

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA



Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario

**DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
XXIX CICLO**

LATISANA

*Vicende giuridiche di un feudo
nell'ordinamento veneziano*

Coordinatore: Ch.mo Prof. Roberto E. Kostoris

Supervisore: Ch.ma Prof.ssa Chiara Valsecchi

Dottorando: Enrico Fameli

Latisana, vicende giuridiche di un feudo nell'ordinamento veneziano.

SINTESI

L'anamnesi delle vicende giuridiche del feudo di Latisana nell'ordinamento veneziano permette di studiare, non solo la concezione veneziana del bene feudale, ma anche le relazioni giuridiche fra vassalli e Serenissima. Ne emerge un quadro in cui le esigenze sistematiche d'organizzazione del territorio cedono il passo a strategie contingenti, mentre la ricerca della massima autonomia da parte dei vassalli incontra sempre il limite degli interessi economici della Repubblica di Venezia. Ne consegue un modello dalle caratteristiche assolutamente peculiari in cui gli istituti del diritto feudale tendono ad ibridarsi, adattandosi alle consuetudini ed alle necessità operative delle Magistrature della Serenissima.

Latisana, legal matters of a feud in the venetian legal system.

ABSTRACT

The legal history matters of the Latisana feud in the Venetian legal order allow the study not only of the Venetian conception of the feudal asset, but also of the legal relationships between the vassals and the Serenissima Republic of Venice. What arises is a picture where the systematic needs of the territorial organization give way to contingent strategies, while the vassal's search for maximum autonomy is constrained by the economic interests of the Republic of Venice. The result is a unique model characterized by the hybridization of the feudal law institutions, which are in conformity with the habits and operating needs of the Serenissima Magistratures.

INDICE

INDICE

Indice.	III
PARTE PRIMA.	1
CAPITOLO I	
Feudo e feudalesimo dal medioevo all'età moderna	3
1. Introduzione.	5
2. Consuetudine e scienza giuridica nella formazione della normativa feudale.	9
<i>a. Consuetudine e compilazioni feudali.</i>	9
<i>b. La disciplina feudale all'Università iuristarum.</i>	15
3. Il feudo.	19
<i>a. Il contratto feudale.</i>	19
<i>b. Il vassallaggio.</i>	21
<i>c. Il beneficio.</i>	24
<i>d. Composizione di vassallaggio e beneficio nel contratto feudale e loro mutazione.</i>	30
4. La riappropriazione degli iura regalia: uffici pubblici, immunità, Signorie rurali.	37
<i>a. Publicum e privatum nel mondo giuridico medievale. Gli uffici pubblici.</i>	37
<i>b. Distretti immuni.</i>	42
<i>d. Signoria rurale.</i>	45
5. Feudalesimo, feudo e leggi feudali verso l'età moderna: il problema dello Stato feudale.	50
<i>a. Lo Stato feudale.</i>	50
<i>b. I primi tentativi di organizzazione di uno stato feudale nel basso Medioevo.</i>	55
<i>c. Un nuovo tentativo. Le Signorie: in particolare il caso visconteo.</i>	58
<i>d. Il feudo ed il diritto feudale verso l'età moderna.</i>	61

CAPITOLO II	
Le particolarità territoriali.	63
1. Feudalesimo in Italia.	65
<i>a. La feudalizzazione del clero e l'Advocatus Ecclesiae.</i>	65
<i>b. Feudalesimo iure langobardorum.</i>	68
2. Il feudalesimo nell'ordinamento veneziano.	74
<i>a. L'amministrazione della Terraferma.</i>	74
<i>b. Proprietà terriera e feudalesimo nell'ordinamento veneziano.</i>	82
<i>c. La promulgazione della legge feudale e l'istituzione dei Provveditori sopra feudi.</i>	90
<i>d. Le evoluzioni successive: dal modello sarpiano alla fine della Repubblica.</i>	103

PARTE SECONDA.	111
CAPITOLO I	113
1. Un quadro d'insieme sul materiale archivistico.	115
2. Brevi premesse espositive.	126
CAPITOLO II	
Il Beneficio.	127
1. Latisana nell'ordinamento veneziano.	129
<i>a. Il Patriarcato nell'Impero.</i>	129
<i>b. La contea di Gorizia nel Patriarcato.</i>	135
<i>c. I feudi goriziani nella tesi giuridica veneziana.</i>	140
<i>d. Latisana feudo Patriarcale?</i>	148
2. Il contratto feudale.	159
<i>a. Genesi del contratto feudale e sottoposizione alla Serenissima.</i>	159
<i>b. Qualificazione giuridica e contenuti del contratto del 24 agosto 1430.</i>	163
<i>c. Latisana feudo giurisdizionale.</i>	169
3. Concezione patrimoniale del bene feudale.	171
<i>a. Latisana messa all'incanto.</i>	171
<i>b. Divisioni e successioni.</i>	180
<i>c. Il problema dell'investitura.</i>	190

CAPITOLO III	
Il vassallaggio.	195
1. La definizione dell'ambito territoriale.	197
<i>a. Le controversie confinarie con gli Asburgo.</i>	197
<i>b. I conflitti per la laguna di Marano.</i>	204
2. Il giuspatronato di San Giovanni Battista di Latisana.	207
3. I beni comunali	220
<i>a. L'alienazione del Paludo del Sindacal.</i>	220
<i>b. I beni comunali del distretto di Latisana.</i>	226
<i>c. I beni pascolivi contesi fra le comunità del distretto.</i>	239
CONCLUSIONI.	243
Conclusioni.	245
BIBLIOGRAFIA	251
Storiografia.	253
Fonti Edite.	267
Fonti Archivistiche e Manoscritte.	269

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

Feudo e feudalesimo dal medioevo all'età moderna.

1. Introduzione.

Lo studio delle vicende giuridiche del feudo di Latisana offre l'opportunità d'analizzare la concezione prevalentemente patrimoniale di tale situazione giuridica reale nell'ordinamento veneziano, nonché la scarsa propensione della Serenissima a sfruttare il contratto feudale in una prospettiva d'edificazione statale. In tale modello gli *iura regalia*¹, anche l'esercizio della *iurisdictio*, mostrano la loro natura giuridica di mere pertinenze del bene feudale, pertinenze il cui il valore economico prevale sulle esigenze di centralizzazione, patrimonializzandosi a loro volta in aderenza al bene cui pertengono.

E' noto come, fino alla metà del XVIII secolo², la nozione di feudo³ mantenga il proprio significato tecnico giuridico di *concessione*⁴ reale, catalizzando i dibattiti⁵ intorno

¹ “L’istituto della regalia, sebbene avesse una portata amplissima che comprendeva diritti fiscali, giurisdizionali o comunque connessi all’esercizio del potere, rappresentò anche la soluzione più tipicamente medievale della riserva allo Stato di taluni beni di interesse pubblico (...) Introdotta la definizione di Roncaglia nei *Libri feudorum*, a loro volta inseriti nei *Libri legales*, si spiega perché glosse e commenti impostassero il problema dei beni statuali prevalentemente in chiave di regalie sovrane”, ENNIO CORTESE, voce *Demanio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, (1964), pp. 78-81.

² PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Spoleto, 1999, pp. 1-3; ma anche CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pag. 16.

³ Guido Astuti ha efficacemente delineato le dimensioni e l'importanza del tema ricordando che “il feudo è probabilmente l’istituto giuridico che ha avuto più larga diffusione e vita più duratura, dall’alto Medioevo fino alla rivoluzione francese ed oltre, in tutti i paesi dell’Europa occidentale, quasi senza eccezioni, come elemento basilare dei loro ordinamenti. Dovunque il sistema feudale ha fornito le strutture d’un nuovo diritto pubblico, e al tempo stesso ha condizionato in molteplici direzioni anche lo sviluppo del diritto privato”; in tal senso “lo sviluppo del sistema feudale è assai vario, nei tempi e nei luoghi, e mal consente il ricorso a valutazioni di carattere sintetico, quali purtroppo si ritrovano nella letteratura storica”, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, in «Enciclopedia del diritto», XVII (1968), pag. 292 e pag. 294; sull’ampiezza del dibattito scientifico sul tema della feudalità si veda, da ultimo, CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, in «Il feudalesimo nell’Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», Spoleto, 2000, pp. 15-46; per completezza si segnalano anche le ampie sintesi sui dibattiti storiografici ad opera di Giovanni Tabacco e Renata Ago, rispettivamente in RENATA AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari, 1994, pp. 161-214 e in GIOVANNI TABACCO, *Feudo e signoria nell’Italia dei comuni. L’evoluzione del tema storiografico*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000, pp. 108-145.

⁴ Guido Astuti rileva come il contratto feudale presenti “aspetti caratteristici che ricorrono nelle odierne concessioni amministrative, specie nelle concessioni di servizi pubblici (...) per la commistione di aspetti pubblicistici e privatistici”, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit., pag. 300.

⁵ Ennio Cortese nota che già a partire dal “Cinquecento fu di moda chiedersi quali fossero le origini del feudo, un istituto che le leggi giustiniane ignoravano”. E’ chiaro tuttavia come tali studi fossero condotti da giuristi esperti al fine di chiarire nozioni giuridiche diffusissime nella prassi, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. I, pp. 255-286.

all'applicazione e all'interpretazione del complesso delle norme speciali regolanti l'istituto giuridico del feudo nelle quotidiane vicende giuridiche.

Solo con l'avvento dell'età dei lumi⁶, la parola *feudo* comincia ad uscire fuori dagli ambienti della prassi giuridica, sfumando il proprio significato tecnico-giuridico ed andando ad identificarsi esclusivamente con un centro di potere politico-amministrativo su base territoriale.

Questo mutamento di significato affonda le radici in un percorso, iniziato già nel XII secolo, di progressiva sovrapposizione fra titolari di *feudi* e titolari di *signorie rurali*, in conseguenza del tentativo d'adoperare l'istituto feudale in un progetto di centralizzazione ed edificazione statale. La conseguenza di tale sovrapposizione sarà inevitabilmente l'associazione fra poteri signorili e diritti feudali⁷, nonché l'identificazione del feudo con un “*abnorme centro di potere retaggio di un'era barbarica*”⁸.

Il feudo si trasfigura infatti nell'architrave di un *sistema di potere* per definire il quale si procede a coniare la nuova nozione di *feudalesimo*⁹ ed in tale accezione feudo e

⁶ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 1-3; ma anche CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pag. 16.

⁷ Tale rischio era stato segnalato dallo stesso Marc Bloch secondo il quale il rischio di confondere fra regime signorile e feudalesimo derivasse dall'uso improprio del termine vassallo, venuto a coincidere con il servaggio, nonché per l'assimilazione progressivamente prodottasi fra leggi feudali ed obblighi di corvée per i contadini. In quest'ottica lo storico francese riteneva che “annunziando di voler distruggere il feudalesimo gli uomini della Rivoluzione volevano in realtà distruggere la signoria rurale” perché ormai il termine feudalesimo richiamava semplicemente la brutalità del comando ed il frazionamento del potere sugli uomini, MARC BLOCH, *La società feudale*, Torino, 1997, pp. 491-492; Renata Ago rammenta che lo stesso Philippe-Antoine Merlin de Douai, nella sua relazione al Comitato per i diritti feudali, non esitò a precisare che, a rigore, per diritti feudali si dovessero intendere solo quelli derivanti dal contratto feudale conseguenti all'infeudazione, RENATA AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari, 1994, pag. 168;

⁸ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pag. 3.

⁹ “Il mio punto di partenza fondamentale è che feudalesimo non è una parola medievale né la traduzione di un concetto medievale; fu creata nel periodo moderno”, CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pag. 16; Susan Reynolds ritiene che lo stesso concetto di feudalesimo, per quanto riguarda l'alto Medioevo, dovrebbe essere superato essendo un mero costrutto astratto ed addirittura inesistente prima della diffusione dei *Libri feudorum* ed analoghe compilazioni, SUSAN REYNOLDS, *Feudi e Vassalli: una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Milano, 2004, passim;

feudalesimo, diventeranno inevitabilmente icone dell'*Ancien Regime*¹⁰ e si diffonderanno per l'Europa sulla scia della feroce critica illuminista, generando una naturale propensione ad associare il feudo allo smembramento dello stato¹¹.

Il radicarsi nell'immaginario collettivo di tali pregiudizi è però il frutto del progressivo confondersi assieme di un modello proprietario, il *feudo*, e di un modello di gestione del potere a fini di sfruttamento, la *signoria rurale*¹². Da tale processo di confusione è

¹⁰ Montesquieu sviluppò la propria teoria del feudalesimo additandolo come la causa principale dell'anarchia medievale: un sistema, a suo dire, dannoso tanto per i sudditi, astretti a leggi vessatorie, quanto per il sovrano, vincolato ad una nobiltà riottosa. Voltaire poi, nel confermare l'analisi negativa di Montesquieu, affermò che il sistema feudale, lungi dall'essere un *unicum* storico, fosse un modello caratterizzato dalla tendenza a ciclici affioramenti rispetto ai quali bisognava cautelarsi, GIUSEPPE ALBERTONI E LUIGI PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, 2003, pp. 3-13; pure Aurelio Musi rammenta come questa "visione conflittuale" del feudalesimo si fosse sviluppata nel corso dei secoli XVIII e XIX, AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, 2007, pp. 45 e ss.; sul punto anche CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pp. 15-17;

¹¹ Nella prima storiografia giuridica italiana le istituzioni feudali sono avvertite positivamente per l'età medievale, ma sono invece oggetto di aspra critica rispetto all'età moderna: ad esempio Giovanni Curis afferma che "il feudo prima del sorgere dei comuni è stato un prodotto necessario del tempo (...) ha rappresentato in quel tempo di disordine e disgregazione il solo elemento di ordine e di organizzazione, il solo tutore del diritto (...) diventerà in seguito, trasportato in un nuovo ambiente, elemento di disordine economico, politico e sociale", GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, in «Nuovo Digesto Italiano», XVI, (1938), pag. 1095; non meno critico Pasquale Del Giudice quando afferma che il feudalesimo "produsse il benefico effetto di estendere a molti le utilità delle terre (...) e così poté smorzare per secoli il contrasto tra la grande proprietà ed il pauperismo", ma solo per questo motivo "possiamo perdonargli il molto male che esso apportò: poiché se da una parte fu sorgente d'iniquità, di soprusi e di violenze, dall'altra assicurò la vita a molte migliaia di persone", PASQUALE DEL GIUDICE, *La Feudalità italiana nel Dugento*, in «Nuovi studi di Storia e Diritto», Milano, 1913, pag. 303; il più rigido appare Nicola Santamaria, storico del diritto dello spirare del XIX secolo, il quale non esita ad affermare che "il feudatario difficilmente era nel suo diritto, o piuttosto può dirsi che la sua forza era il suo diritto. Infatti quando fu fra noi proclamata l'abolizione dei feudi ed istituita la Commissione feudale per procedervi, la feudalità era stata già chiamata in giudizio presso i tribunali pei suoi abusi, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli, 1881, pag. 53.

¹² Sul tema della Signoria rurale e sui tratti distintivi rispetto al feudo si tornerà diffusamente in seguito.

derivata una nozione di feudalesimo¹³ dalla natura prismatica, idonea a proiettare molteplici immagini concettuali fra le quali l'osservatore è chiamato a destreggiarsi¹⁴.

La stessa concezione patrimoniale del feudo è tuttavia a sua volta il frutto di un lungo percorso di formazione in via consuetudinaria, attraverso il quale due distinti contratti, quello vassallatico e quello beneficiale, andranno a confluire in un unico contratto

¹³ In ragione di quanto finora esposto Chris Wickham non esita affermare che “non ci sono definizioni errate o illegittime di feudalesimo. Ci sono però moltissime definizioni confuse o contraddittorie” ed ha recentemente ribadito una distinzione fra tre principali concettualizzazioni di feudalesimo: una politico-sociale, una giuridica ed una economica, CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pag. 16 e pp. 29-42; già Francois Louis Ganshof, per limitarsi ad uno degli autori più noti, riconosceva l'esistenza di due accezioni di feudalesimo: una prima, più ampia e maggiormente politica, destinata a definire il feudalesimo come un tipo di società, la seconda, più stretta ed eminentemente giuridica, idonea a descrivere l'insieme degli istituti che regolano benefici e rapporti di vassallaggio. L'accezione economica del feudalesimo come sistema di produzione veniva negata e relegata in una polemica nota a piè di pagina, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino, 1989, pp. XI-XV; la nozione politico sociale del feudalesimo si identifica con l'immagine blochiana della Società feudale. Appare opportuno rammentare tuttavia che lo stesso Marc Bloch, nel descrivere le caratteristiche essenziali della Società feudale, rammentava che “la cosa più semplice sarebbe cominciare col dire che tale società non esisteva”, ritenendo che tali caratteristiche salienti fossero replicabili in ogni momento storico, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pag. 493; in particolare per Marc Bloch le caratteristiche di ogni Società feudale consisterebbero nella “soggezione contadina; in luogo del salario, generalmente impossibile, largo uso della *tenure*-servizio, che è, nel senso preciso, il feudo; supremazia di una classe di guerrieri specializzati; vincoli di obbedienza e di protezione che legano l'uomo all'uomo e, in quella classe guerriera, assumono la forma particolarmente pura del vassallaggio; frazionamento dei poteri, generatore di disordine; e ciò nonostante la sopravvivenza di altri tipi di raggruppamento – parentela e Stato – quest'ultimo destinato a riprendere, nella seconda età feudale, un vigore nuovo: tali dunque sembrano essere le caratteristiche fondamentali del feudalesimo europeo”, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pp. 496-497; in contrapposizione all'impostazione blochiana, Robert Boutruche riteneva una “follia” considerare la Società feudale una mera astrazione, essendo una nozione figlia dell'occidente medievale, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo: ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna, 1971, pag. 300; in ogni caso la fascinazione dell'immagine di una Società feudale, come concretamente esistente e non come mero modello astratto, affonda in profondità le sue radici nell'immaginario europeo. A mero titolo d'esempio si cita Nicola Santamaria il quale rammentava come “il feudo divenne, come sa ognuno, la forma principale della società la quale si costituì sulle rovine dell'Impero Roma; ed opera inutile riuscirebbe il raccogliere prove per attestare quella sua potenza invaditrice, che è da tutti agevolmente conosciuta”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 44.

¹⁴ Giuseppe Galasso dichiara di “temere una sgradevole e assai poco funzionale frammentazione dell'oggetto storico feudalesimo (...) né la poliedricità dell'oggetto, né la molteplicità delle sue possibili letture sottraggono allo storico la possibilità di una visione complessiva del fenomeno, che sola può consentire una soddisfacente intelligenza del suo significato storico”, GIUSEPPE GALASSO, *La parabola del feudalesimo*, in « Rivista Storica Italiana », CXX, III (2008), pp. 1130-1141; nel ribadire la distinzione fra feudalesimo in senso giuridico e Società feudale Ennio Cortese ribadiva che “guardare all'uno o all'altro significato è solo assumere punti di vista diversi della stessa storia”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. I, pag. 256.

feudale, cristallizzandosi quindi in una nuova situazione giuridica reale e mutando la natura dei contratti originali¹⁵.

2. Consuetudine e scienza giuridica nella formazione della normativa feudale.

a. *Consuetudine e compilazioni feudali.*

La ricchezza di sfumature e contenuti delle problematiche feudali deriva soprattutto dal processo formativo della normativa feudale e dal percorso costitutivo della nozione di feudo a partire dall'età tardoantica per arrivare al rinascimento giuridico medievale.

Caduto l'Impero romano, l'incompiutezza del potere politico, cioè l'assenza di una psicologia del potere diretta all'organizzazione organica della società, porta

¹⁵ Infatti sia il feudo che le leggi feudali sono il risultato di un percorso storico lunghissimo che inizia nel Medioevo carolingio e si conclude nell'età contemporanea, interessando gran parte del contesto europeo: per tale motivo è impensabile sperare che le nozioni giuridiche siano rimaste ovunque e sempre inalterate. In primo luogo si sono evolute nel tempo ed in quest'ottica Ennio Cortese precisa che "il feudo ha mutato il proprio contenuto, tra il secolo IX ed il XVIII, più spesso e più profondamente di quanto si sia di solito portati a ritenere. Lo stesso termine ha via via assunto significati diversissimi che vanno da quello di mercede nell'alto medioevo (...), a quello di *ius in re aliena* contro prestazione di fedeltà, per giungere all'accezione ultima di natura prevalentemente politica", ENNIO CORTESE, *Comptes rendus*, in «Ennio Cortese. Scritti», II, a cura di Italo Birocchi e Ugo Petronio, Spoleto, 1999; in secondo luogo si sono mutate ed evolute differenziandosi in alle specifiche aree di radicazione. Per questo motivo Chris Wickham rammenta che "la gamma di definizioni di feudalesimo, il suo ruolo, la sua importanza nella storiografia varia in Europa da paese a paese (...) di solito corrisponde alle grandi epoche (...) sulle origini dell'identità nazionale", CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pag. 17; allo stesso modo Robert Fossier ritiene di poter catalogare sette diversi modelli di feudalesimo le cui caratteristiche salienti si differenziano proprio in base all'area geografica di sviluppo, ROBERT FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa*, Bologna, 1987, pp. 376-408; anche Robert Boutruche afferma che "il feudalesimo è lungi dall'aver assunto ovunque la medesima forma; non ebbe niente del fenomeno generale né simultaneo. Certamente esso presentava agli inizi del secolo XI linee di forza e tratti comuni o simili: riti, natura dei contratti personali e del feudo, carattere fondiario e militare dell'aristocrazia. Tuttavia non si potrebbe pretendere che perfino tra la Loira ed il bacino del Reno-Mosella, culla del regime, esso abbia presentato aspetti identici", ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 205-206; ; per questo motivo appare difficile sostenere la posizione di Giuseppe Galasso quando afferma che "bisogna riprendere appieno la nozione di feudalesimo come grande fenomeno della storia europea che informa più secoli, e per vari aspetti, e in varie misure, la vita dell'Europa non solo medievale, con una sostanziale continuità di senso e di svolgimento dall'età carolingica in poi", GIUSEPPE GALASSO, *La parabola del feudalesimo*, cit., pag. 1139; pare anzi opportuno rammentare il magistero di Paolo Grossi quando ricorda l'importanza di cautelarsi dall'incorrere nell'errore d'identificare nella mera continuità di un nome la continuità di un istituto, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pag. 4

all'indifferenza per il diritto, favorendone una fioritura spontanea nell'autonomia¹⁶ del pluralismo medievale¹⁷.

Il diritto medievale non è quindi il frutto della legge del principe, ma trova origine nella fattualità¹⁸, intesa come aderenza alla natura delle cose, analizzate nella loro concreta e tangibile effettività¹⁹.

Aderenza alla *natura rerum* e disinteresse per la concettualizzazione (e quindi manipolazione) della realtà fenomenica²⁰ sono le chiavi di lettura del rapporto fra l'uomo medievale e l'universo fattuale. Un rapporto in cui l'esperienza fenomenica sovrasta la capacità creativa ed ordinatrice dell'uomo il quale, piuttosto che condizionare la natura, ne rimane condizionato²¹.

Le norme giuridiche si plasmano quindi in autonomia ed il potere politico si limita, per lo più, a recepire e tradurre le istanze che provengono dalla prassi²².

¹⁶ Paolo Grossi chiarisce il concetto di autonomia come “storicità autentica del diritto, capacità di interpretare e rappresentare il gioco delle linee propulsive nella società, insuscettibilità a essere ridotto a voce di un principe, di un ceto ristretto, di una classe”, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2011, pag. 51.

¹⁷ Il pluralismo medievale è rappresentativo del principio della personalità del diritto secondo il quale “ogni persona, all'interno dello stesso regime politico, lungi dall'essere soffocata entro un diritto unitario a proiezione territoriale, è portatrice - a seconda del proprio ceppo etnico - di un diritto specifico e differenziato (...) in identica guisa, persone funzionalmente legate a gruppi socialmente forti pretenderanno di essere disciplinate e giudicate secondo il diritto elaborato all'interno di quei gruppi”, IBIDEM, pag. 54.

¹⁸ “Fattualità non significa che il diritto nasca dal fatto (...), ma piuttosto che il fatto stesso ha una carica così vitale da potersi proporre, senza il concorso di interventi estranei, ma alla sola condizione di trovarsi dotato di effettività, come fatto autenticamente normativo (...) protagonista dei vari ordinamenti, dove perviene ad essere fonte in senso formale”, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pag. 57.

¹⁹ “L'effettività, nella sua assenza di riferimenti ad una costruzione umana ed alla sua gerarchia di valori artificiosi, fa capo ai fatti, a quei fatti che trovano per loro conto nella storia quotidiana la forza di staccarsi dagli altri, di durare, di incidere; perché l'effettività non ha bisogno di modelli da cui dipendere, quei modelli di cui la nascente realtà medievale è assolutamente povera”, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pag. 65.

²⁰ Paolo Grossi parla in tal senso di naturalismo e primitivismo giuridico medievale, IBIDEM, pp. 61-72.

²¹ PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pp. 42-50.

²² IBIDEM, cit., pp. 66-69.

In un contesto in cui l'uomo, anche il Principe²³, è annichilito dalla realtà fattuale, la consuetudine²⁴ diviene inevitabilmente protagonista, in quanto unica fonte del diritto naturalmente idonea a tradurre la normatività dei fatti in perfetta coerenza con il loro mero ripetersi²⁵.

In quest'ottica si può pacificamente sostenere che nessuna epoca, più di quella medievale, trova nella consuetudine la propria peculiare fonte di produzione, e che la disciplina feudale è il più brillante esempio dell'importanza ed efficacia di tale fonte.

²³ Nicola Santamaria è estremamente efficace nel descrivere il ruolo del potere politico nel Medioevo rispetto alla produzione normativa, specie feudale: “dobbiamo convenire che il diritto non fu se non l'espressione di un fatto che si era compiuto fuori della sua sfera, libero dalla sua influenza; che questo diritto spesse volte non faceva che dettar regole d'interpretazione per le clausole d'investitura”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 159.

²⁴ Marc Bloch afferma chiaramente che “la consuetudine è la sola fonte vivente del diritto, che i principi, pur quando promulgavano leggi, null'altro pretendevano che interpretare”, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pag. 131; sull'importanza della consuetudine nell'esperienza giuridica medievale si veda, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 87-98; nonostante l'assoluta centralità di tale fonte del diritto nel mondo medievale, Mario Ascheri ritiene che “la consuetudine sia un problema sottovalutato anche dagli storici del diritto”, MARIO ASCHERI, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini e Maria Venticelli, Bologna, 2003, pag.

²⁵ In quest'ottica “il sistema giuridico della prima età feudale si fondava dunque sull'idea che quel che è stato ha, appunto per questo, il diritto di essere. Certo con qualche riserva (...) i chierici specialmente avevano ragione a ricusare di confondere il giusto con il già visto”, MARC BLOCH, *La Società feudale*, cit., pag. 133; Marc Bloch rileva anche che per la formazione di consuetudini normative nell'età altomedievale era spesso sufficiente l'esecuzione di una singola prestazione, IBIDEM, pag. 135.

Rispetto a quest'ultima infatti i pur noti e rilevanti interventi normativi sembrano per lo più un mero recepimento della prassi o al massimo un vano tentativo d'arginarla²⁶.

Le consuetudini feudali si sviluppano attraverso il ripetersi degli atti d'investitura, dei giuramenti di fedeltà, e soprattutto nello stratificarsi delle decisioni delle *curie feudali* cui sono sottoposte, per privilegio²⁷, tutte le controversie fra *senior* e *vassus*²⁸.

Fissare il termine iniziale di questo percorso appare particolarmente arduo, da una parte per la scarsità delle fonti storiche relative all'epoca più risalente, dall'altra per le difficoltà ad individuare la data di nascita del feudo come specifica ed autonoma situazione giuridica reale²⁹.

La maggioranza della dottrina ritiene che il processo formativo consuetudinario della disciplina feudale si sia svolto nel corso dell'Alto Medioevo, e precisamente che sia

²⁶ Francesco Calasso affermò con grande chiarezza che il feudo era “la più grande creazione consuetudinaria del Medioevo”, FRANCESCO CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, pp. 181-214; dello stesso avviso Guido Astuti il quale rammenta come il diritto feudale sia “manifestazione spontanea, libera, immediata di volontà ed autonomia negoziale, un diritto quindi di formazione essenzialmente consuetudinaria (...) pochissime furono le norme legislative (...) di carattere ricognitivo più che innovativo”, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit., pp. 295-296; di recente Maria Gigliola Di Renzo Villata ha ribadito come il feudo abbia tratto, nel modellarsi, largo alimento dalla consuetudine lungo tutto il periodo di incubazione in epoca altomedievale. Ciò premesso, la studiosa milanese ha altresì rammentato che aspetti non secondari delle vicende feudali vennero disciplinate da interventi legislativi idonei ad esercitare notevole influenza, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum (tra pratica di giudici e scienza di dottori)*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000, pag. 651; da ultimo piace richiamare le parole di Nicola Santamaria la cui erudizione e voce, benché risalenti nel tempo, meritano ancora di essere citate: “il feudo, non lo ripeteremo giammai abbastanza, non fu il frutto del pensiero di un legislatore qualunque, non fu un'istituzione meditata dai pensatori e scritta nei libri, prima di passare nel campo dei fatti: esso nacque spontaneo dalle relazioni tra i vinti ed i vincitori: surse ad una vita potente e rigogliosa, ed era già universalmente accettato, come unica espressione possibile degli ordini sociali, prima che ne fosse studiato l'organamento e che ne venissero elevate a leggi positive le consuetudini (...) la società feudale già esisteva ed era potente quando in nessun libro anzi in nessuna bocca trovavasi ancora la parola feudo”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 233

²⁷ Tale privilegio è sicuramente attestato dall'*Edictum de beneficiis* a partire dal 1037, ma Guido Astuti ritiene che esso fosse operante già in un'epoca antecedente, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit., pag. 296.

²⁸ “In un certo senso si può dire che tutte le consuetudini sono consuetudini giudiziarie”, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit. pag. 296.

²⁹ Sul concetto di situazione giuridica reale si veda PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit.; riassuntivamente IDEM, *L'ordine giuridico medievale*, cit., 98-103.

iniziato durante l'età carolingia, comunque non più tardi del secolo IX, e si sia protratto almeno fino al secolo XI³⁰.

Tale collocazione storica può essere accettata solo precisandosi come quest'arco temporale non segni la nascita dell'istituto giuridico quanto, piuttosto, individui l'inizio del lungo percorso che poi culminerà nella fusione degli elementi costitutivi del feudo, ovvero vassallaggio e beneficio, in un unico contratto³¹.

Infatti, a partire dal secolo XI, il patrimonio normativo giurisprudenziale via via accumulatosi in virtù delle fiorenti pratica negoziale e dell'abbondante lavoro delle curie feudali comincia ad essere raccolto e compendiato da privati e potere politico³².

Il passaggio dalla tradizione orale a quella scritta è finalizzato ad esplicitare e fissare alcuni principi, già acclarati nella pratica, allo scopo di garantire certezza e prevedibilità

³⁰ Secondo Robert Boutruche “il periodo che va dal secolo IX al secolo XI rappresenta la fase decisiva in cui furono riuniti gli elementi chiave fino ad allora mal ricordati (...) se ne conoscono i risultati: fissazione del vocabolario feudale, estensione dei vincoli privati, marcia verso l'ereditarietà, vassallaggio multiplo, accentuazione del carattere terriero e militare di una aristocrazia matura per la cavalleria (...)”, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 211-212. Mario Caravale afferma che “il diritto feudale, dunque, cominciò ad affermarsi in età carolingia come complesso di norme consuetudinarie relative all'amministrazione del patrimonio fiscale”, MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, Bologna, 1994, pag. 135; sulla stessa linea CARLO CALISSE, voce *Feudo*, voce *Feudo*, in «Digesto Italiano», XI (1891), pp. 147-150; GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, cit., pag. 1096; CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, in «Novissimo Digesto Italiano», VII, (1957), cit., pp. 266-267;

³¹ Ennio Cortese rammenta come “nell'indagine dell'istituto tecnico, l'epoca carolingia finisce col presentarsi, non più come la data di nascita del feudo, ma piuttosto come ultima tappa della sua preparazione: una tappa in cui il nome feudo non fa mai la sua comparsa né si delinea l'istituto completo”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. I, pag. 256; Piero Brancoli Busdraghi ritiene che lo sviluppo del diritto feudale si successivo all'XI secolo e sia stato determinato dalla promulgazione dell'*Edictum de beneficiis*, PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, pp. 76-93; sul punto torneremo diffusamente in seguito nel paragrafo dedicato al *beneficium*.

³² Carlo Calisse rammenta che le tre principali compilazioni di norme feudali devono considerarsi i Defetari di Sicilia, le Assise di Gerusalemme e naturalmente i *Libri feudorum* lombardi. L'autore teneva tali compilazioni in grandissima considerazione perché riteneva che in esse si trovasse “trasfuso il puro diritto feudale, quale è sgorgato dal feudalesimo medesimo”, CARLO CALISSE, voce *Feudo*, cit. 147-150;

alle decisioni, non solo a fini contenziosi, ma anche negoziali³³, favorendo così un processo di progressiva cristallizzazione della disciplina normativa³⁴.

Naturalmente, benché il passaggio alla redazione scritta costituisca il segno di un radicamento e di una embrionale strutturazione di taluni principi giuridici all'interno del tessuto sociale, non può ancora ritenersi che tali principi abbiano già raggiunto livelli di armonizzazione tali da garantire un'efficace e piena operatività ordinamentale, mancando ancora meccanismi esegetici diretti al superamento delle contraddizioni, nonché all'integrazione dei vuoti normativi³⁵.

³³ Maria Gigliola Di Renzo Villata ribadisce che tali intenti compilatori riguardarono non solo la materia feudale, ma la generalità degli *iura propria* ed anche le norme canoniche, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit., pp. 651-653.

³⁴ Marc Bloch rileva altresì che una volta cominciate le raccolte normative gli *usus feudorum* cominciano un processo di cristallizzazione. Infatti “nulla certamente gli impediva di continuare ad evolversi (...), ma si modificavano meno inconsciamente e quindi più raramente, giacché riflettere su un cambiamento significa sempre rischiare di rinunciarvi”. Quindi “ad un periodo singolarmente mobile (...) seguì, a partire dalla seconda metà del XII secolo, un'età in cui la società mirò ad organizzare le relazioni umane con maggior vigore, (...) a non ammettere che trasformazioni più lente”, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pag. 140; Heinrich Mitteis critica tali compilazioni come fonte tanto storica quanto normativa. L'autore tedesco rammenta infatti che “non esiste nessun codice feudale che abbia mantenuto la sua validità senza subire modificazioni; ogni paese, ogni periodo ne presenta lati nuovi, sicché più che ad una somma di norme, ci troviamo di fronte ad un lento tessuto di termini contrattuali”, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Brescia, 1962, pag. 33.

³⁵ Secondo Mario Carvale “il complesso delle norme feudali che si vennero ad affermare tra la seconda metà del IX e la fine del secolo XI (...) non devono indurre a ritenere che un nuovo sistema ordinato e coerente si fosse affermato per regolare i rapporti sociali e la vita di comunità (...) non si svilupparono in modo omogeneo e non diedero vita ad un ordinamento armonico”, MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, cit., pag. 135; sulla stessa linea Robert Boutruche secondo il quale “l'ordine feudale è divenuto tale soltanto il giorno in cui è stato imbrigliato, inquadrato, nell'istituto monarchico dai teorici degli ultimi secoli medievali. Allora il suo tempo volgeva al termine. Ma agli inizi dell'IX secolo non c'è gerarchia vassallatica (...) non c'è sistema feudale”, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 211-212.

Basta guardare ai *Libri feudorum*³⁶, ovvero la raccolta delle consuetudini feudali lombarde, specie nella loro *recensio antiqua*³⁷, per rendersi conto che ci si trova di fronte a “un pugno di regole scoordinate, confuse eppure utile testimonianza di una realtà feudale inquadrata attraverso una cornice giuridica”³⁸.

Si può dire che, con la compilazione delle consuetudini feudali, la *cava* giuridica viene segnata sulle carte, ma sarà necessaria la perizia dei dottori legisti per edificare, con poche pietre grezze, uno dei più longevi ed importanti ordinamenti particolari della storia.

b. La disciplina feudale all’*Universitas iuristarum*.

Il rinascimento giuridico medievale, senza nulla stravolgere dell’ordine giuridico costruitosi nel corso dell’Alto Medioevo, non farà che organizzare e sistematizzare gli assetti delineatisi nell’esperienza giuridica pregressa³⁹.

La dottrina universitaria fa ingresso nelle strutture della società ed il potere politico comincia a fruire della perizia tecnica dei *doctores* a fini normativi. Dalla coniazione della teorica degli *iura regalia*⁴⁰ alla dieta di Roncaglia, alla stesura degli statuti comunali, ma soprattutto nella quotidiana attività giuridica, la formazione ed interpretazione del diritto diviene esclusivo appannaggio dei *doctores iuris*.

³⁶ Nella prima nota del proprio saggio sul rapporto fra Federico II e i *Libri feudorum* Cristina Danusso indica tutti i principali autori che si sono occupati del processo formativo di tale compilazione, CRISTINA DANUSSO, *Federico II e i libri feudorum*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. I, Milano, 1996, pag. 47; a parzialissima integrazione del già esaustivo elenco pare opportuno segnalare l’efficace sintesi di Maria Gigliola di Renzo Villata, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit.;

³⁷ L’ossatura di tale compilazione, da collocarsi fra la metà del secolo XI e la metà del secolo XII, è costituita principalmente dalla raccolta dalle *consuetudines feudorum* ad opera di un anonimo privato lombardo e dalle due celebri lettere composte da Oberto dall’Orto per il figlio Anselmo, CORRADO PECORELLA, *voce feudo*, cit., pag. 267; più nello specifico rispetto alla *recensio antiqua* si veda, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit., pp. 657-659.

³⁸ MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit., pag. 716.

³⁹ Paolo Grossi rammenta come “i valori che l’esperienza altomedievale aveva fissato a fronte di quella classica vengono sostanzialmente salvati; solo che la dottrina, robusta e capace, in questa appropriazione, li vive a suo modo e a suo modo li sistema. Le conclusioni grossolane e imprecise, diventate materia della speculazione dottrinale (...) muteranno volto, ma serberanno intatto il loro significato autentico (...) il sistema dei rapporti reali nel diritto comune altro non è che l’appropriazione dottrinale del naturalismo dell’alto Medioevo, la riduzione ed elevazione a struttura intellettuale di quel naturalismo”, in PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pp. 141-142.

⁴⁰ Infra cfr. nota 18

In particolare il rapporto dei giuristi del rinascimento giuridico bolognese con il diritto feudale può essere considerato emblematico delle modalità di affermazione della dialettica fra *ius commune* e *iura propria*⁴¹.

In una prima fase il diritto feudale è trascurato dai *doctores*, troppo intenti nella riscoperta del *Corpus iuris* per disperdere le proprie energie su ordinamenti particolari coi quali non hanno che pochi contatti, ma a partire dalla metà del XII secolo, il diritto feudale si insinua nell'Università bolognese, fa capolino in discussioni informali e poi prende piede a lezione.

Il cavallo di Troia che permette alla disciplina feudale di entrare al centro dei dibattiti giuridici dell'Università felsinea, è sicuramente la compilazione degli usi feudali lombardi effettuata del giudice Oberto dall'Orto su richiesta del figlio Anselmo, scandalizzato dalla trascuratezza bolognese rispetto ad una materia tanto importante.

Il primo a manifestare un interesse scientifico organico per la disciplina feudale è sicuramente Pillio da Medicina⁴², ma in breve molti altri *doctores legum* si appropriarono della materia e per tramite dell'interpretazione romanistica la inglobarono nel sistema del diritto comune, sancendo per tutta Europa i principi di diritto feudale che verranno applicati fino all'Ottocento⁴³.

Come noto infatti le consuetudini feudali lombarde, compilate e poi glossate nei *Libri feudorum*, entreranno a far parte del *Corpus iuris civilis* come *Decima collatio* del *Volumen* e verranno collocati accanto ai *Tres libri* del *Codex*. Tale vicinanza può far pensare quasi a un ideale raccordo fra il diritto amministrativo dell'Impero romano antico e quello dell'Impero rinnovato⁴⁴, ma in realtà la concezione feudale trasmessa dai *Libri*

⁴¹ MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, Roma-Catania, 1991, pag. 466-471;

⁴² “Del diritto feudale si può dire che sia stato Pillio a deciderne la storia”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale: il Basso Medioevo*, Roma, 1995, pag. 159.

⁴³ MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 466-471; ma anche MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit., pp. 716-721.

⁴⁴ “I *Tres libri* del Codice di Giustiniano avevano aperto loro l'orizzonte del diritto pubblico e avevano loro descritto istituti che andavano dal *fiscus* imperiale, nel quale essi ravvisavano quasi l'incarnazione dello Stato, all'enfiteusi con cui le terre fiscali si concedevano ai privati: forse il quadro teorico del fisco, delle terre fiscali e dell'enfiteusi del basso Impero era sembrato loro da integrare con quello simile delle concessioni feudali di terre pubbliche del Medioevo”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., pag. 160.

feudorum e dal loro apparato glossematico è una *concezione eminentemente patrimoniale*⁴⁵.

Infatti le norme giuridiche tramandate attraverso questa compilazione non disciplinano l'esercizio del potere, ma *solo i rapporti fra signori e patrimoni* e tale concezione eminentemente patrimoniale è tanto il frutto del lavoro dei *doctores* quanto del quotidiano formarsi delle fonti feudali nella prassi negoziale e dei tribunali⁴⁶.

Sicuramente, quando le consuetudini lombarde entrano in contatto con la scienza giuridica, il processo di intensa romanizzazione delle fonti⁴⁷, pur offrendo gli strumenti tecnici atti alla sistematizzazione ed armonizzazione della disciplina feudale, plasmerà la

⁴⁵ Pasquale Del Giudice ritenne invece che il feudo fosse “ben più che un semplice istituto patrimoniale”, ma si estendesse “a tutti gli ordine e rapporti più importanti della vita privata e pubblica”. Secondo questi sulla base del feudo sorse una società di fisionomia speciale, distinta tanto da quelle che la precederono quanto da quelle che la seguirono; società che a ragione fu denominata del feudo, il quale ne formò l’istituto centrale e la caratteristica saliente”, PASQUALE DEL GIUDICE, *voce Feudo*, cit., pp. 100-101; dello stesso avviso ovviamente Carlo Calisse per il quale “l’istituzione feudale ha carattere misto perché risulta di elementi propri del diritto privato e in parte di quello pubblico. Se si guarda ai primi in feudo è un’istituzione civile e soprattutto patrimoniale; se si dà maggiore rilievo agli altri, esso è un’istituzione politica. Tali caratteri sono insieme uniti e formano l’unica istituzione feudale”, CARLO CALISSE, *voce Feudo*, cit., pag. 133; non per nulla Giovanni Tabacco ritiene che con Carlo Calisse e Pasquale Del Giudice il feudalesimo sia divenuto un “blocco compatto” ove converge verso un monolitico concetto di feudo, sintesi di vassallaggio, beneficio ed immunità, ovvero un beneficio a cui l’immunità si è unita e che rende il possessore vassallo del concedente, GIOVANNI TABACCO, *Feudo e signoria nell’Italia dei comuni*, cit., pp. 113-118; anche Guido Astuti ritiene che il contratto feudale esorbiti dalla sistema dei contratti di diritto privato a causa della natura pubblicistica di alcuni suoi contenuti naturali, ma vedremo in seguito come tale conclusione sia eccessivamente rigorosa, specie rispetto ad un contesto in cui le categorie di pubblico e privato tendono a confondersi, GUIDO ASTUTI, *voce Feudo*, cit. pag. 300; “poiché, come sappiamo, la produzione economica tendeva ad assumere le forme dell’azienda curtense, il concessionario non poteva non assumere nel fondo ricevuto potestà di tipo signorile (...) Il vincolo feudale nacque quindi come strumento di coesione tra persone e patrimoni non già come elemento di disgregazione della società”, MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa Medievale*, cit., pag. 135.

⁴⁶ “L’ordinamento feudale si limitava a disciplinare i rapporti tra signori e patrimoni, mentre le potestà che il feudatario esercitava sulla terra ricevuta dipendevano non già dal signore, bensì dalla consuetudine del luogo (...) Un affermazione che trova facile conferma nella lettura dei *Libri feudorum* le cui disposizioni riguardano, in maniera esclusiva i rapporti ora indicati e nessun cenno si fa all’esercizio della potestà pubblica”, MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa Medievale*, cit., pag. 325.

⁴⁷ Per un’analisi dell’incidenza delle fonti del Diritto Romano sulla redazione nonché sull’interpretazione della compilazione feudale si veda, MARIO MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo: materiali di lavoro e strumenti critici per l’esegesi della Glossa ordinaria ai Libri feudorum*, Torino, 1991.

materia attraverso una chiave di lettura orientata in senso privatistico dal *Corpus iuris*⁴⁸. Ciò nonostante è chiaro come già in origine la compilazione obertina, frutto delle consuetudini giudiziarie lombarde, disciplinasse l'istituto feudale come una qualsiasi situazione giuridica reale⁴⁹, caratterizzata dal permanere della *fidelitas* e sotto quest'ultimo aspetto contrapposta alla proprietà allodiale libera⁵⁰, senza alcun riferimento a qualsivoglia delega di potere.

In quest'ottica l'opera dei dottori legisti non stravolgerà l'impianto originale dell'istituto, ma si concentrerà essenzialmente nello sgrezzare⁵¹ la disciplina giuridica del

⁴⁸ MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum*, cit., pag. 718; l'importanza del lavoro d'armonizzazione normativa svolto dai giuristi bolognesi è sottolineata e ricordata da Marc Bloch per il quale "l'atteggiamento degli uomini formati alla scuola del diritto romano doveva necessariamente essere quello di cercare di eliminare le contraddizioni e le incertezze", MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pag. 139.

⁴⁹ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, Milano, 1966, pag. 139; Giovanni Tabacco ritiene che già "dopo l'età carolingia tutto entrò in *commercium*, tutto diventò suscettibile di patrimonializzazione", GIOVANNI TABACCO, *Allodio e feudo considerati a livello politico nel Regno d'Italia*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000, pag. 71.

⁵⁰ "Poiché alla proprietà allodiale, tuttoché liberissima e trasmissibile e trasferibile, era la proprietà ignobile e faceva rimanere nella classe dei vinti, mentre la feudale, soggetta al vincolo del vassallaggio, alle ipotesi di devoluzione, ai precetti della inalienabilità, alle restrizioni nella successione, apriva il campo agli onori ed alle dignità e dava perfino in forza del semplice possesso di essa una parte della sovranità nell'imporre i tributi e nella giurisdizione, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 129.

⁵¹ A titolo d'esempio il ragionamento adottato da Oberto da Orto nel definire l'istituto feudale a partire da un parallelo con l'usufrutto verranno dalla successiva dottrina giuridica liquidati come una *rustica descriptio non autem elegans deffinitio*, PAOLO GROSSI, *Ideologia e tecnica di una definizione giuridica*, in «Quaderni fiorentini», XIX (1990), pp. 179-208.

contratto feudale per poter inserire il feudo nel quadro delle altre situazioni giuridiche reali, dandogli la forma di un *dominium utile*⁵².

Le tendenze, già emerse nella pratica forense in un momento anteriore alla compilazione obertina, a dare al feudo una struttura giuridica contrattuale ed un carattere patrimoniale, vengono quindi semplicemente portate a coerenza dalla dottrina bolognese⁵³.

3. Il feudo.

a. Il contratto feudale.

Il contratto feudale è quindi il frutto dell'incontro fra due autonomi contratti, *quello vassallatico e quello beneficiale*, e della loro ricomposizione in un'unica fattispecie negoziale, poi cristallizzatasi in una situazione giuridica reale.

Il sorgere delle obbligazioni reciproche risulta ordinariamente condizionato al rispetto di particolari forme giuridiche rituali corrispondenti ad altrettanti elementi costitutivi del contratto feudale. Così all'investitura del *beneficium* ad opera del *senior*, corrisponde la prestazione della *fidelitas* da parte del *vassus* tramite il rito dell'accomandazione in

⁵² Emblematiche le parole di Ennio Cortese secondo il quale “il feudalesimo, ancor prima di informare il relativo istituto giuridico, ci appare a questo punto come una mentalità che tutto avvolge. Dalla penetrazione di questa mentalità nella vita contadina trarranno ispirazione i noti intrecci tra feudo e contratti agrari; il feudo accentuerà, dal canto suo i propri aspetti patrimoniali tanto da diventar, nei *Libri feudorum* un *ius in re* e nella successiva scienza un *dominium utile*”. Più precisamente “livello, enfiteusi e feudo istituivano questo *dominium utile*, questa nuova quasi-proprietà *salvo canone*”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. II, pag. 342 e pag. 343; Pier Silverio Leicht aveva sostenuto che “la divisione del dominio, per quanto ripugnante alle idee romanistiche, che non poteva ammettere se non un dominio assoluto ed intero, rispondeva però alle vere condizioni del mondo feudale (...) l'evoluzione porta alla confusione dei diritti pubblici e privati. I feudali tendono a considerare i diritti loro infeudati come loro proprietà private”, PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 150; per un approfondimento sulla disciplina del *dominio diviso* si veda PAOLO GROSSI, *Gradus in dominio*, cit.

⁵³ L'interpretazione giuridica romanistica delle fonti feudali contribuirà tuttavia in modo decisivo, non solo a sbilanciare l'equilibrio fra gli elementi costitutivi del feudo, vassallaggio e beneficio, a tutto favore dell'elemento reale, erodendo diritti dei *seniores* feudali nei confronti dei *vassi*, cfr. infra nota 92.

vassallaggio⁵⁴. Il perdurare dell'efficacia e della validità del contratto feudale è quindi condizionato alla persistenza tanto della *fidelitas* quanto del *beneficium*, mentre il venir meno dell'una o dell'altro risolve *ipso iure* il rapporto contrattuale liberando entrambe le parti contraenti.

Da tale descrizione, pacifica in dottrina⁵⁵, emerge chiaramente come il contratto feudale si componga di almeno due elementi costitutivi: uno personale, il *vassallaggio*, e l'altro reale, il *beneficio*, tuttavia la fusione fra questi due elementi in un'unica fattispecie è il frutto di un lunghissimo e complesso percorso giuridico consuetudinario iniziato nell'età tardoantica.

Prima di tale incontro, la prassi giuridica appare invece dominata da due distinti contratti quello vassallatico e quello beneficiale, ben testimoniati già nella tradizione merovingica ed in origine solo accidentalmente legati giuridicamente fra loro.

⁵⁴ Guido Astuti afferma che gli atti formali sarebbero tre, ritenendo che la prestazione della *fidelitas* tramite giuramento fosse, non solo un momento autonomo rispetto all'accomandazione, ma addirittura elemento essenziale del contratto feudale, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit. pag. 299 e pag. 301; in realtà Antonio del Gratta ha approfondito il tema del *iuramentum fidelitatis* appurando come esso non fosse un elemento essenziale del contratto feudale e quindi potesse essere validamente escluso anche convenzionalmente, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, 1994, pp. 77-154.

⁵⁵ Limitandosi alle voci enciclopediche ci rendiamo conto come tutte riconoscano la sussistenza di almeno queste due formalità: *accomandatio* e *investitura*, corrispondenti ai due elementi costitutivi del contratto feudale ovvero quello personale il *vassallaggio* e quello reale il *beneficio*. Circa la sussistenza di ulteriori elementi costitutivi, ed in particolare la c.d. *immunità*, si tornerà in un momento successivo. Si vedano, in ordine rigorosamente cronologico, PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pp. 100-133; GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, cit., pp. 190-196; CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, cit., pp. 256-267; GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit. 292-313.

E' noto infatti che lo stesso termine *feudum*⁵⁶ fa capolino nella fonti, per individuare la mercede del *miles*, solo a partire dal IX secolo e non identificherà una situazione giuridica reale almeno fino alla prima metà secolo XI⁵⁷.

b. Il vassallaggio.

“Dai gruppi umani che tentavano di ritrovare se stessi in mezzo allo scompiglio causato dalle guerre civili e dai regolamenti di conti, si innalzava un grido: protezione e sostentamento (...) alcuni uomini cercavano la sicurezza e il modo di guadagnare il pane presso personaggi essi stessi protetti, all’occorrenza, da un potente in cerca di amici e servitori⁵⁸”

Nelle culture giuridiche altomedievali è quindi consentito, a chi abbia necessità di garantirsi protezione, assistenza e sostentamento, di divenire *homo* di un potente

⁵⁶ In una prima fase, per descrivere il bene od altra utilità concesso ad un soggetto come corrispettivo del suo vassallaggio, si utilizza esclusivamente il termine *beneficium*. A partire dalla fine del IX secolo si nota un progressivo prevalere del termine *feodum*, etimologicamente riconducibile ai termini germanici *fehu* (bestiame) ed *od* (bene). In breve la nozione di feudo andrà semanticamente a sovrapporsi con il concetto di contratto vassallatico-beneficiale, costituendone una sorta di sineddoche, ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d’Europa. Il medioevo*, Padova, 2005, pag. 126; in tal senso Ennio Cortese rileva che “per tutta l’epoca carolingia il nome feudo non compare: se in qualche documento fa capolino la parola, si può essere sicuri che il documento è un falso di redazione tardiva”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. I, pag. 277; a fondamento di tale impostazione si collocano anche i vasti studi documentali altomedievali di Pier Silverio Leicht, PIER SILVERIO LEICHT, *Gasindi e Vassalli*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», vol. I, Milano, 1943, pag. 194; una disamina del passaggio all’uso della parola *feudum* si rinviene nel lavoro di Francois Luis Ganshof, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos’è il feudalesimo?*, cit., pp. 119-126; per l’analisi etimologica del lemma nell’Alto medioevo si veda l’accuratissimo studio di Maria Giovanna Arcamone, MARIA GIOVANNA ARCAMONE, *Germanico fehu-Patrimonio e germanico Laihwana-Prestito: contributo allo studio della terminologia feudale*, in «Il Feudalesimo nell’Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000, pp. 915-947.

⁵⁷ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit.

⁵⁸ ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 160.

protettore tramite il rito della *commendatio*⁵⁹, un atto giuridico che può essere posto in essere solo da contraenti liberi e che li impegna in un rapporto dalla durata vitalizia⁶⁰.

L'atto della accomandazione instaura fra il *dominus* ed il suo *homo* un rapporto giuridico in base al quale una parte si impegna a prestare il proprio servizio, mentre l'altra gli garantisce sostentamento e protezione. Tale forma di assoggettamento personale⁶¹ assicura quindi a diseredati e poveri la possibilità d'acquistare i mezzi di mantenimento quotidiano tramite l'esecuzione di servizi comunque compatibili con la qualifica giuridica di uomo libero⁶², mentre ai *domini* garantisce la possibilità di allargare il proprio prestigio e la propria sfera d'influenza.

In tal senso l'accomandazione è una formula giuridica rituale, che dà luogo ad un contratto generale, adatto a qualificare un imprecisato numero di rapporti di servizio di varia natura, senza riguardo per l'estrazione sociale dei soggetti contraenti.

Viceversa la *commendatio vassallatica*⁶³, o vassallaggio, è una forma qualificata di accomandazione ed è destinata ad inquadrare servizi di maggior prestigio dato che al servizio degli strati medio-alti dell'aristocrazia⁶⁴. Essa si presenta normalmente come un rapporto di dipendenza *hominis ad hominem* di durata vitalizia, ma in ragione dei servizi

⁵⁹ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 9; sui riti di commendazione e sulla loro rilevanza, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pp. 171-189; anche Pasquale Del Giudice ricorda come la società tardoantica, tanto romana quanto barbarica, fosse caratterizzata da vasti vincoli di dipendenza caratterizzati da diverse forme, PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pp. 105-109; Giovanni Curis lega la *commendatio* all'istituto romano *patrocinium*, GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, cit., pag. 1091; ma anche CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, cit., pag. 257; Francois Louis Ganshof ci ricorda come il termine *commendatio* non sia comparso prima dell'epoca carolingia, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 8.

⁶⁰ PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pag. 107; ma anche FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 10.

⁶¹ L'*imixtio manum* nella *commendatio* deve essere letta come una sorta di *traditio* della persona nella sfera giuridica del *dominus* che, pur facendo salva la libertà del sottoposto, lo assoggetta al suo potere e volere, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp. 80-83..

⁶² ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 162.

⁶³ Il più antico caso di rapporto vassallatico instaurato da soggetti appartenenti agli strati più elevati della società medievale è il *iuramentum fidelitatis* del Duca Tassilione III di Baviera al re dei Franchi Pipino nel 757, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, in «I problemi della civiltà carolingia (Atti della I Settimana di Studio Spoleto 26 marzo 1 aprile 1953)», Spoleto, 1954, pag. 74; ma anche ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 168-169; sul punto pure PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pp. 105-109.

⁶⁴ ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 168-169.

richiesti, può essere sorretta solo da un rigoroso *intuitus personae*⁶⁵. Per tale motivo, oltre alla *commendatio*, si richiede anche la prestazione del *iuramentum fidelitatis* del *vassus* al *senior*. Tale atto unilaterale del *vassus* non solo esplicita il ruolo centrale della *fidelitas*⁶⁶, ma una volta recepito dal *senior* fa sorgere obbligazioni reciproche e sinallagmatiche in un vero e proprio contratto vassallatico⁶⁷.

Tale contratto produce l'effetto di far sorgere le obbligazioni reciproche delle parti, informate alla più profonda *fidelitas* e consistenti, per il *vassus*, nel prestare il proprio *auxilium et consilium* mentre per il *senior* nel garantire la protezione ed il mantenimento del *vassus* in modo compatibile con il servizio reso⁶⁸. Per questo motivo, in alcuni casi, il *senior* riconosce al proprio sottoposto anche uno *stipendium*, ovvero un reddito, ma a causa dell'irrelevanza dell'economia monetaria nel periodo tardoantico e medievale, tale strumento di sostentamento non può che consistere nel conferimento dei frutti generati da beni immobili⁶⁹.

Tale legame fra vassallaggio e garanzia di una mercede è particolarmente forte nelle ipotesi in cui i *vassi* si impegnino in compiti di natura militare ed in tal senso quanto più il *vassus* si identifica con il *miles*, tanto più il vincolo vassallatico viene integrato con il riconoscimento dalla corresponsione di un reddito che permetta al vassallo di mantenersi

⁶⁵ PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pp. 83-85.

⁶⁶ La *fidelitas* vassallatica ha una natura più ampia della mera *bona fides* contrattuale. Infatti essa orienta ed informa non il mero rapporto contrattuale, quanto piuttosto l'intera vita dei contraenti a partire dalle questioni economiche fino a quelle politiche, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit. pp. 41-42 e pp. 91-97.

⁶⁷ Francois Louis Ganshof parla proprio di *contratto vassallatico*, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp.78-80; anche Ennio Cortese ritiene che la *fidelitas* fra vassallo e *senior* sia mutuata da modelli privatistici, tendendo quindi ad assumere natura bilaterale e corrispettiva, ovvero gravando egualmente sul *vassus* quanto sul *senior*; ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., vol. I, pp. 259-260; in tal senso anche Rodolfo del Gratta il quale rammenta le parole di Fulberto, vescovo di Chartres, secondo cui in caso di rottura della *fidelitas*: *id est, si vassallus privatur feudo, dominus proprietate*, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 96; una qualificazione sinallagmatica della *fidelitas* spiegherebbe anche la concettualizzazione del diritto di resistenza il quale si fonderebbe proprio sulle ipotesi in cui il *senior* venisse meno ai propri doveri di *fidelitas* nei confronti del *vassus*, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pp. 18-32;

⁶⁸ FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp. 91-116.

⁶⁹ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 14;

in armi al servizio del *senior*⁷⁰. Ha quindi ragione Ennio Cortese quando afferma che “*ai fini della storia giuridica del feudo italiano fu cosa decisiva che la militia fosse professionale (...) perché ciò evidenziò un rapporto sinallagmatico tra prestazione del servizio armato e pagamento di uno stipendio sotto forma di beneficium: un rapporto da instaurare convenientemente con contratto. Fu questo nesso contrattuale a far da primo cemento in vista dell’unione tra vassallaggio e beneficio in un istituto unitario*”⁷¹»

c. Il beneficio.

Con il termine beneficio siamo soliti pensare a concessioni fondiari accordate come atto di prodigalità del donatore, come una beneficenza,

*in molti atti non ha un senso giuridico preciso; esso si applica meno allo stato della terra concessa che all’atto stesso di concessione (...) la maggior parte dei benefici conosciuti di epoca merovingia hanno preso a prestito la forma, molto antica e molto diffusa, della precaria (...) l’operazione garantiva i diritti di proprietà del concedente ed i diritti di godimento del precarista (...) si comprende come un sistema tanto agile abbia aperto la via al beneficio vassallatico*⁷².

In epoca merovingica, già a partire dal leggendario re franco Clodoveo, il titolare del potere politico è quindi solito concedere più o meno vasti appezzamenti di terra a soggetti individuati per le loro benemerienze od anche per il loro servizio.

⁷⁰ Inizialmente il termine *vassus* si ricollega con maggior facilità alle funzioni di servizio tipiche della quotidianità del palazzo. A partire dalla metà del decimo secolo il vassallo per eccellenza è invece un *miles*, ovvero un soggetto con una certa attitudine tecnica al combattimento. Successivamente nel concetto di *miles* verrà inserito anche l’esercizio di funzioni amministrative pubbliche, PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *Rapporti di vassallaggio e assegnazione in beneficio nel regno italico anteriormente alla costituzione di Corrado II*, in «Il Feudalesimo nell’Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000, pp. 149-154; vedi anche infra cfr. nota 66.

⁷¹ ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, cit., pag. 281; Robert Boutruche colloca la fusione fra vassallaggio e beneficio già nell’epoca dell’Impero carolingio, durante il quale i due “elementi fino ad allora isolati si inseriscono in un sistema di istituzioni”, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 170.

⁷² ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 164.

I beni fondiari sono tratti dalla terre fiscali, un'entità per vero giuridicamente ancora inconsistente e difficilmente definibile⁷³, oppure dal patrimonio della Chiesa.

Lo strumento giuridico utilizzato per tali concessioni è la *precaria*, il contratto ordinariamente impiegato dalla Chiesa per mettere a frutto i propri beni fondiari e mutuato dalla disciplina del *precarium* romano⁷⁴. Tale forma giuridica infatti garantisce la concessione gratuita in godimento al beneficiario, ma riservava al proprietario l'arbitrio di revocarla in ogni momento .

Per gli stessi scopi, accanto alla strumento della *precaria*, si fa vasto uso di donazioni *ex munere largitatis* le quali, se pur in vari casi alienano definitivamente il bene, per lo più sono previste per la sola durata della vita del beneficiario⁷⁵.

Benché si sia ordinariamente portati a pensare che con la concessione in beneficio il concedente trasferisca al beneficiario un diritto reale di godimento della cosa, se pur precario e revocabile, gli studi di Piero Brancoli Busdraghi hanno offerto una ricostruzione diversa, sostenendo che, fino al secolo XI, almeno in area italiana, la concessione beneficiale non garantisce al concessionario alcun diritto reale, ma solo il diritto di godere e disporre dei frutti generati dalla *res*.

⁷³ ENNIO CORTESE, voce *Demanio*, cit., pp. 78-81.

⁷⁴ PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pp. 103-105; MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pp. 190-203; non è tuttavia pacifico in dottrina che la *precaria*, sia l'antecedente giuridico della concessione in *beneficium*. Ad esempio Robert Boutruche, pur riconoscendo alla *precaria* le caratteristiche giuridiche già richiamate (gratuità e revocabilità) ricollega la nascita dell'istituto non al *precarium* romano, ma alla *prece*, alla preghiera, rivolta al signore, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 165.

⁷⁵ PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pag. 104.

Lo studioso toscano, dopo l'intensa analisi di una vastissima quantità di documentazione notarile, è giunto a ritenere che il bene immobile non venga trasferito, ma semplicemente concesso a titolo precario al beneficiario, il quale quindi non ne può disporre, ma esclusivamente trarne un reddito.

Risulta infatti da tali studi che le attribuzioni in *beneficium* o in *feudum* vengano effettuate senza l'utilizzo di atto scritto, mentre tale forma, almeno nel *regnum Italiae*, costituisce elemento essenziale nei trasferimenti immobiliari, in difetto della quale non si può ritenere trasferita la disponibilità del bene immobile.

Per questo motivo l'autore quindi ritiene che

“l’assegnazione in beneficio avesse in ogni caso per oggetto solamente la percezione di un reddito. Sono così confermate ed illuminate le considerazioni già fatte circa la revocabilità delle concessioni feudali. Ragionando a fil di logica infatti se il diritto del beneficiario non solo è inefficace nei confronti dei terzi, ma può in qualunque tempo immediatamente estinguersi per volontà unilaterale del concedente, appare chiaro che la tutela giuridica garantita al beneficiario non può concernere – come avviene invece per le concessioni per scripta – un interesse all’attuale gestione e sfruttamento della cosa immobile di cui si tratta, ma unicamente l’interesse a conservare i frutti che il beneficiario ha ricavato dalla cosa finché è stato investito (...) oggetto del rapporto sembra l’erogazione di un certo ammontare di beni mobili, in denaro o derrate (...) con i termini feudum e beneficium le fonti del secoli IX-XI intendono esprimere un concetto non dissimile a quello che noi indichiamo con la parola mercede, salario o stipendio⁷⁶”

⁷⁶ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pp. 39-40 e pag. 62

Solo con l'affermazione dell'ereditarietà ed irrevocabilità dei benefici dei feudatari minori, recepita dalla promulgazione della *Constitutio de feudis*⁷⁷, può ritenersi che il beneficio abbia assunto una maggior stabilità, mutandosi uno *ius in re*⁷⁸.

⁷⁷ Molti autori, fra i quali anche Guido Astuti, ritengono che l'*Edictum de beneficiis* non faccia che estendere ai vassalli minori le stesse garanzie già ottenute dai vassalli regi con il Capitolare di Quierzy del 877, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit. pag. 302; Pietro Vaccari ritiene non solo che il Capitolare abbia introdotto l'ereditarietà come diritto dei vassalli regi, ma addirittura come diritto dei *vassi vassorum Regis*, PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, Milano, 1947, pp. 33-36; in realtà, mentre il Capitolare riserva comunque all'Imperatore l'ultima decisione sulla successione, l'*Edictum* riconosce direttamente il diritto di succedere al vassallo alla sola condizione della permanenza della *fidelitas*. Per questo motivo alcuni autori arrivano a dire che il Capitolare di Quierzy, pur minando in profondità la revocabilità dei benefici maggiori, non abbia istituito l'ereditarietà dei feudi. Di quest'avviso anche Carlo Guido Mor il quale ritiene che per i feudi maggiori l'ereditarietà si sia affermata in modo assolutamente consuetudinario. Infatti nel *regnum Italiae* l'ereditarietà si sarebbe affermata già dal IX secolo a partire dalle circoscrizioni marchionali (Toscana, Spoleto, Friuli) per poi estendersi alle contee fino a divenire elemento connaturato al feudo, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, vol. II, Milano, 1953, pp. 211-212; in effetti può sostenersi che la potenza di questi grandi feudatari abbia fatto sì che il principio ereditario si affermasse per i loro feudi assai prima rispetto ai feudatari minori. Infatti, se si guarda alla dinastia dei duchi o marchesi del Friuli dopo la conquista franca, si notano passaggi successivi paragonabili a quelli di diritto privato, PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943, pp. 503-506; senza dubbio “la maggior parte dei principati furono il frutto di imprese individuali o familiari perseguite per più generazioni e portate a termine attraverso numerose fasi (...) Con l'aiuto dell'ereditarietà essi fanno scivolare nel loro patrimonio i poteri delegati e sviluppano l'attaccamento alla propria dinastia”, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 177; si consiglia perché interessante e di profonda erudizione lo spaccato sull'affermazione del principio dell'ereditarietà nel Regno di Sicilia ad opera di Nicola Santamaria, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 113-228; il testo del Capitolare e dell'Editto sono facilmente rinvenibili, PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, cit., pp.60-69; le questioni qui sviluppate però meritano un approfondimento tanto in relazione alla c.d. feodalizzazione degli uffici pubblici, quanto rispetto alla problematica dell'esercizio dei poteri da parte dei feudatari rispetto alle quali si rinvia ai paragrafi dedicati nel capitolo 4 del presente testo.

In tal senso l'*Edictum de beneficiis*, avrebbe dato sanzione ufficiale ad un'aspettativa di diritto già ampiamente diffusa nella società medievale. Un'aspettativa che non va considerata come mera rivendicazione politica, ma come vera e propria pretesa giuridica fondata sull'effettività del rapporto fra *res* e *vassus*.

Sin dall'epoca tardoantica, infatti, il fulcro giuridico del rapporto dell'uomo con la terra è dettato dalla semplice *presa del possesso* e dall'effettività del godimento, maggiormente idonee a garantire certezza. In quest'ottica l'interesse dell'ordinamento è

⁷⁸ Piero Brancoli Busdraghi afferma che l'origine del feudo, se per feudo si intende una situazione giuridica reale risultante dalla stabile connessione fra vassallaggio e beneficio, non poggia affatto su consuetudini sviluppatesi a partire dall'età carolingia, ma su un atto legislativo: l'*Edictum de beneficiis*. Lo studioso toscano pensa infatti che “prima di questo momento si può tranquillamente affermare che un diritto feudale è del tutto inesistente in Italia (...) prima del 1037 il beneficio è privo di un permanente collegamento giuridico con l'immobile cui viene imputato”. L'autore ritiene infatti che l'editto non possa essere considerato un mero recepimento di consuetudini già diffuse nella prassi giudiziarie e negoziali locali, perché tale impostazione non spiegherebbe né lo stato di rivolta in cui versavano i feudatari minori lombardi nei confronti dei propri *seniores* all'arrivo dell'Imperatore né la ritrovata concordia successiva alla promulgazione di tale atto legislativo, PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, pp. 76-93; sulla stessa linea anche Amleto Spicciani secondo il quale “la distinzione fra livello e beneficio nel regno italico non appare soltanto come una distinzione di forma giuridica, poiché il livello era una concessione fondiaria vera e propria, mentre il beneficio italico non lo sarebbe stato almeno prima del 1037”, AMLETO SPICCIANI, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000, pag. 176; viceversa Heinrich Mitteis anticipava la *realizzazione* del beneficio alla fase originale del feudalesimo franco asserendo che proprio presso tale popolo il concetto germanico della fedeltà si sarebbe unito al sostrato reale e per mezzo di tale unificazione sarebbero nati il feudalesimo ed il diritto feudale quali forme particolari del sistema feudale. In quest'ottica, se il sistema feudale era caratterizzato da tendenze centrifughe, inidonee all'edificazione di un apparato statale, viceversa il feudalesimo, ovvero l'organizzazione dei rapporti vassallatico-beneficiali come regolati dal diritto feudale, avrebbe offerto lo strumento atto ad impedire la dispersione in rivoli dell'autorità pubblica, organizzando la società in un ordinamento verticistico, con a capo il re e disciplinando i rapporti con lo Stato, i servizi ad esso prestati e i compensi per tali servizi. In tal senso si spiegano le parole dell'autore tedesco secondo il quale: “non si esagera affermando che nel Medioevo la sorte degli Stati occidentali dipendeva dalla riuscita o meno nel superare il sistema feudale coi suoi propri mezzi, vale a dire favorendo nel diritto feudale il rafforzamento dei poteri dei signori”, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pp. 32-36.

diretto a veder tutelato piuttosto il rapporto materiale fra uomo e *res*, il *gewere*⁷⁹, che l'astratto rapporto giuridico e il titolo di legittimità.

Il fattore tempo, pur nella difficoltà d'essere misurato, assume quindi un ruolo preponderante tanto nell'edificazione delle situazioni giuridiche, quanto nella certezza del traffico giuridico, svuotando progressivamente i concetti di validità e legittimità a tutto favore della mera effettività del possesso protrattasi nel tempo⁸⁰.

In tale quadro giuridico, appare dunque sostenibile che nei feudatari minori si sia ingenerata la pretesa giuridica di poter conservare e trasferire agli eredi i benefici, salvo sempre il perdurante rispetto degli obblighi assunti nel contratto feudale. Col tempo quindi “*anche la natura precaria e graziosa della concessione feudale non può che perder consistenza e venir obnubilata*⁸¹”, spingendo i feudatari minori a chiedere il riconoscimento di una situazione giuridica reale nei fatti già ampiamente esistente.

In tal senso si può dire che la disciplina giuridica del titolo che legittima il rapporto fra il beneficiario ed il *beneficium*, ovvero la concessione beneficiale, originariamente caratterizzata da accentuata precarietà, non rispondendo più all'effettività del rapporto fra *res* e beneficiario, deve essere riformulata per aderire alla realtà giuridica effettiva. I titolari dei *beneficia* infatti non disconoscono i diritti eminenti del concedente, né i propri doveri di fedeltà e di servizio in armi derivanti dal diverso contratto vassallatico, ma ritengono che il proprio prolungato ed effettivo rapporto con la *res* meriti di essere

⁷⁹ ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale: l'Alto Medioevo*, Roma, 1995, pag. 331; Paolo Grossi precisa che “*gewere*, in latino *Vestitura*, in francese *Seisine* è una situazione reale e insieme una qualificata tutela che, nel filone dei più genuini diritti transalpini, viene ipotizzata dall'ordinamento anche per i casi che, da un angolo romanistico, sarebbero stati relegati sotto l'insegna della detenzione (...) un rapporto immediato, ma non effimero con la cosa”, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pag. 94; lo stesso Marc Bloch rammenta come sia “assai raro in tutta l'era feudale che si parli di proprietà, sia di una terra che di un potere di comando (...) ciò che le parti rivendicano è, quasi uniformemente, la *saisine* o presa di possesso (*gewere* in tedesco)”, MARC BLOCH, *La società feudale*, Torino, 1997, pag. 136.

⁸⁰ Paolo Grossi rammenta che “la durata è semplicemente il tempo di inradicazione, di adesione fra individuo e cosa (...) gioca un ruolo fondamentale, da un lato, di elemento coesivo fra soggetto e cosa, dall'altro, accentua la separazione di fatto tra cosa e titolare di essa (...) l'esercizio prolungato del godimento economico del fondo insinua il concetto della normatività di quell'esercizio”, PAOLO GROSSI, *Ordine giuridico medievale*, cit., pag. 48 e pp. 95-98.

⁸¹ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 139.

riconosciuto dall'ordinamento e quindi chiedono all'Imperatore d'esplicitare la giuridicità di un diffuso stato di fatto.

Una volta che il diritto a succedere *mortis causa* entra ufficialmente nel mondo delle concessioni beneficiari⁸² le stabilizza e quindi le trasforma inevitabilmente in un *quid alius* rispetto alla loro natura giuridica originale.

Infatti il riconoscimento dell'ereditarietà del beneficio, alla sola condizione del permanere della *fidelitas*, approssima concettualmente la concessione beneficiale all'allodio⁸³, ovvero alla proprietà in senso dominicale. Il beneficio diviene così solo un altro dei numerosi limiti della proprietà e si *realizza*, ovvero acquista la natura di situazione giuridica reale, tutelabile anche nei confronti del *senior*⁸⁴.

d. Composizione di vassallaggio e beneficio nel contratto feudale e loro mutazione.

Ogni processo di derivazione da istituti pregressi si attua sempre attraverso una deviazione da un originale modello la cui continuità nominale non implica necessariamente anche una continuità contenutistica⁸⁵.

La necessità di retribuire i *milites* genera l'opportunità di legare fra loro vassallaggio e beneficio, ma è il riconoscimento dell'ereditarietà della concessione feudale a saldare elemento personale e reale in un unico contratto sinallagmatico.

Tale fusione ha un effetto assolutamente dirompente sulla disciplina giuridica dei due istituti, avviando un percorso di trasformazione consuetudinaria sancito prima nelle aule di giustizia e poi in quelle universitarie⁸⁶.

⁸² Infra cfr. nota

⁸³ Secondo Francesco Schupfer il termine allodio originariamente esprimeva il concetto di eredità. Di conseguenza individuava il bene ereditabile in contrapposizione a tutti gli altri beni che, nella mentalità barbarica, erano invece insuscettibili di apprensione personale, ma solo soggetti ad usi collettivi, FRANCESCO SCHUPFER, voce *Allodio*, in «Digesto italiano», II (1896).

⁸⁴ Vedi anche infra cfr. nota 76.

⁸⁵ Secondo Guido Astuti li stessi “vassallaggio e beneficio (...) presentano caratteri che in parte possono ravvisarsi nel mondo romano come nel mondo germanico, ma si tratta di nuovi istituti (...) per il cui regolamento giuridico il diritto romano ed il diritto barbarico offrono solo spunti, elementi e motivi frammentari”, GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit. pag. 298.

⁸⁶ CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., vol. II, pp. 212-213

In primo luogo, una volta riuniti in un unico contratto, il rapporto di forza fra i due elementi si avvia in un percorso di mutazione radicale, compromettendo i pregressi equilibri a tutto favore della concessione beneficiale.

Prima della trasformazione del *beneficium* in uno *ius in re*, il legame personalissimo fra *vassus* e *senior*; si presentava non solo indipendente, ma anche preminente rispetto al rapporto beneficiale. Infatti, mentre la concessione beneficiaria aveva natura precaria e temporalmente limitata, il rapporto vassallatico appariva permanente ed irrevocabile. Per questo motivo se da una parte la presenza del vassallaggio dava fondamento giuridico alla concessione beneficiale, dall'altra il *vassus* non poteva ritenersi liberato dei propri obblighi di servizio né in ipotesi di revoca del beneficio né di perimento della *res*⁸⁷.

Dopo l'affermazione del principio dell'ereditarietà del beneficio anche il rapporto beneficiale si stabilizza ed anzi supera temporalmente il rapporto vassallatico, estendendosi anche agli eredi del primo beneficiario⁸⁸.

A questo punto il quadro giuridico si rovescia è l'*investitura*⁸⁹: del beneficio a far sorgere l'obbligo di prestare la *fidelitas*, mentre l'impegno vassallatico non solo perde l'*intuitus personae*, ma se sprovvisto di contropartita reale, comincia ad assumere i tratti del negozio nullo⁹⁰.

Inutile dire che tale inversione è a tutto vantaggio del *vassus*, il quale, progressivamente, si svincolerà da un rapporto di soggezione vassallatica in inarrestabile

⁸⁷ IBIDEM.

⁸⁸ "I rapporti fra vassallo e signore non hanno in se stessi nulla di ereditario", FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 112.

⁸⁹ Sull'interpretazione romanistica del termine *investitura*, originariamente mera traduzione latina del termine *gewere*, e la sua progressiva sovrapposizione alla *possessio* romanistica si veda, MARIO MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo*, cit., 92-101; vedi infra cfr. nota 79.

⁹⁰ FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp. 169-170.

deterioramento e mutazione, anche a causa dei processi interpretativi romanistici, tesi a ricondurre il vassallaggio nell'alveo esegetico del *Corpus iuris*⁹¹.

E' innegabile come la *fidelitas* rimanga elemento essenziale del contratto feudale⁹², unico elemento inderogabile convenzionalmente ed unico tratto distintivo rispetto ai contigui contratti di enfiteusi e livello⁹³: tuttavia essa non costituisce più *l'unico fondamento* giuridico e morale della concessione feudale⁹⁴.

D'ora in avanti sarà il beneficio a fungere da espressione concreta del feudo in quanto *“ciò che conta è ormai il possesso di una determinata res, perché la res ha incorporato il*

⁹¹ “L'estraneità del rapporto di soggezione feudale rispetto alle tipologie formali del Diritto romano è cosa tanto intuitiva, quanto documentabile (...) alle categorie dello *ius civile* sfugge il principio stesso che sta alla base del rapporto feudale: una gerarchia intersoggettiva, fondata su rapporti meramente personali (...) inoltre lo *ius civile* contempla comunque un sistema normativo in cui l'istituzione politica con le sue caratteristiche di impersonalità, generalità ed astrattezza, svolge un ruolo percepibile e definito”. Non v'è infatti alcuna obbligazione politica astratta, ma un obbligo di soggezione personale che discende da legami feudali estremamente differenziati in ragione delle specifiche convenzioni, delle specifiche consuetudini e della peculiarità del giudice naturale deputato a risolvere le controversie feudali. L'opera dei giuristi nel ricondurre la soggezione feudale al *Corpus iuris* è quindi basata su una difficoltosa attività di *inventio nominis*, ovvero di reperimento di nomi e soggetti giuridici nel testo giustiniano idonei a fondare complessi ragionamenti analogici, MARIO MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo*, cit., pp. 48-92.

⁹² Sulla assoluta centralità della *fidelitas* nel contratto feudale secondo la dottrina giuridica fino all'età moderna, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, 1994, pp. 77-154; tale centralità è confermata da Cristina Danusso con uno sguardo rivolto alle ipotesi in cui la *fidelitas* venga in concreto a mancare, CRISTINA DANUSSO, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. III, Milano, 2001; anche Nicola Santamaria rammenta che la fedeltà è l'unico elemento imposto a tutti i contratti feudali, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 160.

⁹³ Pietro Vaccari rammenta che la dottrina giuridica del XIII secolo faticava a tenere distinte queste diverse situazioni giuridiche reali, tanto che lo stesso Guglielmo Durante arrivò a dire che enfiteusi, livello e feudo, *eiusdem natura sunt*, PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, cit., pag. 23; Contrariamente a quanto ritiene Renata Ago la giurisdizione non è la qualità giuridica che caratterizza il feudo rispetto alle altre situazioni giuridiche reali, RENATA AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari, 1994, pp. 8-18.

⁹⁴ Chiaro esempio di tale processo di deterioramento è la progressiva legittimazione della prassi, risalente già al IX secolo, di prestare più *fidelitates* in relazione a diversi *beneficia*, anche appartenenti a *seniores* diversi, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., vol. II, pp. 213-214; anche Francois Louis Ganshof ritiene che ipotesi di vassallaggi multipli risalgano già al IX secolo, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp. 112-113; sulla stessa linea Robert Boutruche, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 201; ovviamente “la proliferazione degli omaggi vassallatici comportava la necessità di coordinare fedeltà molteplici prestate a signori diversi (...) talvolta confliggenti”, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 111.

rapporto, perché il feudo, da rapporto hominis ad hominem, è diventato una qualità della terra⁹⁵”.

Se il rapporto vassallatico si deve rassegnare ad una posizione di subordinazione rispetto all'elemento reale, anche quest'ultimo inizia un percorso di profonda modificazione della propria natura giuridica.

Il riconoscimento della irrevocabilità ed ereditarietà del feudo incidono inevitabilmente sulla percezione della disponibilità del bene giuridico. L'esplicita previsione di una disponibilità *mortis causa* del bene feudale apre infatti la strada alla convinzione di un'implicita disponibilità *inter vivos*⁹⁶.

Già a partire dalla fine del secolo XI si moltiplicano infatti le alienazioni di beni feudali, sia gratuite che a titolo oneroso, anche tramite elaborate concatenazioni di contratti e simulazioni le quali, di fatto, “riciclano” il bene rendendolo allodiale⁹⁷. Tale diffusa prassi, a causa degli evidenti effetti negativi sul servizio vassallatico, spinge gli Imperatori della prima metà del XII secolo a tentare di arginare questa deriva con

⁹⁵ PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pp. 83-85; Per Heinrich Mitteis “in Italia, il diritto feudale inclinava sempre più dalla parte dei vassalli, rafforzando la loro posizione di fronte al potere centrale (...) il diritto feudale si frazionò in una serie di leggi particolari; e comparve la nuova forma del beneficio privato che non implicava più alcun legame col supremo feudatario. Tutto il diritto feudale si trasformò in legge specifica, ossia in ordinamento particolare dei rapporti feudali, cessando così di essere l'ordinamento politico di tutto il popolo (...) la decisa tendenza del feudalesimo alla concezione reale del diritto portò alla reificazione di tutto lo Stato, cioè allo Stato patrimoniale del tardo Medioevo. Soltanto allora si avrà la privatizzazione dei diritti sovrani dello Stato”, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pag. 51; “Così fu detto che il feudo esistesse indipendentemente dal possessore; fu detto che il feudo *cum non possit loqui est homo surdus et mutus*: quindi il possessore non è che la lingua ed il braccio del feudo; quindi tutti i diritti competenti al feudo *consistunt apud ipsum feudi corpus et non apud possessorem, qui etiam si fuerit minus legitimus poterit agere, nam non suo sed feudi nomine actiones exercebit*: quindi non perché il possessore diventa altro, viene a mutarsi il corpo o la persona del feudo”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 166-167.

⁹⁶ Sul tema dell'alienabilità del bene feudale si veda, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 358-376; “il feudo diviene liberamente trasmissibile e per testamento e per successione legittima e quindi implicitamente alienabile”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pag. 163;

⁹⁷ FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 159-164; ma anche RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 358.

l'imposizione di limiti e la previsione di sanzioni per le alienazioni fraudolente ed occulte⁹⁸.

In realtà il bene feudale non è mai concepito come inalienabile, neppure nelle Costituzioni imperiali, le quali infatti, pur limitando la trasferibilità *inter vivos* dei beni, si limitano a condizionare i negozi giuridici di disposizione all'assenso del *dominus* ed alla conservazione degli obblighi vassallatici in capo all'acquirente⁹⁹.

I *Libri feudorum* testimoniano come non esista un principio generale circa l'inalienabilità delle *res* feudali, ma solo di inalienabilità *clam et fraude*. Le rilevanti eccezioni previste¹⁰⁰ all'incommerciabilità del feudo sono anzi testimonianza di un intenso e diffuso traffico giuridico rispetto al quale anche la scienza giuridica del tardo duecento, pur leggendo con rigore le costituzioni imperiali, fa fatica a porre un argine.

Bisogna tuttavia assolutamente escludersi che si sia mai affermato un principio di libera disponibilità del bene feudale, giacché l'assenso del signore, prima o dopo gli atti di disposizione, è un elemento naturale di ogni contratto feudale, derogabile solo da un'esplicita convenzione contraria¹⁰¹.

Diverso discorso merita invece la pratica della sub infeudazione¹⁰², generalmente ammessa dalla consuetudine anche senza l'assenso del signore, e che per questo diventa

⁹⁸ Si sta parlando delle Costituzioni di Lotario II del 1136 e di Federico I del 1158 rinvenibili agevolmente in PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, cit., pp. 71-83.

⁹⁹ Il quadro, già complesso, risulta poi complicato dalla questione delle alienazioni parziali del feudo ovvero delle singole utilità in esso contenute, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 366-367.

¹⁰⁰ I *Libri feudorum* consentivano, ad esempio, di alienare i beni feudali del vassallo insolvente, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 364; nei feudi del Regno di Sicilia invece il bene feudale rimarrà sempre assolutamente impignorabile NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 229-280.

¹⁰¹ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 365.

¹⁰² “Come noto il rapporto feudale non passa solo fra il sovrano e feudali maggiori: ve n'è uno che fa capo ai feudali stessi e discende ai loro sottoposti e da questi ad altri ed è il subfeudo ed anche essi seguono il percorso di radicalizzazione territoriale tramite l'ereditarietà”, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., vol. 2, pag. 214; sul tema del suffeudo si veda, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 345-358.

lo strumento più frequente per aggirare i divieti imperiali di alienazione *sine consensu domini*¹⁰³.

Per questo motivo i limiti imposti agli atti di disposizioni suffeudali saranno diretti per lo più a verificare l'assenza di intenti simulatori e fraudolenti. In quest'ottica vanno infatti viste le profonde discussioni tanto sui limiti quantitativi alle attribuzioni suffeudali, quanto sulle necessaria presenza in capo al suffeudatario di qualità soggettive tali da permettergli di svolgere il servizio feudale alle stesse condizioni del proprio concedente¹⁰⁴.

La previsione dell'ereditarietà, nel saldare insieme vassallaggio e beneficio, modifica quindi gli equilibri fra i due elementi, a tutto favore dell'elemento reale, ed accentua la patrimonializzazione del bene feudale a vantaggio del vassallo,

Il consolidamento del rapporto fra *vassus* e *beneficium* stabilizzerà anche il rapporto fra vassallo e tutte le pertinenze della terra oggetto di concessione, ovvero l'insieme dei poteri banali e *iura regalia*¹⁰⁵ intimamente connessi con il suolo¹⁰⁶.

¹⁰³ “la concessione suffeudale doveva considerarsi pienamente lecita, a meno che non rappresentasse un negozio simulato, sotto il quale si celava una vendita del feudo”, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 348 e pag. 355; Nicola Santamaria riporta che nel Regno di Sicilia, laddove al feudo inerisse una più o meno ampia giurisdizione, non essendo quest'ultima un elemento naturale del feudo, anche il contratto di sub infeudazione richiedeva l'assenso del principe “imperocchè altrimenti il dominio sulle persone del feudo non si poteva acquisire”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 229-280.

¹⁰⁴ In ogni caso le subinfeudazioni, salva la corresponsione di somme di denaro, sono generalmente presunte *sincere et sine fraude.*, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 349-351.

¹⁰⁵ Infra cfr. nota 18.

¹⁰⁶ Ennio Cortese ritiene che “la Chiesa favorì l'idea che l'*investitura* non fosse d'uso esclusivo per i beni materiali, ma si estendesse anche ai diritti incorporali (...) le dignità”. In tal senso “l'*investitura* (...) continuò fino all'età moderna a essere istituzionalmente usata nel conferimento di *beneficia*: che erano pur sempre un impasto di patrimonialità e *dignitas*”, ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale: l'Alto Medioevo*, cit., vol. I, pag. 333.

Ciò permetterà un nuovo utilizzo dell'istituzione feudale in chiave di riorganizzazione territoriale e sistematizzazione dei poteri¹⁰⁷, legando al concetto di feudo anche la possibilità dell'esercizio della *iurisdictio*¹⁰⁸ quale *elemento naturale*¹⁰⁹ del contratto feudale¹¹⁰.

Nel quadro fin ora delineato è evidente come la *iurisdictio* non costituisca assolutamente elemento essenziale del contratto feudale.

Quando il feudo si sostanzia in una situazione giuridica reale, derivante dalla stipulazione del contratto feudale, esso si compone esclusivamente della combinazione di vassallaggio e beneficio, senza alcun riguardo per gli aspetti relativi all'esercizio o delega di poteri.

Solo a partire dal secolo XIII e dallo sviluppo ad opera dei giuristi bolognesi della dottrina degli *iura regalia*, il tema dell'esercizio della *iurisdictio* a seguito di una delega attuata tramite lo strumento feudale si insinuerà con grande forza nella disciplina

¹⁰⁷ “Durante il secolo XI solo in alcuni casi gli accordi e le alleanze di cui parlo si instaurarono con un formale rapporto vassallatico-beneficiale, ma in molti altri casi, anzi generalmente, non fu così. L'uso del feudo non fu sincronico, ma si può dire che una varietà di fattispecie giuridiche (livello ed enfituesi), insieme con il feudo, corrisposero alle medesime esigenze pratiche, che dal secolo XIII in avanti vennero soddisfatte solo dal contratto feudale”, AMLETO SPICCIANI, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000, pag. 211.

¹⁰⁸ Intesa in modo generale come “espressione tipica di un potere pubblico, una somma cioè di poteri insieme amministrativi, fiscali, giudiziari e normativi”, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pag. 75; in generale sul tema della *iurisdictio*, PAOLO COSTA, *Iurisdictio*, Milano, 2002.

¹⁰⁹ Sul tema della giurisdizione nel contratto feudale, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 277-307.

¹¹⁰ Secondo Piero Brancoli Busdraghi “fino al secolo XI, ovvero fino alla promulgazione della *Constitutio de feudis*, il *beneficium* non è una forma di concessione avente efficacia reale legata all'esercizio di potestà giurisdizionali”, PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *Rapporti di vassallaggio e assegnazione in beneficio nel regno italico anteriormente alla costituzione di Corrado II*, cit., pp. 162-169; invece “a partire dalla prima metà del XII secolo, l'oggetto della concessione è rappresentato sempre meno frequentemente da un bene patrimoniale avente in prima linea un'utilità economica, e sempre più spesso invece da *iurisdictio* su un'università di persone. In altre parole mentre in antico il feudo assolveva la funzione, essenzialmente economica, di procurare al vassallo una fonte di reddito, ora essa serve di preferenza a garantirgli il dominio sopra un gruppo di uomini”, IDEM, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pag. 222; in conclusione “è certo che l'elemento giurisdizionale è sempre rimasto estraneo al concetto tecnico-giuridico di feudo, il quale peraltro può applicarsi - con sempre maggior frequenza dopo la metà del XII secolo - a concessioni aventi per oggetto poteri giurisdizionali”, IDEM, *La discussione sulla lezione Brancoli Busdraghi*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000, pag. 172.

giuridica del feudo, incentivando lo sfruttamento di tale contratto in un progetto politico di centralizzazione del complesso degli ambiti di potere usciti dal crollo dell'Impero romano prima e dell'Impero carolingio poi.

Tale progetto è infatti il frutto della riscoperta dei testi romanistici, fonte del desiderio di riedificare una compagine omogenea, un embrione statuale, idoneo a superare la frammentazione uscita da secoli di abbandono politico tramite la riconduzione di tutti i rivoli di potere ad un'unica sorgente, identificata con l'Imperatore¹¹¹.

In quest'ottica il contratto feudale diviene lo strumento ordinario tramite il quale l'Imperatore tenta di riappropriarsi degli *iura regalia* polverizzatisi in un coacervo di *Signorie rurali*, titolari effettive di vasti poteri, spesso derivanti da usurpazioni di uffici pubblici o da antiche patenti d'immunità¹¹².

4. La riappropriazione degli *iura regalia*: uffici pubblici, immunità, Signorie rurali.

a. Publicum e privatum nel mondo giuridico medievale. Gli uffici pubblici.

Nel crollo dell'Impero romano rimane coinvolto non solo, come è ovvio, l'apparato amministrativo imperiale, ma lo stesso sostrato culturale su cui si sorregge il concetto di Stato¹¹³, alieno alla mentalità dei nuovi dominatori, legati all'idea di gruppo, ma estranei alle astrazioni tipiche di un'entità impersonale. L'associazione di persone è quindi l'unico ordinamento in grado di dominare l'esperienza giuridica dell'Alto Medioevo, un'epoca alla ricerca spasmodica di nuove certezze e nuove sicurezze in grado di contrapporsi al dilagare del disordine¹¹⁴.

In un contesto siffatto anche le categorie concettuali di *publicum* e *privatum* cominciano a perdere ogni consistenza ed efficacia sovrapponendosi fra loro. Infatti l'individuo non esiste fuori dall'associazione di cui è parte e tuttavia manca la capacità di

¹¹¹ ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit. pag. 814

¹¹² MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 127.

¹¹³ “Quel che preme qui sottolineare è che quel vuoto non sarà che parzialmente colmato per tutto il medioevo; e quando, col secolo XIV, la vocazione a un potere politico compiuto – se vogliamo allo Stato – rappresenterà il fermenti delle strutture politiche, quel momento sarà l'eclisse della civiltà politica medievale e l'inaugurazione dell'età nuova”, PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pag. 44.

¹¹⁴ “individuo e Stato costituiscono due astrazioni, due concetti cioè che la vita società dell'età romano-barbarica respinge come un organismo respingerebbe un corpo estraneo”, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pag. 51.

concepire un'entità giuridica astratta e distinta dal gruppo, idonea non solo ad essere titolare di beni, poteri e funzioni, ma a racchiudere il complesso pluralismo dei molti ordinamenti particolari¹¹⁵.

con l'osmosi continua fra pubblico e privato (...) la rarefazione dello Stato porta molte situazioni patrimoniali, prima fra tutte la proprietà, a emergere, come vedremo, su un piano addirittura pubblicistico. Ciò ha estremo rilievo per la storia delle situazioni giuridiche reali: innanzi tutto(...) significa immettersi in un itinerario che porterà ad una patrimonializzazione dell'esercizio del potere politico, a quella osmosi continua tra situazione reale patrimoniale e signoria che darà al titolare di una situazione reale precise potestà amministrative, giurisdizionali, fiscali e legislative; che farà del potere di giurisdizione e di imposizione tributaria una precisa pertinenza d'uno ius in re¹¹⁶.

Mancando lo Stato ed una ben delineata idea di *imperium*¹¹⁷, ma essendo forte la necessità di protezione dai crescenti pericoli dell'esistenza quotidiana, il gruppo cerca un soggetto in grado di farvisi carico¹¹⁸.

¹¹⁵ “la giustapposizione delle due categorie *publicum* e *privatum* aveva senso nel mondo classico e anche in quello giustiniano proprio perché si presupponevano, da un lato, lo Stato, da un lato, il singolo, l'uno e l'altro in posizioni nitide e definite (...) l'altro Medioevo porta, anche sotto questo profilo, a un mutamento di prospettiva (...) nell'esperienza medievale *publicum* e *privatum* sono nozioni ambigue e malcerte (...) la distinzione si attenua e si rarefa in questa emersione di corpi intermedi, in questa apoteosi del pluralismo politico-giuridico”, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pag. 56.

¹¹⁶ PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pag. 57; Sull'evoluzione del tema storiografico del riconoscimento di diritti giurisdizionali promananti dalla titolarità civilistica di possessi fondiari soprattutto con riguardo all'area settentrionale italiana si veda, GINA FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, in «Scritti di storia medievale», a cura di Bocchi-Carile-Pini, Bologna, 1974;

¹¹⁷ “Alla periferia come al centro manca l'idea dell'*imperium* e non si può distinguerlo dal *dominium* e perciò si innervano poteri di giurisdizione e di coercizione nelle facoltà del *dominus* e questi è visto di volta in volta come proprietario di una *res* e come *dominus loci*, signore di un territorio”, MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 126

¹¹⁸ “La protezione della vita e dei beni delle persone veniva diffusamente assunta come proprio compito del signore fondiario cui le stesse persone si affidavano e per il quale lavoravano all'interno dell'azienda curtense”, MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, cit., pp. 139-141.

Per un brevissimo lasso di tempo, la rinascita carolingia dà l'impressione di potersi ergere come centro di un nuovo ordine politico, ma con la morte di Carlo Magno ogni speranza ordinatrice rimane travolta da nuovi scontri e da nuove invasioni¹¹⁹.

Nel periodo carolingio marche, ducati e comitati, ovvero le circoscrizioni pubbliche affidate a pubblici funzionari, non sono feudi. La concessione del *beneficium* non costituisce la retribuzione della funzione comitale, ducale e marchionale¹²⁰, né le funzioni predette sono l'oggetto dell'attribuzione beneficiaria. In definitiva non può ritenersi che nel periodo carolingio l'ufficio pubblico sia oggetto di concessione né tanto meno che lo sia la *iurisdictio* connessa alla carica pubblica¹²¹.

Con lo sfaldarsi della struttura carolingia e con la rarefazione di quell'embrione politico che era il governo imperiale franco, le cariche pubbliche cessano di essere rinnovate o revocate con regolarità aderendo al patrimonio delle famiglia dell'ultimo esercente e divenendo un bene ereditabile come qualsiasi altro. Addirittura i termini *comitatus*, *ducatus*, *marca*, originariamente utilizzati per indicare l'ufficio del funzionario pubblico, si legano al territorio soggetto al *districtus* del pubblico funzionario, diventando denominazioni geografiche ormai svuotate del loro contenuto potestativo perché vulnerate dal diffondersi di centri autonomi di potere di vario genere¹²².

Infatti in un quadro di confusione e pericolo, i gruppi umani, in cerca di garanzie in un ambiente ostile, si affidano ai punti di riferimento a loro più vicini: nelle città si guarda ai

¹¹⁹ MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pp. 15-72.

¹²⁰ A Nicola Santamaria parve invece di ravvisare tra gli elementi generatori del feudo l'idea di ufficio, di dignità e di potere politico, perché "un'istituzione eminentemente politica e territoriale non poteva avere una origine diverse", NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 133-140.

¹²¹ GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtis come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, in «Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali», a cura di Giuseppe Sergi, Torino, 1993, pp. 14-17; contro questa impostazione Andrea Castagnetti il quale ritiene che la feudalizzazione degli uffici pubblici risalga già al IX secolo, ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000, pag. 728.

¹²² ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit., pag. 728.

Vescovi, nelle campagne invece a coloro che, con la loro ricchezza o potenza personale, appaiono in grado di innalzare una protezione contro il dilagare del disordine¹²³.

In quest'ottica, a partire dal IX secolo, e comunque fino all'agglutinazione di organismi politici più organizzati ed omogenei, il possesso fondiario risulta diffusamente preordinato all'esercizio del potere, quasi che le potestà giuspubblicistiche costituiscano un'ordinaria estensione del dominio privato¹²⁴.

Per un lungo periodo è quindi l'apprensione del bene, il *gewere*, e non la delega sovrana, a costituire la fonte ordinaria dell'esercizio delle facoltà pubblicistiche; per tale motivo è estremamente difficile districare aspetti dominicali e funzioni pubbliche. Anzi, quand'anche permanga la memoria di un'originaria delega sovrana magari nella titolatura del *dominus* o nella toponomastica del luogo, inevitabilmente anch'essa si incunea nel terreno, abbandonando la persona, per legarsi alla *res*.

Anche a prescindere dalla naturale attitudine del territorio ad incorporare i diritti giurisdizionali sulla terra, bisogna altresì rammentare che già prima del collasso delle strutture caroline, il potere politico non ha mai disdegnato le cessioni in piena proprietà di fortezze *cum iudiciariis et districtionibus atque proprietatibus ad ipsum castellum pertinentibus*. In tal senso in epoca medievale la delega sovrana è quindi solo una delle molte fonti della *iurisdictio* in quanto il contesto è ideologicamente non avverso ad una vasta allodializzazione delle funzioni di governo¹²⁵.

¹²³ “Quando gli organismi feudali perdono la loro forza ed autorità, altri organismi privati sorgono e si affermano a volta a volta e tendono a sostituire gli antichi istituti statali ed a divenire essi stessi nuovi organi di diritto pubblico”, PIER SILVERIO LEICHT, *La formazione storica del diritto pubblico medievale*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943, pp. 203-204.

¹²⁴ Otto Brunner riteneva che la sovranità spettasse ai singoli signori territoriali, non in virtù di una delega del principe, quindi non per il tramite del contratto feudale, ma esclusivamente a causa della titolarità di un possesso fondiario, di un territorio dalle caratteristiche unitarie in un processo di integrazione fra dominio privato della terra e potestà giuspubblicistiche su essa, OTTO BRUNNER, *Terra e potere*, Milano, 1983; circa la patrimonializzazione delle potestà pubblicistiche in età medievale, GIOVANNI TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000.

¹²⁵ GIOVANNI TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000, passim; secondo Pier Silverio Leicht “la costituzione del feudo e la concessione delle immunità non avrebbero avuto l'importanza sovvertitrice del diritto pubblico che ebbero nei secoli IX e XI, se non fossero intervenuti alcuni fatti storici di natura diversa che spinsero alla disgregazione l'Impero Carolingio. Fra tali fatti mettiamo in primo luogo la tendenza a rendere patrimoniali i diritti pubblici (...) e la tendenza innata dei germani verso la frammentazione della sovranità” PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 137.

Come detto, con l'affermarsi della dinastia sveva e la concettualizzazione degli *iura regalia* comincia invece un timido percorso di differenziazione fra titolarità della *res* e funzioni pubbliche. Nel tentativo di riappropriarsi di vaste isole giurisdizionali, sottratte ad un formale rapporto giuridico con l'ordinamento universale imperiale, Federico I comincia ad utilizzare gli istituti feudali in chiave politica. Il tentativo è proprio affermare che gli *iura regalia*, fra cui ovviamente anche la *iurisdictio*, trovino legittimazione solo *ab impero per feudum*¹²⁶. Vanno lette in questa prospettiva le numerose concessioni feudali di titolature pubbliche del periodo Svevo. Infatti i beneficiari di tali concessioni sono spesso soggetti già titolari di vasti e radicati *iura regalia*, frutto di usurpazioni, spoliazioni o titoli aviti, ormai entrati nel patrimonio della famiglia in decenni di ininterrotto godimento¹²⁷.

Non dobbiamo quindi pensare ad una feudalizzazione dei poteri pubblici, ma piuttosto al riconoscimento tramite lo strumento feudale di tutta una serie di poteri già detenuti da tempo, in un percorso di diffusione dei rapporti feudo-vassallatici al solo fine di ricostruire un'unità giuridica tramite la legittimazione dello stato di fatto¹²⁸.

In tale processo di riappropriazione degli *iura regalia* l'Imperatore volge lo sguardo, oltre che agli uffici pubblici usurpati, anche alle vaste aree sottratte alla sua potestà in virtù di arcaiche patenti d'immunità.

¹²⁶ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 26-28.

¹²⁷ ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit., pag. 814; anche Gabriella Rossetti riconosce questo processo ricordando come i Conti, svuotati dai propri compiti pubblici dall'incremento d'importanza dei Vescovi, "si dedicarono piuttosto ad incrementare i propri beni patrimoniali e governare come proprie le terre pubbliche (...) ciò condusse alla dinastizzazione del titolo ed alla gestione signorile del patrimonio comunque formato, GABRIELLA ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000, pp. 880-882.

¹²⁸ ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit., pag. 813; ma anche, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 26-28.

b. Distretti immuni.

Le storia dell'istituto giuridico dell'immunità affonda le radici nell'Impero romano e trova sviluppo ed utilizzo fino all'epoca carolingia accrescendo prestigio ed autorità di enti religiosi e della più elevata aristocrazia¹²⁹. L'immunità è genericamente un'esenzione dalle gravezze ed ingerenze pubbliche concessa dal titolare del potere politico su determinate aree, con lo scopo di favorire determinati soggetti od istituzioni ed acquisire consenso nelle classi più elevate¹³⁰, ma con l'effetto di dimostrare anche tutta la propria incapacità ad adempiere agli obblighi istituzionali¹³¹.

In origine l'immunità è semplicemente negativa, ovvero esenta il titolare dell'area immune dal *districtus regio*¹³², ma in breve si muta in senso positivo, in quanto l'esenzione impone, di fatto, al titolare della terreno immune di assumere ed esercitare il potere pubblico in luogo del re o del suo funzionario delegato¹³³.

Il riconoscimento dell'immunità quindi non libera gli abitanti delle aree immuni dei loro doveri fiscali né tanto meno dalla loro soggezione all'autorità pubblica, ma sostituisce al re o ai *missi dominici* gli immunisti, ovvero i titolari dei beni fondiari

¹²⁹ ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., 129-136.

¹³⁰ PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, cit., pp. 109-110; Paolo Grossi precisa comunque che destinatario del *praeceptum immunitatis* non sono i soggetti, ma i beni giuridici fondiari, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pp. 78-81.

¹³¹ PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pp. 78-81

¹³² *Districtus* o *ius distrigendi* ovvero il diritto di costringere e di punire riconosciuto all'ufficiale pubblico. Il termine è spesso menzionato nei diplomi di concessione di immunità alle sedi vescovili e quindi in senso negativo, ovvero come esenzione dal *districtus regio* con libero esercizio da parte del vescovo nell'area immune. A partire dal secolo XI il termine andrà a coincidere con la stessa area di esenzione identificandosi con il territorio, il distretto in senso moderno, soggetto alla potestà vescovile, GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtes come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, in «Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali», a cura di Giuseppe Sergi, Torino, 1993, pp. 13-14.

¹³³ "L'immunità era originariamente negativa e consistente solo nel diritto di impedire ad altri di fare; si sviluppò in proseguo di tempo una immunità in senso positivo: l'impedire ad altri di fare, equivale ad avere il diritto di fare in specie per quanto riguarda la *districtio*", CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, cit., pag. 260.

immuni. Questi ultimi dunque esercitano il complesso delle funzioni rege e beneficiano dei vantaggi materiali ad esse legati¹³⁴.

Poiché il destinatario della concessione immunitaria non è una persona fisica, ma il bene fondiario stesso, in breve l'immunità vi si radica, divenendone una pertinenza e ciò indipendentemente dal titolare *pro tempore* della terra¹³⁵. I pubblici poteri divengono quindi accessori rispetto alla terra e la loro ampiezza è ovviamente legata all'ampiezza dell'originaria concessione immunitaria ovvero dal suo autonomo strutturarsi nel corso del tempo¹³⁶.

¹³⁴ Visto che "l'amministrazione propriamente detta nonché la riscossione delle imposte sono di livello mediocre, l'esercizio della giustizia diventa il compito principale degli immunisti (...) per fini di lucro", ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., 129-136.

¹³⁵ "Perché l'immunità non ha dei soggetti come destinatari, ma dei beni, sui quali si iscrive e si radica (...) è il bene che diventa immune e i soggetti solo in quanto inseriti in qualche modo entro il bene (...) passando il patrimonio da un titolare ad un altro sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*, l'immunità vi resta aderente, segue cioè il complesso dei beni e non le persone", PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pp. 78-81.

¹³⁶ "Se una terra tende ad avere, in quanto tale, una certa norma come sua pertinenza specifica, essa non può non tendere ad avere tra le sue pertinenze anche la *iurisdictio* l'espressione e i caratteri tipici di un potere pubblico, una somma cioè di poteri insieme amministrativi, fiscali, giudiziari e normativi (...) dal secolo IX in poi è infatti nettamente constatabile la tendenza a legare in modo non occasionale, ma anzi durevole e necessario cosa e giurisdizione sulla cosa fino a giungere alla conclusione secondo la quale (...) i diritti regalistici sono strettamente connessi a *curtes*, *castra*, *vici* ponendosi quali pertinenze del complesso di edifici e terre aratorie al pari delle *utilitates* d'una terra (...) appare chiaro non solo il carattere accessorio dei pubblici poteri rispetto alla terra (...) ma anche la loro equiparazione alle semplici *proprietates* (...) noi possiamo rilevare nei secoli XII e XIII, una struttura giuridica nella quale il legame *iurisdictio*-terra viene addirittura esasperato, nella quale gli *honores* sono pertinenza dei singoli fondi ", PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pag. 76578; dello stesso avviso Pietro Vaccari secondo il quale, in Italia, la giurisdizione si incorpora nel territorio divenendone una pertinenza e quindi spettando a chiunque possa vantare l'effettivo possesso (*gewere*) del territorio, PIETRO VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento del contado nell'Italia medioevale*, Milano, 1963, pp. 133-158.

Abbiamo già visto come il vassallaggio ed il beneficio siano elementi costitutivi e quindi essenziali del rapporto giuridico feudale, mentre l'immunità non può invece pretendere alcun ruolo costitutivo nel contratto feudale¹³⁷

Fin quando il *feudum* rimane mera mercede del servizio vassallatico deve quindi ritenersi escluso che l'immunità entri a far parte del rapporto giuridico, spettando al titolare della concessione beneficiale solo la possibilità di trarre reddito dal bene concesso e non la disponibilità giuridica del bene stesso.

Solo dopo che il *feudum* è divenuto uno *ius in re* e solo laddove il *beneficium* concesso al *vassus* consista in un lotto di terreno immune, può ritenersi che il contratto feudale possa contenere anche l'immunità, ma ciò non perché quest'ultima costituisca elemento essenziale del contratto, quanto piuttosto perché essa è una delle pertinenze del bene fondiario concesso.

In tal senso non può ritenersi che si formi un'ineludibile congiunzione fra immunità, intesa come esercizio dei poteri pubblici, e contratto feudale¹³⁸, ma piuttosto che, una

¹³⁷ Sarebbe inutile oltre che difficoltoso citare tutti gli autori che hanno seguito l'impostazione strutturale fondata su tre elementi distinti, ma tutti essenziali. Più utile forse notare come nel suo manuale, pubblicato di recente, Antonio Padoa Schioppa non vi abbia fatto riferimento, ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, Padova, 2005, pp. 113-193; per un approfondimento, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 277-307; è ormai assodato in storiografia che il re concedesse l'immunità su tutte le terre di un destinatario a prescindere dalla sussistenza di uno specifico rapporto vassallatico-beneficiale, CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in «Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII (Atti della XXXVII settimana di studio 12-16 settembre 1994)», a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Bologna, 1996, pag. 40; Secondo Francois Louis Ganshof feudo, giurisdizione e giustizia non hanno nulla in comune, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pp. 172-174.

¹³⁸ Pier Silverio Leicht afferma invece che “le immunità ecclesiastiche e la loro trasformazione da negative in positive è certamente una delle cause che maggiormente contribuirono in Italia alla stabile congiunzione dell'esercizio di poteri pubblici col sistema feudo vassallatico”, PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, cit., pag. 503.

volta saldati assieme vassallaggio e beneficio, anche le pertinenze di quest'ultimo entrino a far parte degli elementi naturali del contratto¹³⁹.

In ogni caso, dopo lo sviluppo della dottrina degli *iura regalia*, non solo non potrà ritenersi che l'esercizio dei poteri pubblici in via immunitaria costituisca elemento essenziale del contratto feudale, ma anzi si tenterà addirittura di procedere alla separazione fra terra e *iurisdictio* tramite una riconduzione degli *iura regalia* all'esclusiva disponibilità regia in tutte le ipotesi di alienazione del bene¹⁴⁰.

c. Signoria rurale.

Usurpazione di prerogative pubbliche e antiche patenti d'immunità sono la fonte principale delle *Signorie rurali* diffuse sul territorio dell'Impero ed oggetto di una politica di riappropriazione da parte dell'Imperatore per mezzo della legittimazione dell'effettivo esercizio di potestà pubblicistiche attraverso l'uso del contratto feudale¹⁴¹.

In storiografia sono numerosissimi i contrasti sul tema della Signoria rurale e le formule definitorie sono molto diverse perché sono il frutto di diversità dei punti di vista dai quali questa istituzione è stata considerata. In generale il termine designa qualsiasi tipo di signoria formatasi in autonomia e lontano dagli ambienti cittadini e dai principali

¹³⁹ Viceversa Corrado Pecorella affermava che "l'immunità trova la sua origine nella stessa genesi del feudo (...) sia le terre fiscali sia quelle della Chiesa erano immuni e tale condizione mantennero nel passaggio ai nuovi possessori (...) d'altra parte nel novero dei feudatari maggiori rientravano anche dei capi che avevano esercitato diritti sovrani (...) a costoro il meno che si potesse concedere era l'immunità: il continuare cioè a godere, per concessione del re franco, di quelle prerogative delle quali già da lungo tempo godevano per diritto proprio, originario o usurpato" CORRADO PECORELLA, *voce feudo*, cit., pag. 260.

¹⁴⁰ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pp. 277-278

¹⁴¹ "L'estensione della potenza signorile non ha avuto per origine soltanto la concessione dell'immunità. Aiutati dalla decadenza dello stato e delle spinte feudo-vassallatiche, i più favoriti fra i membri dell'aristocrazia laica inglobano nel loro patrimonio le funzioni affidate ai loro antenati (...) i loro poteri in quanto signori rurali offrono un miscuglio di prerogative pubbliche e private di cui i contemporanei non distinguono più le origini e la natura", ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 134

centri di potere, costituendo la più piccola unità di ogni organizzazione politico-militare locale¹⁴².

Regime feudale e regime signorile¹⁴³ hanno uno sviluppo sincronico a partire dall'epoca carolingia¹⁴⁴, ma pur non potendosi escludere ipotesi di assimilazione della Signoria rurale nel feudo, questi due modelli si distinguono fra loro, come vedremo a breve, per una serie di caratteristiche eminentemente giuridiche.

La maggioranza della storiografia ritiene che la Signoria rurale affondi le radici nell'economia curtense e particolarmente nella *villa*, la quale costituisce “*non solo un'unità aziendale, suddivisa in riserva e mansi, ma un gruppo sociale dipendente da un padrone, un organismo di comando che ha una sua amministrazione e consuetudini particolari*”¹⁴⁵. Il proprietario della *villa* si fa carico della sicurezza dei villani, ma in cambio di questo onere si ritiene in diritto di ordinare, obbligare e punire, spaziando in ogni materia del vivere quotidiano dall'ambito matrimoniale, fino all'imposizione di gravami di natura fiscale. L'origine di tale potere è ovviamente legata al radicarsi

¹⁴² “Invero quello delle Signorie rurali può essere considerato uno dei grandi temi della storiografia. E in questi ultimi tempi si è acuito e si sta diffondendo l'interesse degli storici appunto per la signoria rurale, da quando, da alcuni decenni, ne è stata dimostrata la sostanziale distinzione tra regime signorile e regime feudale. CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit. pag. 8; Antonio Padoa Schioppa rammenta non solo che “la signoria rurale è più antica del feudo e gli sopravvivrà”, ma anche che quest'ultima “fu la vera struttura base dell'economia e del diritto delle campagne”, ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, cit., pag. 126 e pag. 134;

¹⁴³ Non sempre c'è stata separazione netta tra regime feudale e regime signorile, tantomeno successione dell'uno dall'altro, ma distinzione sì tra il rapporto feudale, che era con uomini liberi di condizione economica e sociale piuttosto elevata, ed il rapporto signorile, che era con lavoratori di terre altrui; anche perché le prestazioni vassallatiche erano ben più onorevoli delle umili prestazioni dei soggetti alla signoria” CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pag. 8 e pag. 42; d'avviso diverso Giuseppe Sergi, il quale ritiene che un'età signorile di dissoluzione delle prerogative pubbliche caroline nei vari rivoli dei *domini terrae* abbia preceduto un'età propriamente feudale cominciata a partire dai secoli XI e XII, GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtes come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, in «Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali», a cura di Giuseppe Sergi, Torino, 1993, pp. 20-24.

¹⁴⁴ La signoria rurale si inserì “nel processo di ricostruzione dal basso degli ambiti di potere politico ed ecclesiastico con cui si invertì il processo di disgregazione particolaristica in atto alla fine del IX secolo”, CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pag. 17.

¹⁴⁵ Giuseppe Sergi precisa che non deve essere pensata come un'azienda compatta ed accentrata, ma piuttosto come “un'unità teorica e gestionale in cui sono organizzate presenze fondiarie disperse, facenti capo di solito a più villaggi”, GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtes come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, cit., pp. 7-10.

consuetudinario che tramuta l'*usus* in *ius*¹⁴⁶, ma fondamento unico di tale meccanismo di potere è comunque la proprietà del suolo¹⁴⁷.

Il punto di partenza della Signoria rurale può essere quindi collocato nel cuore della *c.d. Signoria fondiaria*, ovvero nella proprietà terriera e nell'economia curtense, anche se in alcuni casi la Signoria rurale trova origine nell'appropriazione del *bannus*¹⁴⁸ e del *districtus*¹⁴⁹ regio da parte dei funzionari pubblici dando luogo alla *c.d. Signoria banale*, oppure nella concessione dell'*immunitas* costituendo la *c.d. Signoria immunitaria*¹⁵⁰.

In tal senso è evidente la differenza giuridica fra feudo e Signoria fondiaria. Infatti il feudo è giuridicamente una concessione riconosciuta per retribuire il servizio di *ministeriales*¹⁵¹ e *milites*. Il rapporto fra vassallaggio e beneficio è originariamente accidentale e l'elemento reale è riconosciuto solo a titolo precario. Solo in una seconda fase il rapporto fra i due elementi si stabilizza, il beneficio diventa ereditabile e si

¹⁴⁶ “Furono infatti le singole *consuetudines* che, operando entro i termini delle singole *curtes*, crearono, assai più e più efficacemente della volontà del signore, uno speciale regime giuridico, un vero e proprio diritto curtense legato ad una certa terra (...) quasi pertinenza di essa come una scorta”, PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., pag. 71; ma anche cfr. nota 133; “i diritti ed i poteri del signore nel territorio diventarono consuetudini o si arricchirono delle consuetudini”, CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pag. 21.

¹⁴⁷ ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 127-129; “Intendiamoci la signoria in sostanza è un radicamento locale del potere”, CINZIO VIOLANTE, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in «La Signoria rurale nel medioevo italiano», vol. I, a cura di Amleto Spicciati e Cinzio Violante, Pisa, 1997, pag. 2;

¹⁴⁸ I poteri banali si identificano di norma col complesso dei diritti e potestà che il castellano o il signore locale può esercitare sugli abitanti di un luogo. Nelle lingue germaniche *ban* indicava il diritto di convocazione dell'assemblea a fini giudiziari, mentre nel mondo carolingio il *bannus* va a coincidere con le prerogative rege di coercizione identificandosi con “l'idea stessa di potere, e proprio di potere legittimo”, GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtes come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, cit., pp. 13-14.

¹⁴⁹ Infra cfr. nota 129.

¹⁵⁰ CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit.

¹⁵¹ Il problema dei *ministeriales* è interessante e complesso. Tali soggetti infatti sono originariamente *non liberi* e per questo motivo sono esclusi dal rapporto vassallatico. Ciò non toglie che essi svolgano funzioni al servizio del Signore per le quali sono retribuiti nelle forme ordinarie e diffuse nel Medioevo, ovvero tramite concessioni beneficiarie. Col passare del tempo, specie al servizio di Signori ecclesiastici, essi acquistano maggior peso e importanza ottenendo a loro volta il riconoscimento dell'ereditarietà del beneficio. In tal senso anche essi appariranno in un'epoca successiva titolari di feudi e saranno sottoposti alla disciplina feudale, ma a rigore, essi non sono mai stati vassalli e non hanno mai dovuto prestare *commendatio* e *fidelitas* al *senior*.

trasforma in uno *ius in re*, ma l'elemento reale del rapporto continua a distinguersi decisamente dalla proprietà piena, d'allodio.

Viceversa la Signoria rurale è eminentemente ed originariamente *un centro di potere* fondato sul *gewere* di una terra, ordinariamente allodiale, al cui pieno possesso è riconnessa la titolarità della *iusdictio*¹⁵² come sua pertinenza in virtù di una concessione immunitaria, dell'*usus loci*, o di una vera e propria usurpazione sanata dal tempo¹⁵³.

Come l'istituto feudale anche la Signoria rurale si modifica attraverso il Tardoantico e l'Alto Medioevo e va progressivamente ampliandosi, valicando i confini originari della terra su cui il Signore rurale ha il pieno possesso ed inglobando, progressivamente e nei modi più vari, le minori entità giuridiche circoscrizioni¹⁵⁴.

¹⁵² Se al termine *feudo* utilizzato di seguito da Nicola Santamaria, sostituiamo il termine *Signoria rurale* abbiamo un'efficacissima descrizione giuridica di quest'ultima: "nel feudo oltre all'elemento della proprietà della terra ve ne era un altro infinitamente più importante, cioè quello della sovranità che si esercitava non solo sugli abitatori delle terre propriamente possedute dal barone, ma su quelli che abitavano terre del feudo del barone. Il feudatario dunque o per delegazione e concessione primitiva del sovrano o per una ragione inerente alla proprietà feudale o finalmente per una concessione posteriore, alla sua qualità di proprietario aggiungeva la potestà politica, giudiziaria e militare (...) quindi l'ordinamento politico di quei tempi era principalmente fondato sull'elemento della terra, sul dritto della proprietà immobiliare", NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 57-58.

¹⁵³ Ennio Cortese ci ricorda che "per Andrea d'Isernia, se un privilegio sovrano può attribuire la proprietà piena di beni demaniali, altrettanto può fare la prescrizione immemorabile; un'esplicita norma federiciana prevede la prescrizione centenale *contra fiscum* (...) il prestigio che godette Andrea d'Isernia consentì al principio della prescrivibilità una vita lunghissima, ENNIO CORTESE, *voce Demanio*, cit., pp. 78-81..

¹⁵⁴ "Fra la signoria rurale dell'XI secolo e quella dell'alto medioevo corre un'enorme differenza. Nella seconda il signore esercita i diritti nei limiti territoriali della propria *villa*, la prima invece non incontra tali limiti ed i poteri del signore travalicano tali limiti e si estendono ad un territorio molto più vasto, inglobando terre allodiali, chiese immuni sprovviste di un protettore e signorie rurali minori ed incapaci di frapporre efficace resistenza", ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 134-135; Gina Fasoli ci rammenta come Signori rurali conservavano ed ampliavano il loro potere: "per imporsi sui rustici bastava essere in possesso della terra, mantenere in vita le antiche consuetudini, appoggiarsi alle clausole contrattuali; per farsi valere nei confronti dei confinanti meno ricchi e meno potenti, bastava il prestigio della propria ricchezza e del proprio potere", GINA FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, cit., pag. 65; secondo Manlio Bellomo "il *dominus* della *curtis* estende il suo potere sul territorio e lo rende concreto e fruttuoso con iniziative e interventi che sempre più snaturano i tratti privatistici del suo *dominium*. In molti casi entra in possesso di patrimoni regi e ducali, usurpandoli alla corona, e li difende contro i conti carolingi. In altri casi cerca o subisce una legittimazione del suo potere sulle *res* pubbliche tramite un'investitura feudale o il riconoscimento dell'*immunitas*", MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 154.

Proprio nel momento in cui il feudo da mercede, diventa situazione giuridica reale, la Signoria rurale si muta progressivamente in Signoria territoriale¹⁵⁵ incrementando il proprio prestigio e potere fino a divenire un'entità giuridica difficilmente liquidabile.

Proprio per le difficoltà di rimuovere le numerosissime signorie rurali, l'Imperatore è spinto ad attrarre tutti questi centri di potere attraverso la legittimazione del loro potere di fatto per mezzo dello strumento feudale. In tal senso può ritenersi che il contratto feudale venga utilizzato al fine di edificare uno Stato feudale.

¹⁵⁵ “fondamentale nell'Italia centro-settentrionale è il passaggio dalla signoria fondiaria e/o immunitaria nella quale i vari poteri erano legati al possesso della terra alla signoria territoriale nella quale i poteri signorili vertevano sul territorio indipendentemente dal possesso delle terre comprese entro tali confini, CINZIO VIOLANTE, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, cit., pag. 3; “infatti il signore territoriale aveva l'esercizio del diritto giurisdizionale e degli altri diritti regalistici non in virtù di una concessione ricevuta *ad personam*, ma perché quei diritti erano connessi al territorio della signoria”, IDEM, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, cit., pag. 44-45; sul concetto di territorialità efficace il saggio di Diego Quaglioni nel quale riassume efficacemente il dibattito dottrinario circa il significato giuridico del termine territorialità ed in particolare sull'accessorietà della giurisdizione al territorio, DIEGO QUAGLIONI, *Giurisdizione e territorio in un Quaestio di Bartolo da Sassoferrato*, in «La signoria rurale in Italia nel medioevo (Atti del II Convegno di Studi Pisa, 6-7 novembre 1998)», a cura di Cinzio Violante e Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Pisa, 2006.

5. Feudalesimo, feudo e leggi feudali verso l'età moderna: il problema dello Stato feudale.

a. *Lo Stato feudale.*

A partire dalla caduta dell'Impero romano e nonostante i timidi tentativi carolingi il concetto di Stato non può essere utilizzato per tutto l'arco della vita storica del medioevo, salvo in “*un significato del tutto generico che valga ad indicare qualsivoglia organizzazione politica*”¹⁵⁶.

Lo Stato infatti si identifica in una piena sovranità ed in una particolare psicologia del potere tendente ad una globale programmazione dei rapporti sociali assolutamente incompatibili con il pluralismo giuridico medievale¹⁵⁷.

Come giustamente rammentato da Chris Wickham “*lo Stato feudale fa parte di un tipo ideale (...) La ragione di ciò è che, sebbene molti sovrani del XII secolo usassero riti, cerimoniali e, sempre di più la legge feudo-vassallatica come parte della costruzione dei loro sistemi politici (...) nessun sovrano controllò uno stato basato solo su feudi e vassalli*”¹⁵⁸.

Su queste premesse appare difficile parlare di Stato feudale, non solo perché assolutamente in-sussumibile al concetto moderno di Stato¹⁵⁹, ma anche in una forma più lata e generica appare estremamente complicato procedere ad una collocazione cronologica di una tale istituzione.

Ciò nonostante è indubbio che il *contratto feudale*, divenuto fonte di una situazione giuridica reale, sia stato utilizzato come strumento in un tentativo di organizzazione fra centri di potere territorialmente coordinabili, nonché come strumento di delega di

¹⁵⁶ PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pag. 42.

¹⁵⁷ IBIDEM, pp. 41-50..

¹⁵⁸ WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, cit., pp. 42-43.

¹⁵⁹ Secondo Aurelio Musi il concetto di Stato feudale può sembra un ossimoro, giacché nulla come il feudo appare minare alle basi in concetto di sovranità, costituendo quest'ultimo un ente concorrente nell'esercizio della *iurisdictio*. L'autore ovviamente fa riferimento al feudo in età moderna, quando quest'ultimo ha già incorporato la gran parte delle signorie rurali, divenendo sostanzialmente un centro di potere locale, AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, cit., pp. 89-95.

funzioni ed amministrazione decentrata del territorio, formalmente attribuite al feudatario, ma concretamente esercitate da giudici professionali¹⁶⁰.

Un tentativo di ricostruzione storico è quello condotto, agli inizi del secolo scorso, da Heinrich Mitteis secondo il quale una generica forma di Stato¹⁶¹ si sarebbe sviluppata a partire dal X, secolo concretizzandosi poi nella forma dello Stato feudale:

“Chiamando lo Stato medievale in tutti i suoi aspetti Stato feudale intendiamo indicare uno Stato la cui organizzazione è determinata in prevalenza, ma non esclusivamente dal feudalesimo¹⁶² (...) noi abbiamo riconosciuto nello Stato del Medioevo uno Stato autentico, in cui il sovrano, nella sua veste di capo del popolo a lui legato da vincoli di fedeltà, manteneva il potere statale nel vero senso della parola. Tra le prerogative sovrane vi era la posizione di feudatario supremo, per cui anche il diritto feudale fa parte, secondo l’uso linguistico moderno, del diritto pubblico e sovrano medievale¹⁶³”

L’autore tedesco riteneva poi che lo Stato feudale così inteso abbia operato in Europa circa fino al secolo XIV, per poi lasciare il campo a nuovi organismi statuali, non più

¹⁶⁰ AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell’Europa moderna*, cit., pp. 89-95;

¹⁶¹ “L’alto Medioevo, cioè il periodo compreso tra il 900 ed il 1300, è l’età in cui si pongono le basi dei complessi statali europei (...) la parola Stato non deve essere inteso nel senso ampio che oggi le si attribuisce. Non si vuole parlare di Stato come di una realtà già definita, ma dello Stato in divenire (...) come ci insegna la filosofia della storia, anche il divenire è una forma dell’essere (...) Lo storico non può sperare di trovare riuniti nel medioevo tutti gli elementi che caratterizzano lo Stato moderno (...) La storia del diritto mostra come le forme di associazione individuale assorbano nel corso del Medioevo in misura sempre crescente elementi reali (...) si incontra non una oggettivazione, ma una materializzazione dello Stato considerato come un’entità patrimoniale”, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell’età feudale*, cit., pp. 13-15

¹⁶² Per feudalesimo l’autore tedesco intende la configurazione giuridica del mondo Medievale che trova la massima espressione nel diritto feudale, HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell’età feudale*, cit., pag. 33.

¹⁶³ HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell’età feudale*, cit., pag. 510 e pag. 514.

basati sul vassallaggio, ma su una burocrazia stipendiata¹⁶⁴. Uno Stato quest'ultimo *reificato* e patrimoniale, nel quale i diritti sovrani vengono privatizzati e la sovranità entra *in commercium*¹⁶⁵.

Sulla stessa linea dell'autore tedesco l'intera storiografia giuridica italiana ha ritenuto che il *regnum Italiae* postcarolingio fosse uno Stato feudale e quindi fosse amministrato

¹⁶⁴ “Possiamo constatare che intorno al 1300 si è affermato ovunque un nuovo concetto di Stato e che lo Stato feudale, basato sui vincoli personali, cominciava a trasformarsi in un sistema di ordinamenti oggettivi. Il diritto feudale scompare come criterio organizzativo dello Stato ed al posto dei vassalli subentrano funzionari stipendiati. Dove il sistema feudale si è mantenuto fino ai tempi moderni esso non era più che forma senza contenuto, avendo esaurito intorno al 1300 il suo compito di pilastro dell'organizzazione statale”, *IBIDEM.*, pag. 510; Marc Bloch ritenne invece “dalla metà del secolo XIII in poi le società europee si allontanarono definitivamente dal tipo feudale (...) mentre il regime signorile gli sopravvisse a lungo”. L'autore francese si riferiva ovviamente al feudalesimo come modello sociale, basato sui rapporti di vassallaggio, e non come modello giuridico, MARC BLOCH, *La società feudale*, cit., pag. 499.

¹⁶⁵ HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pag. 513; Nicola Santamaria sovrapponeva infatti i concetti di Stato patrimoniale e Stato feudale ritenendo che non potessero in alcun modo essere ricondotti al concetto moderno di Stato: “spieghiamo come nella società feudale l'organamento politico fosse principalmente fondato su quello della proprietà, come il feudo fosse una istituzione territoriale, ma intimamente connessa con gli ordini dello Stato (...) lo stato politico ed il territoriale andavano tanto connessi nella monarchia feudale che le più leggere scosse nel primo influivano sul secondo, sia alterandolo, sia ponendolo soltanto nel pericolo della alterazione (...) ma questa connessione tra l'elemento proprietà ed il politico, questa dipendenza dell'uno dall'altro è a considerarsi come un bene o come un danno? (...) non era la proprietà della terra che dipendesse dal governo, ma il governo che dipendeva dalla proprietà (...) la proprietà feudale diventava per lo più despota dei regni in pregiudizio della monarchia (...) Il sistema feudale nato e mantenuto con la forza e con la violenza, non aveva sanzioni al di fuori di queste: sicché stando la forza dalla parte dei feudatari, era naturale che l'elemento proprietà feudale prevalesse sopra ogni altro e si sottraesse agli obblighi ed alle condizioni giuridiche della sua legittima esistenza. Ed invano ci affaticheremmo a rintracciare nella società da esso costituita l'idea dello Stato, nel senso che diamo noi a questa parola”, NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 61-68.

in tali forme benché in un processo di progressiva patrimonializzazione e degenerazione dell'autorità regia¹⁶⁶.

Giovanni Tabacco ha invece contestato tale impostazione rilevando che, almeno in area italiana,

¹⁶⁶ “Le conseguenze della diffusione del feudalesimo nella società non si limitano ai rapporti di diritto privato, ma si estendono a quelli politici (...) quanto più i feudatari crescono di numero e potenza tanto più si restringe la regia autorità (...) praticamente non poteva avere applicazione il concetto di sistema politico feudale (...) i criteri giuridici privati prevalgono nell’assegnazione degli uffici pubblici e nella loro amministrazione; gli uffici non si conferivano più secondo il pubblico interesse e con riguardo all’idoneità delle persone, ma, fatti inerenti al patrimonio feudale, si trasmettevano con questo per qualsiasi titolo e si amministravano non più per rappresentanza e delegazione del sovrano, ma in nome e per diritto proprio”, CARLO CALISSE, *voce Feudo*, cit., pp. 140-141; Pier Silverio Leicht sosteneva che, con i successori di Carlo Magno, il feudalesimo fosse divenuto l’organizzazione amministrativa dell’impero, “l’istituto mercé il quale funziona il meccanismo dello Stato”, PIER SILVERIO LEICHT, *L’introduzione del feudo nell’Italia Franca e Normanna*, cit., pp. 561-562; Secondo Carlo Guido Mor “quando si parla di *Regnum Italiae* (...) bisogna intendersi sul significato delle parole: vi è effettivamente una amministrazione centrale, con sede in una capitale stabile, ma ciò non esclude che il sistema feudale abbia via via attaccato, ridotto e quasi annientato tale forma amministrativa, a tutto profitto degli organi periferici”. L’autore segnalava con chiarezza anche l’eterogeneità degli aspetti con cui si presentava l’ordinamento del potere nell’età precomunale, asserendo non vi fosse stato un sistema signorile, in forme più o meno feudali, che abbia sostituito un’amministrazione di carattere pubblico, come la tradizione della storia giuridica e della storia politica suggeriva, né un ordinamento pubblico, sotto aspetto più o meno feudale, a disciplinare con chiarezza uniforme il territorio del regno, CARLO GUIDO MOR, *L’Età feudale*, cit., vol. II, pag. 38 e ss.; “Fra il X e XI secolo il regno italico si avvia a diventare uno Stato feudale (...) che costituisce il diritto pubblico di questi due secoli e nelle cui fasi lo stato di fatto procede lo stato di diritto. Per Stato feudale dobbiamo intendere uno stato in cui i rapporti tra potere regio e poteri provinciali sono regolati dal rapporto feudale”, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII e XV: lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, 1993, pag. 24; contrario Giovanni Curis, secondo il quale “molto spesso si parla di feudo, feudalesimo e Stato feudale come se si trattasse di istituzioni aventi origine comune e una stessa ragione giuridica (...) il feudo non avrebbe potuto dar vita allo Stato feudale del medioevo se non fossero sopraggiunte altre cause (...) anche la grande proprietà nel medioevo creava una specie di Signoria, attribuiva privilegi fiscali e giurisdizionali e univa a sé l’esercizio delle più alte funzioni pubbliche (...) il Regno italico non costituì un vero Stato feudale, ovvero non costituì un popolo di soli vassalli uniti gli uni agli altri in una rigida gerarchia”, GIOVANNI CURIS, *voce Feudo*, cit., pag. 1094.

“L’immagine tradizionale conferita allo Stato feudale d’Italia del secolo X risponde assai meglio alla realtà politica e giuridica del secolo XII, nonostante la formidabile complicazione dei comuni, risponde ad un movimento signorile perfettamente maturo, in cui il nesso feudale interviene con sempre maggiore frequenza a conferire chiarezza ai rapporti di forza e alle istituzioni (...) lo sviluppo signorile e feudale esige di essere affrontato come uno specifico problema dell’età dei comuni, non come un tema preliminare, riguardante un’età anteriore, (...) di cui la feudalità dei secoli XII e XIII non sarebbe che un cospicuo e tenace residuo (...) la dominazione vescovile e la dominazione marchionale, sovrapponendosi nella località e piegando gli istituti feudali a significare una coordinazione politica, fanno partecipe del loro contratto la popolazione (...) si assiste dunque in certe regioni ad un simultaneo progresso di comunità contadine e cittadine e di organismi signorili ecclesiastici e laici, come dominazioni territoriali e nuclei locali intrecciati tra loro, con impiego crescente degli istituti feudali per definire con chiarezza giuridica i reciproci rapporti politici (...) in questo quadro si colloca anche l’attività unificatrice tentata nel regnum Italiae dalla dinastia imperiale degli Svevi¹⁶⁷”.

Il tentativo svevo, come noto, naufraga nella pace di Costanza prima e nel glorioso disastro della politica imperiale di Federico II, incapace anche egli di ricondurre l’Italia e l’Impero sotto un’unica struttura verticistica secondo modelli feudali.

Nonostante tali fallimenti il contratto feudale non perde completamente il suo fascino come criterio di ricostruzione di un modello di Stato territoriale e vive una nuova fase d’impiego nel corso del XV secolo, soprattutto ad opera della Signoria viscontea. Siamo tuttavia alle soglie dell’età moderna e l’affermazione dello Stato moderno e del concetto di sovranità faranno definitivamente naufragare il contratto feudale come strumento di edificazione di un potere politico come vertice di una catena feudale, riportando il feudo nella sua originaria collocazione di situazione giuridica reale, seppur ormai trasfigurata in un centro di potere.

¹⁶⁷ in GIOVANNI TABACCO, *Feudo e signoria nell’Italia dei comuni*, cit., pp. 140-145.

b. I primi tentativi di organizzazione di uno stato feudale nel basso Medioevo.

A partire dal XII secolo, l'Impero, ma anche i Comuni ed i *domini loci* più potenti cominciano ad utilizzare massicciamente il contratto feudale per ricondurre vari centri di potere, territorialmente limitrofi, nel proprio alveo d'influenza, legittimandone dall'alto l'effettività in cambio della prestazione della *fidelitas*¹⁶⁸.

Dobbiamo ritenere che l'accentuazione dell'uso dello strumento feudale sia in gran parte dovuto al processo di diffusione della scrittura e della cultura giuridica che esprimono e rafforzano le esigenze di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa, tramite forme idonee sia ad una ricomposizione centrale e verticistica sia ad una conservazione dello *status quo*¹⁶⁹.

Si osserva, in particolare da parte del potere imperiale svevo, una tendenza a semplificare la gamma delle autonomie locali anche attraverso l'applicazione degli strumenti offerti dal diritto feudale. La reinterpretazione feudale delle situazioni giuridiche preesistenti appare infatti la più idonea non solo a raccordare l'ordinamento universale con gli ordinamenti particolari, ma anche ad armonizzare fra loro le signorie territoriali in un comune sostrato giuridico¹⁷⁰.

In tal senso quando l'Imperatore decide di rendere legittimo l'esercizio delle potestà pubblicistiche da parte di un soggetto procede all'inf feudazione e per mezzo di essa consolida realtà esistenti o ne crea di nuove, ma le colloca tutte ordinatamente all'interno di una astratta struttura costituzionale¹⁷¹.

Il processo di intensa feudalizzazione, ovvero di riconoscimento in via feudale delle titolature pubbliche¹⁷², portato innanzi in Italia a partire dal secolo XII, si inserisce quindi

¹⁶⁸ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pag. 223; ma anche ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit., pag. 807;

¹⁶⁹ ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, cit. pag. 814

¹⁷⁰ GIOVANNI TABACCO, *Allodio e feudo considerati a livello politico nel Regno d'Italia*, cit., pp. 75-87; ma anche IDEM, *Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia*, cit., pp. 97-107.

¹⁷¹ MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 127.

¹⁷² Infra capitolo 5 paragrafo a).

perfettamente in questo sforzo di riorganizzare, secondo concetti giuridici precisi, il sistema di potere, riconducendolo verso un'unica autorità¹⁷³.

Il contratto feudale rappresenta dunque, nel pensiero dell'imperatore e dei suoi giuristi, la forma necessaria per il trasferimento ovvero per il riconoscimento dell'esercizio degli *iura regalia*¹⁷⁴.

Non dobbiamo tuttavia ritenere che l'uso dello strumento feudale in chiave di riorganizzazione dei centri di potere del territorio sia riconducibile esclusivamente al potere imperiale ovvero ai soggetti politici ad esso riconducibili.

Nello stesso periodo una vastissima documentazione dimostra come gli stessi Comuni, spesso subentrati al Vescovo nelle funzioni comitali, utilizzino molti istituti tipici del diritto feudale a proprio vantaggio per l'organizzazione del contado circostante all'ambito cittadino¹⁷⁵.

Anzi nel tentativo di accaparrarsi il maggior numero di aree di influenza possibili, il contratto feudale appare lo strumento più adatto ed efficace per trattare con le comunità rurali onde sottrarle all'influenza esercitata da *domini* di vario genere. In tal senso lo sviluppo costituzionale della città e del suo contado è portato avanti per mezzo di un vocabolario feudale, tramite il quale il comune assorbe comunità e signori circoscrivendoli sottraendoli ad altre aree d'influenza¹⁷⁶.

L'adattamento di uno strumento giuridico esistente alle nuove esigenze di organizzazione è forse il tratto più interessante del nuovo utilizzo del contratto feudale¹⁷⁷. Quest'ultimo appare infatti l'unico mezzo idoneo a coordinare la nuova organizzazione politica dell'Impero, della città comunale o del territorio signorile, con i vari centri di

¹⁷³ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pag. 235.

¹⁷⁴ IBIDEM, pag. 244.

¹⁷⁵ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 20.

¹⁷⁶ GABRIELLA ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, cit., pp. 890-908.

¹⁷⁷ “La modificazione costituzionale può partire soltanto dall'esistente, l'innovazione non nasce dal nulla, ma dall'utilizzo degli strumenti giuridici a disposizione per risolvere i problemi contingenti (...) la scelta della *fidelitas* giurata si dimostrò strumento giuridico duttile, indispensabile prioritariamente per la soluzione dei problemi dell'esercizio della giustizia nella città come nel territorio”, IBIDEM, pag. 908.

potere costituitisi sul possesso della terra quale fonte del potere e ragione dell'esercizio dei diritti regalistici¹⁷⁸.

Benché lo strumento giuridico sia il contratto feudale e venga ordinariamente chiesto il giuramento *fidelitatis*, non può tuttavia ritenersi che permanga, in tali fattispecie giuridiche, molto dei rapporti fra *senior* e *vassus* tipici del vassallaggio più risalente. Tali contratti feudali servono piuttosto a disciplinare minuziosamente i diritti e doveri reciproci assunti dai contraenti su base convenzionale ed è il rispetto di questi ultimi a concretizzare la nuova *fidelitas* feudale.

In tal senso il vassallaggio ed il beneficio di cui discorrono i *doctores* del secolo XII non hanno più molto dei loro antecedenti giuridici, ma dalla loro combinazione, dal nuovo contratto feudale e dal riconoscimento del feudo come situazione giuridica reale si riesce a ricavare un'efficace strumento d'organizzazione territoriale. Infatti il nuovo *vassus*, nel prestare la propria *fidelitas* ad un ente politico superiore, anche quando rinuncia a beni fondiari e relative pertinenze detenute anche a titolo d'allodio, raggiunge il duplice risultato di vedersi legittimato nell'esercizio dei propri poteri pubblici, ma comunque garantito dall'investitura di uno *ius in re* irrevocabile ed ereditario, salvo il rispetto di una *fidelitas* ampiamente giuridicizzata e convenzionalmente contrattata¹⁷⁹.

L'utilizzo dei *c.d. feudi oblati* è forse il miglior esempio dell'utilizzo dello strumento feudale in chiave ricostruttiva di un ordinamento giuridico territorialmente omogeneo. Tramite tale strumento giuridico un proprietario allodiale cede ad un altro soggetto il bene fondiario con tutte le sue pertinenze, per poi vederselo investire, gravato della *fidelitas*, ma legittimato da un ente giuridico superiore¹⁸⁰. Come efficacemente riportato affermato da Giovanni Tabacco, con il feudo oblato, non si è di fronte al “*trionfo di un istituto antico, il beneficio di contenuto giurisdizionale, bensì piuttosto la testimonianza della fortuna di un istituto recente, che aveva nella concezione allodiale del potere, non meno che in quell'antico istituto, la sua naturale premessa*”¹⁸¹.

¹⁷⁸ IBIDEM, pp. 888-889.

¹⁷⁹ PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, cit., pag. 221.

¹⁸⁰ La costituzione di feudi oblati poteva anche raggiungere incredibili livelli di raffinatezza giuridica come nel caso della formazione del ducato di Brunswick, a partire da diffusi possedimenti allodiali, ad opera di Federico II di Svevia, GIOVANNI TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 50-52.

¹⁸¹ IBIDEM, pag. 66.

c. Un nuovo tentativo. Le Signorie: in particolare il caso visconteo.

Fra il XIV ed il XV secolo le famiglie signorili italiane rincorrono i più disparati tentativi di trovare legittimazione al loro potere di fatto su vaste aree territoriali¹⁸². Una volta ricevuta tale legittimazione l'obiettivo di queste Signorie è allargare il proprio ambito d'influenza¹⁸³. A tale scopo lo strumento feudale si presenta ancora come “*lo strumento migliore per rendere uniformi, inserendole in un unico schema giuridico già noto e sperimentato una gamma molto varia di situazioni locali di diritto e di fatto, delle quali sarebbe stato difficile venire a capo altrimenti*”¹⁸⁴ ed in tal senso le Signorie non fanno che applicare su vasta scala quanto già operato dai Comuni medievali per garantirsi il controllo del contado e quanto tentato senza successo dagli imperatori svevi¹⁸⁵.

¹⁸² “La Signoria si basa su un potere di fatto: giuristi e politologi discetteranno di tirannia o meno, ma esso cerca di ammantarsi di legittimità giuridica tramite l’acclamazione popolare, il vicariato, un titolo ducale o marchionale”. Il ragionamento di Gian Savino Pene Vidari si riferisce, chiaramente, alle grandi Signorie italiane del basso Medioevo, tuttavia il concetto è in piena continuità con quanto fatto dalle piccole signorie rurali in un’epoca anteriore cercando legittimazione al proprio esercizio immemorabile del potere nei Comuni o dalle potenze signorili egemoni, GIAN SAVINO PENE VIDARI, Statuti signorili, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003, pag. 52.

¹⁸³ Circa la formazione dello Stato signorile nel basso Medioevo con uno sguardo anche all’area tedesca, DIETMAR WILLOWEIT, *La formazione dello Stato nel basso medioevo: un’analisi comparata*, in «L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994.

¹⁸⁴ UGO PETRONIO, *Giurisdizioni feudali ed ideologia giuridica nel Ducato di Milano*, in «Quaderni Storici», 26 (1974), pag. 356.

¹⁸⁵ RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all’età moderna*, cit., pp. 19-25; In modo parzialmente difforme Giovanni Curis ritiene che “nel XV secolo tuttavia sembra si assista ad un ritorno del feudalesimo almeno in alcune regioni d’Italia (...) Questo neo-feudalesimo si distingue dal classico perché si tratta piuttosto di principati che organizzavano un governo cittadino, che di concessionari di feudi che assumevano diritti e doveri secondo la tradizione”, GIOVANNI CURIS, voce *Feudalità*, in Nuovo Digesto Italiano, XVI, Torino, 1938, pag. 1089.

Particolare interesse storico-giuridico ha rivestito il tentativo condotto dalle famiglie Visconti e Sforza di ricostruire un omogeneo Stato regionale utilizzando diffusamente il modello feudale¹⁸⁶.

L'area d'influenza della famiglia Visconti agli inizi del XV secolo appare fittamente interessata da numerose Signorie rurali che godono da tempo immemorabile di varie regalie e le esercitano spesso anche tramite *conventiones* con le comunità rurali¹⁸⁷.

In un contesto del genere gli strumenti del diritto feudale sono utilizzati per legittimare dall'alto situazioni di potere effettivo al fine di ricondurle sotto l'egida viscontea. La pietra fondante di tale strategia è l'atto di concessione del titolo ducale nel 1395 da parte dell'Imperatore Venceslao. Tale riconoscimento colloca, infatti, la famiglia Visconti in una posizione privilegiata in aree lombarda e permette d'avviare un processo di accentramento per mezzo dello strumento feudale, risultando quest'ultimo la più concreta

¹⁸⁶ Gian Savino Pene Vidari rileva come la Signoria visconteo-sforzesca sia “un esempio emblematico (...) senza dubbio fra le più importanti e pure fra le più vigili culturalmente anche per la consulenza di giuristi di prestigio”, GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Donarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003, pag. 55; sul processo di edificazione dello Stato visconteo tramite gli strumenti giuridici del diritto feudale e più in generale sulla formazione dello Stato regionale nell'area centro-settentrionale, GIORGIO CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni Storici», 19 (1972), pp. 57-130; UGO PETRONIO, *Giurisdizioni feudali ed ideologia giuridica nel Ducato di Milano*, in «Quaderni Storici», 26 (1974); GIORGIO CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV-XVI)*, Torino, 1979; GIORGIO CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stat dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI)*, Milano, 1996; GIORGIO CHITTOLINI, *Giurisdizioni signorili nelle campagne lombarde in età visconteo-sforzesca: alcune questioni possibili*, in «Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme d'esercizio (Atti del Convegno di studi Milano, 11-12 aprile 2003)», a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini, Firenze, 2005; FEDERICA CENGARLE, *Immagini di potere e prassi di governo: la politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Milano, 2006; CESARE MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, 1937.

¹⁸⁷ “Preme soprattutto rilevare come tale stato di dispersione di diritti giurisdizionali, di *iura regalia* e di prerogative signorili non apparisse già alla coscienza comune eccezionale o *extra ordinem* (...) ma fosse accettato come del tutto normale e legittimo”. L'alienazione degli *iura regalia*, soprattutto *per feudum*, è generalmente ammessa e riconosciuta e nei casi in cui la famiglia signorile non sia in grado di produrre la documentazione della concessione originale soccorrono sicuramente *consuetudo* e *praescriptio* a garantire il fondamento di legittimità all'esercizio dei poteri signorili, GIORGIO CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco*, cit., pp. 65-68.

piattaforma giuridica per l'affermazione della superiorità della famiglia Visconti¹⁸⁸. A partire dal XV secolo quindi il contratto feudale diviene l'ordinario strumento giuridico tramite il quale si concedono diritti giurisdizionali, mentre cade in completo disuso per quanto riguarda la concessione di beni fondiari¹⁸⁹.

Benché la feudalizzazione sia sempre avvertita come un sintomo dell'incapacità politica di estendere il controllo territoriale diretto tramite una propria burocrazia, appare chiaro come, nell'oggettiva impossibilità di porre fine al dilagante particolarismo, lo strumento feudale costituisca l'unico in grado di ricondurre un coacervo indistinto di centri di potere sotto la formale egida dei Visconti¹⁹⁰.

Il principato visconteo tenta quindi un disciplinamento dei nuclei di signoria rurale e di particolarismo territoriale in un impianto unitario, con lo scopo di portare avanti un programma d'unificazione territoriale e di omogenizzazione istituzionale. Tuttavia i nuclei di potere particolare, benché fortemente circoscritti e repressi, mantengono una propria forza politica fondata sul consenso della popolazione dei vari distretti ed in alcuni casi il particolarismo resta tanto forte da permettere l'affermazione di piccoli principati signorili in seno al ducato visconteo¹⁹¹.

Infatti l'obbiettivo di tutti gli ordinamenti particolari è comunque conservare la massima autonomia possibile oppure recuperarla al più ottenendo lo *status* di separazione,

¹⁸⁸ “Il diritto feudale offre lo strumento giuridico più idoneo: da un lato infatti esso legittima la pienezza dei diritti giurisdizionali e signorili esercitati dai potentati locali dall'altra fa salva la superiorità dei Visconti, che comporta una definizione abbastanza precisa dei rapporti di dipendenza”, GIORGIO CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV-XVI)*, Torino, 1979, pag. 48.

¹⁸⁹ FEDERICA CENGARLE, *Immagini di potere e prassi di governo: la politica feudale di Filippo Maria Visconti*, cit.

¹⁹⁰ GIORGIO CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni Storici», 19 (1972), *passim*; sull'utilizzo degli strumenti del diritto feudale si veda FEDERICA CENGARLE, *Immagini di potere e prassi di governo: la politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Milano, 2006; sarebbe stato paradossale per le Signorie eliminare i feudi dai loro territori proprio nel momento in cui fondavano lo Stato regionale sul rapporto feudale, RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal medioevo all'età moderna*, cit., pag. 36.

¹⁹¹ GIORGIO CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV-XVI)*, Torino, 1979, pp. VII-XL. Alcune famiglie, come ad esempio i Rossi, si rifiuteranno sempre di accettare qualsiasi atto d'investitura e continueranno ad amministrare le regalie in via arbitraria.

ovvero la più ampia forma di autonomia riconosciuta consistente in una sostanziale sottrazione ad ogni ingerenza dal centro¹⁹²

Per questo motivo la politica viscontea di coordinamento territoriale sulla base dei contratti feudali o altre forme convenzionali sortirà effetti limitati, non riuscendo mai a compiere l'edificazione di un complesso territoriale omogeneo ed efficacemente gerarchizzato¹⁹³.

Come noto infatti anche il tentativo Visconteo-Sforzesco di ricostruire un forte stato regionale su base feudale si risolve in un fallimento che travolge la stessa famiglia signorile, consegnando il territorio del Ducato alle potenze straniere.

d. Il feudo ed il diritto feudale verso l'età moderna.

Dopo il fallimento del tentativo visconteo di federare il proprio Ducato in forme feudali, si può senza problemi affermare che il contratto feudale cada in disuso come strumento giuridico di ricostruzione statale.

Dopo secoli di utilizzo a scopi politici il feudo è comunque una presenza insopprimibile del panorama europeo, avendo sostanzialmente assorbito la gran parte dei centri di potere signorili in vani tentativi di organizzazione e razionalizzazione.

L'ambiente giuridico si è tuttavia profondamente trasformato ed il feudalesimo dell'Europa moderna deve confrontarsi con l'affermazione degli Stati moderni, burocratizzati ed assoluti, compagini territoriali fondate su un chiaro e moderno concetto di sovranità ed in cui i rapporti di potere, economici e la stessa sociologia si è profondamente mutata rispetto all'epoca in cui il feudo aveva fatto capolino per la prima volta nella storia giuridica come *ius in re*.

¹⁹² GIORGIO CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI)*, Milano, 1996, pp. 61-83.

¹⁹³ GIORGIO CHITTOLINI, *L'organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994, pp. 7-12; Un aspetto interessante del processo di territorializzazione del principato visconteo nel XV secolo è il sorgere, accanto alla fedeltà personale fondata sul rapporto feudale, di una fedeltà legata alla mera appartenenza alla giurisdizione territoriale del principe. Ai *vassalli* infatti è richiesto di giurare non solo in quanto *vassi* del principe, ma anche in quanto suoi *subditi*, FEDERICA CENGARLE, *Vassalli et subditi: una proposta d'indagine a partire dal caso lombardo (XV-XVI secolo)*, in «Rechts geschichte», 13 (2008).

Anche i rapporti di forza fra monarchia e aristocrazia feudale vivono un percorso di modificazione, orientandosi in una valorizzazione di interessi comuni. Se da una parte lo Stato moderno cerca in ogni modo di riassorbire al suo interno tutta la propria *sovranità* frammentatasi in un arcipelago di feudi titolari di vasti diritti giurisdizionali, dall'altra, di converso, sostiene l'aristocrazia fondiaria nei suoi diritti feudali contro le pretese popolari d'eversione del servaggio¹⁹⁴. In tal senso il feudalesimo si avvia in un percorso di riassorbimento nell'organizzazione dello Stato moderno, destrutturandosi progressivamente nel confronto con l'affermazione della sovranità, ma d'altro canto trova nell'assolutismo monarchico l'unico alleato da frapporre alle crescenti pretese contadine, unendosi ad esso in un matrimonio di comodo chiamato dall'illuminismo *Ancien regime*¹⁹⁵.

In questo terremoto politico, dal punto di vista più strettamente giuridico la disciplina feudale non risulta in alcun modo intaccata ed anzi il contratto feudale torna a disciplinare esclusivamente una situazione giuridica reale, per quanto ipertrofica e ormai caratterizzata da un'abnorme presenza di *iura regalia*. Nell'età moderna il diritto feudale abbandona quindi ogni velleità di diventare un strumento di coordinamento territoriale e centralizzazione, tuttavia continuerà a costituire il parametro di riferimento principale per dirimere le controversie dinastiche, controversie che nell'Europa dei principi, costituiscono il fulcro delle relazioni internazionali ed il principale *casus belli*¹⁹⁶.

¹⁹⁴ “Limitati dal potere del *dominus*, limitati dal lento formarsi di una burocrazia centrale che faceva venir meno tutti i presupposti stessi dell'esistenza del feudo, i feudatari del XVII e XVIII secolo avevano ormai come unica funzione quella di scaricare sulle universalità dei cittadini l'onere dei contributi finanziari e l'onere di provvedere ai servizi giurisdizionali (...) il feudalesimo, che era in netto declino sul piano dell'organizzazione amministrativa già dal secolo XVI, prestò le proprie concezioni agli Stati italiani per ciò che riguarda il rapporto fra principe e sudditi e fra principe e territorio”, CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, 1957, pag. 265.

¹⁹⁵ “Le istituzioni feudo-vassallatiche sono sopravvissute fino al termine dell'*Ancien régime* e incontriamo, per lo meno in qualche paese, loro sopravvivenze ancora nel XIX e nel XX secolo”, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 185;

¹⁹⁶ AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, cit., pp. 34-43; sulla rilevanza delle questioni dinastiche e successorie nel quadro del diritto internazionale europeo dell'età moderna si veda, *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII) (Atti della XLIV settimana di studio Trento, 17-21 settembre 2001)*, a cura di Christof Dipper e Mario Rosa, Bologna, 2005; KARL OTMAR VON ARETIN, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico», 4 (1978), pp. 51-94;

CAPITOLO II

LE PARTICOLARITA' TERRITORIALI.

1. Feudalesimo in Italia.

a. La feodalizzazione del clero e l'*Advocatus Ecclesiae*.

“Quando Ottone I, vinto Berengario II, divenne re d'Italia dovette pensare alla riorganizzazione delle milizie e della difesa locale. Egli non si fidava dei signori feudali italiani pieni d'invidia e di falsità che avevano funestato il paese durante il periodo dei re d'Italia indipendenti e perciò ritenne opportuno di fondare questo lavoro di ricostruzione sui grandi ecclesiastici¹⁹⁷”

A partire dalla *renovatio imperi* ottoniana, la penisola italiana, come d'altro canto anche l'area germanica, è interessata da un incremento del numero dei soggetti ecclesiastici investiti di funzioni comitali al servizio dell'Imperatore e Re d'Italia¹⁹⁸. Anche a prescindere da un'opinabile maggior affidabilità dei Vescovi rispetto all'antica nobiltà italica, è probabile che Ottone scelga d'affidarsi al clero locale partendo dalla constatazione che in Italia la forte urbanizzazione e la limitatezza di rischi esterni suggerissero di dare ai rapporti vassallatici più un carattere amministrativo che militare¹⁹⁹. Infatti, se si eccettua il periodo delle rivolte longobarde della prima dominazione carolingia, può ritenersi che nel territorio peninsulare sussista un vero e proprio “*principio generale del feudo a carattere amministrativo*” in cui il *beneficium* è legato all'ufficio o alla funzione, rappresentando lo stipendio del magistrato, ed è costituito dai

¹⁹⁷ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 148.

¹⁹⁸ “L'Italia, assoggettata a numerose dominazioni straniere, presenta una sorprendente varietà per quanto riguarda i vincoli di dipendenza (...) E' stata la conquista carolingia a far passare il paese da un vassallaggio poco rigoroso al feudalesimo (...) I caratteri propri della vita Italiana così come il ricongiungimento del paese all'Impero ottoniano hanno conferito ai vincoli di subordinazione una certa originalità. Ne è testimonianza la funzione relativamente importante attribuita alla feudalità ecclesiastica nel governo del Regno (...) il carattere amministrativo assunto in numerosi casi dal regime feudale (...) la scarsa vocazione militare”, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 206-209; Carlo Guido Mor rammenta che la feodalizzazione del clero sia iniziata già nel secolo IX sotto gli ultimi carolini, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 214-217.

¹⁹⁹ “Il carattere squisitamente militare (...) si affermò in Italia soltanto nei primi secoli della dominazione carolingia (...) specialmente dopo la rivolta di Rotgaudo, duca del Friuli (...) ma già con Lotario (...) la figura del vassallo muta trasformandosi in quella di un funzionario, giacché da noi l'ordinamento a contea generalmente incentrato sulle città (...) ha uno spiccato carattere amministrativo a cui il militare pare quasi accessorio”, IBIDEM, pag. 207.

beni fiscali presenti nel distretto comitale o marchionale²⁰⁰. In ragione della relativa sicurezza dell'area italica, i Vescovi vengono quindi investiti delle funzioni comitali dei distretti corrispondenti alle città in cui hanno non solo la cattedra, ma anche i propri domini immunitari²⁰¹. Bisogna, infatti, rammentare che, indipendentemente dalla delega regia, i grandi ecclesiastici italiani erano già da tempo un punto di riferimento per le popolazioni urbane, rivestivano un ruolo di rilievo ed erano già depositari di ampi poteri acquisiti in via consuetudinaria.

Per compiere i vari compiti amministrativi nei propri possedimenti immunitari nonché quelli riconnessi al rapporto vassallatico ed al titolo comitale può ritenersi che i Vescovi necessitino dell'ausilio delle famiglie dei ministeriali, ovvero di quei soggetti alle dipendenze della cattedra vescovile, ma legati in un rapporto servile e non vassallatico²⁰². Alla corte del Vescovo infatti ogni funzione ed ufficio, anche il più umile, viene delegato in forma feudale²⁰³ e retribuito per mezzo del riconoscimento di un reddito raramente monetario, ma per lo più proveniente da determinati beni fondiari²⁰⁴. In quest'ottica il Vescovo-Conte per garantire l'amministrazione del distretto comitale e l'esercizio delle funzioni pubbliche necessita quindi di contornarsi di numerosi *vassi* e di retribuirli tramite la concessione d'altrettanto numerosi suffeudi²⁰⁵.

²⁰⁰ CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 207-210.

²⁰¹ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 148-149; ma anche CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 214-217.

²⁰² "I ministeriali all'interno del dominio signorile avevano una condizione uguale a quella dell'uomo libero (...) ma superato il limite dei domini padronali riappariva il loro carattere servile", PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 155; "quando questo innalzarsi dei ministeriali cominciasse è difficile dirlo (...) che si accentuasse quando gli imperatori iniziarono le concessioni di vasti poteri pubblici a vescovi ed abati e costoro ebbero bisogno di persone fidate per organizzare i loro domini sotto questo punto di vista si tratta di una semplice congettura", PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pag. 101; Pio Paschini ritiene si differenziassero dagli altri componenti della famiglia vescovile benché anch'essi appartenenti "alla classe dei non liberi", PIO PASCHINI, *I ministeriali del medioevo*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 10 (1914), pp. 46-47.

²⁰³ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 156.

²⁰⁴ HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pp. 411-412.

²⁰⁵ "Questo feudalizzarsi del clero porta alcune conseguenze notevoli, cioè alla creazione di suffeudi di origine ecclesiastica, con una particolarissima fisionomia. Non tanto come immediata conseguenza, quanto come trasformazione di istituti preesistenti", CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 216; sull'amministrazione dei beni ecclesiastici IBIDEM, pp. 250-277.

Fra i vassalli del Vescovo un ruolo di primo piano devi riconoscersi all'*Advocatus* o *Advocator Ecclesiae*²⁰⁶. L'avvocato della Chiesa è di norma un signore laico²⁰⁷ e tiene le redini amministrative di tutto il distretto comitale, esercita tutte le funzioni temporali in luogo del Vescovo e quindi lo sostituisce e lo rappresenta nei negozi giuridici e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali²⁰⁸. Originariamente²⁰⁹ la nomina dell'Avvocato compete al Re, sebbene su proposta del Vescovo, ma in breve il diritto di nomina viene assorbito fra le funzioni di piena competenza del prelado o viene concesso in via immunitaria. Successivamente anche l'avvocazia, come tutti gli altri feudi, subirà un processo di patrimonializzazione, entrando nel novero dei beni ereditari della famiglie che detengono l'ufficio, insieme a tutti i *beneficia* che ne retribuiscono l'esercizio²¹⁰.

La storiografia ritiene che l'amministrazione dei distretti comitali per mezzo di feudatari ecclesiastici abbia generato un modello feudale dai tratti distintivi peculiari, ovvero caratterizzato da un'accentuata natura patrimoniale e quindi da una marcata

²⁰⁶ Josef Riedmann rileva come, se si eccettuano le aree di Verona, Treviso e Friuli, in Italia l'avvocazia in Italia non ebbe grande importanza, JOSEF RIEDMANN, *Vescovi e Avvocati*, in «I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo», a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, 1979, pp. 35-76.

²⁰⁷ MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, pag. 112

²⁰⁸ MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pag. 138; CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 216 e pp. 268-269.

²⁰⁹ “Come tante istituzioni che contribuirono a plasmare la storia europea dei secoli successivi anche le disposizioni essenziali sulla funzione degli avvocati risalgono a Carlo Magno”, JOSEF RIEDMANN, *Vescovi e Avvocati*, pag. 35.

²¹⁰ CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 216-217; “Gli avvocati avrebbero dovuto difendere gli interessi temporali dei loro signori e tenere in freno la riottosa feudalità che quelli, per necessità politiche, s'erano dovuti accollare. Invece l'avvocato si giovava del suo ufficio per impinguarsi con le giurisdizioni e con i beni della Chiesa e non di rado capitanava le rivolte dei vassalli del principe ecclesiastico contro il loro signore”, PIER SILVERIO LEICHT, *I Conti di Gorizia e la formazione del Comune Goriziano*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956; almeno per quanto riguarda le avvocazie della famiglia dei conti di Gorizia (Aquileia, Trento e Bressanone) “ci è dato modo di osservare come l'avvocazia fosse esercitata contemporaneamente dai fratelli (...) viene quindi esercitata come un diritto familiare indivisibile”, ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pag. 122.

prevalenza dell'elemento reale rispetto a quello personale, anche a causa dei vincoli canonici relativi alla gestione del patrimonio ecclesiastico²¹¹.

Di conseguenza nell'area del *Regnum Italiae* propriamente detto²¹², si sviluppa un modello feudale dalle caratteristiche assolutamente peculiari, un modello che, per l'area in cui si sviluppa, la *Longobardia* appunto, prenderà il nome di feudo longobardo²¹³.

Nello sviluppo di tale peculiare modello feudale, oltre agli aspetti legati alle caratteristiche giuridiche e amministrative dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, non bisogna infatti dimenticare che i distretti comitali e marchionali si sviluppano in Italia sulla falsariga delle circoscrizioni amministrative longobarde²¹⁴. Di conseguenza, nonostante la conquista franca, tali circoscrizioni non solo continueranno, in molti casi, ad essere rette da famiglie longobarde, ma comunque assorbiranno alcuni tratti delle tradizioni giuridiche degli ultimi dominatori.

b. Feudalesimo iure Langobardorum.

La storiografia giuridica ha analizzato con cura, nella penisola italiana, lo sviluppo tutt'affatto particolare del contratto feudale e dei suoi elementi costitutivi, rinvenendone la ragione nella radicata presenza di modelli proprietari, di subordinazione personale e di gestione del potere solo parzialmente sovrapponibili al sostrato giuridico caratteristico dell'area francese e germanica.

²¹¹ “Per norma di diritto canonico e romano la Chiesa non può alienare i suoi beni e pertanto i benefici non possono esser ceduti se non sotto forma contrattuale, con riserva del diritto di proprietà; ecco quindi pullulare livelli ed enfiteusi, per questa via si forma il beneficio degli ufficiali laici dell'amministrazione ecclesiastica, portando con se, connaturato, quel principio privatistico della successione ereditaria che può esser stato causa della trasformazione dell'ufficio in ereditario”, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 216-217; “a mio modo di vedere ciò dipese in buona parte dalla grande estensione che ebbe nel regno d'Italia carolingio il feudo ecclesiastico e trova la sua radice nella stretta parentela colla precaria dalla quale trae origine”, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pp. 98-99; ma anche IDEM, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 148-149; HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pp. 411-412; ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 206-209.

²¹² Corrispondente all'Italia settentrionale e centrale con esclusione dei ducati longobardi di Capua, Benevento e Salerno, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 207.

²¹³ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 148-149;

²¹⁴ CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 207.

Si ritiene infatti che in Italia il *vassallaggio* si sia diffuso per l'ingresso di *vassi* franchi al seguito di Carlo Magno, nonché per l'accomandazione di alcuni longobardi ai nuovi signori franchi. Oltre a tale aspetto, si riconosce anche come l'attecchire dei modelli di accomandazione extra alpini nel tessuto giuridico peninsulare sia stato favorito dalla presenza e dal perpetuarsi del *gasindiato*²¹⁵, ovvero della forma di subordinazione personale degli uomini liberi tramandata dalla tradizione giuridica del popolo longobardo²¹⁶.

Su tali basi, anche non volendosi ammettere alcun parallelismo fra commendazioni *iure Francorum* e *gasindiato* longobardo²¹⁷, è difficile smentire che l'ingresso di numerosi longobardi, con il loro bagaglio di tradizioni giuridiche, nel novero dei *vassi* del nuovo Re abbia inciso sulla strutturazione e sull'evoluzione dei singoli elementi costitutivi del contratto feudale.

Al momento della conquista franca dell'Italia, infatti, il territorio peninsulare aveva già vissuto due secoli di dominazione longobarda la quale aveva spazzato via le ultime vestigia amministrative romane ed organizzato un organico, seppur disfunzionale,

²¹⁵ “I gasindi sono uomini liberi collaboravano strettamente con un capo, nei quali si vede un precedente del *vasso franco*”, MARIO ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna, 1999, pag. 110; “si tratta di uomini d'arme d'alto e di basso rango, o di liberi capaci dell'esercizio della scrittura e dell'uso delle tecniche e dei riti giudiziari, legati al capo da un giuramento di fedeltà, pronti ad eseguire ogni ordine per affari militari come per negozi civili, remunerati generosamente con lauti compensi in denaro (non periodici) e con una protezione privilegiata”, MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, cit., pp. 113-114; Carlo Guido Mor ritiene che i gasindi longobardi potessero essere assimilati ai titolari dei c.d. feudi d'ufficio, ovvero quei vassalli che, pur insigniti di titoli comitali o marchionali, non amministravano una marca o una contea, ma piuttosto esercitavano al servizio del proprio Signore vari uffici per i quali venivano retribuiti anche, ma non solamente, con la concessione di un beneficio, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pp. 208-209; sul gasindiato è ancora insuperato PIER SILVERIO LEICHT, *Gasindi e Vassalli*, cit., *passim*.

²¹⁶ PIER SILVERIO LEICHT, *Gasindi e Vassalli*, cit., pp. 187-190.

²¹⁷ Un approfondimento sulle affinità e differenze fra gasindiato e vassallaggio si trova in PIER SILVERIO LEICHT, *Gasindi e Vassalli*, cit., pp. 185-198; si segnala che, secondo lo storico friulano, proprio grazie all'istituto del gasindiato, “il passaggio della corona longobarda da Desiderio a Carlo Magno trova i rapporti di commendazione già noti all'Italia, ma non molto diffusi, né tali che il diritto pubblico ne subisca un'impronta”, IBIDEM, pag. 187; contrario ad ogni analogia fra gasindiato e *commendatio*, il quale ritiene che solo l'invasione franca abbia introdotto forme di accomandazione personale in Italia e che il feudalesimo vi abbia fatto ingresso solo con l'arrivo dei Normanni, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pp. 206-209.

sistema di potere²¹⁸. Gelosi delle proprie tradizioni più di ogni altro popolo barbarico insediatisi nell'aree anticamente rette dall'Impero romano, i Longobardi avevano seminato in profondità le proprie concezioni giuridiche assicurando loro una sicura crescita e fioritura nonostante la decapitazione del loro Regno e l'assorbimento nell'orbita franca. Per altro ben pochi effetti devono riconoscersi a tale assorbimento giacché, non solo il *Regnum Italiae* continuerà formalmente ad esistere²¹⁹, ma anche perché la gran parte dei duchi longobardi, pur di conservare la propria posizione, abbandoneranno abbastanza velocemente la causa del proprio Re Desiderio abbracciando il nuovo Signore franco, favorendo così una continuità senza clamorosi sovvertimenti²²⁰.

E' quindi più che sostenibile che le disposizioni del diritto feudale particolare del *Regnum Italiae*, formatosi in via consuetudinaria nel periodo che va dagli ultimi Carolingi sino agli imperatori della casa di Franconia, abbia inevitabilmente avuto una matrice nello *ius Langobardorum*, staccandosi dai lineamenti originari del feudalesimo extra alpino²²¹.

Sotto tale aspetto, particolare incidenza nello sviluppo della disciplina feudale italiana deve riconoscersi alla disciplina giuridica longobarda del diritto di famiglia e delle successioni, così come tramandate dagli eredi di re Alboino, prima consuetudinariamente e poi attraverso le compilazioni rege²²².

²¹⁸ ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, cit., pp. 80-99.

²¹⁹ "Il Regno d'Italia, erede del Regno longobardo conquistato da Carlo Magno e poi incorporato nel 962 nell'Impero ricostruito da Ottone I", ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 207.

²²⁰ "In Italia, il diritto dei Franchi si incontrò con quello dei Longobardi, fermandosi nella sua evoluzione su di un gradino inferiore", HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, cit., pag. 36; "gli istituti feudali trovano in Italia un terreno preparato a riceverli, però è molto dubbio se senza l'influsso franco essi vi si sarebbero sviluppati", PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, Milano, 1966 pp. 125-126.

²²¹ PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943, pp. 504-506.

²²² "Il feudo in Italia diviene da individuale a familiare. A tale trasformazione contribuì, nei territori longobardi, il principio dell'unità familiare che il diritto longobardo aveva mantenuto più di altri (...) il rapporto feudale dovesse perdere presto, in Italia, il carattere di mero rapporto personale fra seniore e vassallo e tendesse a divenire rapporto che stringeva al seniore non più un individuo isolato, ma tutta la *domus*, il casato. Il castello feudale costituisce bene comune di tutta la famiglia (...) i diritti giurisdizionali sono esercitati dai vari membri del *consorzio* feudale, secondo regole interne stabilite fra i consorti. Talvolta il consorzio non è neppure formato da consanguinei, ma da più famiglie", PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 145-149.

E' infatti noto agli studiosi che, nella tradizione giuridica di quel popolo, tutti i discendenti concorrono ad accrescere ed a tenere unito il patrimonio familiare²²³, costituendo tra loro consorzi familiari riconducibili alla fraterna compagnia, istituto conosciuto tanto dai romani quanto dai longobardi ed interconnesso al *gasindiato* longobardo²²⁴.

Sollecitati dalla presenza di tali radicate ed incomprimibili consuetudini giuridiche, i rapporti vassallatici ed i rapporti beneficiari tipici dell'area d'influenza franca affrontano quindi in Italia un vigoroso percorso d'ibridazione giuridica che culminerà in una profonda divaricazione fra un feudo *iure Francorum*²²⁵ ed un feudo *iure Langobardorum*²²⁶.

In questo secondo modello tanto il rapporto personale quanto quello reale non interconnettono esclusivamente *senior* e *vassus*, ma legano indissolubilmente i casati, i

²²³ PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, cit., pag. 505. Pier Silverio Leicht rammenta che nel capitolo 167 dell'Editto di Rotari fosse previsto che persino le spoglie di guerra guadagnate militando al servizio del re dovessero esser poste in comune con i fratelli, anche laddove questi ultimi fossero rimasti a casa.

²²⁴ PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, in «I problemi della civiltà carolingia (Atti della I Settimana di Studio Spoleto 26 marzo 1 aprile 1953)», Spoleto, 1954, pp. 84-102.

²²⁵ Si tenga presente che quando si parla di feudo *iure Francorum* non si fa riferimento ad un originario modello di feudo risalente già all'età carolingia, giacché, come abbiamo ampiamente visto nel primo capitolo il feudo, come sintesi di vassallaggio e beneficio, è il risultato di un percorso giuridico lungo e tortuoso. Piuttosto con feudo *iure Francorum* si fa riferimento al modello feudale sviluppatosi consuetudinariamente in area extra italica ed introdotto nella penisola ad opera dei Normanni, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pag. 94.

²²⁶ «Il feudo in Italia a seguito della dominazione franca non conservò tutti i caratteri del *feudo franco* e costituì un tipo speciale conosciuto sotto il nome di *feudo longobardo* (...) in Italia l'investitura precedeva il giuramento (...) altra differenza si trova nell'ordine di successione (...) venne considerato divisibile fra tutti gli eredi indistintamente e perciò alienabile in tutto o in parte», GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, in Nuovo Digesto Italiano, XVI, Torino, 1938, pp. 1093-1094; Corrado Pecorella precisa che la distinzione «testimoniava la considerazione privatistica in cui venivano tenuti i feudi al nord (...) anche il feudo dell'Italia meridionale finì per essere visto *sub specie* del diritto comune, cioè del diritto romano, e per tale via si privatizzò» in CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino, 1957, pag. 263; sulla stessa linea CARLO CALISSE, voce *Feudo*, cit., pp. 136-137. Sulla distinzione fra feudo franco e feudo longobardo si veda PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 145-149; forse proprio l'influenza delle concezioni familiari e del diritto successorio longobardi ha inciso sull'accentuazione del carattere reale del feudalesimo italiano rispetto a quello d'area francese.

clan familiari se si preferisce, gravando delle obbligazioni sinallagmatiche tutti i membri della famiglia, chiamati ognuno a servire, ma ciascuno beneficiario dei beni aviti²²⁷.

Le conseguenze sono evidenti: da una parte il *vassallaggio*, da rapporto personale *intuitus personae*, si muta velocemente in un rapporto intersoggettivo *intuitus familiae* per poi rimanervi impigliato senza quasi possibilità di sciogliersi²²⁸; dall'altra il *beneficio* si avvia in un processo accelerata patrimonializzazione proprio a partire da un'anticipata accettazione dell'ereditarietà ed una pacifica tolleranza di fenomeni divisori di titoli e benefici come diretta conseguenza del modello successorio²²⁹.

Così in Italia, non solo si assiste ad una rapida trasformazione dei rapporti vassallatico-beneficiali in contratti feudali ed un altrettanto rapido riconoscimento dell'ereditarietà dei

²²⁷ “Spesso vediamo i discendenti del primo investito rimanere uniti in un condominio che continua attraverso i tempi. I rapporti interni fra condomini del casato venivano regolati da patti parentali”, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit.,

²²⁸ Cristina Danusso ci ricorda che, ad esempio, nel caso il feudo fosse investito a più persone la *probitas* di un parente avrebbe preservato la famiglia dalla perdita del beneficio a prescindere dalla *fellonia* commessa dal parente *improbis*. Oltre a ciò il feudo poteva essere devoluto al *senior* sono in assenza di agnati, CRISTINA DANUSSO, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. III, Milano, 2001, pag. 261 e pp. 329-340; Per Giovanni Bonifacio, nel feudo antico, se il vassallo commette fellonia, il feudo non si devolve al principe, ma all'agnato più prossimo attraverso nuova investitura, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario sopra la legge dell'eccellentissimo Senato fatta l'anno 1586 à 15 di dicembre, nella quale conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica e secondo le leggi universali de' Feudi sommariamente si tratta di tutta la materia feudale*, Venezia, 1696, pag. 44.

²²⁹ “Un elemento importante della vita delle marche è il sistema successorio (...) la successione ereditaria, introdottasi consuetudinariamente già verso il IX secolo nelle grandi famiglie marchionali (Friuli, Spoleto, Toscana) (...) crea un insieme di diritti non facilmente separabili di carattere tra il pubblicistico ed il privatistico, che si accentrano nella famiglia cosicché (...) tutti i membri sono contemporaneamente titolari dei diritti marchionali e ne esercitano le prerogative dividendo i redditi (...) ciò è dovuto all'intima trasformazione dei principi giuridici, cioè al prevalere della concezione privatistica del feudo, quasi confuso con l'allodio. Dal fatto che tutti i figli del titolare hanno titolo ed esercitano i diritti di marchese deriva una ideale partizione della marca (...) premessa logica al frazionamento territoriale (...) il principio ereditario ed il reggimento plurimo modificano profondamente il rapporto fra sovrano e marchesi, giacché l'investitura sovrana assume piuttosto la conferma di diritti quasi originari che non una statuizione nuova”, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 69 e pp. 217-218; secondo Pier Silverio Leicht proprio divisibilità ed ereditarietà pro quota “diedero origine più tardi ad una terminologia per la quale si venne a distinguere, dai giuristi, un tipo di feudo dato *iure francorum*, importato dai normanni, da un altro tipo di feudo dato *iure langobardorum*, sviluppo della tradizione giuridica svoltasi nella Langobardia assoggettata a Carolo Magno”, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pag. 94. Il professore friulano precisa che benché tale affermazione sia molto ragionevole, una ricerca sul punto sarebbe comunque molto difficile a causa della mancanza di documenti e testimonianze in numero sufficiente.

benefici, ma la patrimonializzazione assume tratti salienti tendenzialmente insovrapponibili alle analoghe esperienze d'oltralpe.

Il bene feudale in Italia

*diviene un bene comune di tutta la famiglia, costituita dai discendenti maschi del primo investito. I diritti giurisdizionali e gli altri poteri concessi a questi per effetto dell'investitura vengono esercitati dai vari membri del consorzio feudale, secondo regole interne stabilite fra i consorti. Talvolta il consorzio non è neppure formato da consanguinei, ma da più famiglie che un signore ha posto a guardia di un grosso castello*²³⁰

Dove il feudo franco è inalienabile, indivisibile, non può essere trasmesso per via femminile²³¹ ed è riconnesso al servizio militare, il feudo longobardo si struttura in modo diametralmente opposto²³², dando luogo ad una peculiare, autonoma e diffusa disciplina feudale più compatibile con le radicate consuetudini longobardi e con le peculiarità dei

²³⁰ PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 146.

²³¹ Per Carlo Guido Mor se nel feudo franco prevale l'aspetto militare invece "da noi è principalmente l'attività amministrativo-giurisdizionale che viene in considerazione e che può anche essere esercitata dalle donne, considerate pienamente capaci di agire in diritto pubblico, non so se per una particolare vittoria del diritto romano o per un eguagliamento delle feudali maggiori (...) alla regina, esercitante diritti sovrani originari e di luogotenenza", CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 218.

²³² "Il feudo longobardo è alienabile purché l'acquirente si sottoponga agli stessi obblighi dell'alienante; è divisibile fra i discendenti maschi del primo investito, purché tutti ne sostengano il carico; è sovente trasmissibile per via femminile purché la donna trovi chi sostenga per lei gli obblighi militari", PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 149; la stessa suddivisione della giurisdizione è pienamente ammessa, specie in ipotesi di divisioni e cessioni parziarie di feudi. Giovanni Tabacco rammenta una controversia fra il vescovo di Lodi e 5 signori laici circa l'esercizio di certi diritti di falciatura. Costoro erano stati investiti dal vescovo di un quarto delle terre ecclesiastiche nell'area di Codogno e quindi ritenevano di aver acquisito anche un quarto dell'*honor et districtus* che per consuetudine il vescovo esercitava su tali terre. A prescindere dal contenuto e dall'epilogo della controversia, è interessante notare come il giudice ritenga non solo perfettamente ammissibile un'investitura *quota parte*, ma anche una suddivisione della potestà giurisdizionale, GIOVANNI TABACCO, *Allodio e feudo considerati a livello politico nel Regno d'Italia*, cit., pp. 81-82; Francois Louis Ganshof afferma che nella maggioranza dei principati lotaringi fosse vigente un modello successorio, il *paragium*, in base al quale, pur mantenendosi il principio del maggiorascato e dell'indivisibilità, tutti i figli cadetti tenevano una quota della successione direttamente dal fratello maggiore, FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, cit., pag. 155; "in Italia la regola è proprio la scissione del feudo in altrettante parti quanti sono i discendenti, scissione che in un primo tempo si presenta solo come scissione dei redditi, per cui si ha una mera divisione del feudo in quote ideali, mentre più tardi si verificherà la vera e propria segmentazione territoriale in circoscrizioni minori", CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., pag. 217.

feudi dell'area peninsulare, una disciplina che, per altro, andrà a costituire la base del diritto comune feudale a partire dalla compilazione obertiana²³³

2. Il feudalesimo nell'ordinamento veneziano.

a. L'amministrazione della Terraferma.

A partire dal secolo XIV il *Commune Veneciarum* inizia ad affrontare i gravi problemi connessi all'organizzazione delle proprie aree di influenza nell'entroterra. Tali criticità si aggraveranno con l'assorbimento delle Signorie scaligera e carrarese, nonché per l'estensione del dominio territoriale sulle aree padane fuoriuscenti dalla Signoria viscontea in crisi²³⁴.

L'acquisto della Terraferma tuttavia, piuttosto che il frutto di un ponderato progetto di espansione in attuazione di una politica egemonica, appare la conseguenza della contingente necessità di tenere sempre aperte le vie del commercio dal porto di Venezia

²³³ Per evidenziare la profonda rilevanza della disciplina feudale *iure Langobardorum* basti rilevare che, almeno a partire dalla costituzione *Puritatem* dell'Imperatore Federico II, nel Regno normanno di Sicilia, esterno al Regno d'Italia propriamente detto (PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 146) risultano coesistere più *diritti comuni* ed in particolare due *leges feudorum* l'una franca, l'altra longobarda. Circa i rapporti fra le due discipline feudali, Ennio Cortese ritiene che il diritto longobardo venisse applicato *ratione rei* imponendo, ad esempio, ai Signori normanni investiti di feudi longobardi l'applicazione della disciplina successoria feudale lombarda e viceversa, ENNIO CORTESE, *Le grandi linee della Storia Giuridica Medievale*, Roma, 2000, pp. 458-465 ed IDEM, *Il Diritto nella Storia Medievale: il Basso Medioevo*, Roma, 1995, pag. 328-332; con maggiore approfondimento si veda GIULIANA D'AMELIO, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in "Studi per Francesco Calasso", Roma, 1978, pp. 385-389; Pier Silverio Leicht riteneva invece che la consuetudine longobarda, che prevedeva la successione di tutti i discendenti maschi, dovesse essere adottata dai feudali che vivevano sotto la legge longobarda, mentre la primogenitura dai feudali di stirpe franca e normanna, PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, cit.; secondo Nicola Santamaria "presso i Longobardi, se pur tra essi un feudo perfetto esisteva, mancava ad esso, uno dei suoi caratteri fondamentali, quale è quello dell'indivisibilità, e questa mancanza influiva potentemente sul diritto di successione (...) l'elemento di cui notammo l'assenza nel feudo Longobardo, troviamo invece profondamente impresso nel Franco (...) è positivo che quando Federico II nel 1231 pubblicava a Melfi le sue costituzioni, tre leggi si dividevano il campo del diritto comune, cioè la romana, la franca e la longobarda e due leggi, la franca e la longobarda imperavano nel diritto speciale che regolava i feudi", NICOLA SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, cit., pp. 172-180.

²³⁴ CARLO GUIDO MOR, *Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti di terraferma*, in «Umanesimo europeo ed umanesimo veneziano», a cura di Vittore Branca, Venezia, 1963, pp. 1-10; LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, in «Venezia e le Istituzioni di Terraferma», Bergamo, 1988, pag. 57.

agli altri mercati europei²³⁵ e di conseguenza non è supportata da un pregresso progetto organizzativo ed amministrativo.

La conquista di un territorio assolutamente diverso e molto più ampio dall'antico *Ducato* (ovvero il complesso delle isole della laguna²³⁶) pone infatti nuovi gravosi problemi d'organizzazione ed amministrazione territoriale, solo in parte sovrapponibili ai

²³⁵ “Bisogna tenere sempre presente l’iniziale assoluto disinteresse delle città di Genova e Venezia ad organizzare il territorio circostante in un dominio territoriale, quanto piuttosto nell’edificare efficacemente delle relazioni mercantili e commerciali utili anche a forme di controllo indiretto”, GIORGIO CHITTOLINI, *L’organizzazione territoriale e distretti urbani nell’Italia del tardo Medioevo*, in «L’organizzazione del territorio in Italia e Germania secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994, pag. 25 per Gian Maria Varanini “Venezia non ebbe un progetto o una strategia di costruzione statale in quegli anni e sono ben note le perplessità e i dubbi del patriziato veneto anche negli anni successivi”, GIAN MARIA VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, in «Ateneo Veneto», CXC VII, terza serie 9/I, (2010), pp. 22-26; ; ma anche ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, in «Storia della cultura veneta», vol. 3, Vicenza, 1980, pag. 578; “alquanto riottosa al principio di una politica di decisa espansione territoriale, la Repubblica aveva rotto ogni indugio (...) quando non era parso più possibile tutelare in altro modo i propri spazi economici in terraferma”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, in «Venezia e la feudalità (giornata di studio Treviso, 2 giugno 1990)», Udine, 1993, pag. 31; in generale sull’espansione territoriale in terraferma della Repubblica di Venezia si veda, IDEM, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ’600*, Treviso, 1991, pp. 15-44.

²³⁶ “Rialto era diventata Venezia, e le altre terre, da Murano a Chioggia, da Pellestrina a Malamocco a Burano, si sentivano ormai parte integrante del complesso unitario che si denominerà fino alla fine della Serenissima il Ducato”, CARLO GUIDO MOR, *Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti di terraferma*, cit., pag. 1.

problemi già affrontati nell'organizzazione dello Stato da Mar, soprattutto dopo la IV crociata²³⁷.

In particolare ci si trova davanti ad ordinamenti giuridici profondamente diversi da quello veneziano, retti da consuetudini proprie e statuti fondati sul diritto romano comune²³⁸, nonché estremamente gelosi, tanto della propria storia giuridica, quanto della propria autonomia giurisdizionale²³⁹.

²³⁷ Luciano Pezzolo rammenta che sin dagli anni venti del '200 i comuni della marca trevigiana avevano cominciato a chiamare come podestà personaggi veneziani, LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, cit., pag. 57; per un approfondimento sulla penetrazione del ceto dirigente veneziano nella Terraferma veneta già prima dell'acquisto militare, si veda GERHARD ROSCH, *La nobiltà veneziana nel duecento: tra Venezia e la Marca*, in «Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (Secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci (Treviso 25-27 settembre 1986)», a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Roma, 1988, pp. 264-270; ma anche JEAN-CLAUDE HOCQUET, *Il sale e l'espansione veneziana nel trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in «Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (Secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci (Treviso 25-27 settembre 1986)», a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Roma, 1988, pp. 271-289; ed anche GIAN MARIA VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, cit., pp. 22-26; per un abbozzo relativo all'organizzazione ed amministrazione del Dominio da Mar dopo la IV crociata si veda, GIORGIO DENNIS, *Problemi storici concernenti i rapporti tra Venezia, i suoi domini diretti e le signorie feudali nelle isole greche*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, a cura di Agostino Pertusi, Vol. I, Firenze, 1973, pp. 219-235; ma anche GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*, in «Quaderni Storici», 43 (1980), pp. 163-164.

²³⁸ Il diritto comune, comprensivo delle opere dei grandi giuristi, non doveva in nessun caso “superare l'acqua”. A riprova di tale limite, davanti alla *Quarantia*, tribunale d'appello per eccellenza nell'ordinamento veneziano, non potevano allegarsi argomentazioni tratte dal diritto comune, CARLO GUIDO MOR, *Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti di terraferma*, cit., pag. 5; Claudio Povolo ritiene che il rapporto fra il diritto veneto ed il diritto romano giustiniano sia una delle migliori cartine di tornasole per evidenziare la separatezza giuridica (cfr. infra nota 61) fra centro e periferia, CLAUDIO POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, cit., pag. 213; sul rapporto fra le varie fonti del diritto nell'ordinamento veneziano si veda, LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia del diritto e delle fonti nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970; ma soprattutto ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, cit., pp. 577-650; ma anche GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, cit., passim; “Fra il 1630 e la caduta della Repubblica rimase ambiguo il rapporto fra diritto di Terraferma e diritto veneziano (...) si verificarono quindi fenomeni di contiguità e di contaminazioni fra l'uno e l'altro”, MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, pp. 131-132

²³⁹ ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, in «Storia della cultura veneta», vol. 3, Vicenza, 1980, pag. 581; GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) », vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981; GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 175-189.

Per far fronte a tali criticità, Venezia sceglie un approccio conservativo, volto ad assicurare il mantenimento delle aree conquistate tramite la conferma del quadro giuridico-istituzionale pregresso. La Repubblica infatti si limita ad affiancare rappresentanti veneziani alle istituzioni cittadine, ma senza sostituire né tanto meno esautorare le magistrature locali²⁴⁰.

Per perseguire tale politica, Venezia si affida al modello pattizio già sperimentato nella tessitura della ragnatela di rapporti commerciali e di alleanze con i centri di potere dell'entroterra²⁴¹. La Repubblica quindi si impegna a organizzare i rapporti fra Dominante e dominati concordandoli con i centri soggetti ed i loro distretti per mezzo della redazione di complessi *patti di dedizione*²⁴².

²⁴⁰ “Nessuno degli stati regionali (...) ebbe insomma capacità e mezzi per creare un ordinamento politico nuovo”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit. pag. 32.

²⁴¹ “Dietro lo schema contrattualistico, si afferma un rapporto da Dominante a dominio, che nel corso del tempo non sfuggì neppure a più nette e diverse definizioni. Non a caso ai primi del Seicento (...) il giurista Marco Antonio Pellegrini collocava la sovranità di Venezia sul fondamento inoppugnabile del diritto di conquista”, ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, cit., pag. 583; Secondo Michael Knapton “queste pattuizioni erano la pietra angolare sia dell'affermazione veneziana di sovranità sulla Terraferma, sia delle difese delle proprie prerogative da parte dei sudditi”, MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, in «Ateneo Veneto», CXCVII, terza serie 9/I, (2010), pag. 103; non bisogna infatti dimenticare che la Signoria di Venezia, pur se ispirata ad una teorica maggiore autonomia locale, in certi casi estende lo Statuto veneziano, controlla e fa introdurre aggiunte alla raccolta locale, ordina l'inserimento di norme della Dominante ed introduce l'imitazione della disciplina della Repubblica, GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003, pag. 57; in generale sul modello pattizio si veda GIAN MARIA VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, cit., pp. 19-22; per un focus sul patto di dedizione di Verona alla Serenissima ed i suoi effetti sul distretto veronese ed in particolare sui contratti agrari si veda, GINO BARBIERI – EGIDIO ROSSINI, *Terre feudi e contratti agrari nella bassa pianura veronese nel secolo XV*, in «Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari», Verona, 1982, pp. 67-107.

²⁴² Sulle dedizioni GIAN MARIA VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, cit., pp. 26-29; per una disamina generale dei vari patti di dedizione e del rapporto fra statuti e diritto veneziano, GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, cit., pp. 84-101; in generale “il patto – militare, politico, commerciale – con l'altro fu per Venezia la base stessa della sopravvivenza, della prosperità e venne di conseguenza utilizzato con le grandi potenze come con i centri minori, con i popoli più lontani come con i vicini di casa”, REINHARD HARTEL, *I patti con il patriarcato di Aquileia (880-1255)*, Roma, 2005.

Con tale strumento giuridico si cerca di raggiungere lo scopo di contemperare le esigenze di entrambe le parti contraenti: da una parte i centri soggetti si assicurano la conservazione del previgente ambito d'autonomia²⁴³, mentre dall'altra Venezia può legittimare il proprio dominio eminente.

Per garantire l'effettività di tale dominio la Repubblica si accontenta di riservarsi il diritto di nominare podestà, rettori e capitani dei vari centri soggetti, surrogandosi in

²⁴³ “Si trattava di città dotate di consolidate strutture amministrative e politiche. I loro ceti dirigenti appartenevano ad antichi lignaggi aristocratici, rinsaldati al loro interno da una comune matrice ideologica e da legami di parentela assai stretti”, CLAUDIO POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in «Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna», a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, 1995, pag. 209; Amelio Tagliaferri rammenta le oggettive difficoltà affrontate dai Rettori nella quotidiana amministrazione delle provincie: limitati da una parte dalla presenza di forti consigli cittadini dotati di ampie autonomie e dall'altra soggetti alle quotidiane intromissioni da parte delle magistrature centrali. In special modo lo studioso rammenta come il potere giudiziario del Rettore venisse spesso e volentieri eluso dai sudditi della provincia tramite l'affidamento alle magistrature veneziane ed in special modo agli Avogadori (in criminale) ed agli Auditori (in civile), AMELIO TAGLIAFERRI, *L'Amministrazione veneziana in terraferma: deroghe e limitazioni al potere giudiziario dei Rettori*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 56 (1976), pp. 111-134; sull'amministrazione della giustizia civile da parte degli Auditori e sulle difficoltà delle magistrature centrali a far rispettare la propria autorità ai Rettori, si veda ALFREDO VIGGIANO, *Considerazioni su gli Auditori novi-sindaci e l'Amministrazione della giustizia civile: conflitti sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, in «Studi Veneziani», 21 (1991), pp. 15-49; ma anche CEFERINO CARO LOPEZ, *Gli Auditori nuovi e il Dominio di Terraferma*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)», vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981, pp. 261-316; a partire dal '600 “il crescente flusso di appelli civili verso la capitale erose gradualmente l'autonomia dei tribunali di Terraferma e un numero crescente di vertenze amministrative e fiscali finiva davanti al collegio giudicante dei dieci (poi venti) Savi al Senato”, MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, pag. 121; sull'amministrazione della giustizia penale in Terraferma ed in generale nella Repubblica, CLAUDIO POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVIII*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)», vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981, pp. 155-258; per una sintetica rappresentazione del sistema giurisdizionale veneziano, GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, cit., 114-121.

questo alle antiche Signorie cui Venezia è subentrata a seguito dei vari eventi bellici²⁴⁴. La catena di trasmissione fra Dominante e dominati è quindi costituita da podestà, rettori e capitani i quali, non solo sono tratti dall'aristocrazia veneziana²⁴⁵, su designazione del

²⁴⁴ LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, cit., passim; Claudio Povoło afferma che, fra Venezia e la Terraferma, i rettori costituivano “il punto di contatto più immediato tra i due mondi (...) ma lungi dall'essere veri e propri ufficiali, che svolgevano una funzione di trasmissione di direttive che gerarchicamente provenivano dal centro e si irradiavano in periferia, i patrizi veneziani (...) svolgevano un ruolo profondamente influenzato dal contesto sociale ed amministrativo entro cui venivano ad inserirsi”, CLAUDIO POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, cit., pag. 212; sul concreto ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma, sulla distribuzione territoriale e giurisdizionale dei reggimenti, sulle specifiche competenze dei rettori si veda, AMELIO TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, in «Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)», a cura di Amelio Tagliaferri, Milano, 1981, pp. 15-43.

²⁴⁵ Pur esistendo un corpo di funzionari non patrizi esperti, “le istituzioni veneziane rimangono sempre saldamente ancorate al potere decisionale di un ceto definito dal criterio della nascita”. Anzi le cariche levissero di numero e diventeranno sempre più complesse articolandosi in un vero e proprio *cursus honorum* per l'aristocrazia veneziana, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, in «Venezia e le Istituzioni di Terraferma», Bergamo, 1988, pp. 38-40; Secondo Gian Maria Varanini, almeno fino al XVI secolo inoltrato, i patrizi veneziani dimostreranno poca propensione per l'amministrazione della Terraferma ed in tal senso “la conferma dello scarso interesse complessivo dei patrizi veneti per le competenze spendibili nell'attività amministrativa e connesse alla gestione della cosa pubblica in Terraferma viene dallo spoglio dei dati concernenti i laureati veneziani presenti a Padova tra il 1461 e il 1500 (...) un poco meno della metà dei circa 260 nomi menzionati come laureati o studenti sono patrizi. Orbene per costoro non sono poche le carriere in arti ed in medicina; e tra i laureati in diritto l'elemento rilevante è la presenza molto forte, per l'appunto anche fra i patrizi, delle lauree *in utroque* o solo in diritto canonico (in non pochi casi si tratta infatti di ecclesiastici già in carriera o che conseguono importanti benefici, plebani o abbaziali, durante la carriera universitaria)”, GIAN MARIA VARANINI, *La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, cit., pp. 48-49; in tal senso si spiega perché in concreto l'amministrazione fosse affidata al personale subalterno IBIDEM, pag. 50; bisogna però rammentare che “il nobile che rifiutava l'elezione ad una carica incorreva in una condanna pecuniaria”, LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, cit., pag. 65; nella fase finale della Repubblica “i reggimenti minori divennero più consapevolmente e marcatamente un mezzo di sostegno finanziario per i patrizi poveri, mentre i reggimenti principali richiedevano un considerevole impiego di fondi propri da parte dei loro consimili più facoltosi e ambiziosi e divenne progressivamente più difficile eleggere candidati. Nell'uno e nell'altro caso, inoltre, i loro doveri tendevano ad appiattirsi in una routine in buona parte burocratica”, MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, pag. 126.

Maggior Consiglio²⁴⁶, ma sono altresì posti sotto il controllo continuo di vari consigli e magistrature veneziane²⁴⁷.

In particolare la vigilanza degli organi centrali è destinata al duplice fine di trasmettere le direttive del governo centrale al territorio²⁴⁸, ma anche di garantire il rispetto degli ambiti d'autonomia concordati nei patti di dedizione ed in particolare il rispetto degli statuti dei centri soggetti.

Si deve comunque precisare che l'attività di supervisione attuata delle magistrature veneziane non solo sarà raramente in grado di attuare disegni unitari, ma anzi darà luogo a numerose dispute e contrasti in seno al patriziato veneziano fra le contrapposte istanze dell'accentramento e del rispetto dei patti raggiunti²⁴⁹.

Proprio sulla scia di tali contrasti si avvia un percorso d'innovazione anche a livello centrale²⁵⁰. Infatti, pur rimanendo formalmente invariata la struttura istituzionale dell'antico *Commune*²⁵¹, si attua una sostanziale modifica dell'impianto di governo della

²⁴⁶ LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, cit., pag. 58.

²⁴⁷ Michael Knapton rammenta “la riluttanza degli organi consiliari a cedere deleghe troppo ampie di potere a organi esecutivi o amministrativi”, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 38; in particolare i rettori relazionavano il Senato alla fine del mandato e lo aggiornavano quasi giornalmente tramite dispacci circa le questioni attinenti amministrazione della giustizia, fiscalità e politica annonaria, LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, cit., pag. 61.

²⁴⁸ ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, cit., pag. 582; dello stesso avviso Michael Knapton secondo il quale “il potere delegato si esercitava sotto la sorveglianza dei rettori patrizi veneziani, inviati nelle città capoluogo e in alcuni reggimenti minori”, MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, cit. 104; *contra* Claudio Povolo (cfr. supra nota 49);

²⁴⁹ A titolo d'esempio Michael Knapton rammenta i contrasti fra Avogaria da Comun e Consiglio dei X con il prevalere di quest'ultimo, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 39 e pp. 45-48.

²⁵⁰ “Sebbene non venga drasticamente modificato l'assetto formale dei consigli, queste strutture fondamentali dell'intero ordinamento veneziano subiscono mutamenti sostanziali di funzione tra '400 e '500 direttamente connessi ai problemi di governo dello stato territoriale”, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 37.

²⁵¹ A Venezia è estremamente raro, quando non proprio impossibile che vengano soppresse istituzioni invecchiate, ma piuttosto vi si affiancano nuovi organi che non sostituiscono i più antichi, ma li affiancano esautorandoli, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 39.

Repubblica²⁵², la quale, dopo l'acquisto della Terraferma, muta persino la propria denominazione ufficiale da *Commune* in *Dominium*²⁵³.

La Repubblica porta quindi innanzi una politica ondivaga e contrasta, stiracchiata fra la tutela delle autonomie attraverso il rispetto dei patti di dedizione e sporadici tentativi d'accentramento della gestione complessiva dello Stato verso Venezia²⁵⁴.

Tale assenza d'una linea politica unitaria spiega il perché, nonostante la coniazione di un crescente numero di magistrature centrali, queste ultime non si pongono quasi mai come organi autoritativi di vertice, ma piuttosto come arbitre e mediatrici delle tensioni, non solo fra forze locali e rappresentanti veneziani, ma anche nelle ipotesi di conflitti fra contrapposte forze locali²⁵⁵.

Il quadro fin ora presentato è idoneo a spiegare il modello organizzativo ed amministrativo della Terraferma veneta rispetto ai centri di potere cittadini²⁵⁶, tuttavia la politica di cristallizzazione e conservazione dell'assetto giuridico e di potere previgente all'acquisto territoriale veneziano si riverbererà anche sulle istituzioni territoriali non

²⁵² In particolare, a partire dal 1440, Il registro delle parti del Senato si sdoppia in due sezioni, di Terra e di Mare, CARLO GUIDO MOR, *Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti di terraferma*, cit., pag. 4; Michael Knapton conferma tale dato e rammenta che le delibere riservate del Senato venivano conservate in un terzo registro, quello dei *secreta*. Lo studioso inglese precisa che da una parete la Quarantia, ovvero il massimo tribunale d'appello della Repubblica, nel corso del '400 amplia le proprie funzioni e si articola in 3 consigli separati ripartiti per materia, dall'altra il Consiglio dei X si muta nell'organo di vertice nel governo della Terraferma, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 38.

²⁵³ MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 37.

²⁵⁴ Con riguardo alla politica veneziana in Terraferma, Claudio Povolo parla di "separatezza giuridica" fra centro e periferia che non culminerà mai in un effettiva gerarchizzazione all'interno di un unico ordinamento, CLAUDIO POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, cit., pp. 210-221; ma anche IDEM, *Forum intorno allo stato degli studi sulla Terraferma veneta (secoli XV-XVIII): appunti e spunti per la discussione*, in «Terra d'Este», 17, (1999), 7-21; Venezia non procederà infatti "ad un tentativo coerente di ridisegnare nuovi equilibri politici all'interno dello Stato, attraverso una nuova organizzazione dei contadi e la sottrazione di poteri giurisdizionali alle città", ALFREDO VIGGIANO, *Considerazioni su gli Auditori novi-sindaci e l'Amministrazione della giustizia civile: conflitti sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, cit., pag. 21.

²⁵⁵ MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pp. 40-42.

²⁵⁶ Le variazioni di tale sistema di organizzazione ed amministrazione della Terraferma rispetto ai centri di potere cittadini saranno minime nel corso della vita dell'ordinamento veneziano, AMELIO TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, cit., pag. 16;

cittadine, laiche ed ecclesiastiche, depositarie di rilevanti poteri pubblici, detenuti spesso, ma non solo, in forme feudali²⁵⁷.

Anche rispetto a queste ultime istituzioni la Serenissima inizialmente non farà che sostituirsi ai precedenti *seniores*, facendosi garante del rispetto degli antichi privilegi, degli atti d'investitura e delle consuetudini inveterate²⁵⁸, ma progressivamente modellerà le relazioni con tali centri di potere in modo più complesso ed elaborato.

b. Proprietà terriera e feudalesimo nell'ordinamento veneziano.

Mancò a Rialto e nel resto del ducato quell'eterogenea classe socio-politica di piccoli feudatari che, da qualche tempo, distingueva le vita di molte aree continentali. Anzi più in generale si può asserire che né in quest'epoca né nella successiva il feudo ebbe modo di penetrare e svilupparsi nella laguna. La spiegazione va cercata non solo nella fedeltà veneziana al modello bizantino, ma soprattutto nella relativamente esigua estensione delle isole, inadatte al costituirsi di veri e propri benefici feudali (...) l'unica sua infiltrazione nella laguna è di natura lessicale: il termine feudum è usato per indicare in qualche caso lo stipendio; il titolo di senior è attribuito al doge o ad altre autorità

²⁵⁷ “Venezia aveva seguito la norma di rispettare nei territori occupati i diritti precostituiti, così che la situazione sembrò cristallizzarsi: comuni cittadini, comuni rurali, signorie feudali, laici o ecclesiastici, ognuno parve immobilizzato sulle posizioni raggiunte al momento dell'assoggettamento a Venezia. In realtà era un rispetto apparente, proclamato e conclamato con aulica solennità, ma praticato solo fin dove lo consentiva l'interesse Veneziano, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 67; “Sin dagli inizi della sua espansione in terraferma, la Repubblica aveva adottato nei confronti del feudo un atteggiamento del tutto consono con la sua prassi politico-ideologica: lasciare le cose come stavano”, GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale*, cit., pag. 163; “anche i feudi e giurisdizioni signorili, non diversamente dagli altri nuclei di potere locali, trovano quindi spazio in una compagine statale che per la debolezza del suo apparato burocratico e ancor più per la limitatezza delle sue ambizioni di governo diretto, doveva necessariamente basarsi sulla collaborazione delle forze locali, sulla mediazione di questo o quel privilegio (...) appare ancor più da sfatare l'ipotesi che vorrebbe la Serenissima Signoria intrinsecamente ostile alle istituzioni signorili”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pag. 36; ma anche IDEM, *Piccoli principi*, cit., pp. 207-222.

²⁵⁸ Sergio Zamperetti ritiene che “la Dominante si limitò a fornire il suo avallo a quei poteri particolaristici così come si erano venuti in precedenza assestando, del tutto paga che su gran parte di essi fosse stata affermata la sua alta sovranità e guardandosi bene (...) dal suscitare il pericolo risentimento”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pag. 30; tuttavia lo stesso ritiene che con tali concessioni la Repubblica abbia ritagliato all'interno del proprio territorio aree “assai simili a veri e propri stati signorili” e che i titolari di queste “fossero, *de iure*, al riparo da qualsiasi rivendicazione di una superiore autorità”, IBIDEM, pag. 34 e pag. 36.

*ecclesiastiche quale segno di distinzione morale; la qualifica di fideles è data ai sudditi*²⁵⁹.

Pur estraneo all'ordinamento veneziano delle origini, il feudalesimo fa comunque capolino nella storia giuridica della Serenissima non appena la Repubblica comincia ad acquisire porti, città ed aree d'influenza al di fuori dell'ambito lagunare²⁶⁰.

Il contatto con il feudalesimo non avviene esclusivamente a livello centrale e di governo²⁶¹, ma anche nella quotidiana vita economica e commerciale delle grandi famiglie veneziane le quali, già a partire dall'inizio del secolo XIII, cominciano ad acquisire beni fondiari in tutta Italia, ma principalmente nel padovano e nel ferrarese²⁶². Le acquisizioni avvengono normalmente per mezzo di contratti di compravendita, ma non di rado i ricchi veneziani non disdegnano d'ottenere terreni tramite prestazione della fedeltà ad influenti soggetti politici stranieri²⁶³.

Già a metà dello stesso XIII secolo le acquisizioni si moltiplicano al punto tale da generare vari problemi all'ordinaria attività dei consigli cittadini, specie in occasione di dibattiti rispetto alle scelte di politica estera, commerciale e bellica. Infatti proprio la presenza nei centri di governo del *Commune* di un numero crescente di patrizi esposti al

²⁵⁹ GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, 2005 pag. 35.

²⁶⁰ «La politica feudale si svolse in campi diversi, in tempi diversi: fin dal XII secolo nelle isole dalmate; all'inizio del XIII secolo nelle isole dell'Egeo, a partire dal quarto decennio del XIV secolo nella Terraferma veneta; in Friuli dal secondo decennio del XV secolo», GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 62.

²⁶¹ «Venezia aveva però accettato - quando si era presentata l'occasione e l'opportunità di accettarle e servirsene - istituzioni feudo-vassallatiche quali erano state elaborate nel mondo carolingio e post carolingio, afferrandone, più e meglio che in passato l'elemento militare e personale, quella delegazione di autorità sovrana che era estranea alle primitive istituzioni vassallatiche in quanto tali, ma essenziale quando il vassallo era agente del potere regio», GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 62.

²⁶² GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, pag. 63; in particolare sull'area ferrarese, VITTORIO LAZZARINI, *Possessi e feudi veneziani nel ferrarese*, in «Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane», Roma, 1960, pp. 31-41.

²⁶³ Ad esempio la famiglia Foscari ha possedimenti fondiari fuori dal Ducato fin dal XII secolo e nel XIV secolo acquisisce a titolo feudale il territorio di Zelarino direttamente dall'Impero, MARIO BULGARELLI, *Il feudo di Zelarino 1331-1858: materiali dell'archivio Foscari - San Simeon confluito nell'archivio Gradenigo - Rio Marin*, Venezia, 2010, pp. 9-20; ma anche i Badoer acquistano un feudo nel Regno di Sicilia nella prima metà del XIII secolo, NICOLA NICOLINI, *Un feudo veneziano nel Regno di Sicilia*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVI, IV (1964), pp. 1012-1021.

rischio di perdere i propri possedimenti in terra straniera²⁶⁴ o comunque di vederli danneggiati nel corso delle operazioni militari, ingenera il diffuso sospetto di un possibile inquinamento delle decisioni internazionali della Repubblica. Per prevenire qualsiasi conflitto d'interesse la Repubblica comincia così, non solo a disciplinare l'acquisto di beni fondiari da parte dei *cives* veneziani, ma anche a regolare l'esercizio dei diritti politici dei titolari di tali beni e dei loro parenti²⁶⁵.

In generale la Serenissima approccia il problema dell'acquisizione di possedimenti in terraferma da parte dei propri cittadini in modo occasionale, alternando proibizioni a concessioni.

In questa prima fase non risulta una particolare attenzione a discernere la natura allodiale o feudale dei beni fondiari né emerge un trattamento particolarmente differenziato fra i titolari di concessioni feudali ed i titolari di beni allodiali. A prescindere dai divieti d'acquisto *tout court*, la principale preoccupazione dell'ordinamento veneziano appare infatti quella di regolare la partecipazione alle magistrature ed ai consigli di coloro i quali, titolari di beni fondiari in terra straniera o

²⁶⁴ Ad esempio nel XIII secolo la famiglia Badoer incontrò tali e tante difficoltà nel godimento del proprio feudo nel territorio del Regno di Sicilia da decidere di alienarlo dopo meno di 50 anni, NICOLA NICOLINI, *Un feudo veneziano nel Regno di Sicilia*, cit., pp. 1012-1021.

²⁶⁵ In realtà, in alcuni casi, l'espansione territoriale in terraferma comincia proprio per mezzo dell'acquisto di beni fondiari da parte di istituti religiosi e di patrizi veneziani, poi tutelati da Venezia anche attraverso l'uso della forza, MARCO POZZA, *Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in terraferma*, in «Studi Veneziani», 7 (1983), pp. 15-22.

loro parenti, potrebbero inquinare le decisioni di politica estera della Repubblica al fine di tutelare gli interessi patrimoniali propri e delle proprie famiglie²⁶⁶.

Con la conquista della Marca e con la rinuncia alle ambizioni d'espansione su Ferrara alla metà del XIV secolo²⁶⁷, la Repubblica rimuove i più importanti vincoli agli investimenti fondiari da parte di cittadini veneziani. Vengono tuttavia conservate non solo le limitazioni all'esercizio dei diritti politici di voto e partecipazione da parte dei proprietari terrieri in tutte le occasioni in cui vengano in discussione questioni riguardanti aree in cui possa essere inciso l'interesse fondiario loro o dei loro familiari, ma altresì il divieto assoluto di acquistare benefici *per feudum*²⁶⁸.

²⁶⁶ In generale sulla legislazione veneziana in tema di acquisti fondiari, nonché sui mille sotterfugi idonei ad aggirarla si veda, VITTORIO LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella terraferma*, cit., pp. 10-29; ad esempio il 31 maggio 1274 il Maggior Consiglio approvò due parti: con la prima parte “non volendo che l'interesse familiare avesse a volte la prevalenza nelle pubbliche deliberazioni ed avendo constatato che s'era già trovata la via per eludere la legge” si ordinò che, non solo i titolari di terre, ma anche i parenti d'un titolare di beni fondiari (quand'anche ci si fosse premurati di interporre un titolare fittizio) dovessero lasciare i consigli in caso di deliberazioni riguardanti le aree dove i beni fondiari fossero siti; con la seconda parte si proibiva tout court di acquistare beni nella Marca trevisana e nel distretto di Ferrara sotto pena di una multa e della confisca del bene, IBIDEM, pag. 11; nel 1275 il rigore della parte fu temperato permettendo ai titolari di beni e loro parenti di partecipare alle riunioni dei consigli, di prendere la parola, proibendogli soltanto di votare, IBIDEM, pag. 12; il 2 agosto 1327 si torna a proibire qualsiasi forma di partecipazione alle attività dei consigli ed i limiti a partecipare sono estesi, oltre alla Marca ed al distretto di Ferrara, ai titolari di qualsiasi terra sita fuori dal territorio della Repubblica, IBIDEM, pag. 14; solo il 17 aprile del 1345 cadono i limiti agli acquisti, ma non le norme sui divieti a partecipare: in tal modo si soddisfaceva “la brama, sempre più manifesta nei privati, d'impiegare il molto denaro guadagnato colla mercatura e coi commerci in stabili proprietà di terraferma” e si toglieva “l'ultimo ostacolo a quella trasformazione nell'economia veneziana per cui i grandi capitali mobiliari furono investiti nel possesso fondiario”, ma si manteneva una certa diffidenza rispetto ai titolari di tali beni, IBIDEM, pp. 15-16”; per quanto riguarda in particolare i beni feudali Gina Fasoli rammenta che “il Maggior Consiglio aveva deferito ai Pregadi il compito d'impedire il conseguimento di feudi da parte di cittadini veneziani”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, pag. 63; il divieto d'ottenere in beneficio feudi da signori e comunità straniera, sancito il 2 ottobre 1328, non risulta abrogato fino alla fine della Serenissima, GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale*, cit., pag. 164; Francesco Foramiti riporta il testo della legge del Maggior Consiglio, unito alla Quarantia: *quod nemo venetus et fidelis domini ducis possit recipere et habere feudum vel alia ab aliquibus dominis vel comunitatibus forensibus*, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag., 78; tutto ciò premesso bisogna comunque precisarsi che, indipendentemente da vincoli, limitazioni e divieti Venezia non manca mai di difendere gli interessi dei propri cittadini titolari di beni in terraferma, se del caso anche con le armi, MARCO POZZA, *Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in terraferma*, cit., pp. 22-25.

²⁶⁷ VITTORIO LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella terraferma*, cit., pag. 15.

²⁶⁸ Cfr. supra nota 72.

A partire dalla metà del XIV secolo emerge così la volontà di differenziare il traffico giuridico delle due distinte situazioni giuridiche reali, probabilmente per l'intima diffidenza veneziana rispetto alla prestazione della *fidelitas* ad entità politiche straniere²⁶⁹.

In ogni caso, fino alla prepotente espansione territoriale in terraferma veneta, il rapporto della Repubblica con il feudalesimo rimarrà circoscritto alla regolamentazione di fattispecie sostanzialmente estranee alla vita giuridica quotidiana dell'ordinamento, data la collocazione extraterritoriale dei possedimenti feudali di *cives* veneziani²⁷⁰ e la già richiamata accurata disciplina sul “*conflitto d'interesse*” messa in piedi dalla Repubblica.

Dopo l'acquisto della Terraferma invece, un'enorme massa di feudatari e signori rurali fanno ingresso all'interno dell'ordinamento giuridico veneziano in forza della politica pattizia veneziana di conservazione dell'assetto giuridico previgente agli eventi bellici²⁷¹. Benché la situazione si aggravi esponenzialmente a seguito dell'acquisto della Patria del

²⁶⁹ VITTORIO LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella terraferma*, cit., pp. 10-29

²⁷⁰ Il discorso sarebbe molto più complesso a voler guardare i possedimenti feudali di cittadini veneziani nell'area dell'Impero latino. Rispetto a tale problema mancano però studi storico giuridici approfonditi e il discorso acquisterebbe una latitudine eccessiva. Si rinvia nuovamente a GIORGIO DENNIS, *Problemi storici concernenti i rapporti tra Venezia, i suoi domini diretti e le signorie feudali nelle isole greche*, cit., passim.

²⁷¹ “un aspetto un po' particolare del rapporto fra potere centrale e depositari del potere delegato è costituito dai feudi (...) in generale la politica veneziana a riguardo porta all'incorporazione nella struttura dei poteri delegati dei feudi esistenti al momento dell'annessione, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 48; Sergio Zamperetti rammenta comunque che “accanto a giurisdizioni indiscutibilmente feudali (...) ne esistevano però altre, a loro volta di antichissima origine o di nuova formazione, la cui configurazione giuridica era invece alquanto diversa (...) signorie locali, circoscrizioni private in cui l'esercizio dei poteri (...) non era mai stato oggetto di alcuna investitura”, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 270.

Friuli²⁷² nonché con l'avvio di una politica a favore dei comandanti militari della Repubblica basata su incentivi premiali di natura feudale, la Repubblica pare comunque mostrare un sostanziale disinteresse rispetto alle interferenze create da un nutrito nucleo feudale e signorile all'interno del proprio ambito territoriale²⁷³.

E' vero che la Repubblica si attiva, sin dalla prima metà del XV secolo, per ottenere una legittimazione formale ai propri acquisti territoriali nell'entroterra veneto da parte dell'Imperatore, raggiungendola tramite il riconoscimento del vicariato imperiale da parte

²⁷² “Anche nella Patria del Friuli la Repubblica si astenne dal promuovere innovazioni di rilievo, tali da pregiudicare gli equilibri istituzionali preesistenti”, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 238; l'estensione della presenza feudale era tuttavia senza paragone in Friuli. Aldo Mazzacane infatti rammenta che “in Friuli il fenomeno era più macroscopico, continuavano ad aver vigore istituti e regole di diritto feudale: in pratica in ogni terra, attraverso una fitta rete di potere e giurisdizioni che affondavano le radici in tempi remoti, le forme giuridiche dei rapporti personali e reali rimanevano saldamente ancorate al sistema portante dei feudi, ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, cit., pag. 381; ciò nonostante secondo Claudio Povolo “qualche considerazione a parte va fatta per la vasta area feudale e signorile, Friuli in particolare. Sono evidenti le differenze con le realtà cittadine. Ma se si passa da un'analisi prettamente istituzionale al piano della prassi amministrativa e giudiziaria si può notare come le realtà dotate di giurisdizione e privilegi manifestino visibilmente i segni della loro debolezza”, CLAUDIO POVOLO, *Forum intorno allo stato degli studi sulla Terraferma veneta (secoli XV-XVIII): appunti e spunti per la discussione*, cit., pag. 16;

²⁷³ “Non vi fu neppure la volontà di limitare l'estensione delle giurisdizioni feudali. Anzi allo strumento feudale la Repubblica prestò in più occasioni una particolare attenzione; quando si trattò di ricompensare coloro che l'avevano servita militarmente (...) quando strinse una stretta alleanza politica con quei feudatari i cui possedimenti si trovavano al confine dello Stato (...) conferendo loro il controllo del territorio”, ROBERTO SABBADINI, *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII)*, Udine, 1995; per Michael Knapton “l'atteggiamento veneziano non è perciò di prevenzione nei confronti dei feudi, ma lo stato si preoccupa di circoscrivere l'autonomia concessa, soprattutto per la giustizia d'appello, e tale preoccupazione tende a farsi più robusta a partire dal '500, MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, cit., pag. 48.

di Sigismondo nel 1437²⁷⁴, in cambio del giuramento di fedeltà e della corresponsione annua di un panno d'oro annuale dal costo di mille ducati, tuttavia il valore giuridico di

²⁷⁴ “Venezia doveva escludere dal suo territorio ogni autorità che non fosse la sua o non derivasse dalla sua. Il vicariato imperiale che Venezia sollecitò all'imperatore Sigismondo non era soltanto una forma di pace suggerita dalla tradizione ed imposta dalle circostanze: la lunga preparazione che ebbe è segno evidente che se ne sentiva la necessità (...) l'investitura imperiale non doveva soltanto dare piena legalità al dominio veneziano di Terraferma, ma doveva consentire a Venezia di mediatizzare i feudi rilevanti dall'autorità imperiale e di assicurarsi il diritto di disporre senza contestazioni in caso di devoluzione, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pp. 67-68; Giuseppe Gullino ritiene che l'investitura ottenuta da Sigismondo sia stata il frutto di una politica accorta diretta a regolare il “mare feudale” della Patria del Friuli. In realtà il vicariato concesso da Sigismondo non riguardava il Friuli, GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, in «Studi Veneziani», 7, (1983), pag. 185; anche Sergio Zamperetti ritiene che Venezia con tale investitura desiderasse “mediatizzare i feudi imperiali presenti sul territorio e procedere a sua volta a nuove infeudazioni”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pp. 32-33; più precisamente Sergio Zamperetti ritiene che tramite l'investitura del vicariato imperiale cercasse esclusivamente un riconoscimento di legittimità sul territorio appena conquistato, ma non intendesse fondare su tale atto giuridico l'esercizio della propria sovranità né un programma di accentramento politico amministrativo, IDEM, *I piccoli principi*, cit., pp. 36-39; infatti benché assimili la politica veneziana d'organizzazione del territorio a quella del conterminante Ducato visconteo, affermando che anche Venezia abbiano utilizzato gli istituti feudali vassallatici come delega d'autorità sovrana in un'ottica di coordinamento territoriale l'autore ritiene che tale utilizzo dello strumento feudale vassallatico prescindesse dall'investitura del vicariato imperiale anche perché quest'ultima non riguardava vari territori, non da ultimo il Friuli, IBIDEM, cit., pag. 10 e pag. 46; rileva altresì l'autore che nonostante l'intento di coordinamento territoriale tramite lo strumento feudo-vassallatico, non possa tuttavia trascurarsi la rilevante presenza di un diffuso utilizzo di donazioni e vendite di regalie, atti questi ultimi idonei a creare isole giurisdizionali “la cui autorità non promanava da quella veneziana né era ad essa subordinata”, IBIDEM, pp. 48-49; a mio parere non solo è difficile sostenere che Venezia abbia voluto prefiggersi una coerente politica d'organizzazione territoriale per mezzo degli strumenti feudali, ma altresì che la classe dirigente veneziana disponesse effettivamente dell'apparato giuridico-ideologico necessario per perseguire un tale intendimento. Si rammenta, infatti che per sviluppare la propria, per altro fallimentare, politica vassallatico-beneficiale il Ducato visconteo dovette giovare dell'opera e della collaborazione niente meno che di Baldo degli Ubaldi, mentre a Venezia, dove gli istituti feudali non erano neppure autoctoni né conosciuti, non risultano stabilmente convocati esperti in tale branca del diritto almeno fino alla seconda metà del XVI secolo.

tale riconoscimento, nonché l'estensione della sua efficacia sono ancora oggetto di studio e dibattito²⁷⁵.

In particolare risulta difficile comprendere se con il riconoscimento del vicariato imperiale Venezia intendesse fondare una politica di accentramento sovrapponibile a quella già intrapresa, sulle medesime basi, nell'area d'influenza visconteo-sforzesca²⁷⁶.

Lasciando da parte difficili valutazioni circa la sussistenza di una complessiva politica della Dominante rispetto all'organizzazione dei vari centri di potere non cittadini diffusi sul territorio, è necessario rilevare come i veneziani considerassero le proprietà feudali in un'ottica essenzialmente economico-patrimoniale, e ciò a prescindere dalla sussistenza di contenuti immunitario-giurisdizionali nei contratti feudali ovvero a prescindere da una percezione del feudo come centro di potere²⁷⁷.

Tale impostazione costituirà il sostrato su cui, alla fine del XVI secolo, Venezia comincerà a strutturare l'intero impianto della propria legislazione feudale.

²⁷⁵ Gina Fasoli rammenta i molti limiti della concessione del vicariato imperiale ed in particolare ricorda che “la formula d'investitura non fu così ampia e completa come la si desiderava, ma Venezia la interpretò in maniera consona alle sue direttive di governo (...) estendendola a quelle regioni che Sigismondo aveva tenuto fuori della concessione, Verona, Vicenza, il Friuli”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pp. 67-68; per l'area del Friuli Venezia ottenne un separato diploma di riconoscimento da parte di Federico III nel 1469 che però non valse a metterla al sicuro dalle mire del Massimiliano d'Asburgo agli inizi del XVI secolo, GIULIA VENTURA, *Sulla costituzione storica dello Stato friulano nel diploma imperiale di riconoscimento della sovranità veneta (1469)*, in «Ce fastu», LXVII (1991), 189-201.

²⁷⁶ Supra pp. 32-33.

²⁷⁷ Gina Fasoli rammenta che nella percezione veneziana i feudi non fossero altro che beni pubblici assolutamente affini, quanto a natura giuridica a livelli, censi ed enfiteusi. In quest'ottica Provveditori sopra feudi non facevano che soprintendere alla proprietà ed ai redditi dello Stato, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 73; dello stesso avviso Giuseppe Gullino secondo il quale “da secoli l'oligarchia veneziana era abituata a considerare i fenomeni connessi con le tenaci sopravvivenze feudali sulla base di un metro sostanzialmente economico (...) l'esercizio del potere feudale era considerato supergiù alla stregua di un orpello (...) paragonabile a qualsiasi altra fonte di reddito, GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale*, cit., pag. 163; ma anche AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, cit., pag. 87

c. La promulgazione della legge feudale e l'istituzione dei Provveditori sopra feudi.

A parte sporadici e disorganici interventi²⁷⁸, fino alla promulgazione della Parte del Senato del 13 dicembre 1586 la Repubblica di Venezia mostra un sostanziale disinteresse per l'organizzazione giuridica dei rapporti con i feudatari del dominio, nonché per la gestione del proprio patrimonio feudale.

Molti disordini fino dal secolo decimosesto eransi introdotti anche negli stati della repubblica di Venezia in materia de' feudi; perciocché pochi feudatarii riconoscevano l'alto dominio del principe, e non chiedevano investiture, e quindi illegittimamente godevano de feudi; alcuni li tenevano come allodiali ereditarii, ne disponevano a piacere e non prestavano alcun servizio. Allora il Senato, al fine di avere esatta cognizione di tutti i feudatarii, della qualità de feudi e beni soggetti ad essi soggetti, e per poter nei casi valersi prontamente dei vassalli, e nei casi di vacanza o per colpa degli investiti o per mancanza di discendenti disporre per l'alto dominio del principato emanò il decreto 1586, 13 dicembre, il quale stabilì, per così dire i principii della veneta legislazione²⁷⁹

²⁷⁸ Secondo Gina Fasoli “dopo due secoli e mezzo che Venezia s’era cominciata ad affermare in Terraferma, le disposizioni in materia feudale erano state meno numerose e meno puntualizzate e precise di quanto ci si possa immaginare ed anche in questa materia si può constatare l’empirismo tipico del governo veneziano, per cui le questioni feudali erano demandate al Senato quando si trattasse di questioni patrimoniali o giurisdizionali e al Consiglio dei X quando si trattasse di questioni o di casi che interessassero la sicurezza dello Stato”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 72; in linea con Gina Fasoli anche Giuseppe Gullino secondo il quale “Venezia sembra accorgersi tardi dell’esistenza del problema feudale: l’istituzione d’un apposita magistratura, i Provveditori sopra feudi, è del dicembre 1586, come dire che la sua storia riguarda soltanto gli ultimi due secoli dell’esistenza della Serenissima (...) fino alla metà del XVI secolo il problema non sembra esistere: ma, in fondo, è logico negli anni ferrei della conquista militare della Terraferma e nelle successive logoranti guerre visconteo-sforzesche (...) non era realisticamente percorribile una politica di compressione feudale”, GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, in «Studi Veneziani», 7, (1983), pp. 185-186.

²⁷⁹ FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale che contiene una idea generale dei feudi, della loro origine e dei principi sui quali essi si fondano; il sistema feudale secondo i libri dei feudi colle leggi relative; le leggi feudali dell'ex veneta Repubblica disposte per ordine cronologico e di materia; le variazioni che ultimamente subirono i feudi*, Venezia, 1841, pag. 72; nella presentazione al Senato del suo *Commentario* Giovanni Bonifacio afferma di aver redatto una tale opera a beneficio della Serenissima “poiché essendo molti li suoi feudatari e frequenti le difficoltà che perciò nascono essa è necessaria”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit.

Alla base della promulgazione della prima legge feudale della Repubblica²⁸⁰ v'è quindi principalmente l'ambizione di costituire un catasto dei feudatari e dei beni feudali²⁸¹ della Serenissima, principalmente per ragioni d'ordine fiscale e militare²⁸², ma anche per

²⁸⁰ Antonella Barzazi ritiene che con la promulgazione della parte 13 dicembre 1586 “i Pregadi (...) avevano cercato di ristabilire quel carattere pubblicistico del vincolo vassallatico che, se mantenuto vivo, poteva permettere una delega di autorità sovrana indubbiamente vantaggiosa in una struttura di potere come quella veneziana in terraferma”, ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)», vol. 2, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1985, pag. 224; successivamente anche Sergio Zamperetti ha affermato che la legge del 1586 fosse diretta a ribadire il carattere giuspubblicistico del vincolo feudo vassallatico, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pag. 39 e pag. 42; viceversa Antonio Conzato nel riconoscere che “questa legge è l'architrave di tutta la legislazione veneziana successiva” afferma che con esse “Venezia intendeva solamente porre ordine in casa propria stabilendo i criteri generali che i feudatari avrebbero dovuto osservare per l'investitura (...) un provvedimento ambizioso e sostanzialmente disatteso”, ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, Verona, 2005, pag. 298; SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 339-346; ma anche MARIA ROSA DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006, 277-286.

²⁸¹ Il primo tentativo di acquisire informazioni sul patrimonio feudale risale al 1578, quando il Consiglio dei X ordina la ricognizione dei feudi del Friuli. Gina Fasoli rammenta “le proteste dei feudatari friulani contro il decreto dei X del 3 dicembre 1578, diretto alla generale ricognizione dei feudi” e che essi “essi avevano affermato che era impossibile appurare l'entità e l'ubicazione e i confini dei loro feudi, tanto era confusa la natura giuridica dei loro possessi e dei loro diritti, ma pretendevano che ciò non fosse a tutto vantaggio dello Stato che in caso di contestazione, poteva far valere le norme che tutti i beni del feudatario si presumessero feudali”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 72; Andreina Stefanutti in particolare ritiene che proprio dalle vicende friulane e dal cattivo rapporto fra Udine e feudatari locali sia nato l'interesse della Repubblica per la regolazione del fenomeno feudale. La studiosa friulana afferma infatti che “l'esame sistematico della legislazione feudale veneziana in materia feudale consentirebbe, già di per sé, di valutare l'incidenza delle pressioni e delle proposte avanzate dalla comunità di Udine”, ANDREINA STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in *Archivio veneto*, 142 (1976); per un approfondimento sui contrasti fra Udine e feudi della Patria, EADEM, *I segni della cultura italiana ed europea in un problema territoriale: il conflitto tra i feudi e la città di Udine*, in «Saggi di storia friulana», a cura di Laura Casella e Michael Knapton, Udine, 2006, pp. 29-41; SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 339-346.

²⁸² “La periodica ricognizione dei feudi era nella prassi feudale ed era inevitabile che Venezia, così gelosa in linea di principio della sua autorità, volesse avere a disposizione un catasto feudale che le permettesse di conoscere entità e ubicazione dei feudi, entità e qualità dei doveri (...) ma doveva anche servire per poter esigere il laudemio in caso di vendita o per assicurarsi la devoluzione”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pp. 69-70; ma anche Giuseppe Gullino secondo il quale “i quattordici articoli della legge 13 dicembre 1586, in parte modificati nel 1617 e nel 1625, prevedevano la notifica al magistrato da parte del feudatario dei titoli comprovanti i possessi; rendevano obbligatori il servizio personale in caso di guerra e l'investitura (nelle mani del Doge per i feudi giurisdizionali, dei Provveditori sopra feudi per i semplici, del Luogotenente della Patria per i friulani, dei provveditori sopra camere per il Polesine); stabilivano la devoluzione al principe in caso di felonìa o estinzione”, GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale*, cit., pag. 165.

la necessità d'acquisire e raccogliere tutti gli elementi giuridici utili nell'eventualità di doversi opporre a pretese di carattere feudale su aree d'influenza della Repubblica provenienti da potenze straniere²⁸³.

L'obiettivo non è quindi regolare integralmente il fenomeno feudale²⁸⁴, quanto piuttosto raccogliere informazioni catastali e dati giuridici sulle investiture e quindi sui diritti dei feudatari. In tal senso il contenuto normativo del provvedimento è essenzialmente teso a disciplinare il procedimento di notifica dei beni feudali tramite una sapiente miscelazione di elementi premiali e sanzionatori.

Infatti, per sperare di riuscire a costituire un tale catasto partendo da un'assoluta ignoranza dell'estensione e contenuti del fenomeno feudale e senza doversi gravare d'onerose, difficili e probabilmente improduttive indagini, Venezia necessita della collaborazione attiva degli stessi feudatari cui impone di notificare le pregresse investiture, con la nota dei consorti e l'elenco dei beni feudali²⁸⁵.

La legge opera una prima distinzione fra beni feudali censuali e beni feudali giurisdizionali, sottoponendoli a procedure di notifica differenziate: mentre i titolari di feudi censuali possono notificare le informazioni ai Rettori, i feudatari giurisdizionali

²⁸³ GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 188-190;

²⁸⁴ “La legge del 13 dicembre 1586 non regolò certo in modo esauriente e completo tutte le questioni, ma toccò i punti che più premevano dal punto di vista degli interessi dello Stato (...) questa legge fu sempre considerata fondamentale da tutti gli scrittori veneziani di cose giuridiche, i quali della materia feudale avvertirono il lato patrimoniale e fiscale, ma senza rilevare quello politico e giurisdizionale che è in primo piano per noi moderni”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 73; Giovanni Bonifacio rammenta infatti che “il feudo adunque, come dice la Parte, è bene proprio e patrimoniale del Principe, non è altro che la benigna concession dell'utile dominio di cosa immobile, o a quella simile, fatta con investitura al vassallo, che passa ne suoi heredi maschi, per la quale egli con giuramento prometta al Patrone che il feudo che gli concede fedeltà e servizio che con effetto essendo ricercato è obbligato di prestare”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 19-20.

²⁸⁵ Sulla domanda d'investitura e sulle sue forme e contenuti, ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pp. 306-311.

devono far pervenire la documentazione a Venezia onde ricevere la nuova investitura direttamente dalla Serenissima²⁸⁶.

Per incentivare la collaborazione dei propri feudatari, la Dominante predispone un elaborato meccanismo premiale. In primo luogo la legge opera come una sorta di sanatoria, condonando *de facto* tutte le precedenti omesse rinnovazioni le quali, secondo la norma di diritto feudale comune, dovrebbero invece sempre intervenire entro un anno ed un giorno dall'apertura della successione *mortis causa* tanto del *vassus* quanto del *senior*. Oltre a tale sanatoria, i feudatari sono pienamente consapevoli di aver ampi margini di mistificazione delle proprie investiture perché hanno una chiara percezione tanto della totale ignoranza della Serenissima rispetto ai contenuti delle investiture originarie, quanto dell'impossibilità della Dominante di portare avanti il vaglio delle notifiche feudali se non nei limiti dei falsi evidenti e degli errori grossolani²⁸⁷.

Il feudatario nel notificare la propria posizione è così sicuro, non solo di potersi tutelare da improbabili, ma sempre possibili indagini, ma anche di potersi avvantaggiare delle espresse previsione di legge in un disegno d'interesse personale e familiare. Infatti con la Parte del 1586 il Senato ribadisce alcune norme feudali comuni, ovvero *la*

²⁸⁶ ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pag. 299; i feudi o sono censuali per i quali non è previsto servizio, ma si deve pagare un censo, o giurisdizionali nei quali è previsto l'obbligo di prestare servizio, in particolare il servizio militare. I primi sono investiti dai rettori, i secondi devono essere sempre investiti direttamente dal Principe, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 72; anche Giovanni Bonifacio aveva ricordato che “presso di noi i feudatari son solo di due sorti: o giurisdizionali, che hanno l'obbligo di servire, o censuali che pagano censo o pensione”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 42; è necessario precisarsi che anche ai feudi censuali potevano competere più o meno ampie facoltà giurisdizionali benché esse non ne fossero *qualità naturali*, tanto è vero che Daniele Fabrizio rammenta che “essi beni possono liberamente essere alienati come gli altri allodiali e con loro alienazioni si intendono *ipso iure* alienata la loro giurisdizione onde se li venditori volessero alienar solamente li beni e rittener la giurisdizione no potrebbero ciò fare essendo questa qualità propria e spettante ai beni e non privilegio concesso alla persona”, BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 5r-17v.

²⁸⁷ Tanto è vero che Daniele Fabrizio rammenta come i feudatari friulani abbiano alterato le loro investiture arrogandosi la giurisdizione di mero e misto impero, BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 1r; Cinzio Violante definisce infatti l'area del Patriarcato un “officina di falsificazioni documentali”, CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in «Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII (Atti della XXXVII settimana di studio 12-16 settembre 1994)», a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Bologna, 1996, pag. 19.

presunzione di feudalità rispetto a tutti i beni contenuti nel distretto della giurisdizione, nonché la *nullità, senza beneficio della prescrizione*²⁸⁸, *delle alienazioni* effettuate in difetto dell'autorizzazione del *senior*²⁸⁹.

²⁸⁸ “La politica interna della Serenissima in Terraferma era basata sul rispetto delle antiche consuetudini e dei diritti preesistenti, ma questo non vuol dire che non si volesse sapere quali e quanti fossero questi diritti, queste consuetudini preesistenti (...) ed il ricupero di quelli che nel corso del tempo erano stati usurpati, anche se su questo punto il governo veneziano procedette con incertezza, ammettendo prima, ed escludendo poi, la prescrizione trentennale per i beni appartenenti allo Stato”, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 72; Giovanni Bonifacio rammenta che “secondo le leggi Feudali il Feudo s’acquista per investitura, per successione, & per prescrizione. Qui è detto che si devolvono per successione, che quando morendo il Vasallo gli succede il figliuolo, o altri discendenti, o (questi non essendo) altri Agnati dell’investitura chiamati e dal primo investito discendendo e mancando una linea tutte le altre linee che discendono dal primo feudatario succedono secondo le loro prerogative”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 99.; in particolare secondo il diritto comune feudale la prescrizione trentennale tiene luogo dell’investitura per i feudi nuovi, mentre per quelli antichi è sufficiente la prescrizione *longi temporis*. Nel feudo ecclesiastico sono necessari 40 anni. Contro il sovrano invece è necessaria la prescrizione immemorabile, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pp. 9-11; Daniele Fabrizio rammenta le caratteristiche della prescrizione immemorabile, rammentando che “non ha dubbio che la giurisdizione si può acquistare anco per prescrizione”. Ciò nonostante per il giurista udinese la prescrizione immemorabile non è propriamente una prescrizione, bensì una presunzione *iuris tantum*. Quindi laddove sussista l’originale investitura ed essa non contempli determinati *iura regalia* questi non potrebbero essere acquisiti per prescrizione immemorabile, BNMV, *Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903)*, Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de’ feudi nel Friuli*, (1630), cc. 18r-39v; in ogni caso la prescrizione non opera se non suffragata da prove legittime, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 75; in una prima fase la Repubblica di Venezia ammette efficacia generale alla prescrizione trentennale, anche rispetto ai beni pubblici usurpati laddove siano rispettate le formalità previste dalle leggi (1496, 11 giugno. In consiglio de X e zonta; 1506, 19 maggio. In consiglio de X e zonta), FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 81 e pag. 82; successivamente l’efficacia delle parti che ammettevano la prescrizione trentennale anche per i beni usurpati viene sospesa (1563, 29 dicembre. In consiglio de X e zonta; la disposizione è richiamata dalla Parte del Senato 13 dicembre 1586), FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 84; tuttavia Giovanni Bonifacio interpreta la disposizione della parte limitandone l’efficacia ai soli possessori di mala fede, ovvero gli usurpatori, facendo salva la prescrizione a favore dei possessori di buona fede e circoscrivendo l’efficacia del divieto, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 34 e pp. 118-120; si ricorda altresì che con la Parte del Senato del 23 gennaio 1626, la Dominante ammette espressamente che “non solamente quelli che hanno il solo possesso continuato sino avanti che le città venissero sotto il dominio nostro, e nel territorio delle quali si trovano dette giurisdizioni e altri feudi s’intendano essere veri e legittimi possessori; ma anche quelli che avessero il solo possesso di tempo immemorabile di anni cento, non possano da alcuno essere molestati sopra detti feudi”, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 111; a prescindere dalle disposizioni appena richiamate è opportuno segnalare che sulla prescrizione incide poi la disciplina dei mezzi di prova del processo feudale, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 125 e ss. e pp. 166 e ss.

Lungi da costituire un problema, la lettura coordinata di queste due disposizioni offre ai feudatari giurisdizionali un'enorme incentivo a notificare le proprie investiture. Infatti questi ultimi sono consci che un'ampia interpretazione tanto della *presunzione di feudalità* quanto della *nullità legale* previste dalla parte del Senato, travolgendo qualsiasi atto di disposizione senza il beneficio della prescrizione, li metterebbe nelle condizioni d'appropriarsi di *qualsiasi bene* alienato nei distretti delle proprie giurisdizioni, senza alcun espresso obbligo d'indennizzare l'acquirente²⁹⁰.

In realtà tale latissima interpretazione della legge viene repentinamente smentita dal Senato con Parte del 29 maggio 1587²⁹¹, nella quale si afferma che la presunzione di feudalità si riferisce esclusivamente ai beni *attualmente* posseduti dal feudatario, ovvero *originariamente inseriti* nelle antiche investiture. Ciò nonostante anche l'interpretazione restrittiva garantisce ai feudatari, una volta condonata la propria posizione tramite investitura, il vantaggio di poter procedere al recupero di beni avuti, magari alienati in tempi lontanissimi, senza il rischio di vedersi opposta la prescrizione acquisitiva e senza obblighi legali di offrire gravosi indennizzi. Sicuramente il rischio è di non riuscire a provare alla Serenissima la natura allodiale di alcuni beni siti nel distretto della propria giurisdizione, ma i vantaggi della proprietà piena si riducono esclusivamente all'esenzione dal laudemio e dall'obbligo di prestazione di una fedeltà ormai ampiamente

²⁸⁹ Le norme di cui si tratta sono contenute nei capitoli IV e V della legge feudale del 13 dicembre 1586, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 92 e ss.; sul tema si veda anche, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 75; Il Consiglio de X e zonta aveva già promulgato una Parte il 12 dicembre 1557 con la proibizione di alienare le giurisdizioni civile o criminale senza parte presa coi tre quarti del Consiglio de X, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 84.

²⁹⁰ ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pp. 302 e ss. Per completezza bisogna procedere a due precisazioni: in primo luogo bisogna riconoscere la prevalenza ai contenuti dell'investitura rispetto al divieto generale imposto dalla legge, sicché, laddove l'investitura originaria permetta l'alienazione senza consenso del dominus, non potrà ritenersi comminata la nullità anche all'alienazione effettuata senza il consenso del Principe, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 116-117; in secondo luogo anche il divieto d'acquisto per prescrizione dei beni alienati senza il consenso del principe va interpretata nel senso che il limite all'acquisto per prescrizione operi esclusivamente nelle ipotesi di usurpazione del bene feudale e quindi esclusivamente nei casi di possesso di malafede, IBIDEM, pp. 118-119.

²⁹¹ GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 92; Daniele Fabrizio rammenta che in virtù della parte 29 maggio 1587 tutti i beni venduti dai feudatari della Serenissima nei distretti delle proprie giurisdizioni acquisirono la qualificazione di feudo censuale e suffeudo dei feudatari giurisdizionali, BNMV, *Manoscritti italiani*, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 5r-17v.

svuotata di contenuti effettivi nonché alla relativamente maggior libertà nel traffico giuridico²⁹².

A prescindere dai sopra esposti vantaggi, il feudatario è altresì consapevole che, in difetto di nuova investitura, la sua posizione è sempre esposta al rischio di devoluzione del bene feudale²⁹³, non solo per il pericolo di vedersi denunciati²⁹⁴ per l'occultamento dei beni feudali, ma più banalmente per il ben più concreta minaccia di vedere un terzo notificare la documentazione ed affermare la titolarità feudale sul bene in luogo del legittimo titolare²⁹⁵. In entrambi i casi i peggiori nemici dei feudatari sono quindi agnati e consorti, ovvero i soggetti che possono notificare i beni feudali perché dispongono delle informazioni richieste e perché hanno tutto l'interesse a denunciare in quanto consapevoli di un sicuro acquisto del bene dopo la devoluzione alla Repubblica²⁹⁶.

L'efficacia della legge è messa ampiamente in dubbio da gran parte della storiografia ed effettivamente una buona parte dei feudatari giurisdizionali sembrano essersi sottratti agli obblighi di notifica²⁹⁷. Bisogna tuttavia rilevare che per mezzo della parte 13

²⁹² “Allodiale bene è detto quello, che è proprio & hereditario del Vasallo, contrario al Feudale, del quale può liberamente disporre, ne di esso riconosce alcun superiore, eccetto il Principe, al quale è obbligato di pagar di esso bene il solito tributo. Nelle leggi feudali vi è il particolar titolo *De allodijs*. L'Alciato dice esser stato l'Allodio detto dal verbo *Laudo*, & alludio fondo esser quello che di piena ragion al possessore pertiene, per lo quale non è obbligato di pagar *Laudemio* alcuno”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 95.

²⁹³ Il feudatario perde il feudo per fellonia, per aver alienato il feudo senza il permesso del principe, per il mancato pagamento del censo per tre anni e per la mancata rinnovazione dell'investitura nei termini di legge, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 75; chi non rispetta disposizioni e termini circa le notifiche è dichiarato *ipso iure* decaduto dalle ragioni dei propri feudi, tuttavia Giovanni Bonifacio rammenta la necessità di una sentenza dichiarativa che dia efficacia al disposto della legge, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 102; Cristina Danusso ha infatti ampiamente dimostrato la necessità della pronuncia della curia feudale, CRISTINA DANUSSO, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. III, Milano, 2001, pp. 320-326.

²⁹⁴ La parte 13 dicembre 1586 dispone espressamente la procedura inquisitoria per le denunce d'occultamento di beni feudali, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 97.

²⁹⁵ ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pp. 299 e ss.

²⁹⁶ Le controversie fra consorti ed agnati e i tentativi di farsi investire di quote appartenenti ad altri rami della famiglia erano piuttosto frequenti, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 350-351

²⁹⁷ I Provveditori sopra feudi “non giunsero mai a conoscere esattamente il numero dei feudatari, l'entità dei beni infeudati, la percentuale degli abitanti sottoposta ai giurisdicenti”, GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 190-191; SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 339-346.

dicembre 1586 la Repubblica riesce comunque a dotarsi di un catasto feudale che, seppur incompleto, è un enorme passo avanti rispetto ai decenni precedenti. Inoltre non si può negare che il mancato raggiungimento di risultati più ambiziosi sia tanto il frutto di un'adesione parziale da parte dei feudatari della Serenissima, quanto di una cattiva organizzazione dell'apparato burocratico e della limitatezza delle risorse materiali ed umane.

Infatti la Parte affida la massima parte della gestione del procedimento di notifica ed investitura feudale, nonché la giurisdizione sulle controversie derivanti dal procedimento, ai Provveditori sopra camere. Inoltre il Senato, consapevole della totale ignoranza della nobiltà veneziana rispetto ai contenuti essenziali della disciplina giuridica feudale, decide di affiancare ai Provveditori sopra camere due Avvocati fiscali ed un Consultore in iure cui vengono demandate le attività istruttorie e le verifiche di legalità a seguito delle quali questi ultimi sono chiamati a rilasciare il proprio parere giuridico sulle richieste d'investitura²⁹⁸.

Non appena la documentazione inizia a giungere a Venezia, l'enorme mole di materiale travolge l'ufficio dei Provveditori sopra camere cui il compito di redigere il nuovo catasto si era aggiunto senza rimodulare gli altri gravosi impegni amministrativi. Il Senato si vede quindi costretto ad affrontare il problema coniando una nuova specifica magistratura cui affidare tutti i compiti prima demandati ai Provveditori sopra Camere²⁹⁹.

²⁹⁸ «I consultori, detti di stato, erano illustri giusperiti, in genere cattedratici dello Studio patavino in rapporto di collaborazione temporanea. Una figura stabile di consultore si avrà a partire dal 1586 con la promulgazione della legge feudale: il consultore ai feudi avrebbe dovuto sostenere il Provveditore sopra i feudi nello svolgimento della sua attività», MONICA SELVA, *L'ultimo dei consultori in iure: Piero Franceschi (1786.1797)*, in «Il diritto della Regione», 2 (2009), pag. 144; GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 77; nelle *notitie al lettore* premesse alla ristampa del Commentario di Giovanni Bonifacio, l'editore rammenta che i compiti previsti dalla legge 13 dicembre 1586 erano affidati originariamente al *Pien Collegio*, ma per le difficoltà intervenute nell'applicazione pratica delle disposizioni della legge, già dal 1587 si decise di nominare 3 Senatori come Provveditori sopra feudi e di farli affiancare nell'analisi giuridica delle investiture da 2 avvocati fiscali e da un consultore in iure. Il primo fu Giovanni Graziani, seguito da Servilio Treo, da Gasparo Lonigo, da Scipione Gonemi, Giacomo Gregoris e per ultimo (al momento della pubblicazione della ristampa nell'anno 1691) Giovanni Maria Bertuolo, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit.;

²⁹⁹ Dopo la nomina dei Provveditori sopra feudi, ai Provveditori sopra camera rimarrà comunque affidata non solo la stesura del catasto dei feudi, enfiteusi e livelli del Polesine, ma anche l'ordinaria amministrazione e supervisione sui beni siti in quell'area.

Si decide di nominare, in via provvisoria³⁰⁰, 3 nobili senatori con il titolo di Provveditori sopra feudi ed investirli del compito di vagliare i documenti, dirimere le controversie e investire i feudatari.

Nonostante tali provvedimenti, il lavoro dei nuovi Provveditori sopra feudi stenta a decollare ed il Senato si vede costretto a prorogare numerose volte il termine ultimo per la presentazione della documentazione, più per le difficoltà delle magistrature veneziane, che per l'inerzia dei feudatari³⁰¹.

In particolare, anche a prescindere dai vari intoppi burocratici, dalle lungaggini, dalle vacanze dei Provveditori nonché dagli eventi straordinari, il problema maggiore è senza dubbio l'assoluta ignoranza dei patrizi veneziani rispetto alle complessità giuridiche feudali. Tale ignoranza condiziona di fatto l'attività dei Provveditori, subordinando totalmente la conclusione del procedimento all'espletamento di spesso molto complesse istruttorie da parte dei due avvocati fiscali e del solo consultore in iure, assolutamente sottodimensionati rispetto alla quantità e complessità della documentazione³⁰².

Indipendentemente da ogni considerazione circa i risultati pratici raggiunti della Parte del Senato 13 dicembre 1586, ovvero della prima legge feudale dell'ordinamento

³⁰⁰ I Provveditori sopra feudi divengono una magistratura permanente a partire dall'ottobre 1588.

³⁰¹ ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pp. 302-306.

³⁰² Per un approfondimento sull'attività e sul ruolo dei consultori in iure nell'ordinamento veneziano si veda, ANDREINA STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, cit., passim; CORRADO PIN, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima ed i giuristi dell'Università di Padova*, in «Studi Veneziani», 56 (2008) passim; “con Paolo Sarpi il consultore in iure diventa una sorta di funzionario pubblico inserito nella macchina governativa; la sua formazione, il suo modo di procedere si allontanavano decisamente da quello dei giuristi tradizionali in direzione di un'accentuata apertura alla prassi concreta del diritto ed alla storia, improntandosi ad un forte e programmatica avversione all'argomento legalistico”, ANTONELLA BARAZZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)», vol. 2, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1985, pp. 223-251; ma anche EADEM, *I consulti di Fulgenzio Micanzio: inventario e regesti*, Pisa, 1986, pp. X-XXXIX; LAURA CASELLA, *Tiberio Deciani e Antonio Belloni figure della cultura giuridica udinese del Cinquecento*, in «Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno», a cura di Marco Cavina, Udine, 2004, pp. 44-50; ma anche GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956, pp. 120-125; per uno sguardo più disincantato sugli interessi personali dei Consultori della Repubblica, ANTONIO CONZATO, *Faccendieri di confine. Note sul terziario avanzato pronobiliare parastatale tra Friuli austriaco e veneziano*, in «Studi Veneziani», 46 (2003), pp. 121-129; in generale si rimanda a IDEM, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pp. 302-306.

veneziano, la promulgazione di tale provvedimento pone al centro del dibattito il tema della collocazione della disciplina feudale nell'ordinamento veneziano ed in particolare l'annosa questione del valore giuridico dei *Libri feudorum*, ovvero del diritto comune feudale di provenienza imperiale.

Per comprendere la problematica è necessario preliminarmente aver chiaro il sistema delle fonti per la soluzione giuridica delle controversie in materia feudale. La gerarchia opera secondo un rigoroso criterio di specialità in cui la fonte giuridica più vicina alla fattispecie concreta esclude la fonte più lontana. Solo il silenzio della fonte speciale autorizza ad accedere alla fonte ermeneutica successiva nella ricerca del criterio dirimente.

In primo luogo bisogna quindi guardare all'investitura, corredata degli specifici privilegi riconosciuti al vassallo, “*la quale indica quale è la natura del feudo e quale fu il relativo contratto*³⁰³”. Solo nelle ipotesi di silenzio dell'investitura e degli specifici privilegi potrà poi guardarsi alle leggi feudali dell'area geografica in cui è sito il feudo ed in fine alle leggi feudali comuni inserite accanto alle leggi romane³⁰⁴.

Rispetto al problema del rapporto con le leggi romane, Giovanni Bonifacio nell'*Introduzione* al proprio *Commentario*, pur celebrando l'importanza della legge 13 dicembre 1586, ritiene che con tale promulgazione non sia stato possibile “*terminare tutti i casi e decidere tutte le difficoltà che giornalmente in questo proposito nascono*”. Proprio per questo motivo egli sostiene che sia necessario che la controversie feudali

³⁰³ PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco: un estratto del codice feudale veneto, ed una raccolta dei decreti italiani ed austriaci in materia di feudi*, Venezia, 1843, pag. 15; nel parlare della centralità della *fidelitas* nel rapporto feudale e delle annose controversie rispetto al tema dei feudi senza giuramento, Giovanni Bonifacio rammenta l'assoluta centralità dell'investitura per dirimere ogni controversia perché quest'ultima costituisce “il contratto anzi è la legge che decide il tutto, ma quando da essa investitura non è chiarito il dubbio all'ora bisogna decidere secondo le Leggi feudali e la consuetudine”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 165.

³⁰⁴ Procopio Heinke rammenta tale gerarchia delle fonti e precisa proprio che il diritto feudale comune deve sempre il passo al diritto feudale della “corte cui appartiene il feudo. Tali leggi appartengono infatti alla classe delle leggi speciali e quindi vale il principio generale che alle leggi generali derogano quelle particolari” siano esse scritte o sanzionate esclusivamente dalla consuetudine, PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 15-16;

anche Daniele Fabrizio era dello stesso avviso quando affermava che “è regola di ragione che nella materia feudale s'attende la consuetudine del luogo nel quale sono situati i feudi non quella del luogo ove sono concesse le investiture”, BNMV, *Manoscritti italiani*, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 1v.

siano affrontate, non solo alla luce delle leggi veneziane che comunque rimangono la norma primaria, ma anche attraverso “*le consuetudini feudali che sono state alle Romane leggi unite e secondo quello che è stato dai dottori scritto*”³⁰⁵”.

Quindi secondo Giovanni Bonifacio, in difetto di una specifica previsione nell’investitura e di un’espressa Parte della Repubblica, la soluzione della controversia deve esse cercata fra le leggi e consuetudini feudali comuni, “*così come si fa dall’Imperatore e da altri supremi Principi*”. Anzi per il giurista rodigino la validità ed efficacia delle norme feudali comuni discenderebbe proprio dall’espressa volontà del Senato che, nel confermare *tutte le ragioni* dei feudatari come esse si presentavano prima dell’assoggettamento a Venezia, avrebbe confermato anche le consuetudini feudali romane che disciplinavano le loro investiture³⁰⁶. Quindi egli ritiene che il desiderio del Serenissimo Principe sia che “*primariamente le sue proprie leggi siano obbedite, così come dove queste mancano, non ricusa che s’abbia ricorso a quelle consuetudini feudali, che da tutta Europa, in difetto delle proprie leggi, sono osservate*”³⁰⁷”.

In espressa polemica con Giovanni Bonifacio, Gasparo Lonigo, celebre consultore in iure discepolo e successore di Paolo Sarpi e Servilio Treo, nella sua *Materia feudale*³⁰⁸ rimarca il ruolo essenziale della *consuetudo loci* nella formazione della disciplina feudale e derubrica i *Libri feudorum* a contenitore di *principi generali*. Egli rammenta infatti l’assoluta irrilevanza del diritto romano comune in un ordinamento come quello veneziano che, notoriamente, non riconosce la potestà imperiale. Secondo il consultore è la sola consuetudine ad aver plasmato l’intera materia feudale, adattandola, modificandola ed in alcuni casi stravolgendola con i meccanismi della prescrizione immemorabile attraverso i quali il feudo è divenuto ereditabile, femminile e si è dotato di ampi poteri giurisdizionali, caratteristiche tutte che in origine non avrebbe avuto³⁰⁹.

³⁰⁵ Benché “le probabili opinioni de scrittori non hanno, come le leggi, autorità di decidere e terminare le controversie degli uomini”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., *Introduzione*.

³⁰⁶ GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 24-26.

³⁰⁷ IBIDEM, pag. 38.

³⁰⁸ Il testo manoscritto è conservato in Archivio di Stato di Venezia (ASV), *Consultori in iure*, filza, 37-38.

³⁰⁹ ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l’opera di Gasparo Lonigo*, cit.

In quest'ottica la Repubblica, nel *confirmare le ragioni* dei feudatari, avrebbe recepito non il diritto feudale comune, ma le norme consuetudinarie speciali delle regioni in cui i feudi sono siti. Quindi le investiture dovrebbero essere interpretate, non secondo il diritto feudale comune e le autorità dei dottori, ma *ex regionis consuetudine*, inderogabile se non per espressa volontà del Principe³¹⁰.

Il contrasto fra l'ipotesi ricostruttiva di Giovanni Bonifacio e quella di Gasparo Lonigo si inserisce nel filone del dibattito circa l'efficacia del diritto romano comune nell'ordinamento veneziano rispetto al quale fiumi d'inchiostro sono stati versati tanto dai giuristi veneziani quanto dalla moderna storiografia³¹¹.

Rispetto alla disciplina feudale appare tuttavia che l'impostazione di Gasparo Lonigo sia particolarmente legata ad una petizione di principio, piuttosto che ad un'effettiva consistenza giuridica del problema. Come abbiamo appena illustrato l'ermeneutica delle controversie feudali impone il reperimento della fonte giuridica secondo un rigoroso criterio di specialità che vincola l'interprete al parametro normativo più vicino alla fattispecie concreta. Deve guardarsi all'investitura, ai privilegi alle consuetudini feudali territoriali e soltanto nel silenzio di tutte le norme predette si deve cercare la soluzione all'interno dei *Libri feudorum* come fonte sussidiaria e di chiusura. Nel negare qualsiasi efficacia precettiva ai *Libri feudorum*, ma riconoscendogli soltanto il ruolo di contenitore di principi generali, Gasparo Lonigo non sancisce quindi una particolare *deminutio*

³¹⁰ ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, cit., pp. 235-236; secondo Diego Quaglioni Il Principe può sempre derogare ad ogni norma in forza della propria sovranità, ma tale atto “*sapit tyranniam*, ha il sapore dell'antigiuridicità, se il legislatore non alleggi una *iusta causa*”, DIEGO QUAGLIONI, *Un bilancio storiografico*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003, pag. 20;

³¹¹ Antonella Barzazi precisa che la posizione di Gasparo Lonigo sul tema è implicitamente contrapposta a quella di Giovanni Bonifacio il quale addirittura riteneva *ignoranti e degni di compassione* coloro che negassero qualsiasi efficacia alle *leges feudorum* obertiane, rammentandone la provenienza più giurisprudenziale che imperiale, ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, pp. 237-238; per le parole di Giovanni Bonifacio GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 171-172; in generale sul problema del rapporto fra ordinamento veneziano e *ius commune* si rinvia nuovamente a GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, cit., pp. 17-152; ma anche, per l'attenzione particolare alla visione dei giuristi veneti rispetto a questo tema, ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, cit., passim.; GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 175-189.

d'efficacia al diritto feudale comune, ma gli riconosce esattamente la funzione che esso ricopre in ogni ordinamento giuridico dell'Europa moderna.

In oltre entrambi gli autori riconoscono il ruolo primario ed essenziale della legislazione veneziana, ma abbiamo già rilevato come Venezia non disponesse di proprie consuetudini feudali e quindi abbia preso contatto con il feudalesimo nel tardo medioevo come fenomeno giuridico allogeno.

Basta guardare alla Parte del Senato 13 dicembre 1586 per rendersi quindi conto che, nel promulgare la propria legge feudale, di fatto la Serenissima non faccia altro che compilare una serie di norme giuridiche già ampiamente consolidate nella tradizione giuridica tramandata dai *Libri feudorum*. Solo per limitarci alle disposizioni che abbiamo appena osservato, appare infatti chiaro che l'obbligo di notificare, il divieto d'alienazione senza il consenso del principe e la presunzione di feudalità sono entrambe norme pienamente conformi al diritto feudale comune³¹².

Fra le due appena esposte posizioni appare prevalere la posizione del rodigino. Infatti alla fine del Seicento il consultore in iure Giovan Maria Bertuolo, nel rilasciare il proprio parere in tema di devoluzione dei feudi a seguito di estinzione delle linee beneficiate, rammenta come sia necessario guardare innanzi tutto all'investitura, ma non nega efficacia alla disciplina di diritto feudale comune ed anzi ne rammenta l'utilità nelle ipotesi di silenzio delle leggi della Serenissima Repubblica³¹³.

A maggior prova di quanto affermato, il barone Procopio Heinke, osservando la legislazione feudale della Repubblica di Venezia quando questa si è ormai estinta, ritiene di poter affermare con sicurezza che, a parte alcune norme penali e sui feudi impropri del Friuli, *“il Gius feudale longobardico fu ricevuto e riconosciuto negli stati della*

³¹² Secondo Giovanni Bonifacio la legge feudale del 1586 non fa che ribadire alcune prescrizione delle *Leges feudorum*: come ad esempio: il divieto d'alienazione non fa che ripetere i divieti di Lotario e Federico I, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit. pag. 24 e pag. 110; od anche la presunzione di feudalità è “conforme alla legge feudale” ovvero ai *Libri feudorum*, IBIDEM, pag. 93; al contrario “una delle cause non contemplate dal feudal diritto, che produce la caducità del feudo, si è il difetto di pagamento dell'annuo canone per il corso di anni tre, nei feudi censuali, MARCO FERRO, voce *Feudo*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. I, Venezia, 1845, pag. 738.

³¹³ Il consultore nel rispondere al quesito giuridico passa in rassegna non solo i testi legali citando le disposizioni dei *Libri feudorum*, ma passa addirittura in rassegna le autorità dei dottori fra quali Giulio Claro ed Ulrico Zasius, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 164r-172r.

Repubblica veneta, qual norma principale nelle materie feudali. Tanto è vero che anche nel presente nelle provincie venete i libri dei feudi servono nel conoscere e giudicare delle cause feudali³¹⁴”.

In conclusione la legge feudale della Repubblica si inserisce pienamente nella naturale contraddittorietà dell’ordinamento veneziano³¹⁵, sospeso fra la tutela dell’interesse della dominante e la conservazione delle tradizioni giuridiche pregresse. In quest’ottica l’affermazione dell’interesse della Dominante a conseguire le informazioni che le sono necessarie per la costituzione di un efficiente catasto feudale sono perseguite attraverso strumenti perfettamente noti ed accettati dai destinatari. Qualsiasi scopo debba essere perseguito, la Repubblica non intende mettere a rischio gli equilibri conseguiti, rigorosa nel rispettare il proprio dovere di rispettare i patti.

d. Le evoluzioni successive: dal modello sarpiano alla fine della Repubblica.

Una svolta nella politica feudale della Repubblica si avverte con il XVII secolo, per la stabile presenza dei patrizi *giovani* al governo ed il contestuale affermarsi della figura di Paolo Sarpi al centro della scena giuridica veneziana. La nuova politica veneziana è quindi finalizzata all’affermazione della *sopranità statale* della Repubblica tanto rispetto all’influenze esterne, *in primis* della Chiesa, quanto ai centri di potere interni³¹⁶. In questi anni

³¹⁴ PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 21-22.

³¹⁵ Giorgio Zordan parla di “compimento di un sistema giuridico contraddittorio”, GIORGIO ZORDAN, *L’ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 194-199.

³¹⁶ Sergio Zamperetti ritiene che la politica dei c.d. patrizi giovani, legati a Paolo Sarpi, fosse diretta ad “eliminare dai territori della Repubblica ogni autorità che non fosse sua o da essa espressamente non promanasse”, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pp. 41-44; Secondo Andreina Stefanutti sulla scia delle dottrine sarpiane si afferma una tendenza “a suggerire alla Repubblica di ridimensionare il potere dei feudatari friulani (...) esercitando la pienezza dei poteri” ed il proprio ruolo rispetto ai signori locali, ANDREINA STEFANUTTI, *I segni della cultura italiana ed europea in un problema territoriale: il conflitto tra i feudi e la città di Udine*, cit., pp. 31-34; Raoul Mosco che “il patriziato giovane aveva infranto il potere oligarchico esercitato dalle più potenti casate vecchie (...) i giovani erano ostili a Roma in quanto gelosi sostenitori della sovranità statale contro le pretese ecclesiastiche”, RAOUL MOSCO, *Un’opinione antisarpiana sulla questione di Aquileia in un anonimo manoscritto del 1614*, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 149 (1990-1991), pag. 368.

“L’azione di governo veneziana tendeva ad affermare una sovranità più chiaramente intesa nei confronti di altre forme di potere dell’aristocrazia di Terraferma. La nuova magistratura dei Provveditori sopra feudi divenne competente per le giurisdizioni feudali, per le quali si introdussero obblighi sistematici di registrazione, verifica dei poteri delegati e investitura, su uno sfondo di attenzione al problema della feudalità da parte di consulenti di governo come Paolo Sarpi. Anche se l’adesione spontanea dei feudatari agli obblighi introdotti fu tiepida, questa politica veneziana spesso andava incontro a pressioni dall’interno delle comunità soggette a giurisdizioni feudali per rapportarsi più direttamente con l’autorità veneziana, specialmente tramite gli appelli giudiziari, ed essa fu variamente appoggiata da istituzioni civiche e territoriali interessate a contenere le prerogative delle giurisdizioni separate, anzitutto nel Friuli feudale³¹⁷”.

Sono gli anni dell’interdetto e dei conflitti con i Vescovi di Ceneda ed Aquileia per l’affermazione della sovranità veneziana³¹⁸, questioni nelle quali Paolo Sarpi ricopre sempre un ruolo di primo piano direttamente o almeno come fonte d’ispirazione³¹⁹. In questo frangente si tenta d’edificare Venezia come uno Stato moderno ovvero come un’entità giuridica dotata di sovranità e potere assoluto nel suo territorio, sulla scorta

³¹⁷ MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, cit., pag. 121.

³¹⁸ Per un quadro generale sul tema delle controversie per la sovranità su Ceneda e terre patriarcali, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 273-277 e pp. 359-371.

³¹⁹ CORRADO PIN, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima ed i giuristi dell’Università di Padova*, cit., passim; “Paolo Sarpi era diventato uno dei principali ispiratori della politica veneziana”, ”, RAOUL MOSCO, *Un’opinione antisarpiana sulla questione di Aquileia in un anonimo manoscritto del 1614*, cit., pag. 369

delle tesi bodiniane, ma discostandovisi per la peculiare refrattarietà veneziana ad impostazioni di principio³²⁰.

La spinta politica dei patrizi *giovani* culmina nelle imprese della guerra di Gradisca e della guerra di successione per Mantova, tentativi entrambi conclusisi, se non proprio in un clamoroso fallimento, almeno in un deprimente nulla di fatto³²¹. Dopo la morte del doge Nicolò Contarini, la peste ed il dilagare della pressione turca su tutti i possedimenti veneziani dello Stato da Mar metteranno fine ai programmi dei *giovani* e favoriranno un ritorno ad una politica conservatrice e moderata, tesa a non moltiplicare oltre misura gli elementi di tensione interni ed esterni³²².

Così, se le necessità belliche della guerra di Gradisca avevano dato nuovo impulso alla ricognizione dei beni ed obblighi dei feudatari, spingendo questi ultimi a rinnovare le investiture e rafforzando la posizione della Dominante³²³, meno di un trentennio dopo i

³²⁰ GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 190-191; secondo Andreina Stefanutti “fra Cinque e Seicento, nel ventennio caratterizzato dalla figura di Paolo Sarpi, si imposta in materia radicale il concetto dello stato come entità dotata di potere sovrano assoluto”, ANDREINA STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, cit., pag. 84; Corrado Pin ritiene “il fallimento della materia beneficiaria (...) porterà fra Paolo a orientare la sua azione di consultore sulle prerogative dello Stato moderno, riprendendo con maggior convinzione e profondità il tema già apparso (...) della bodiniana concezione della sovranità”, CORRADO PIN, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima ed i giuristi dell’Università di Padova*, cit., pag. 213; sulla formazione giuridica di Paolo Sarpi, IBIDEM, pp. 207-226; “la sovranità si esercitava per fra Paolo Sarpi, con pari forza ed irrinunciabilità, nel giudizio e nella sottoposizione alle gravezze di tutti i sudditi, chierici e laici, nell’attento sindacato di ogni collazione di benefici nel proprio territorio, nella censura delle stampe, al pari che nella tutela dei confini e nel controllo sui feudi, di origine ecclesiastica o secolare che fossero”, ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l’opera di Gasparo Lonigo*, cit., pp. 225-226; bisogna precisarsi però che in Sarpi come nei suoi discepoli e successori “la Sovranità non è un concetto teoricamente formulato e discusso, ma fatto di quotidiana uniforme presenza dello Stato presso sudditi e territori, che non tollera esenzioni di sorta ed esige imperiosamente il giudizio, la punizione, la sottoposizione alle gravezze (...) il controllo del patrimonio feudale, d’origine ecclesiastica o secolare, la difesa dell’integrità dei confini”, EADEM, *I consulti di Fulgenzio Micanzio: inventario e regesti*, cit., pp. XIII-XIV;

³²¹ ROBERTO SABBADINI, *L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia*, cit., pp. 4-5.

³²² IBIDEM.

³²³ GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pp. 80-82; GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 190-191; MARIA ROSA DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006, 277-286.

rovesci militari della guerra di Candia segneranno una poderosa espansione della proprietà feudale nel territorio della Repubblica³²⁴.

La fame di denaro connessa al bisogno d'armare navi e uomini nel disperato tentativo d'arginare l'alluvione ottomana spinge Venezia a mettere in vendita tutti i gioielli della propria corona³²⁵: i beni comunali vengono messi all'asta, i feudi vengono offerte a chiunque possa pagarli e con essi anche i titoli di nobiltà, persino il Patriziato veneziano³²⁶.

Nonostante la necessità di denaro, persino al costo di cedere ampie e rilevanti prerogative giurisdizionali, bisogna notare come, nel corso del Seicento, non solo si ribadiscano le norme feudali già approvate, ma si moltiplichino anche i nuovi provvedimenti volti alla regolamentazione dei vari centri di potere feudale e signorile diffusi sul territorio. In tale frangente infatti la Repubblica, non solo impone ai rettori l'obbligo di esplicitare la superiorità della Serenissima tramite l'introduzione della clausola *salva fidelitate Serenissimae Republicae* in tutte le rinnovazioni feudali, anche

³²⁴ GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 191-193; SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, in «Venezia e la feudalità (giornata di studio Treviso, 2 giugno 1990)», Udine, 1993, pp. 44-47; circa l'apertura del Libro d'Oro del Patriziato veneziano, ROBERTO SABBADINI, *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia*, cit., pag. 6; GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 190-191.

³²⁵ L'immagine del gioiello è tratta direttamente dalla relazione ai Provveditori sopra feudi di Vettor Sandi secondo il quale “in riguardo poi alla grandezza del principato, da tutti i feudisti e ragalisti li feudi vengono considerati come gemme del reale diadema tanto più risplendenti quanto più riguardevoli per il diritto giurisdizionale che ci sia annesso”, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r.

³²⁶ Roberto Sabbadini rammenta però che “le esigenze finanziarie erano state messe in diretta relazione con il problema del calo demografico del patriziato (...) ma l'unico criterio realmente discriminante riguardava l'offerta di centomila ducati. Su questo punto il patriziato si dimostrava intransigente e nessuno venne rifiutato per motivi diversi da questo”, ROBERTO SABBADINI, *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia*, cit., pp. 12-24; Secondo Gasparo Lonigo la Repubblica finisce “per vendere il non vendibile”. La citazione è tratta da SERGIO ZAMPERETTI, *Tra letteratura e storia. Goldoni, Venezia e la questione feudale*, in «Historiae: scritti per Gherardo Ortalli», a cura di Claudio Azzara, Ermanno Orlando, Marco Pozza e Alessandro Rizzi, Venezia, 2013, pp. 295-299.

dei feudi ecclesiastici³²⁷, ma soprattutto afferma e rivendica la natura feudale di tutte le giurisdizioni, gravandole degli stessi obblighi di notifica di tutti gli altri feudatari³²⁸.

Si può quindi sostenere che, nonostante la moltiplicazione delle giurisdizioni feudali in conseguenza delle esigenze finanziarie, la Repubblica non rinuncia a regolamentare il fenomeno né a circoscriverne gli effetti, tuttavia è inevitabile rilevare come risultino cambiati i fini ordinamentali. Se nell'epoca sarpiana poteva avvertirsi l'afflato d'una politica tesa ad affermare la sovranità politica della Dominante, a partire dalla metà del Seicento sembrano riemergere gli originari ed esclusivi interessi d'ordine patrimoniale e finanziario, riportati in auge dalla speranza di riempire le casse pubbliche dissanguate dalla guerra ed impoverite dall'erosione dei commerci³²⁹. Anche la sottoposizione di tutte le giurisdizioni, anche quelle originariamente allodiali, al vincolo feudale non sembra

³²⁷ La parte è del 1634, GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pag. 83; il testo della parte si rinviene in FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 116

³²⁸ Con la Parte del Senato 11 marzo 1625 si afferma che ogni giurisdizione deve essere considerata *feudale* e quindi deve ricevere la debita investitura, SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, cit., pag. 43; per il testo della parte si veda, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 119; la Parte è ribadita dal Senato il 7 ottobre 1651, con la precisazione che ogni pubblica concessione di giurisdizione, anche laddove originariamente costituita a titolo di donazione o vendita, dovesse considerarsi feudale e soggetta ad investitura e devoluzione, FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale*, cit., pag. 74 e pag. 102; deve invece ritenersi che, almeno fino all'approvazione della Parte del 7 ottobre 1651, le giurisdizioni allodiali non fossero soggette ad investitura feudale. In tal senso depono la licenza di non prendere investitura ottenuta dalla famiglia Antonina per il castello e la giurisdizione di Laciletto acquistata come allodiale ad un'asta pubblica bandita dai Provveditori sopra camere il 16 maggio 1491. I Provveditori sopra feudi accolgono la supplica della famiglia Antonina “nol havendo costoro l'obbligo di prendere investitura di essi beni acquistati come liberi” e concedono la licenza “havendo sentito l'illustrissimo Treo, consultore in jure”. E' interessante rilevare come l'istanza fosse stata originariamente presentata nel 1587, mentre il provvedimento dei Provveditori sia stato emesso nel 1620, ASV, *Provveditori sopra feudi*, busta 783, cc. 240r-241v.

³²⁹ Il cambio di passo rispetto al tema della sovranità emerge con grande evidenza dalle parole di Vettor Sandi quando afferma che “sa ognuno che li Sovrani Principi possono, se vogliono, colla pienezza della lor potestà sopprimere le feudali giurisdizioni anche in sussistenza delli investiti (...) questa Sovrana Repubblica adottata non ha giammai quella si fatta legge cioè sciolto essere il Principe del sacro legame delle leggi. Legge in vero la quale fu causa di molte calamità (...) religiosamente professa ben ella quell'altra umanissima, cioè di essere obbligata all'osservanza delle sue venerande leggi, sottomettendo loro ed alle sacre regole della giustizia il glorioso Suo Principato”, ASV, *Compilazione delle leggi*, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r; anche Sergio Zamperetti riconosce che Venezia mostra “una concezione complessiva intrinsecamente restia a individuare nell'esercizio di importanti *iura regalia* – qualora ovviamente i detentori riconoscessero di derivarli dalla superiore autorità dello Stato e si attenessero al rispetto di talune norme - un ostacolo da rimuovere”, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 287;

vada letto come un provvedimento volto all'affermazione della sovranità della Repubblica, quanto piuttosto all'acquisizione di nuovi cespiti finanziari.

Basta guardare ai contenuti del dibattito sorto alla fine del Settecento circa un'eventuale everzione delle giurisdizioni feudali, per rendersi conto che il tema principale è ormai esclusivamente quello fiscale. I Provveditori sopra feudi si oppongono fortemente all'everzione, facendosi forti dei ragionamenti tratti dalla relazione stilata dai propri avvocati fiscali, fra i quali spicca la figura di Vettor Sandi. Fra le varie argomentazioni avverse ad una soppressione delle giurisdizioni sono per primi presentati i dubbi circa l'utilità per l'erario di un provvedimento che svaluterebbe il valore dei feudi, rendendoli meno appetibili per *“i danarosi che al caso delle devoluzioni ambivano di sollevare con la compera in feudo di tali giurisdizioni l'abbietta lor estrazione”* determinando un sicuro nocumento alle casse pubbliche³³⁰.

D'altro canto all'ammorbidente della politica accentratrice veneziana non sembra corrispondere uno sviluppo vigoroso delle tendenze centrifughe. Anzi dall'espansione della proprietà feudale³³¹ nel territorio della Dominante non discende un incremento d'importanza del ceto feudale nelle dinamiche politiche interne alla Repubblica, ma piuttosto può ritenersi che, allo spirare del Seicento, le istituzioni feudali e signorili fossero già autonomamente avviato verso l'irrilevanza ed una lenta agonia³³².

L'approccio occasionale della politica feudale veneziana si riverbera inevitabilmente anche sullo stato delle fonti giuridiche prodotte dalle magistrature veneziane. Se alla fine del Seicento Marino Angeli riesce a compilare già un centinaio di leggi in materia feudale provenienti da vari Consigli della Dominante, ancora alla fine del Settecento gli stessi Provveditori sopra feudi, una volta incaricati dal Senato di procedere a verificare

³³⁰ Vettor Sandi rammenta infatti che *“la giurisdizione impreziosisce il feudo sicché l'erario al censo delle devoluzioni ne risentirà nelle vendite gravissimo detrimento”*, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r.

³³¹ GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, cit., pp. 192-193.

³³² Secondo Claudio Povolo *“un esempio della debolezza delle istituzioni signorili è la legislazione emanata negli ultimi due decenni del '600 in materia di omicidi, che trasferisce al tribunale del Luogotenente competenze assai vaste sul piano procedurale. La prassi registra una notevole applicazione. Contraccolpi si hanno persino nelle giurisdizioni blindate: i giudicenti chiedono ed ottengono di inviare le loro informazioni direttamente ai Capi del Consiglio dei X. Ma così facendo ridefiniscono il loro ruolo e i loro stessi privilegi”*, CLAUDIO POVOLO, *Forum intorno allo stato degli studi sulla Terraferma veneta (secoli XV-XVIII): appunti e spunti per la discussione*, cit., pag. 16.

fino a che punto la legislazione feudale venisse ottemperata, lamentano di non disporre neppure di un capitolare né d'un archivio ordinato³³³.

A tali mancanze si cerca di rimediare tramite la redazione di un Codice Feudale³³⁴, effettivamente promulgato nell'anno 1780 dopo dieci anni di lavoro, ma sostanziatosi in poco più di una mera compilazione di tutte le leggi feudali della Repubblica a partire dalla mai abrogata parte del 1328 che proibiva ai veneziani di acquistare feudi³³⁵.

³³³ GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 207-208.

³³⁴ *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Bologna, 1970; sul Codice feudale della Repubblica di Venezia si veda GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, cit., pp. 73-77 e 84 e ss.

³³⁵ il divieto d'ottenere in beneficio feudi da signori e comunità straniere, sancito il 2 ottobre 1328, non risulta abrogato fino alla fine della Serenissima, GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale*, cit., pag. 164

PARTE SECONDA

CAPITOLO I

1. Un quadro d'insieme sul materiale archivistico.

Osservare le vicende giuridiche del feudo di Latisana ha offerto la possibilità di delineare una rappresentazione organica della mole d'interferenze e risonanze generate da un'istituzione di carattere feudale anche all'interno di un ordinamento complesso come quello veneziano.

Proprio l'analisi delle ultime vicende di tale feudo, mentre esso si avviava ad uscire dalla vita giuridica per entrare nella storia del diritto, ha fatto emergere nel modo più nitido tutti i quotidiani problemi della burocrazia statale ad individuare e controllare l'intero complesso di relazioni giuridiche riconducibili alla normale dialettica del feudo con l'ordinamento centrale. Ne è scaturita una rappresentazione estremamente complessa, in grado di evidenziare le numerose interazioni costituite con le Magistrature veneziane, i rapporti d'autonomia e subordinazione fra centro e periferia, nonché la concezione e la collocazione dell'istituzione feudale nella Repubblica di Venezia. Un quadro tanto più interessante ed efficace perché collocato in un momento in cui la Repubblica di Venezia aveva già lasciato il passo al napoleonico Regno d'Italia e quindi dopo che la sua struttura amministrativa e giurisdizionale si è già cristallizzata.

Il 27 febbraio del 1807 Alvise Mocenigo dichiara alla Commissione per la revisione delle notifiche feudali di possedere nel distretto del Passariano, presso Latisana, una *“giurisdizione feudale impropria, emptizia, non limitata a linee o a discendenze, senza espresso pacto di devoluzione e senza espresso obbligo di alcuna annua o temporanea prestazione di tributo”*, nonché alcuni beni di ragione feudale *“benché non furono mai considerati né si riconoscono soggetti ad alcuna marca feudale”*³³⁶.

A spingere il nobiluomo veneziano ad adempiere con inconsueta solerzia agli obblighi imposti dal Decreto del 12 gennaio 1807, rispettando persino le inusualmente ristrette

³³⁶ ASV, Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807, busta 34, notifica 1084 e notifica 1085.

tempistiche imposte per la notifica dei beni e diritti feudali³³⁷, è probabilmente il timore di vedersi sequestrati i beni avuti dall'amministrazione del Demanio del neonato Regno d'Italia. Mocenigo infatti è consapevole di quanto, nella nuova situazione politica, possa essere rischioso confidare nelle deroghe, proroghe ed eccezioni di cui la Repubblica di Venezia era stata invece sempre estremamente generosa, specie nei confronti dei propri patrizi³³⁸.

Poco tempo prima infatti i feudatari veneti e lombardi erano già stati privati, in forza del Decreto 15 aprile 1806³³⁹, di tutti i loro diritti giurisdizionali, avocati dallo Stato a partire dal giugno dello stesso anno. La diligenza dimostrata dall'Amministrazione del nuovo Regno d'Italia nello spogliare i feudatari delle loro regalie, in specie diritti daziari e tributari riconnessi all'esercizio della giurisdizione e delle attività amministrative, rendeva quindi quanto mai concreta e credibile anche la minaccia, in difetto di tempestiva notifica da parte dei titolari, di vedersi sequestrato l'intero complesso degli altri beni di ragione feudale.

In realtà se Alvise Mocenigo avesse saputo con quanta difficoltà l'amministrazione del Demanio e diritti uniti del Dipartimento del Passariano stesse adempiendo alle verifiche ed ispezioni previste dal decreto 12 gennaio 1807, probabilmente si sarebbe attivato con minore solerzia.

³³⁷ In virtù del Decreto relativo ai beni e redditi feudali, promulgato da Napoleone a Varsavia il 12 gennaio 1807, tutti coloro che possiedono beni e redditi feudali nel Regno d'Italia, o desiderano recuperarli dal Demanio, sono chiamati a notificarne le investiture, con nota precisa della quantità e qualità delle pertinenze, alla Direzione del Demanio del dipartimento ove tali beni siano siti entro e non oltre il primo di marzo dello stesso anno. I fascicoli delle notifiche debbono poi essere trasmessi al Direttore Generale dell'Amministrazione del Demanio e Diritti uniti onde formarne un catasto. Per la valutazione delle notifiche feudali nonché per le operazioni preordinate al sequestro dei beni non notificati è istituita un'apposita Commissione alle revisione delle notifiche feudali, *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, 1807, pp. 39-40.

³³⁸ In realtà con il decreto 30 aprile 1807, rilevati i ritardi nelle notifiche e nel lavoro degli uffici del demanio, vengono riaperti i termini per le notifiche sia dei beni feudali che dei cosiddetti beni comunali, *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, cit., pp. 217-222; anche la prassi amministrativa si mostra molto flessibile giacché il 10 ottobre 1807 il Direttore generale del Demanio autorizza il Direttore del Demanio di Venezia ad accettare le notifiche oltre termini quando supportate d'idonea giustificazione, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato, 10 ottobre 1807.

³³⁹ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, 1806, pp. 400-401.

Infatti il decreto napoleonico del 1807 imponeva ai singoli distretti del Demanio non solo di certificare la corrispondenza fra quanto notificato e le risultanze archivistiche, ma anche d'individuare le *ditte feudali* dalle quali non risultasse essere pervenuta alcuna notificazione onde procedere al sequestro dei beni³⁴⁰.

In realtà la Direzione del Demanio di Udine, sede del Dipartimento del Passariano, non possedeva neppure il mero elenco dei feudi collocati nel territorio di propria competenza³⁴¹. Tale documentazione era infatti affidata esclusivamente alla Direzione del Demanio e Diritti uniti dell'Adriatico, unica depositaria dell'archivio relativo ai beni feudali e alle investiture, ovvero dell'antico archivio dei Provveditori sopra feudi³⁴². Di conseguenza, per ottenere le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti imposti dalla decreto napoleonico, la Direzione del Passariano è costretta a supplicare quella dell'Adriatico, per il tramite dell'Ispettore Generale di finanze, d'attivarsi ad inoltrare la documentazione necessaria.

Nonostante l'acquisizione di una tendenzialmente completa ricostruzione dell'elenco delle *ditte feudali* dell'area della propria competenza territoriale, il Direttore del Demanio del Passariano sarà nuovamente costretto, il 2 aprile 1807, a rivolgersi all'Ispettore Generale di finanze per ottenere dalla Direzione del Demanio dell'Adriatico delle integrazioni istruttorie. Infatti, non disponendo nella sede di Udine della documentazione necessaria, l'amministrazione locale del demanio risultava totalmente impossibilitata a svolgere i propri compiti ispettivi e procedere ai sequestri ai danni delle *ditte feudali* dalle quali, benché obbligate, non fosse pervenuta la necessaria notifica³⁴³. Infatti a tal fine era necessario verificare le investiture e le polizze di beni soggetti a vincolo feudale, ma tali dati erano a disposizione della sola Direzione dell'Adriatico.

³⁴⁰ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano, 1807, pp. 39-40.

³⁴¹ Il 17 febbraio 1807 il direttore del Demanio e Diritti Uniti del Passariano, richiede all'Ispettore Generale delle Finanze che si attivi celermente per far avere un elenco di tutti i feudi del Passariano, ricevendone risposta in data 27 febbraio, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato 17 febbraio 1807 e 27 febbraio 1807.

³⁴² ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato 17 febbraio 1807.

³⁴³ Bisogna infatti rammentare che solo le *ditte feudali* titolari di beni materiali di ragione feudale erano chiamate alla notifica, mentre quelle costituite esclusivamente di diritti giurisdizionali dovevano considerarsi *de iure* estinte a seguito dell'avocazione allo Stato dei diritti giurisdizionali in forza del decreto 15 aprile 1806

Nella lista delle *ditte feudali* dalle quali non risultava, ancora agli inizi d'aprile, giunta alcuna notifica compare anche il Consorzio dei feudatari di Latisana e proprio il reperimento dei documenti relativi a tale Consorzio getterà nel totale scompiglio l'Amministrazione pubblica³⁴⁴.

Il 14 aprile l'archivista del Demanio dell'Adriatico Guerra è infatti incaricato, su richiesta dall'Ispettore generale delle finanze, di rintracciare le informazioni circa i beni delle *ditte feudali* difettive di notifica, per poi rimmetterli al Direttore del demanio del Passariano che ne aveva fatto richiesta.

Se per la quasi totalità delle ditte elencate dal Direttore del Passariano Guerra è in grado di procedere ad efficace ed esaustiva relazione³⁴⁵, per quanto riguarda invece il Consorzio dei feudatari di Latisana il discorso è molto diverso. In breve tempo l'archivista si rende conto di non essere in alcun modo in grado di reperire alcuna informazione presso gli Archivi della Direzione del Demanio e Diritti uniti dell'Adriatico, ovvero presso l'antico archivio dei Provveditori sopra feudi³⁴⁶.

Il 20 aprile 1807, si vede quindi costretto a delegare il compito di “*trasmettere tutte le carte relative ai consorti feudatari di Latisana che si trovano nell'Archivio degli Inquisitori di Stato*”³⁴⁷, a Carlo Antonio Marini³⁴⁸, futuro direttore dell'Archivio politico del Regno d'Italia³⁴⁹, cui in quel tempo era affidato l'incarico di conservare l'Archivio degli Inquisitori di Stato in seno alla Prefettura di Venezia.

³⁴⁴ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato 2 aprile 1807; In realtà tutti i 12 componenti del cessato consorzio feudale di Latisana, si erano premurati di notificare i propri beni feudali, in adempimento del decreto 12 gennaio 1807, già nel febbraio dello stesso anno. Alvise Mocenigo si era attivato a notificare sia in proprio che quale consorte di Latisana, mentre tutti gli altri consorti avevano notificato collettivamente. E' possibile che la direzione del Passariano non sapesse della notifica perché probabilmente i consorti avevano notificato i beni feudali alla Direzione del proprio domicilio, anziché a quella dove erano siti i beni notificati, ASV, Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807, busta 34, notifica 1084 e notifica 1085.

³⁴⁵ Di cui si conserva l'indice, ma non il testo completo, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato, 13 maggio 1807.

³⁴⁶ ASV, Compilazione delle leggi, busta 212, cc. 314r.

³⁴⁷ ASV, Compilazione delle leggi, busta 212, cc. 314r.

³⁴⁸ In realtà Carlo Antonio Marini, citato nelle Confessioni di un italiano da Ippolito Nievo.

³⁴⁹ Prima dell'istituzione dell'Archivio generale veneto nel 1815, avo diretto dell'attuale Archivio di Stato, esistevano infatti tre distinti archivi: uno politico, uno fiscale ed uno giudiziario.

Già il 27 aprile Marini fa tuttavia presente a Guerra che lo stato della documentazione e la sua frammentarietà impediscono una qualsivoglia esaustiva relazione e “*di non poter verificare la consegna relativa ai documenti di Latisana, essendo ammassati in modo confuso, senza cattalogo*³⁵⁰”, riservandosi quindi di procedere in un altro momento alla consegna³⁵¹.

Non risulta se Marini abbia in concreto adempiuto all’incarico. Anzi, da nota a margine alla tabella riassuntiva³⁵² della relazione conclusiva, inviata dall’archivista Guerra ai primi di maggio dello stesso anno, appare chiaro che quest’ultimo si sia limitato a riportare le parole di Marini rinunciando ad attenderne la risposta e quindi ad approfondire la questione³⁵³.

Per comprendere appieno le enormi difficoltà lamentate dagli archivisti Guerra e Marini è sufficiente guardare ad una vicenda avvenuta pochi anni più tardi e rispetto alla quale le evidenze archivistiche delineano un quadro ben più chiaro, benché a tratti incredibile.

Il 7 marzo 1811 il Barone Intendente di Finanza del Dipartimento Adriatico è interessato a sapere se l’Abbazia di San Michele in Latisana dovesse corrispondere qualche contribuzione all’erario sotto qualsiasi forma.

Infatti una volta avocati tutti i poteri giurisdizionali e le regalie da parte del Demanio in forza dell’emanazione del decreto 15 aprile 1806, anche tutte le *contribuzioni* riconnesse al godimento di beni un tempo afferenti alle giurisdizioni feudali dovevano ritenersi direttamente spettanti all’Amministrazione pubblica che quindi necessitava di ricostruirne il quadro onde determinare il complesso dei propri diritti fiscali.

Anche per l’Abbazia di San Michele di Latisana mancava evidentemente un efficace specchio delle contribuzioni dovute dall’Abate e quindi Barbaro, archivista del Dipartimento dell’Adriatico, è incaricato di reperire le informazioni necessarie negli

³⁵⁰ ASV, Compilazione delle leggi, busta 212, cc. 314r.

³⁵¹ ASV, Compilazione delle leggi, busta 212, cc. 314r.

³⁵² ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 1/1, documento non numerato,

³⁵³ Risulta infatti che la Direzione del Demanio del Adriatico abbia inoltrato la risposta dell’archivista Guerra all’Ispettorato generale delle Finanze il 7 maggio del 1807, quindi sicuramente priva di ogni approfondimento circa il Consorzio dei feudatari di Latisana, ASV, Compilazione delle leggi, busta 212, cc. 314r.

antichi archivi dei Provveditori sopra feudi dall'Intendente di finanza. Contestualmente quest'ultimo ordina al notaio d'ufficio Maderni di reperire tutta ogni utile documentazione presso gli archivi della famiglia Mocenigo di San Polo³⁵⁴ e richiede alla nobile famiglia veneziana la cortesia di aprire le proprie porte al funzionario pubblico³⁵⁵.

Fra il 18 ed il 29 di maggio del 1811 sia Barbaro sia Maderni riferiscono tuttavia di non essere stati in grado fornire alcuna informazioni relativa al giuspatronato dell'abbazia di San Michele³⁵⁶.

In particolare il notaio d'ufficio dichiara di aver tentato di acquisire le informazioni richieste negli archivi della famiglia Mocenigo, ma quest'ultima si è persino rifiutata di far accedere il funzionario nei luoghi ove risultava conservata la documentazione³⁵⁷.

Dall'altra parte invece l'archivista Barbaro procede ad un'esaustiva relazione al Barone Intendente di finanze delle problematiche incontrate dal suo ufficio nell'espletamento del incarico ricevuto.

Questi afferma di aver cercato la documentazione relativa al Consorzio feudale di Latisana nel catasto dell'archivio dei feudi, nella parte relativa ai feudi del Friuli, ma i riferimenti individuati risultavano celati *“con una sopracoperta bianca con dieci sigilli di bollo aristocratico”* poiché probabilmente *“era stata in addietro chiusa perfettamente onde non fosse letta e vi era stato scritto sopra Udine, Latisana, vedi libro parti segrete”*³⁵⁸. Strappati i sigilli e levata la sopracoperta Barbaro rinviene esclusivamente le rubriche dei titoli e delle investiture dei consorti, ma nessun'altra informazione utile allo scopo prefisso.

³⁵⁴ Si tratta di un errore dell'Amministrazione del Demanio giacché i Mocenigo che presentarono la notifica feudale erano i Mocenigo di San Stae. E' possibile che i Mocenigo di San Stae avessero acquisito il patrimonio della famiglia Contarini che aveva il proprio palazzo a San Polo e che quindi l'errore sia dovuto a questa confusione.

³⁵⁵ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 7 maggio 1811.

³⁵⁶ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 18 maggio 1811 e 29 maggio 1811.

³⁵⁷ Il notaio d'ufficio Maderni tenterà nuovamente di farsi aprire gli archivi della famiglia Mocenigo all'inizio dell'anno 1812, ma i risultati raggiunti saranno tristemente i medesimi, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 3 marzo 1812

³⁵⁸ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 18 maggio 1811.

Anche la ricerca nel fondo dei secreta dei Provveditori sopra feudi³⁵⁹ non offre migliori risultati. Infatti dopo un'attenta ed accurata verifica vengono ritrovati soltanto gli indici sommari di tre volumi ed un quarto indice di un catastatico, tutti redatti il 7 giugno del 1789³⁶⁰, mentre non risulta esservi alcuna traccia dei volumi né del catastatico.

Tale assenza è spiegata dal Barbaro riferendo al Barone Intendente di finanze quanto raccontatogli da Andrea Bravetti, già funzionario incaricato all'archivio dei Provveditori sopra feudi sotto la Repubblica di Venezia. Quest'ultimo infatti ricordava che taluni feudi erano *trattati* segretamente dal Governo della Repubblica e che, probabilmente, anche il Consorzio dei feudatari di Latisana rientrava fra i feudi soggetti a tale regime speciale. Bravetti ricordava anche che le più importanti questioni erano gestite attraverso la magistratura degli Inquisitori di Stato e che proprio questi ultimi dovevano aver fatto sigillare e cucire i catastatici, dopo aver fatto raccogliere altrove le carte.

Su tale base il Barbaro riferisce quindi all'Intendente di finanze che *“ragionevolmente questi tre volumi si troveranno nell'archivio del tribunale suddetto, conservato dal signor archivista Marini e forse perciò allora si saranno tenute presso il magistrato di feudi i suddetti sommari del contenuto dei tomi”*³⁶¹.

Non è dato sapere se i consigli di Barbaro siano stati accolti dall'Intendente di finanze. Quel che è certo è che, dopo un ulteriore infruttuoso tentativo di accedere agli archivi della famiglia Mocenigo, Maderni si arrende e scrive nella propria relazione che sarebbe certamente meglio *“che il Demanio chiedesse allo stesso abate Bragadin con che titolo egli possedeva tale beneficio”*³⁶².

Appurato il fallimento della struttura cui è preposto, il 2 aprile 1812 il signor Barone Intendente di finanza del Dipartimento dell'Adriatico è costretto quindi a chiedere lumi

³⁵⁹ Non esiste attualmente alcun fondo archivistico sotto tale denominazione né è stato possibile individuare qualsivoglia corrispondenza.

³⁶⁰ Gli indici sommari sono trasmessi in copia all'intendente di finanza, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 18 maggio 1811.

³⁶¹ Barbaro probabilmente si bea delle informazioni già recuperate da Guerra pochi anni prima ed offre informazioni di seconda mano fingendo di essersi prodotto in un gravoso lavoro. Certamente bisogna rilevare che, con tutta evidenza, Marini non doveva aver mai inviato alcuna relazione circa il feudo di Latisana almeno fino al 1811. ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 18 maggio 1811.

³⁶² ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 3 marzo 1812.

direttamente a Girolamo Bragadin, abate di San Michele in Latisana, circa il fondamento della sua investitura ed il contenuto dei suoi obblighi.

In risposta alla richieste dell'Intendente l'Abate dichiara di essere impossibilitato ad adempiere personalmente a quanto richiesto e supplica al signor Barone Intendente di *“ricercare alla competente cancelleria i documenti comprovanti l'investitura e possesso del beneficio semplice sotto il titolo di ius patronato dell'abbazia di San Michele, una volta giurisdizione feudale di Latisana”*³⁶³.

In un primo momento l'intendente di finanze si rivolge quindi al Podestà di Latisana, ma quest'ultimo dichiara di essere assolutamente incapace di rinvenire presso i propri uffici i documenti richiesti, suggerendo invece di rivolgersi ad Angelo Maria Bianchi, già segretario del cessato Consorzio dei feudatari di Latisana³⁶⁴.

Anche quest'ultimo tuttavia nega d'essere in grado d'aiutare l'Amministrazione pubblica, spiegando che, benché il Consorzio fosse tendenzialmente titolare del complesso dei beni e delle prerogative giurisdizionali del distretto, non era inconsueto che taluni beni e prerogative, fra cui probabilmente anche il giuspatronato dell'abbazia di San Michele, appartenessero ai singoli consorti. Non avendone mai sentito parlare e non avendo inventariato alcun atto relativo al giuspatronato di tale abbazia, Bianchi dava quindi per certo che la documentazione ricercata non fosse depositata presso l'archivio del Consorzio dei feudatari di Latisana.

La situazione si fa quindi kafkiana quando il segretario del cessato Consorzio suggerisce di trovare i documenti richiesti presso gli archivi delle famiglie dei singoli consorti, che già si erano rifiutati di far accedere i funzionari pubblici, oppure presso la cancelleria feudale esistente a Latisana, ovvero presso gli uffici dello stesso Podestà che si era detto incapace di rinvenirla³⁶⁵.

Le due vicende testé descritte, distanziate l'una dall'altra pochi anni, generano quindi le medesime difficoltà agli archivisti del demanio, i quali si vedono costretti a rinunciare

³⁶³ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 29 aprile 1812.

³⁶⁴ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 10 maggio 1812.

³⁶⁵ Riscontro alla nota 20 maggio 1812, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 27 maggio 1812.

al reperimento delle informazioni richieste nell'archivio dei Provveditori sopra feudi, suggerendo entrambi di cercare il bandolo della matassa negli archivi degli Inquisitori di Stato, affidati alle cure di Marini.

Ciò delinea plasticamente come, all'interno dell'ordinamento veneziano, vigesse un sistema feudale a due velocità: da una parte i feudi dotati di una forte valenza politica, dall'altra tutti i rimanenti.

La primazia politica di un feudo costituiva quindi il fondamento di un trattamento giuridico privilegiato che si ripercuoteva anche sulla conservazione dei documenti afferenti la sua vita giuridica, sottratti alla magistratura ordinaria dei Provveditori sopra feudi, per essere affidati alla Magistratura politica per eccellenza: gli Inquisitori di Stato.

Ancor oggi nell'archivio dei Provveditori sopra feudi non esiste un fondo archivistico dedicato alle pur rilevanti vicende di Latisana. La busta 333³⁶⁶, che secondo inventario relativo al fondo dei Provveditori sopra feudi dovrebbe contenere tale materiale, in realtà racchiude esclusivamente una *stampa ad litem* prodotta dall'Università di Latisana dopo la caduta della Repubblica, con l'intento d'ottenere dal governo austriaco la grazia di poter riscattare la giurisdizione ed acquistare l'indipendenza dal Consorzio dei feudatari.

E' estremamente probabile che Marini non abbia mai prodotto la promessa relazione circa il Consorzio di Latisana o che comunque questa sia andata perduta nel corso degli ultimi due secoli³⁶⁷.

Ciò nonostante il lavoro svolto dai funzionari del Demanio all'inizio del secolo XIX offre allo storico contemporaneo un utile filo d'Arianna da seguire fino all'uscita della labirintica ricerca d'informazioni sul feudo di Latisana.

Infatti l'analisi degli indici sommari del 1789, inviati in copia da Barbaro al Barone Intendente di finanze, ha permesso di porre in essere delle proficue ipotesi di studio attraverso le quali si è potuto procedere a sistematiche ricerche negli archivi di tutte le varie Magistrature veneziane che, nel corso di tre secoli, hanno interagito e sono state sollecitate dai feudatari e dal Consorzio feudale di Latisana.

³⁶⁶ ASV, Provveditori sopra feudi, busta 333.

³⁶⁷ Sicuramente non è stata redatta nell'estate del 1807 giacché Guerra si limita a dire che il materiale circa il Consorzio è di difficile reperibilità e comunque Marini non deve comunque avervi provveduto neppure più tardi, visto che nel 1812 Barbaro non aveva a disposizione tali informazioni.

Il primo *summario* trovato da Barbaro riporta infatti l'indice de "*le scritture diverse delli Consorti di Latisana*³⁶⁸", ovvero una rappresentazione tendenzialmente completa delle principali vicende giuridiche riguardanti la vita del feudo nell'ordinamento veneziano.

Benché non sia stato possibile reperire il volume rispetto al quale il *summario* è indice, un volume che avrebbe dovuto contenere ben 191 carte, le rubriche degli atti giuridici elencati in rigoroso ordine cronologico hanno permesso di procedere ad alcuni mirati spogli d'archivio, dando le coordinate di una ricognizione panoramica del complesso delle Magistrature coinvolte nella gestione del feudo e delle vicende amministrative da queste ultime nel corso di tre secoli.

La vita giuridica del feudo scorre così attraverso l'elenco degli atti raccolti nel *summario*, indicando le singole Magistrature veneziane più o meno frequentemente coinvolte nelle vicende del Feudo.

Nel *summario* si legge di atti del Consiglio de X, del Luogotenente della Patria del Friuli, dei Sopraconsoli dei Mercanti, dei Provveditori sopra feudi, dei Provveditori sopra beni comunali, del Senato e del Doge stesso. Agli atti delle magistrature veneziane spesso si accompagnano i pareri giuridici dei Consultori in Jure e degli Avvocati fiscali, ma anche le pronunce dei principali tribunali della Serenissima, della Quarantia, del Collegio de X poi XX savi del Corpo del Senato, dei Conservatori ed esecutori della legge, degli Inquisitori di Stato ed anche una pronuncia arbitrare del Sacro Collegio dei dottori legisti di Padova.

Tale frammentazione ingenera dalle evidenti difficoltà per lo storico contemporaneo, chiamato a reperire documenti, sparsi fra i più disparati fondi archivistici, senza alcun dato iniziale se non le coordinate cronologiche dei documenti da ricercare. E' interessante notare come le difficoltà nel reperimento della documentazione fossero il pane quotidiano anche per il funzionario pubblico napoleonico, nonostante quest'ultimo guardasse a quegli scritti, non come ad una fonte storica, ma come a materia giuridicamente viva, produttiva d'effetti e quindi bisognosa di rapida verifica. Tali

³⁶⁸ ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, documento non numerato, 18 maggio 1811.

difficoltà non sono certamente imputabili alla recente caduta della Serenissima Repubblica, giacché erano passati meno di due decenni e la gran parte dei funzionari preposti agli uffici dovevano aver già ricoperto i medesimi o simili incarichi sotto il governo della Dominante.

A prescindere dagli aspetti strettamente legati alle ricerche d'archivio ed alle difficoltà incontrate nella ricostruzione di vicende giuridiche tanto ramificate nei più disparati fondi, è essenziale notare come il quadro emergente dal *summario* delinei una posizione tutt'altro che accidentale dell'istituzione feudale nel contesto dell'ordinamento veneziano. Infatti anche la semplice polverizzazione della documentazione afferente al feudo in una miriade di canali di ricerca costituisce, di per se stessa, la migliore cartina di tornasole di quanto le dinamiche feudali si incuneassero nel cuore dell'attività giuridica quotidiana delle magistrature veneziane, stringendo legami e provocando reazioni a molteplici livelli.

La frammentazione del materiale archivistico fornisce inoltre un chiaro indice di come le vicende afferenti feudi e feudatari non si incanalassero tutte in un'unica competenza speciale, capace di derogare a tutte le ordinarie competenze, attraendo tutte le istanze e le controversie davanti ad un'unica magistratura specializzata. Ciò non accadeva per i feudi ordinari, tendenzialmente riconducibili all'attività dei Provveditori sopra feudi, ma solo per quanto riguardava gli aspetti patrimoniali riconducibili all'interpretazione delle investiture; non accadeva però neppure nel caso di un feudo come quello di Latisana, la cui indubbia centralità politica, pur giustificando la supervisione del Consiglio dei X e degli Inquisitori di Stato, non lo sottraeva automaticamente alla cognizione ordinaria delle altre magistrature, rimanendo ampiamente discrezionale l'avocazione diretta alla propria cognizione da parte dei X e degli Inquisitori.

Infine è rilevante notare che l'importanza del feudo di Latisana nello scacchiere internazionale, pur costituendo la fonte di un trattamento privilegiato e di una particolare autonomia, non porterà mai ad un'effettiva indipendenza dell'istituzione feudale né i Consorti feudatari potranno mai ritenersi neppure equiordinati agli interessi generali della Dominante.

Le vicende giuridiche del feudo sono certamente in grado di delineare il grado di separazione del feudo di Latisana dall'ordinamento veneziano, ma anche d'evidenziare

tutti i limiti invalicabili ad un'effettiva indipendenza. Anzi tali fatti rappresentano a chiare lettere l'indiscutibile bisogno di tutela dei Consorti feudatari di Latisana da parte della Serenissima, senza la cui opera quest'ultimi non sembravano in grado di dirimere le controversie né con le potenze straniere, né con le comunità locali circonvicine e neppure con quelle formalmente soggette alla propria giurisdizione. Ne emerge l'immagine di un Consorzio che senza arbitraggio della Repubblica faticava a ricomporre persino i dissidi sorti fra consorti nell'amministrazione dei beni della giurisdizione e probabilmente neppure in grado di garantire la sicurezza e l'attività di polizia all'interno del distretto.

2. Brevi premesse espositive.

I documenti d'archivio raccontano di diverse vicende avvenute nel corso della vita giuridica del feudo di Latisana durante il periodo di dominazione veneziana.

Le evidenze raccolte occorrono a far luce su due distinti, ma interconnessi ambiti di ricerca: da una parte la concezione e la collocazione dell'istituzione feudale nell'ordinamento veneziano, dall'altra le relazioni fra feudatari e magistrature centrali.

Tali vicende giuridiche sono state quindi suddivise in due distinti capitoli al fine di raccogliere, pur cercando di non forzare i dati in una suddivisione eccessivamente formalistica, nell'uno, le questioni più strettamente riconducibili all'interpretazione degli aspetti relativi alla concezione giuridica del *beneficio* e nell'altro tutte le problematiche afferenti il *vassallaggio*, ovvero riguardanti le dinamiche dei rapporti fra Dominante e vassallo.

Alcune vicende abbracciano ambiti cronologici estremamente ampi, seguendo il filo rosso di controversie che si trascinano spesso per decenni, in recrudescenze continue, anche quando le pronunce delle magistrature avrebbero dovuto definirle, risolvendo i conflitti. In quest'ottica si è preferito adottare un approccio casistico, in cui i dati giuridici emergenti dalle vicende e dalle controversie sono presentati organicamente in relazione alle tematiche, anche indipendentemente dal dato meramente cronologico.

CAPITOLO II

IL BENEFICIO

1. Latisana nell'ordinamento veneziano.

a. *Il Patriarcato nell'Impero.*

Le controversie feudali impongono all'interprete rigorose e spesso estremamente complesse ricostruzioni storico-giuridiche per individuare la fonte originale dei rapporti o quanto meno risalire fino al momento in cui, perdendosi la memoria dei fatti e degli atti, il ripetersi ininterrotto degli eventi e delle azioni arriva a fondare la presunzione della loro validità.

Anche in questo caso è necessario risalire fino alle radici della magmatica formazione del Patriarcato del Friuli per comprendere appieno l'origine delle controversie relative all'alta sovranità dei singoli distretti siti in area friulana.

Nell'epoca tardoimperiale il Friuli, con Aquileia a vigilare sulle porte dell'Italia, è giuridicamente organizzato come parte integrante della *X regio Venetia et Histria*³⁶⁹, ma solo dopo l'invasione longobarda l'area assume una conformazione giuridica autonoma.

Infatti, valicate le alpi e sconfitte le prime resistenze, Alboino fonda proprio in Friuli il primo ducato del nuovo Regno e lo affida ad un proprio congiunto di nome Gisulfo, dando vita ad una delle compagini territoriali più importanti del territorio sotto l'influenza longobarda³⁷⁰.

Dopo la conquista del Regno d'Italia da parte di Carlo Magno e le rivolte dei duchi longobardi contro il dominio franco capeggiate proprio dal duca friulano, l'antico ducato cambia aspetto anche dal punto di vista giuridico anche a causa dell'epurazione della rivoltosa classe dirigente longobarda³⁷¹.

³⁶⁹ PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, Udine, 1976, pp. 19-56.

³⁷⁰ PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pp. 60-66; ma anche HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, in «I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo», a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, 1979, pp. 158-160; e STEFANO GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma, 1978, pag. 15

³⁷¹ “La rivolta di Rotgaudo contro Carlo (...) se non ha spazzato via completamente la nobiltà locale e conseguentemente i grandi possessori, lo ha fatto per gran parte”, CARLO GUIDO MOR, *Le derivazioni del ceto feudale del Friuli*, in «I ceti dirigenti del Veneto durante il Medioevo», Venezia, 1981, pag. 5; HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 161 e ss.; PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pp. 74-76.

In un primo momento al posto del Duca longobardo viene installato un *Margravio*³⁷² con il compito di coordinare le contee poste al confine del Regno d'Italia ed in particolare il Friuli, l'Istria e Verona dalle incursioni magiare.

Successivamente, una volta sconfitti i magiari a Lechfeld, il confine dell'Impero viene spostato verso est, con conseguente perdita d'importanza strategica e *deminutio* d'autonomia giuridica di tutta l'area friulana. Il Friuli perde così il proprio *Margravio* e viene declassato al rango di contea. In tale veste viene sottoposto alla tutela del ducato di Baviera³⁷³ prima ed a quella del ducato di Carinzia poi³⁷⁴, in una condizione di subordinazione giuridica ed irrilevanza sul piano politico³⁷⁵.

Nel periodo delle razzie ungheresi, il Patriarca di Aquileia si era grandemente distinto nell'organizzazione delle difese del Friuli, ergendosi a baluardo dopo i gravi rovesci militari patiti a causa degli incursori ungheresi.

³⁷² Margravio vuol dire letteralmente conte di marca. "Tale innovazione non fu logicamente in grado di cancellare ogni traccia delle precedente regolamentazione", ovvero del ducato. Infatti a lungo i titoli di marchese e duca del Friuli verranno confusi, uniti o usati alternativamente, SERGIO FERLAN, *La contea di Gorizia problemi giuridici ed amministrativi*, in «Studi goriziani», XXXV (1964), pag. 41.

³⁷³ Donato da Ottone I al fratello Enrico, SERGIO FERLAN, *La contea di Gorizia problemi giuridici ed amministrativi*, in «Studi goriziani», XXXV (1964), pp. 42-43.

³⁷⁴ DOIMO FRANGIPANE, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, in «Venezia e la feudalità (giornata di studio Treviso 2 giugno 1990)», a cura dell'Associazione nobiliare regionale veneta del Corpo della nobiltà italiana, Udine, 1993, pag. 85.

³⁷⁵ A seguito delle devastazioni ungariche "il Friuli perdette in certo modo la propria individualità (...) e passò sotto l'amministrazione del ducato di Baviera e dopo del Ducato di Carinzia (...) gravi e durature furono le conseguenze di questa unione, perché per essa molte famiglie d'oltr'Alpe ottennero possessi allodiali, feudi e diritti in Friuli, beni che essendo posseduti da feudatari dipendenti dal Duca o direttamente dall'Impero costituirono dei territori separati", PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pp. 83-86; ma anche HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 150-158.

Per l'opera prestata l'alto prelato era stato quindi ricompensato con vari e sempre più vasti possedimenti immunitari³⁷⁶, cosicché, quando l'area friulana verrà sottoposta alla tutela dei ducati extra alpini, potevano già notarsi i confini di una profonda divaricazione fra due diversi centri politici in area friulana: da una parte i territori soggetti al dominio immunitario Patriarca di Aquileia, dall'altra le aree d'influenza del Conte del Friuli quale vassallo bavarese prima, e carinziano poi³⁷⁷.

La dicotomia fra contea del Friuli e territori immunitari viene tuttavia a cessare già nel 1077, quando l'imperatore Enrico IV, nel concedere al Patriarca di Aquileia il titolo comitale friulano insieme alle marche della Carniola e dell'Istria, determinerà la consolidazione dei distretti relativi a tali titoli con i domini immunitari del Patriarca³⁷⁸

³⁷⁶ L'affermazione del ruolo politico del Patriarca di Aquileia affonda le radici già nella rivolta di Rodguaro. Infatti "la ribellione dei Duchi longobardi della Venezia diede origine a confische ed a distribuzioni di terre date in beneficio a *vassi* posti a presidio delle province ribelli (...) Carlo Magno donò a Massenzio patriarca di Aquileia i beni dei ribelli Rotgaudio e Felice che avevano preso parte alla ribellione guidata dal Duca del Friuli ed erano stati con lui uccisi", PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pag. 76; anche Berengario farà diverse donazioni al Patriarca aquileiese, GIOVANNI TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, cit., pp. 34-35; la successione delle donazioni fatte da Ottoni e Salii al Patriarcato sono riportate in HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 150-158; vedi anche GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 501-519; ed anche CARLO GUIDO MOR, *Le derivazioni del ceto feudale del Friuli*, cit., pag. 10; vedi pure PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pp. 94-101; ma anche DOIMO FRANGIPANE, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, cit., pag. 86; Carlo Guido Mor ritiene che solo con il diploma del 1001 Ottone III il Patriarcato d'Aquileia abbia preso vita come entità giuridica autonoma rispetto al comitato del Friuli, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., vol. I, pag. 492; per un approfondimento sul diploma di Ottone III del 1001 PAOLO CAMMAROSANO, *La politica italiana di Ottone III*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004, pp. 28-30

³⁷⁷ "I conti del Friuli governavano nel nome dei duchi di Carinzia in una parte della contea, mentre il Patriarca godeva, per concessione dell'Imperatore, dell'alta immunità e non sottostava quindi alla giurisdizione né dei duchi né dei margravi né dei conti", HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, cit., pag. 161; ma anche CARLO GUIDO MOR, *Le derivazioni del ceto feudale del Friuli*, cit., pag. 5.

³⁷⁸ "La sede patriarcale fu continuamente arricchita di donazioni finché Enrico IV, al quale premeva di assicurarsi il favore di questo grande dignitario sia per avere in mani sicure il passaggio delle Alpi, sia perché lo sostenesse nella lotta per le investiture, concesse al fedele patriarca Sigardo il ducato del Friuli, la marca di Carniola e quella d'Istria," PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 318-319.

Sotto l'egida dei Patriarchi la Patria del Friuli³⁷⁹ acquista una rinnovata rilevanza, tanto nell'ambito imperiale quanto nel teatro politico europeo in generale. Nell'organizzare il territorio sottoposto alla propria alta sovranità il Patriarca fa ampio uso di figure giuridiche feudali, avviando un percorso di ampia diffusione di una fitta rete feudale³⁸⁰ che si sostanzierà in breve tempo non solo nella peculiarissima istituzione del Parlamento della Patria del Friuli, come derivazione dalla *Curia vassallorum* del Patriarca³⁸¹, ma anche in una gerarchia feudale particolarmente elaborata. Infatti la feudalità friulana si

³⁷⁹ Il termine *patria* denota il costituirsi di un omogeneo territorio sia in senso politico che amministrativo, ovvero un *land* con un proprio diritto, proprie consuetudini e coscienza regionale, HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 163-164; sul concetto di *land* nell'organizzazione del territorio e nella formazione dello stato territoriale, WILHELM BRAUNEDER, *Le strutture territoriali nell'area austriaca e tedesco meridionale*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994, pp. 39-70; ma anche PAOLO CAMMAROSANO, *L'organizzazione dei poteri territoriali nell'arco alpino*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994, pp. 71-80.

³⁸⁰ In alcune aree, come appunto la patria del Friuli, Monferrato, Saluzzo e Trentino, il territorio subì un intenso processo di feudalizzazione senza comunque eclissare l'allodio, GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, in Nuovo Digesto Italiano, XVI, Torino, 1938, pag. 1088; si tenga conto che, in generale, «la rete beneficiale in Italia non arrivò mai a coprire l'intero territorio: accanto ai benefici si mantennero per lungo tempo piccole e grandi estensioni di terreno c.d. allodiale», CORRADO PECORELLA, voce *feudo*, in Novissimo Digesto Italiano, VII, Torino, 1957, pag. 258; dello stesso avviso Guido Astuti che rammenta come «la diffusione del sistema delle concessioni beneficali non giunse mai, in Italia, a tale prevalenza da assorbire interamente la superstite proprietà allodiale e privata», GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, cit., pag. 294; anche Robert Boutruche rammenta come in alcune aree, come l'Italia, la proprietà allodiale continuerà ad esistere in numerosissimi casi, ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo*, cit., pag. 190; in realtà, al momento della conquista veneziana, la consistenza delle situazioni feudali e signorili nella Patria del Friuli assumeva una rilevanza tale, sia in termini qualitativi che quantitativi, che il consultore in jure di Gasparo Lonigo arriverà a dire che la Patria del Friuli «*tota fere est feudali (...) possumus dicere, cum Gallis, quod Forumjulii allodia non agnoscet*», SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 187.

³⁸¹ Sono ancor oggi insuperate l'opera in 4 volumi di Pier Silverio Leicht sul Parlamento della Patria del Friuli, PIER SILVERIO LEICHT, *Parlamento friulano*, Bologna, 1968; in sintesi sul tema, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 506-519; Daniele Fabrizio riteneva che il Patriarca avesse ricevuto il Friuli per mezzo di una serie di donazioni effettuate Carlo Magno, Ottone ed Enrico III ed avrebbe distribuito in feudo i suoi castelli e proprietà. Da tale distribuzione sarebbero venute ad esistenza 4 categorie di feudatari secolari le comunità, gli abitatori, i ministeriali e i liberi. Tali feudatari avrebbero dato vita al Parlamento della Patria del Friuli distinguendosi nel consesso in base alla propria importanza. Vi sarebbero quindi stati feudatari con giurisdizione e voce, con voce e senza giurisdizione, con voce e giurisdizione, ma senza feudo, con voce, ma senza giurisdizione e feudo ed infine senza né voce né giurisdizione, BNMV, *Manoscritti italiani*, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc 5r-17v.

tripartisce gerarchicamente al suo interno in *liberi*³⁸², *ministeriali*³⁸³ ed *abitatori*³⁸⁴, ma anche molte *comunità cittadine* vengono investite dai Patriarchi, attraverso lo strumento feudale, di importanti ruoli politico-amministrativi e d'ampi margini d'autonomia³⁸⁵.

A partire dal secolo XI in area friulana si sviluppa quindi una rilevante e peculiare struttura giuridica su base feudale almeno fino al momento dell'acquisizione della Patria del Friuli al dominio veneziano nel XV secolo.

Al termine della guerra della guerra scoppiata fra Venezia, da una parte, e dall'altra l'Imperatore Sigismondo ed il patriarca Ludovico di Teck, le armi veneziane avevano ormai occupato l'intera area friulana, prendendo il controllo di tutti i punti nevralgici. Quando, il 18 giugno 1445, il nuovo patriarca di Aquileia, Ludovico Mezzarota, prende accordi con la Serenissima per ricomporre la frattura fra Patriarcato e Venezia non può che limitarsi a prendere atto della situazione di fatto creatasi alla fine delle ostilità, e

³⁸² “I primi, discendenti delle antiche famiglie nobili godenti *ab immemorabili* dello *status libertatis*, pienissimo”, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pag. 505; a detta di Daniele Fabrizio sarebbero pochissimi i feudatari liberi ovvero solo i Prata ed i Porcia, BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc 5r-17v.

³⁸³ “I secondi discendenti da antichi servi del patriarcato elevatisi socialmente alla corte del Signore attraverso cariche e arrivati alla *manus feudi*”, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pag. 505; “i ministeriali all'interno del dominio signorile avevano una condizione uguale a quella dell'uomo libero (...) ma superato il limite dei domini padronali riappariva il loro carattere servile”, PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pag. 155; “quando questo innalzarsi dei ministeriali cominciasse è difficile dirlo (...) che si accentuasse quando gli imperatori iniziarono le concessioni di vasti poteri pubblici a vescovi ed abati e costoro ebbero bisogno di persone fidate per organizzare i loro domini sotto questo punto di vista si tratta di una semplice congettura”, PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, cit., pag. 101; Pio Paschini ritiene si differenziassero dagli altri componenti della famiglia vescovile benché anch'essi appartenenti “alla classe dei non liberi”, PIO PASCHINI, *I ministeriali del medioevo*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 10 (1914), pp. 46-47; sul tema anche DOIMO FRANGIPANE, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, pp. 88-90; ma anche FRANCESCA BOSCAROL, *I ministeriali dei conti di Gorizia nel secolo XIII*, in «Studi goriziani», LXXXVI (1997), pp. 7-25.

³⁸⁴ “I terzi gruppi di consorti a cui è stata concessa in feudo la proprietà e la difesa cumulativa di importanti centri fortificati”, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pag. 505; “l'insieme delle abitanze di un Castello forma un consorzio, familiare o no, ma le notizie sono scarsissime (...) dobbiamo pensare che si tratti di consorzi fra persone non legate da vincoli strettamente familiari, CARLO GUIDO MOR, *I feudi di abitanza in Friuli*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», LIV (1974).

³⁸⁵ Infatti molte comunità della Patria hanno voce nel Parlamento, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 501-519;

quindi è costretto a dargli legittimità rinunciando al proprio ruolo di *senior* feudale della Patria del Friuli a favore Repubblica³⁸⁶.

Il Friuli, divenuto provincia della Dominante, continuerà a reggersi nell'osservanza delle consuetudini locali, radicatesi sotto la dominazione patriarcale e cristallizzatesi al momento dell'acquisto da parte della città lagunare³⁸⁷. Al governo della provincia friulana la Serenissima pone infatti il *Luogotenente della Patria del Friuli*, delegato della Repubblica nel ruolo, che era stato del Patriarca di Aquileia, di vertice della scala feudale, con l'incarico di reggere il Friuli rispettando e conservando le consuetudini della Patria³⁸⁸.

Una volta debellato il Patriarcato, Venezia dovrà quindi affrontare, come già prima della Repubblica lo stesso prelado di Aquileia³⁸⁹, i problemi connessi alla gestione dei rapporti con il ceto feudale. Fra i molti feudatari della Patria del Friuli passati, anche formalmente, sotto l'egida del leone di San Marco e tutti ormai accumulati nell'unica

³⁸⁶ “Fu convenuto che la Repubblica ritenesse le provincie giustamente acquistate col dominio e collazione de feudi ovunque; che il Patriarca riavesse Aquileia, San Daniele, San Vito e loro distretti, con ogni utile rendita da imputarsi nei cinquemila ducati d'oro che la Repubblica dovrebbe annualmente corrispondere al Patriarca il quale verrebbe accettato come vero e canonico Patriarca, coll'esercizio della giurisdizione spirituale in tutta la diocesi e inoltre verrebbe ritenuto nella protezione e difesa della Repubblica contro chiunque (...) né meno cauto fu provvedere che fosse tolto ai patriarchi il diritto d'infuodare e che tutti li feudatari dipendessero dalla Repubblica, poiché ove fosse rimasta al Patriarca tale condizione di sovranità si sarebbe procacciati nuovi aderenti e sarebbe stato più libero nelle sue manifestazioni e più pericoloso alla sicurezza dello Stato”, GIUSEPPE BONTURINI, *Avvedimenti della Repubblica per la soppressione del potere temporale dei patriarchi di Aquileia*, in «Atti dell'Ateneo Veneto», 1868, pp. 91-92; CARLO GUIDO MOR, *Araldica friulana e prima diffusione del feudo*, in «Castelli del Friuli», a cura di Tito Miotti, vol. VII, Udine, 1981; ma anche SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 202 e ss.

³⁸⁷ GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pp. 518-519.

³⁸⁸ “Il territorio friulano non dipendeva però interamente dal Luogotenente, perché alcune parti stavano in diretta dipendenza da Venezia. Così accadeva ad esempio per Latisana che era stata infeudata ai patrizi veneti Vendramin”, PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pag. 195.

³⁸⁹ “La possente forza di Venezia non avrebbe certo permesso ai conti di continuare la tradizionale politica di lenta penetrazione ed arrotondamento dei loro possessi, che essi avevano condotto ai danni del patriarcato per tanto tempo, PIER SILVERIO LEICHT, *Sommario della storia del goriziano*, in «Guida delle vallate dell'Isonzo e del Vipacco», Udine, 1928; a maggior prova del difficile rapporto fra patriarcato ed avvocati, CARLO GUIDO MOR, *Castelli patriarcali a difesa contro i conti di Gorizia*, in «Studi goriziani», XLII (1975).

qualificazione di *castellani*³⁹⁰, spicca l'incontestabile peculiarità del Conte di Gorizia, il più importante vassallo della chiesa d'Aquileia ed avvocato della diocesi aquileiese³⁹¹.

b. La Contea di Gorizia nel Patriarcato.

Già prima della ricomposizione della divaricazione fra Contea del Friuli e territori immuni del Patriarca di Aquileia con la concessione del titolo comitale al signore ecclesiastico da parte dell'imperatore Enrico IV³⁹², nell'area friulana avevano già attecchito i germi di una ben più importante frattura istituzionale fra Patriarcato e la famiglia più a lungo investita dell'avvocazia sulla chiesa di Aquileia, ovvero quella dei conti di Gorizia³⁹³.

“La prima notizia certa relativa a Gorizia rimane sempre (...) quella che viene data dai due diplomi di Ottone III dell'anno 1001, uno elargito al Patriarca di Aquileia, l'altro dato nello stesso anno a Werihen che era Conte del Friuli: diplomi coi quali veniva diviso fra essi il castrum Silicani e una villa chiamata Gorizia (...) la parte di Werihen passò poi in eredità ai Conti di Peilstein che furono avvocati della Chiesa di Aquileia e poi, estinta che fu quella famiglia, venne alla schiatta nobilissima degli Eppenstein, Duchi di Carinzia, pur essi avvocati d'Aquileia. Da questi dinasti si ritiene che ottenesse in suffeudo il

³⁹⁰ Daniele Fabrizio si rammarica tuttavia che la Serenissima non abbia saputo tenere distinte le varie classi di vassalli riunendo tutti i feudatari del Friuli nell'unica e generica nozione di Castellani benché in origine vi fossero importanti distinzioni fra le prerogative giurisdizionali di abitatori, ministeriali e liberi, BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc 5r-17v.

³⁹¹ “Il duca-patriarca teneva corte coi grandi ufficiali feudali consueti in quell'età; avvocato della Chiesa aquileiese era il conte di Gorizia: ma anziché difendere la sede patriarcale, questi continuamente moveva ostilità od insidie contro il grande prelado per usurpare i diritti della Chiesa” PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, cit., pp. 318-319; sulla stessa linea, GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano*, cit., pag. 504; circa il ruolo dell'avvocato nel contesto del Patriarcato di Aquileia, JOSEF RIEDMANN, *Vescovi e Avvocati*, cit., pp. 52-64.

³⁹² Cfr. supra nota 10.

³⁹³ PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, cit., pp. 101-116; l'avvocato sostituiva il Patriarca nelle sue funzioni giurisdizionali, nonché presso il Parlamento della Patria. Bisogna tuttavia rammentare che il governo dell'Avvocato si arrestava sulla riva sinistra del Tagliamento oltre la quale si estende il potere del Vescovo di Concordia e del suo avvocato il conte di Prata, ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pag. 119.

*possesso goriziano, insieme all'avvocazia, una famiglia che doveva poi per quattro secoli legare il suo nome a Gorizia: i conti di Lurngau*³⁹⁴”

Dal capostipite della famiglia Mainardo I all'ultimo erede del titolo Leonardo, la casata goriziana cercherà sempre di allargare i propri possedimenti e prerogative a scapito dei signori ecclesiastici che avrebbe dovuto servire in conseguenza dell'investitura nell'avvocazia³⁹⁵.

Tale atteggiamento li porterà ad allargare la propria area d'influenza fino a ricomprendere vari territori a cavaliere delle Alpi, ovvero posti fra due entità giuridiche distinte: il Regno d'Italia e le aree più strettamente legate al Regno di Germania. In tal modo procederanno a cumulare cariche e titoli tanto al servizio del Patriarca quanto a quello dell'Imperatore, senza disdegnare, in molti casi, anche spregiudicate usurpazioni.

La stessa carica comitale, di cui la famiglia si fregia, non è riconducibile al possesso goriziano. Gorizia infatti non è una contea, ovvero al distretto goriziano non compete il titolo di conte. Anzi è probabile che i nuovi avvocati della chiesa di Aquileia potessero

³⁹⁴ La citazione è tratta da PIER SILVERIO LEICHT, *I Conti di Gorizia e la formazione del Comune Goriziano*, cit., pp. 11-12; con maggiore precisione sui passaggi dell'avvocazia fra le varie famiglie, ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, in «Studi goriziani», XXXIII (1963), pp. 95-100; Carlo Guido Mor ritiene che il medesimo atto abbia dato vita anche al Patriarcato d'Aquileia come entità giuridica autonoma, CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, cit., vol. I, pag. 492; per un approfondimento sul diploma di Ottone III del 1001 PAOLO CAMMAROSANO, *La politica italiana di Ottone III*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004, pp. 28-30.

³⁹⁵ La famiglia dei conti di Gorizia acquisirà nel tempo oltre all'avvocazia sul patriarcato di Aquileia anche quella su Trento e Bressanone. Nel 1271 i fratelli Mainardo ed Alberto divideranno in due parti i beni della famiglia dando vita a due distinti rami della famiglia. I titoli della famiglia dei Gorizia-Tirolo verranno assorbiti a metà del XIV secolo dagli Asburgo, mentre quelli del ramo goriziano saranno devoluti in parte agli Asburgo in parte a Venezia nel 1500, THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo, Carinzia e Friuli*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004, pp. 132-133.

spendere il titolo di conte esclusivamente per il possesso dei territori aviti, posti in area austriaca fra Lurn e Pusteria³⁹⁶.

La famiglia goriziana rimane quindi sospesa fra Germania ed Italia, fra Patriarcato ed Impero, perseguendo sempre lo scopo d'estendere i propri possedimenti beneficiari, anche a costo di legarsi a duplici fedeltà, non di rado fra loro in contrasto³⁹⁷.

Tale spregiudicata politica permetterà ai Conti d'acquisire una sempre crescente influenza nel teatro europeo, senza tuttavia pervenire mai ad una forza ed ad

³⁹⁶ «I conti di Gorizia portavano impropriamente il titolo di conti (...) l'unico conte in Friuli è il Patriarca», DOIMO FRANGIPANE, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, cit., pag. 88; ma anche, ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pag. 101; sulle origini della famiglia dei Conti di Gorizia e sulla acquisizione dell'avvocazia, THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo, Carinzia e Friuli*, cit., pp. 67-135..

³⁹⁷ Si capisce così perché le questioni circa l'origine e la pertinenza della "contea" al Patriarcato oppure all'Impero dividano da generazioni storici italiani ed austriaci. Sergio Ferlan ricorda infatti che "rispetto alla storia della contea di Gorizia non si possono sottacere le dispute sorte fra storici italiani ed austriaci, nell'intento di stabilire se i Conti siano feudatari dell'Impero o del Patriarcato di Aquileia", SERGIO FERLAN, *La contea di Gorizia problemi giuridici ed amministrativi*, cit., pag. 43; ma anche GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, in «Studi goriziani», XIX (1956), pag. pp. 78-79; e anche GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956, pp. 146-147; in estrema sintesi la storiografia italiana ritiene che fra Patriarca e Conti sussistesse un rapporto vassallatico-beneficiale e di conseguenza che Gorizia e gli altri possedimenti come suffeudo patriarcale appartenessero all'area d'influenza italiana; dall'altra parte la storiografia tedesca ritiene che i conti di Gorizia fossero vassalli dell'impero e che i loro fossero quindi feudi imperiali e germanici, ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pag. 101; ma anche SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, in «Studi goriziani», XXVIII (1960), pp. 47-112; La divisione fra le tradizioni storiografiche italiana e tedesca sono poi è particolarmente marcate perché ricalcano i confini della contesa che, a partire dal 1500, contrapporrà Impero e Venezia a seguito dell'estinzione della famiglia goriziana e quindi al momento della devoluzione dei suoi feudi agli Asburgo, GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, cit., pp. 88-103; per una descrizione degli ultimi convulsi momenti della contea di Gorizia, SERGIO TAVANO, *Massimiliano e Leonardo di Gorizia: il Friuli e il Litorale in nuovi documenti*, in «Studi goriziani», LXXXVI (1997), pp. 29-101; FABIO CUSIN, *Le aspirazioni austriache sulla contea di Gorizia e una pratica ignota del Consiglio dei X*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXXIII (1937); Fabio Cusin rammenta che il Consiglio dei X, preparandosi a gravose controversie, avesse ordinato la redazione di un fascicolo di *Antichi documenti del patriarcato di Aquileia*, già prima dell'estinzione della casa di Gorizia, FABIO CUSIN, *Le aspirazioni austriache sulla contea di Gorizia e una pratica ignota del Consiglio dei X*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXXIII (1937), pp. 97 e ss.

un'omogeneità e continuità territoriale tali da permettergli di costituire una compagine indipendente ed autonoma³⁹⁸.

Quando Venezia prende possesso del Friuli il conte di Gorizia è solo l'ombra della potenza politica che era stato fino alla fine del XIII secolo. A quel tempo conte di Gorizia è Enrico, il quale è descritto come un ubriacone vizioso, incapace non solo d'accrescere l'onore della famiglia, ma neppure di conservare quanto affidatogli dagli avi³⁹⁹. In oltre la famiglia, pur ancora titolare di vastissimi possedimenti e giurisdizioni, appare finanziariamente rovinata, priva di ogni liquidità e ricoperta dai debiti, tanto da dover impegnare i gioielli del proprio patrimonio beneficiale⁴⁰⁰.

Ciò nonostante il conte di Gorizia è ancora un attore di tutto rilievo, soprattutto per l'enorme patrimonio beneficiale ancora sotto il suo controllo, e quindi Venezia non può che impegnarsi a ricondurlo anche formalmente sotto la propria alta sovranità⁴⁰¹.

A tal fine il conte goriziano è chiamato a prestare il proprio giuramento vassallatico al Senato veneziano, in una solenne cerimonia tenutasi il primo novembre del 1424 a piazza San Marco, ottenendone in cambio l'investitura *de omnibus pheidibus*⁴⁰².

La prestazione della fedeltà alla Dominante da parte della dinastia goriziana è tuttavia più la conseguenza della necessità che del desiderio⁴⁰³. Molti dei possedimenti della famiglia

³⁹⁸ Bisogna altresì tener presente che “i beni dei conti di Gorizia non erano sufficienti a delineare i caratteri di un nocciolo statale da considerarsi in senso moderno (...) senza possibilità di abbracciare territori che potessero creare un'unità ed un centro naturale”, FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, 1937, pag. 19

³⁹⁹ Fabio Cusin ricorda però che le severe descrizioni del conte Enrico forse erano per lo più calunnie di Enea Silvio Piccolomini, FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 332.

⁴⁰⁰ FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 265.

⁴⁰¹ SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 210-211.

⁴⁰² GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956, pp. 147-148; “di quali terre si trattava? I termini del documento sono ambigui. Possiamo sospettare (...) che le originarie condizioni di diritto delle terre goriziane fossero state dimenticate e che Venezia avesse usato di questa formula quale conveniente criterio politico per tener legati a sé questi signorotti i cui possedimenti erano situati a cavaliere delle Alpi”, FABIO CUSIN, *Le aspirazioni austriache sulla contea di Gorizia e una pratica ignota del Consiglio dei X*, cit., pag. 86; in altra sede lo stesso Cusin afferma però che Gorizia, Cormons, Belgrado, Latisana e Castelnuovo fossero state specificamente individuate e nominate, IDEM, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 271.

⁴⁰³ MARIJA WAKOUNING, *Una duplice dipendenza. I conti di Gorizia, Venezia e il Sacro Romano Impero (1350-1500)*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004, pp. 347-348.

sono infatti militarmente occupati da Venezia, come Belgrado, Farra e Gradisca⁴⁰⁴, mentre altri, come Latisana, non sono più nella disponibilità immediata del Conte che ne aveva disposto in vario modo in tempi passati per mitigare i propri problemi finanziari e di liquidità⁴⁰⁵.

Sicuramente i signori goriziani mal sopportano la soggezione a Venezia, come già prima avevano mal sopportato la soggezione al Patriarca⁴⁰⁶, e tentano poco accorti tentativi di smarcarsi dal dominio lagunare appoggiando improbabili alleanze nel corso degli ultimi anni di vita del casato⁴⁰⁷. La conseguenza di tale atteggiamento sarà soltanto quella di spingere Venezia ad adottare una politica inusualmente aggressiva nei confronti dei goriziani, diretta ad esautorare il Conte ed appropriarsi dei suoi domini⁴⁰⁸.

Il patto successorio, rinnovato dall'ultimo conte di Gorizia Leonardo a favore della famiglia d'Asburgo nel 1490, è sicuramente segno di quanto ormai i rapporti fra le due parti fossero degenerati⁴⁰⁹, ma è solo nel 1497, quando Leonardo *permuta*⁴¹⁰ i propri possedimenti friulani con possedimenti asburgici d'oltralpe, che la situazione si fa senza ritorno⁴¹¹.

⁴⁰⁴ GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, cit., pag. 95.

⁴⁰⁵ GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956, pp. 107-120

⁴⁰⁶ GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, cit., pp. 79-80; ma anche ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 120-153.

⁴⁰⁷ MARIA WAKOUNING, *Una duplice dipendenza. I conti di Gorizia, Venezia e il Sacro Romano Impero (1350-1500)*, cit., pp. 347-363; ma anche FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, cit., passim.

⁴⁰⁸ FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, 1937, pag. 197.

⁴⁰⁹ Nel 1361, in occasione delle nozze fra Caterina di Gorizia e Leopoldo d'Asburgo si stipulò per la prima volta un patto di reciproca successione in caso di estinzione d'una delle due famiglie, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 16; benché il patto del 1361 fosse stato comunque posto nel nulla a causa dell'annullamento delle nozze fra gli eredi delle due casate tali patti vennero rinnovati più volte, GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, cit., pag. 63; l'ultima rinnovazione è del 1490 appunto ad opera di Leonardo di Gorizia, SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 52-53.

⁴¹⁰ Il testo dell'accordo relativo al cambio di territori fra il Re Massimiliano I ed il conte Leonardo di Gorizia si rinviene, in ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, Innsbruck, 1500, pp. 41-43.

⁴¹¹ ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, cit., pp. 35-36.

Tale permuta è solo l'ultimo drammatico atto di una relazione conflittuale fin dalle sue origini, tesa fra il costante tentativo della casata goriziana di mettere in dubbio il proprio vassallaggio verso il Patriarcato e la mal celata volontà della Serenissima d'assorbire l'intero patrimonio beneficiale dei goriziani.

All'estinzione della famiglia, i contrasti giuridici circa la titolarità del *dominio diretto* sul patrimonio subiranno un'impressionante accelerazione fino a sfociare nella guerra fra Asburgo e Venezia, ovvero le due potenze che ritenevano di dover succedere in quei beni contesi⁴¹².

Lo stato di belligeranza iniziato nel 1508 e dilagato fino a coinvolgere l'intera lega di Cambrai, non si arresterà fino alla dieta di Worms del 1523, ma le problematiche relative ai confini fra Venezia e casa d'Austria imporranno ai due contendenti un lungo percorso diplomatico che si concluderà solamente nel XVIII secolo, in occasione degli accordi per la soppressione del Patriarcato di Aquileia⁴¹³.

c. I feudi goriziani nella tesi giuridica veneziana.

La posizione dei conti di Gorizia nel contesto patriarcale era sempre stata estremamente controversa a causa dell'ambigua posizione della famiglia goriziana, da una parte servitrice della Chiesa di Aquileia in ragione dell'*avvocatia*, ma dall'altra nel novero dei Principi dell'Impero. In oltre i goriziani si erano sempre dimostrati servitori riottosi nonché propensi alla congiura ed alla rivolta tanto da obbligare i patriarchi a ribadire, attraverso reiterate e frequenti cerimonie d'infudazione pubbliche e solenni, che i conti di Gorizia non erano principi dell'Impero, ma semplicemente loro vassalli⁴¹⁴.

I veneziani non poteva certo sperare di cambiare dinamiche tanto radicate e neppure evitare di incorrere nei medesimi conflitti già vissuti dai patriarchi. Dopo l'acquisto del

⁴¹² SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 87 e ss.

⁴¹³ ANTONIO BATTISTELLA, *I prodromi della spartizione del patriarcato di Aquileia negli ultimi anni del secolo XVI*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 9 (1913), pag. 41; ma anche SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 107-110.

⁴¹⁴ THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo, Carinzia e Friuli*, cit., pp. 67-135; d'altro canto non mancavano argomenti a favore dell'opposta tesi, MARIJA WAKOUNING, *Una duplice dipendenza. I conti di Gorizia, Venezia e il Sacro Romano Impero (1350-1500)*, cit., pp. 348-349; si veda anche SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 52 e ss.

Friuli da parte della Repubblica, il sostrato fattuale delle relazioni con il goriziano si era tuttavia notevolmente mutato rispetto al dominio patriarcale. Contrariamente al prelado di Aquileia, i veneziani detenevano e controllavano già, direttamente o indirettamente, la gran parte dei distretti goriziani dell'area friulana, tanto efficacemente da portare il Conte al giuramento di fedeltà del 1424 in Piazza San Marco.

Da tale giuramento non derivò la pronta restituzione dei distretti contesi, avviandosi anzi un circolo vizioso nelle relazioni fra Dominante e goriziani. Infatti, pur di smarcarsi dalla tutela veneziana, questi ultimi cominciarono a tessere complesse relazioni diplomatiche, invise a Venezia, nella speranza di fare almeno una pressione sufficiente da spingere i lagunari alla restituzione dei distretti occupati. In realtà tale atteggiamento raggiunge esclusivamente il risultato di convincere sempre più la Serenissima dell'inaffidabilità dei conti e quindi dell'opportunità di proseguire nella ritenzione dei distretti goriziani occupati.

Non solo la Repubblica non riteneva sicuro rimettere i conti nel possesso effettivo dei loro beni, ma si dimostrava anche scarsamente propensa ad accettare passivamente le pretese giuridiche goriziane.

Le richieste di restituzione dei beni venivano infatti vagliate con cura della Repubblica la quale non esitava a confutare i titoli giuridici allegati dai goriziani, laddove ve ne fosse la possibilità e vi fosse un forte interesse alla contestazione.

Infatti non mancavano i distretti sui quali la Repubblica sosteneva che il Conte di Gorizia avesse esercitato la propria autorità senza alcun fondamento giuridico legittimo e per i quali quindi non ricorressero neppure i presupposti giuridici per la pretesa di restituzione. In questo novero rientravano senza dubbio i feudi di Farra e Gradisca, per la

cui restituzione, nel 1486, sorse appunto una gravissima controversia⁴¹⁵ aggravata dal fatto che in quei luoghi Venezia aveva edificato una fortezza a presidio dalle incursioni ottomane in alto adriatico⁴¹⁶.

Anzi, in occasione della controversia per Gradisca del 1486, il Governo della Repubblica ordinò ai *Consultori in iure* di reperire tutta la documentazione esistente *contra comitem Goricie* al fine di preconstituire un fondo contenente tutto il materiale idoneo ad affrontare lo spinoso tema del rapporto vassallatico-beneficiale del conte di Gorizia⁴¹⁷.

In generale, secondo la tesi veneziana efficacemente sintetizzata da un anonimo autore⁴¹⁸, tutte le terre e ville, che il Conte di Gorizia deteneva in Friuli, dovevano essere

⁴¹⁵ Il fondo degli Inquisitori di Stato conserva un'ampia scrittura (20 carte circa) datata 1486 e relativa al fondamento giuridico delle pretese goriziane su Farra e Gradisca. Si tratta di un testo di complessa comprensione in quanto non solo redatto in minuta gotica, ma anche perché letteralmente invaso da numerosissime e spesso inusuali abbreviazioni del redattore. Ciò nonostante dalla lettura emergono le argomentazioni del redattore, senza dubbio di parte veneziana. Nel testo giuridico, intessuto di richiami alla *decima collatio* nonché all'autorità di vari giuristi, vengono passati in rassegna e revocati in dubbio i titoli di *advocatia* del Conte di Gorizia sulla cui base era stata evidentemente formulata la richiesta di restituzione di Farra e Gradisca. Infatti l'ignoto autore da una parte rammenta che il titolo di *advocator sonat in defensorem, procuratorem, patronum, vicedominum custodem vel guardianum*, ma che i goriziani avevano tenuto sempre tutt'altro contegno, e vi avevano abusato. In tal senso l'anonimo redattore della scrittura giuridica afferma che il titolo allegato dai conti di Gorizia sarebbe *titulum ab ipso suo initio iniustum* e quindi inidoneo persino a fondare l'acquisto per prescrizione *etiam cum longissima possessione*. In difetto del titolo di *advocator ecclesiae* il Conte non avrebbe quindi potuto pretendere di essere immesso nel possesso, né d'intromettersi in alcun modo nell'amministrazione dei distretti patriarcali contesi né tanto meno *in alios transferre quod ipse non habebat nec potuit aut potest habere sine solemnitate*, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *exemplum instantie et petitiones D. Comitum Goritiae - 1486*. Si tratta molto probabilmente di un estratto da ASV, *Consultori in iure*, 366/4.

⁴¹⁶ FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pp. 457 e ss.

⁴¹⁷ GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consultori della Repubblica Veneta*, cit., pp. 125-150. Tali codici di privilegi sono conservati in ASV, *Consultori in iure*, 366/1-6.

⁴¹⁸ Si tratta di una scrittura giuridica di circa 16 carte che ripercorre tutte le argomentazioni giuridiche circa la titolarità veneziana del dominio diretto sui *castra* del Conte di Gorizia. La sopracoperta della scrittura indica la data del 1472, data compatibile con le prime e più gravi tensioni fra goriziani e veneziani circa le restituzioni dei distretti, sorte nel corso delle scorribande turche in Friuli. Ciò nonostante non è possibile datare con certezza la scrittura giacché il fascicolo rilegato contiene anche documentazione posteriore anche di un quarto di secolo rispetto alla data indicata sulla sopracoperta. ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *circa la giurisdizione di Gorizia*, d.n.n..

considerate *feudi patriarcali* e quindi feudi della Serenissima, in quanto legittimamente succeduta al Patriarcato di Aquileia nel dominio diretto della Patria⁴¹⁹.

In particolare Venezia aveva stringente necessità di fugare qualsiasi dubbio circa la natura giuridica dei diversi *castra* pretesi dal conte di Gorizia, e specificamente Gorizia, Cormons, Belgrado, Castelnuovo, Codroipo e Latisana, rispetto ai quali era stato rimessa in dubbio tale qualificazione giuridica e quindi il vassallaggio alla Repubblica⁴²⁰.

L'alto dominio patriarchino sul Friuli si fondava su una cospicua serie di privilegi e donazioni fatte alla chiesa di Aquileia dagli imperatori. Questi ultimi infatti "*libere, absolute ac in totum concesserunt Ducatum ac Comitatum Fori Juli et complura alia loca, res et bona specificata in dictis privilegiis, cum mero et misto imperio, et etiam omnia regalia ad ducatum et comitatum pertinentia cum amplissimis clausulis, confirmationibus et prohibitionibus ne aliquis alius possit predicta regalia exercere vel denarium sanguinolentum, vel aliquam aliam jurisdictionem in dictis ducato et comitato Fori Juli, invicto Patriarca et successoribus suis*"⁴²¹.

Tali donazioni e privilegi risultavano confermati ed ampliati nel corso dei secoli e si estendevano, spazialmente, a tutti i luoghi del Friuli nonché temporalmente a tutti i successori dei patriarchi, e quindi anche a Venezia, *ita quod alleganti contrarium incumbit onus probandi*⁴²².

L'autore si arrischia anche ad affermare che, vista l'investitura dei Patriarchi *de ducatu et comitato Fori Iulii* e visto che l'unico comitato del Friuli era per l'appunto quello di Gorizia⁴²³, senza dubbio *quamvis pervenerit ad dictos comites, illud fuisse necessario*

⁴¹⁹ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴²⁰ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴²¹ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴²² ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

⁴²³ "*Et cum in dicta patria non fuerit alius comitatus praecipuus quod iste comitatus Goricae*", ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, *Circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n.

iure investitionis et pheudi, e quindi per mezzo del riconoscimento del dominio diretto del Patriarca di Aquileia⁴²⁴.

Tali argomentazioni però rischiavano di essere un'arma a doppio taglio perché potevano portare ad affermare la sudditanza del Patriarcato all'Impero, cosa che Venezia non poteva ammettere in alcun modo.

Infatti se si fosse dimostrato che il Patriarca era vassallo dell'Impero rispetto ai propri domini friulani, ciò si sarebbe ripercosso sugli accordi del 1445 con patriarca Ludovico Mezzarota, poiché si sarebbe potuto arrivare ad affermare o la nullità dell'accordo, giacché il prelado non avrebbe potuto disporre dei beni concessigli dagli imperatori, o peggio ad un implicito riconoscimento della superiorità dell'Impero da parte della Serenissima.

Il problema più grave era che si doveva ammettere che il Patriarca fosse stato lungamente considerato un Principe dell'Impero e che in quanto tale fosse obbligato a riconoscere l'autorità dell'imperatore. L'autore della scrittura procede tuttavia a distinguere fra il titolo di Principe dell'Impero, riconosciuto ai Patriarchi *intuitus personae* e le donazioni e privilegi concessi alla Chiesa di Aquileia nel suo complesso.

Quindi se poteva ammettersi che il Patriarca dovesse il proprio omaggio all'Imperatore in quanto principe dell'Impero, viceversa doveva ritenersi che le donazioni ed i privilegi fossero stati concessi *libere et absolute* dagli Imperatori *pro remedio animarum suarum et pro satisfactione peccatorum* alla Chiesa di Aquileia, non ai singoli Patriarchi, e per questo motivo fossero assolutamente irrevocabili nonché nella piena ed esclusiva disponibilità del patriarca *pro tempore*⁴²⁵.

⁴²⁴ In realtà l'anonimo autore in questa argomentazione parte dall'erroneo presupposto che al distretto di Gorizia competesse il titolo comitale. Per tale motivo egli riteneva che il Patriarca fosse stato investito del ducato del Friuli e del comitato di Gorizia. In realtà, come abbiamo già avuto modo di precisare, dopo la rivolta dei duchi longobardi contro il dominio franco, il Friuli perde il titolo ducale e l'uso del termine ducato sopravvive solo utilizzato in endiadi con il titolo comitale, l'unico effettivamente riferibile al Friuli, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n.

⁴²⁵ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n.

Infatti, in virtù di tali donazioni e privilegi, *ipsa ecclesia Aquilegensis et illius pro tempore Pathriarcae tenerunt et possederunt ducatum et comitatum Fori Julii* dando in feudo, in custodia ed in abitanzia, terre, ville e castelli della Patria⁴²⁶.

Dall'elenco degli atti giuridici relativi ai vari *loca* della Patria “*patet conclusio quod praedicta loca singulariter et particulariter fuerunt in dispositione Patriarcharum qui pro tempore fuerunt post dictas donationes et concessionem imperiales et legales*”⁴²⁷.

Di particolare importanza, e per questo sottoposte al più preciso vaglio, risultano essere le numerose e reiterate investiture richieste e concesse ai Conti di Gorizia per il *Castrum Goriciae* nonché per tutti gli altri luoghi, ville e castelli della Patria del Friuli. L'anonimo redattore non dimentica neppure di precisare che il Conte ed i suoi predecessori avevano occupavano con la forza delle armi molti luoghi del Friuli e li tenevano, benché spettassero al Patriarcato, arrivando addirittura ad infeudarli a diverse persone, anche contro la volontà dei patriarchi⁴²⁸, “*sed tamen constat in facto nec potest negari quod loca de quibus agitur fuerunt et sunt ecclesiae Aquilegensis*”.

Il ragionamento giuridico è estremamente rigoroso, logico e consequenziale: l'intera Patria del Friuli appartiene esclusivamente e liberamente alla Chiesa di Aquileia in virtù di privilegi e donazioni imperiali; i patriarchi possono disporre del patrimonio della Chiesa di Aquileia tramite ogni atto di disposizione e non sono chiamati a dover effettuare alcun omaggio all'imperatore rispetto ai luoghi del Friuli; la Contea di Gorizia è un distretto della Patria e quindi il Conte è vassallo e suddito del Patriarca non solo per il *Castrum Goriciae*, ma per ogni terra, villa o castello che detenga, legittimamente o con la forza, nel territorio friulano.

⁴²⁶ L'autore elenca i vari atti d'infeudazione e di concessione di vari luoghi del Friuli: *Castrum Novum, Castrum Cormons, Castrum Castelluti, Villa de Flambro, Castrum Belgradi, Castrum de Quadrivius* e soprattutto il *Castrum Goriciae*. Per quanto riguarda Latisana, l'autore rammenta che dal *Thesaurus ecclesiae aquilegensis* emerge come nel 1202 Asquino di Varmo abbia rinunciato ai propri beni nell'area di Latisana a favore della Chiesa di Aquileia e come, successivamente, il Patriarca lo abbia investito dei medesimi beni, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n.

⁴²⁷ In tal modo l'autore non solo ritiene di poter provare la piena legittimità degli atti di disposizione del Patriarca *pro tempore* relativi al patrimonio della Chiesa di Aquileia, ma getta anche le basi per poter chiedere, eventualmente, di accertare la prescrizione *ab immemorabili* che per l'appunto si fonda non solo sull'uso ininterrotto, ma anche sull'astratta validità del titolo originale.

⁴²⁸ Come nei casi di Farra e Gradisca per le quali i veneziani ritenevano che il Conte non avesse alcun titolo legittimo.

Acclarati tali fatti, l'anonimo autore procede quindi a delineare in modo specifico i profili del rapporto fra Serenissimo Dominio e Conti di Gorizia.

In primo luogo egli rammenta che “*iura ecclesiae aquilegensis in temporalibus iuste et legitime pervenerunt ad Illustrissimum Ducale Dominium*” e che quindi Venezia si sia surrogata al Patriarcato nel ruolo di *senior* feudale in virtù della transazione stipulata con il Patriarca Mezzarota.

Inoltre il Conte di Gorizia aveva giurato fedeltà alla Repubblica, ricevendone in cambio l'investitura “*de omnibus pheidis quae ipse et sui progenitores a camera aquilegensis antiquitus habuerunt*”. Tale giuramento era stato effettuato già prima della transazione col Patriarca, ma era stato rinnovato dopo gli accordi del 1448. Per l'anonimo redattore era quindi evidente che il Conte si era riconosciuto vassallo di Venezia, surrogata al Patriarca, non soltanto per il *castrum Goriciae*, ma per tutti i feudi per il quale egli era stato investito.

Anzi i Conti di Gorizia “*pro observatione sacramenti fidelitatis, quod iam prastiterant Illustrissimo Dominio annullant omnem obligationem promissionem et conventionem quos et quod tam per scripturas fecisserent in damnum sive praeiudicium Serenissimi domini*⁴²⁹”.

L'autore passa poi in rassegna tutti i casi in cui il Conte ha ammesso di essere feudatario e vassallo del Serenissimo Dominio, non solo per quanto riguarda il *Castrum Goriciae*, ma per ogni singola luogo e castello per il quale è messa in dubbio la sua sudditanza.

Infatti il Conte non solo aveva prestato giuramento di fedeltà nel 1424 davanti al Senato e l'aveva successivamente rinnovato, ma il Conte riconosceva che in tutte le controversie fra sé ed altri sudditi della Patria, in caso di discordia fra pronunce di diversi giudici, *terminatio spectet Illustrissimum Dominium* ed altrettanto ammetteva la superiorità di Venezia nelle appellazioni⁴³⁰.

In oltre i Conti *voluerunt habere et obtinere licentiam et consensum Illustrissimi Ducalis Domini tamquam domini pheidi*, per tutti gli atti di disposizione delle terre, ville

⁴²⁹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizion di Goritia, d.n.n..

⁴³⁰ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizion di Goritia, d.n.n..

e castelli della Patria *quod profecto minime fuisset necessarium nisi dicta loca spectassent ad Illustrissimi Domini ratione directi ed universali domini*⁴³¹.

Sulla base di quanto esposto con la massima cura e dovizia di documenti ed esempi, l'anonimo autore della scrittura conclude affermando che, in caso d'estinzione della famiglia dei Conti di Gorizia, tutti i suoi feudi, e specificamente Gorizia, Latisana, Belgrado e Costelnuovo, con tutti i loro diritti, avvocazie e giurisdizioni, avrebbero dovuto esser devoluti alla Serenissima Repubblica, in quanto surrogatasi alla Chiesa d'Aquileia nel dominio diretto della Patria del Friuli⁴³².

In realtà la controversia sulla devoluzione del patrimonio goriziano si svolse molto più sulla punta delle spade che in punta di diritto. Per trovare l'accordo con gli Asburgo i veneziani dovettero infine rinunciare a molta parte delle pur apparentemente legittime pretese sui possessi del Conte di Gorizia quale feudatario del Patriarcato di Aquileia. Quindi, dopo la morte dell'ultimo Conte di Gorizia, ogni singolo distretto goriziano in Friuli vivrà autonome vicende giuridiche⁴³³.

⁴³¹ L'autore procede ad elencare tutti gli atti di disposizione, vendite, dazioni in pegno ed infeudazioni, effettuate dai Conti di Gorizia previa autorizzazione della Serenissima. Fra i molti atti elencati anche l'autorizzazione richiesta dal Conte di Gorizia per poter cedere Latisana a Ciola e Morosini, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizion di Goritia, d.n.n..

⁴³² ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizion di Goritia, d.n.n.; per altro non si tratta di un'argomentazione giuridica originale, ma della mera riproposizione di argomentazioni già formulate dai Patriarchi di Aquileia ai tempi del Patriarca Panciera secondo cui "*quia vero Comites Goricae habuerunt in pheidun ab ecclesia aquilegensis Goriciam, Latisanam, Belgradum, Castrum Novum, Flambrum at alios munitiones, adovocatas, iurisdictiones et alia bona (...) si ipsi Comites qui pro tempore fuerunt decederent sine heredibus bona pleno iure devoluntur Domino Pathriacae*", ASV, Consultori in Jure, f. 366/2, cc. 31r-32v.

⁴³³ "Il vero problema consisteva tuttavia nel distinguere, tra le numerose giurisdizioni di cui i conti di Gorizia erano detentori, quali costoro ripetessero dal passato dominio, e quindi ora dal governo veneto, e quali invece derivassero da titoli diversi dalle investiture patriarcali", SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 211-212.

e. Latisana feudo patriarcale?

Fra le molte terre lungamente contese fra Serenissima ed Asburgo a seguito all'estinzione della famiglia goriziana nel 1500 spicca senza dubbio il distretto di Latisana⁴³⁴. Le contrapposizioni circa il distretto di Latisana si inserivano ovviamente nella già richiamata controversia relativa ai feudi italiani della famiglia dei Conti di Gorizia, rispetto ai quali sia i Conti che i loro successori austriaci negheranno sempre ogni riconducibilità al Patriarcato⁴³⁵.

Di particolare complessità appariva soprattutto ricostruire a chi spettasse il *dominio diretto* sul distretto di Latisana al momento della conquista veneziana. Una questione giuridica, non solo interessante per lo storico moderno, ma fonte di laceranti contrasti, spesso sfocianti in veri e propri scontri armati, per tutto il corso dell'età moderna.

Entrambi i contendenti erano consapevoli dell'importanza strategica di Latisana. Prima degli stravolgimenti morfologici provocati da alluvioni ed interrimento, il *Portus Latisanae* si collocava geograficamente alle foci del Tagliamento, in prossimità delle lagune di Venezia e Marano ed al culmine della c.d. *via del ferro*⁴³⁶, in un'area assolutamente essenziale per il controllo dei traffici commerciali fra l'Europa del nord e

⁴³⁴ Le controversie circa lo stato giuridico dell'area di Latisana insieme a quelle di Gradisca, Castelnuovo e Belgrado affondano le radici nel periodo immediatamente antecedente l'estinzione della casa di Gorizia e precisamente nel momento in cui Leonardo tenterà, nel 1497, di permutare tali distretti con altrettanti feudi imperiali, onde liberarsi dell'influenza veneziana e permettere a Massimiliano d'Asburgo una più facile successione nei possedimenti goriziani, SERGIO TAVANO, *Massimiliano e Leonardo di Gorizia: il Friuli e il Litorale in nuovi documenti*, cit., pp. 43-49.

⁴³⁵ Gasparo Lonigo, in una scrittura di metà del 1600, scrive che "è indubitabile cioè che la Tisana si feudo della Serenissima Repubblica come successa in luogo de Patriarchi in tutto il Friuli legendosi nel tesoro di Aquileia, che è il libro in cui sono descritti tutti i feudi et giurisdizioni del patriarcato che un Gregorio patriarca investì Alberto Conte di Gorizia delli suoi feudi con 12 vessilli che era uso che si osservava nella Germania che quante giurisdizioni haveva un vassallo con tanti vessilli vi concedeva la rinnovatione dell'investitione delli feudi", ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc. 278r-280v.

⁴³⁶ Ovvero la strada che collegava le miniere metallifere della Stiria e della Carinzia fino allo sbocco sul mare, CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, Udine, 1978. 114-115; sull'importanza dei porti fluviali friulani, FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 4.

l'emporio di Venezia⁴³⁷ nonché militarmente fondamentale sia per il controllo del Friuli sia per minacciare la laguna di Venezia.

Una delle prime notizie sull'area risalgono all'anno 1102 quando l'*advocatus* della chiesa aquileiese Corrado⁴³⁸ acquistò vari possedimenti *in comitatu foroiuliensi* fra i quali anche Latisana. L'atto di compravendita venne compiuto alla presenza del patriarca di Aquileia Wodalrico di Eppenstein, *senior* di Corrado⁴³⁹, presenza che costituiva implicita approvazione del trasferimento del bene, probabilmente sottoposto all'alta autorità della chiesa aquileiese.

Nel secolo precedente il Patriarca di Aquileia si era infatti visto riconoscere da Ottone III vasti possedimenti immunitari nell'area Friulana, possedimenti che, prima dello spirare del secolo, si erano consolidati con il titolo di conte del Friuli per volontà di Enrico IV⁴⁴⁰.

Una volta consolidatosi il potere patriarcale, è possibile che la compravendita di Latisana si inserisse in un elaborato progetto di organizzazione territoriale, un cui passo essenziale era necessariamente la costituzione d'un complesso di possedimenti beneficiari a favore dell'avvocato della chiesa di Aquileia senza il cui ausilio il Patriarca avrebbe avuto enormi difficoltà ad operare⁴⁴¹. Può infatti ritenersi che l'acquisto di numerosi benefici da parte di Corrado dovesse servire a garantire un reddito all'Avvocato

⁴³⁷ CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, Udine, 1978, pp. 114-116; per una descrizione della morfologia dell'ambiente e della geografia dei luoghi si veda, FILIPPO DONATI, *Quadro storico delle vicende politiche, commerciali e morali di Latisana e dell'attuale suo fisico stato* (1807), Mariano del Friuli, 1982, pp. 11-13; ma anche NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche e industriali*, Venezia, 1858, pp. 9-1; circa l'importanza del porto nell'economia medievale, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, Udine, 1999, pp. 34-38

⁴³⁸ Corrado è marito della figlia dell'ultimo avvocato della chiesa di Aquileia, Burkardo di Mosburg, e probabilmente esercitava le funzioni del defunto suocero in nome e per conto della moglie che era evidentemente la sua unica erede, CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, Udine, 1978, pag. 113.

⁴³⁹ La presenza del *senior* di Corrado è probabilmente indice di un'approvazione dell'acquisto da parte del Patriarca, CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pp. 113-118.

⁴⁴⁰ Sul tema della donazioni immunitarie e della consolidazione in capo al Patriarca del titolo comitale con i possedimenti della Chiesa d'Aquileia si vedano i precedenti paragrafi

⁴⁴¹ "Non si trattava di un qualunque contratto di compravendita, ma di un atto che interessava l'intera compagine del Patriarcato, in quanto si veniva a creare un territorio eretto o da erigere in *beneficium* – cioè in fonte di reddito – per il più alto funzionario patriarcale", CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pag. 118

e quindi retribuire l'ausilio e la consulenza da questi prestate al servizio della chiesa di Aquileia.

Come di norma nel medioevo, l'assenza di un'economia monetaria efficacemente sviluppata costringeva il Patriarca a retribuire i propri *vassi* attraverso redditi in natura e, in quest'ottica, è ragionevole supporre che, anche attraverso l'approvazione patriarcale dell'acquisto del *Portus Latisanae* da parte di Corrado, il prelado intendesse accordare al titolare dell'Avvocazia i cospicui proventi derivanti dai dazi e dalle imposizioni riconnesse al controllo dell'arteria commerciale che sfociava in quel Porto⁴⁴².

Dal quel momento può ipotizzarsi che l'onere dell'Avvocazia, tramandato fra le varie famiglie⁴⁴³, recasse con se anche la titolarità di varie regalie sul distretto di Latisana. Quando, alla metà del XII secolo, l'Avvocazia della chiesa di Aquileia entrerà stabilmente nel patrimonio dei *domini*, poi conti, di Gorizia⁴⁴⁴, il *Portus Latisanae* è quindi probabilmente già un beneficio legato alla carica⁴⁴⁵.

Ciò nonostante non si possono non registrare assidui passaggi di mano in mano del *Portus Latisanae* fra Conte e Patriarca, attraverso l'utilizzo delle più disparate forme giuridiche. I frequenti trasferimenti fra le due parti sono la migliore prova, non solo del fatto che il distretto di Latisana costituisse il seme della discordia nelle controversie fra Patriarca e Conti di Gorizia, ma anche che il feudo di Latisana fosse individuato come il miglior elemento per garantire la stabilità degli accordi fra il prelado ed il suo avvocato al termine dei loro reiterati scontri.

Benché i continui trasferimenti dimostrino, con indubbia evidenza, la profonda rilevanza del distretto latisanense nel contesto patriarcale, tale convulsa successione di composizioni, garantite da continui passaggi di mano del *Portus Latisanae*, non fanno

⁴⁴² “L'interesse per il Porto di Latisana era esclusivamente dell'avvocato della chiesa aquileiese (...) l'avvocato dunque vuole avere il suo porto, la sua strada e assicurarsi i proventi della muda”, CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pag. 118.

⁴⁴³ ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 95-100.

⁴⁴⁴ ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, cit., pp. 95-100.

⁴⁴⁵ Fabio Cusin rammenta che mentre gli Asburgo avranno in Pordenone il loro porto, i conti di Gorizia FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 137; CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pag. 118; già nel 1186 Papa Urbano III, in un breve relativo alla pieve di San Giorgio di Latisana, rammentava che quella terra era stata infeudata dai Patriarchi ai Conti di Gorizia, EUGENIO MARIN, *Genti del Tagliamento*, Tegli Veneto, 2006, pag. 51.

che intorbidire le evidenze giuridiche, rendendo più gravosa l'analisi e la qualificazione del distretto in termini assoluti e rigorosi⁴⁴⁶.

Tale confusione non potrà che ripercuotersi sul problema della riconducibilità del distretto di Latisana all'alta sovranità della Serenissima⁴⁴⁷.

Per vero Venezia, anche prima della conquista del distretto, aveva sempre ritenuto che il porto goriziano sul Tagliamento fosse sottoposto all'alto dominio del Patriarca di Aquileia. Infatti, quando agli inizi del '400 e prima della conquista *manu militari*, la Repubblica si propose di comprare il porto di Latisana, benché l'affare non fosse andato in porto, volle comunque scusarsi con il Patriarca d'aver agito senza la sua autorizzazione, giustificandosi con la paura che tale importantissima area cadesse in mani eccessivamente avverse ai propri interessi⁴⁴⁸.

Dopo l'estinzione della famiglia goriziana ed al termine degli scontri armati, il problema della successione nel patrimonio dei Conti di Gorizia si presentava tuttavia con sfumature diverse. I veneziani, sconfitti in guerra, dovevano rinunciare alle generali pretese su tutti i feudi patriarcali, ma agevolati dalla confusione generata dall'avvento di

⁴⁴⁶ A mero titolo d'esempio della mole di atti di disposizione relativi a Latisana si può ricordare che: nel 1226 il distretto è offerto in piaggeria dal Conte di Gorizia in una complessa operazione giuridica destinata alla costituzione di alcuni feudi oblati; nel 1308 il Patriarca investe del distretto i Conti di Gorizia in qualità di nuncio dell'imperatore; nel 1315 i Conti di Gorizia cercano di permutare il distretto con altri luoghi soggetti al Patriarcato; nel 1355 in una composizione fra Patriarca e Conte il primo riconosce il dominio del Conte sul distretto; analizzando questi atti giuridici Sergio Zamperetti ritiene di poter sostenere che "il Patriarca d'Aquileia non deteneva in quei luoghi non solo la sovranità temporale, ma nemmeno quella spirituale, che in una convenzione stipulata nel luglio del 1180 aveva definitivamente ceduto al Patriarcato di Grado", SERGIO ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700: il caso di Latisana*, in «Crimine, giustizia e società veneta in età moderna», a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano, 1989, pp. 2024-2025; grosso modo gli stessi atti giuridici sono ricordati, con sfumature appena diverse anche, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 19; pp. 14-17; per un catalogo tendenzialmente esaustivo degli atti di disposizione riguardanti Latisana prima della dominazione veneziana, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 48; un elenco di documenti relativi a Latisana e registato da Gellio Cassi, GELLIO CASSI, *Sul dominio dei conti di Gorizia in Latisana: un documento tedesco*, 1908, Udine.

⁴⁴⁷ L'anonima scrittura di cui ci si serve in questo paragrafo e collocata in chiusura del fascicolo già richiamato. Anche questo testo presenta medesimi problemi di datazione. Sicuramente si colloca in un momento successivo all'acquisto da parte dei Vendramin e dopo la *capitolazione di vormatia* del 1521, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

⁴⁴⁸ FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 160.

Lutero, sapevano di poter mantenere il controllo di buona parte del patrimonio beneficiale goriziano.

Infatti Venezia ed Asburgo, con pace di Worms nel 1521, addivenivano ad un complicato equilibrio che non si fondava sul riparto fra feudi goriziani patriarchini e imperiali, ma sulla ripartizione minuta delle varie aree d'influenza.

La *capitulazione di vormazia* cercava infatti di mettere chiarezza nell'annoso problema dell'eredità goriziana stabilendo che tutti i luoghi specificamente individuati nel trattato dovessero essere ricondotti alla maestà cesarea, mentre *cetera loca et villa in Foro Julii expresse non adiudicata Caesari sint et remaneat dominii Venetiarum*⁴⁴⁹.

I dissidi fra le due potenze rimasero tuttavia vivi, da una parte perché alcuni luoghi individuati dal trattato rimanevano in mano veneziana in un regime transitorio che, in alcuni casi, si protrarrà fino alla caduta della Repubblica⁴⁵⁰, dall'altra perché gli Asburgo tentavano in ogni modo di interpretare in modo estensivo le clausole del trattato.

Di particolare pericolosità appariva la tendenza ad interpretare il *contado di Gorizia*, espressamente riconosciuto agli austriaci, come comprendente anche altri distretti friulani non indicati specificamente nei capitoli della pace di Worms.

Fra i distretti a rischio d'assimilazione al contado goriziano v'era anche Latisana. Inutile dire che la tesi veneziana fosse assolutamente avversa a qualsiasi interpretazione estensiva della nozione di *contado goriziano*.

Per i consulenti giuridici⁴⁵¹ della Serenissima era infatti evidente che Latisana non fosse parte del *contado goriziano*, ma costituisse un autonomo e separato distretto, benché indubbiamente riconducibile al dominio dei conti di Gorizia.

L'anonimo consulente della Serenissima affermava “*che la giurisdizione di Gorizia et quella di Tisana, sono due giurisdizioni distinte et separate perché non saria stato necessario fare patrone della Tisana et sua giurisdizione il Conte di Gorizia, se la Tisana fosse stata ragione del contado predetto del quale esso conte era già signore e patrone*⁴⁵²”

⁴⁴⁹ ASV, Consultori in Jure, f. 30, cc 6r e ss.

⁴⁵⁰ Ad esempio Castelnuovo, Belgrado e Pordenone, ASV, Consultori in Jure, f. 30, cc 6r e ss.

⁴⁵¹ Mancando la sottoscrizione e non essendo possibile datare la scrittura conservata nel fondo degli Inquisitori di Stato ogni supposizione presterebbe il fianco a critiche e contro-supposizioni altrettanto fondate.

⁴⁵² ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizion di Goritia, d.n.n..

L'autore afferma che il Conte sarebbe stato fatto *patrone della Tisana et sua giurisdizione* per mezzo dell'accordo di sottoposizione stipulato della comunità cittadina stabilita nel distretto di Latisana con il Conte.

Oltre al porto ed alla rocca, presso Latisana era infatti presente un agglomerato urbano sorto probabilmente intorno alle attività portuali del distretto e caratterizzato da una certa complessità. La comunità cittadina del porto di Latisana era infatti strutturata su due livelli, in base all'estrazione sociale degli abitanti. Così se da una parte esisteva un'unica⁴⁵³ *Universitas*, suddivisa al suo interno fra *Signori*⁴⁵⁴ e *Artisti*⁴⁵⁵ e rappresentativa dei maggiorenti della comunità, dall'altra trovava un *Commune*, il comune di Sottopovolo, a rappresentare gli interessi e le istanze del popolo minuto escluso dal corpo dell'*Universitas*⁴⁵⁶. La popolazione locale si amministrava autonomamente per mezzo di questi corpi rappresentativi, ma risultava altresì legata al *dominus loci*, tramite la stipulazione di convenzioni che riguardavano l'organizzazione dei reciproci rapporti⁴⁵⁷.

⁴⁵³ Nel 1717 il Consorzio dei Domini di Latisana si oppone alla suddivisione dell'*Universitas* in due corpi distinti, GELLIO CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 7 (1911), pag. 110.

⁴⁵⁴ Possidenti terrieri e esercenti le arti liberali, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 76

⁴⁵⁵ Artigiani e commercianti, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 76

⁴⁵⁶ «Le altre ville o comuni della giurisdizione si amministravano in vicinia, sorta di parlamentino formato dai capifamiglia e convocato al suono della campana, della quale fungevano da rappresentanti uno o due podestà. Il toponimo Sottopovolo deriva da *sub populo*, a testimonianza del costume di riunire l'assemblea all'ombra dell'albero, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 76; per tutte le informazioni sull'amministrazione interna della giurisdizione di Latisana, GELLIO CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 6 (1910), pag. 4

⁴⁵⁷ FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 16; secondo Nicolò Barozzi «*il dominio dei Conti di Gorizia sopra di essa si restringeva più ad una protezione che altro, reggendosi il paese da sé con popolare governo*», NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 15; VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 42.

La prima di queste convenzione venne ratificata nel 1245⁴⁵⁸ dall'imperatore Federico II, il quale era legato all'allora conte di Gorizia Mainardo⁴⁵⁹, ma dei contenuti di tale accordo si è persa quasi ogni traccia⁴⁶⁰.

La seconda convenzione invece, ovvero quella cui fa riferimento il consulente giuridico veneziano, venne stipulata nel 1368⁴⁶¹, dopo il riacquisto del feudo da parte del conte di Gorizia⁴⁶² e costituirà il parametro giuridico di riferimento per gran parte delle pretese della comunità locale contro i *domini loci* fino alla fine della Repubblica⁴⁶³.

In base a tale ultimo accordo gli abitanti di Latisana prestavano giuramento di fedeltà al Conte di Gorizia e si impegnavano pagargli varie imposte, ma in cambio ottenevano la

⁴⁵⁸ La ratifica degli accordi fra *Università* e Conte di Gorizia è contenuta in ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 333, pp. 3-4; la rubrica della ratifica rammenta che i patti e le convenzioni fra le due parti *non si ritrovano*, tuttavia è emerso che essi erano stati depositati presso la Cancelleria feudale di Latisana da dove il signor Domenico Fabris ne aveva astratto una copia parziale per produrla in processo, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pag. 1; per Filippo Donati l'accordo del 1245 avrebbe preso vita proprio perché il Conte permettesse la fondazione della città vicino al porto da parte di un gruppo di abitanti di Bibione, FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 15; in realtà è molto improbabile che non esistesse già un nucleo abitato abbastanza sviluppato in quella data giacché già l'accordo del 1180 fra patriarcato di Aquileia e Grado per la cessione della pieve di Latisana dal primo al secondo denota che sul territorio esistesse già una consistente comunità, CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pp. 113-114.

⁴⁵⁹ FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 16; Nicolò Barozzi parla di una "transazione" fra il Conte e l'Università di Latisana, come se la convenzione fosse destinata a ricomporre una controversia in atto fra le due parti, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 19; VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pp. 42-44.

⁴⁶⁰ In realtà non è chiaro quale sia il rapporto fra le *convenzioni* stipulate fra il Conte e la comunità locale. Infatti non si può sapere se in concreto la convenzione venisse semplicemente *rinnovata* oppure ne venisse stipulata una nuova; in oltre non si può stabilire se la stipulazione della nuova convenzione revocasse la vecchia e neppure si può escludere che le clausole contenute nelle convenzioni più risalenti conservassero efficacia anche dopo la stipula della nuova convenzione laddove non diversamente disposto. Potendo azzardare un'ipotesi è ragionevole pensare che non si trattasse di mere rinnovazioni e che le clausole non revocate o modificate conservassero efficacia anche dopo la stipula della nuova convenzione. Diversamente non avrebbe avuto senso che Giovan Battista Fabris ricercasse la convenzione del 1245 negli archivi e la producesse in giudizio per estratto, ASV, *Inquisitori di Stato*, B. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pag. 1.

⁴⁶¹ La convenzione fra il Popolo di Latisana ed il Conte Mainardo di Gorizia del 16 ottobre 1368 si può leggere integralmente in ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 333, pp. 5-8.

⁴⁶² Nel 1367 il Conte Mainardo aveva recuperato il castello e la terra di Latisana dopo averli dati in pegno alla famiglia Colloredo. Dopo il riscatto goriziano della terra il Conte procede quindi a rinnovare i patti con la comunità locale, FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, vol. IV, Udine, 1862, pp. 217-218.

⁴⁶³ GELLIO CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 6 (1910).

garanzia che questi rispettasse le antiche consuetudini della comunità ed i suoi diritti d'uso sui beni comuni. In oltre il Conte si impegnava a garantire tanto la protezione militare del distretto, quanto ad amministrare la giustizia in proprio o per mezzo di un *capitano* cui dovevano essere affiancati anche dei rappresentanti locali⁴⁶⁴.

Notiamo quindi una svolta nelle argomentazioni giuridiche dei consulenti della Serenissima, i quali preferiscono non far leva esclusivamente sulla qualificazione di Latisana quale *feudo patriarcale*, ma per rimarcare la sua separazione dal *contado goriziano* affermano che la giurisdizione del Conte sul distretto deriverebbe dagli accordi fra quest'ultimo e la comunità locale⁴⁶⁵.

⁴⁶⁴ FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 16; Nicolò Barozzi ritiene che questo atto non sia che la rinnovazione della fedeltà dovuta ai conti di Gorizia nonché della transazione del 1245, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 16; VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pp. 44-47;

⁴⁶⁵ Una svolta argomentativa che subirà un'accelerazione impressionante dopo l'avvento dei *giovani* al governo della Repubblica, coadiuvati dalle impostazioni teoriche sarpiane. Infatti a partire dalla prima metà del XVII secolo le argomentazioni strettamente feudali circa la superiorità in Friuli si stempereranno progressivamente fino a sparire dietro alla *ratione belli* ed alla preponderanza della forza delle tregue e dei trattati di pace. Possiamo osservare tale svolta in un'anonima scrittura redatta in risposta alla stampa dell'opera "Italia Sacra" di Ferdinando Ughellio nella quale si affermava che la Serenissima sarebbe stata feudataria del Patriarca per il Friuli. Per contrastare tale argomento viene addirittura ad ammettersi, cosa che fino a quel momento si era fermamente negata, che il Friuli ed il Patriarca fossero feudo e feudatario dell'Impero "potendosi dire che il Friuli è tolto più all'Impero che al Patriarca". Infatti la transazione con il Patriarca non avrebbe trasferito il dominio sul Friuli, ma avrebbe esclusivamente liberato le parti dalla controversia, giacché Venezia possedeva già tale terra "con titolo vero, reale e fondato su ragioni di guerra e di convenzione con l'Imperatore". In quest'ottica nella transazione con Ludovico Mezzarota la Repubblica non avrebbe acquistato "ragione alcuna, ma solo la promessa di non procurargli alcuna vessazione e di non prestar alcun impedimento alla continuazione del suo giusto e legittimo possesso", ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 890, *Consultori in Jure, Considerazioni de consultori concernenti l'affare di Aquileia*, d.n.n.; l'importanza del diritto di guerra e la forza dei patti fra le nazioni è ribadita il 20 ottobre del 1750 da altro anonimo consulente della Repubblica, soprattutto per controbattere alle argomentazioni imperiali. Secondo il redattore infatti "resta da esaminare a questo punto la vecchia canzone che i legisti imperiali tuttogiorno ricantano. Udiamola prima: uno stato dell'Impero non può essere talmente smembrato dall'Impero medesimo che questi non ne conservi sempre l'altro dominio che li stati dell'Impero, essendo appartenuti al diritto maiestatico non possono essere prescritti (...) queste proposizioni che dagli imperiali sono così di sovente ripetute e che non hanno alcun fondamento di ragione o che l'hanno dalle leggi medesime dell'Impero, ma se l'hanno dalle leggi dell'Impero chi ha dato a queste l'autorità di rovesciare e cancellare il diritto naturale e delle genti sopra il quale e non sopra alcuna legge positiva si fonda la prescrizione di cui parliamo? Questa sorta di prescrizione ha luoco sopra ogni Stato che sia al mondo ogni qualvolta che lo ricerchi il bene della pace e della pubblica tranquillità e sopra questo principio si fondano li patteggi di tutti li Stati", ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 889, *Sui diritti degli Imperiali sul Patriarcato*, cc 134r-134v.

Secondo tale ricostruzione, al momento della conquista militare del Friuli nonché dell'occupazione di Latisana da parte dei Veneziani, il Conte di Gorizia avrebbe avuto il *dominio diretto* sul distretto, mentre il *dominio utile* sarebbe spettato alla famiglia Forzaté⁴⁶⁶, la quale, in quel frangente, amministrava il territorio del porto sul Tagliamento⁴⁶⁷.

L'anonimo redattore della scrittura afferma tuttavia che, dopo il giuramento di fedeltà a Venezia da parte dei Conti di Gorizia del 1424 e la richiesta del 1430 di potere alienare, impegnare od infeudare Latisana a Ciola e Morosini, al Conte di Gorizia, “*si inferisce necessariamente che il Serenissimo Dominio era tenuto per patrone della detta terra quanto al dominio diretto et superiorità, et quanto all'utile il Conte di Gorizia et detti Morosini et Ciola*”⁴⁶⁸.

La rinnovazione del giuramento dei Conti alla Serenissima del 1455 avrebbe confermato che “*il Conte di Gorizia era Patrone quanto all'utile delli beni feudali, et il Serenissimo Dominio della superiorità et diretto Dominio*”⁴⁶⁹.

In conclusione, per il consulente veneziano, Latisana, non solo sarebbe pacificamente un distretto separato dal contado di Gorizia, ma sarebbe con altrettanta sicurezza soggetta al *dominio diretto* della Serenissima, proprio perché l'infeudazione effettuata dai Conti di Gorizia a Ciola e Morosini nel 1430 “*presuppone chiaramente che il Serenissimo Dominio habbia la superiorità et dominio diretto, havendo il Conte dimandato licentia a sua Serenità di alienarlo o infeudarlo et nella infeudazione riservata la ragione al Serenissimo Dominio*”⁴⁷⁰.

⁴⁶⁶ Aledusio Forzaté aveva acquistato il Castello e la Terra di Latisana dal Conte Enrico di Gorizia a titolo di feudo per 4500 ducati, FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, cit., pp. 217-218.

⁴⁶⁷ Nel 1412 Latisana si diede ai Veneziani senza opporre alcuna resistenza, „ma la popolazione locale accettò tuttavia di rispettare il governo veneziano purché ciò non inficasse i diritti dei Conti di Gorizia. Da quel momento e durante tutta la guerra i Veneziani ressero Latisana per mezzo di rettori e provveditori compensando la famiglia Forzaté, che deteneva il dominio utile sul porto, con alcuni possedimenti nel veronese. Finiti gli scontri i veneziani resero Latisana ai Forzaté che lasciarono che i Conti di Gorizia la riscattassero, GIUSEPPE DOMENICO DELLA BONA, *Strenna cronologica per l'antica storia del Friuli e principalmente per quella di Gorizia fino all'anno 1500*, Gorizia, 1856, pag. 118.

⁴⁶⁸ L'anonimo autore ricorda poi che questa situazione giuridica avrebbe trovato conferma nel giuramento del 1455, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

⁴⁶⁹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

⁴⁷⁰ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

In questa ricostruzione agli Asburgo non rimarrebbe margine per sollevare alcuna pretesa sul feudo: sia perché Latisana non è specificamente aggiudicata agli austriaci nella pace di Worms, sia perché essa è un distretto completamente separato dal *contado di Gorizia*⁴⁷¹.

In chiusura del proprio parere giuridico, l'anonimo redattore si rammarica tuttavia di non disporre di tutto il materiale documentale necessario a suffragare la sua tesi, giacché *“questa conclusione si renderebbe molto più chiara se gli signori Vendramin avessero comperato questa terra et giurisdizione libera dal detto feudo del Conte di Gorizia, come alcuni credono, perché non voleno mostrare le investiture dell'acquisto suo*⁴⁷²”.

Il consulente della Repubblica di Venezia ha quindi dovuto redigere le proprie valutazioni giuridiche senza poter accedere all'originaria investitura del feudo. I Vendramin si erano infatti rifiutati di produrre tale documento, nonostante il fatto che, se fosse emerso che questi avevano acquistato Latisana libera dal feudo, una tale scoperta avrebbe potuto essere addirittura decisiva per la difesa degli interessi tanto della Repubblica quanto degli stessi Vendramin.

Probabilmente però la mancata produzione dell'investitura dell'acquisto da parte dei Vendramin non era stata autonomamente presa dalla famiglia veneziana, ma concordata con le più alte magistrature della dominante.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, a partire dagli inizi del XVI secolo, fra Serenissima e famiglia Vendramin si avvia un rapporto estremamente privilegiato per tutte le questioni riguardanti Latisana. I Vendramin godranno infatti di un canale diretto col Consiglio dei X, cui riferivano ogni dissidio e malumore, tanto nell'amministrazione del feudo quanto nei rapporti con i vicini, in specie i Maranesi⁴⁷³.

⁴⁷¹ *“La comunità della Tisana l'anno 1368 sottopose al Conte di Gorizia la terra con il territorio adunque unì la sua terra et giurisdizione alla terra et giurisdizione di Gorizia (...) se ben la terra e giurisdizione della Tisana è sottoposta al Conte di Gorizia è però sottoposta come cosa separata e distinta da Gorizia, si come vedemo che la Serenità è duce et patona di Venezia et etiam patrona di altre città le quali nondimeno non sono del ducato, ma sono distinte da esso et del tutto separate”*, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

⁴⁷² ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n..

⁴⁷³ ASV, *Capi del Consiglio dei Dieci*, lettere di Rettori e di altre cariche dell'anno 1511-1784, b. 188, cc.

La massima magistratura veneziana prestava il suo ausilio alla famiglia Vendramin nelle più disparate questioni ed arriva addirittura a coadiuvarla nella falsificazione di atti giuridici.

Non è chiaro il contesto in cui si determina la necessità di manipolare la documentazione dei *domini loci*, ma il 17 maggio del 1553 i capi del Consiglio dei X ordinarono al proprio segretario, Giovanni Francesco Ottobono⁴⁷⁴, di confezionare una copia del contratto feudale del 24 agosto 1430, modificata però artatamente “*acciocché alli gentiluomini di ca’ Vendramino non siano costretti produr in giudizio il privilegio autentico per il quale appare che li Conti di Goritia, in luogo de quali è succeduto il Serenissimo Re dei Romani, possono recuperare il luogo di Latisana cosa che non è conveniente divulgar non solamente per rispetto delli particolari, ma per pubblico comando*”⁴⁷⁵.

I capi del Consiglio de X ordinarono anche che il contratto feudale originale fosse trascritto, autenticato e conservato nei registri segreti del Consiglio de X, disponendo anche che di esso non dovesse essere data copia a nessuno, senza specifica autorizzazione del Consiglio stesso⁴⁷⁶.

⁴⁷⁴ Rinvenendosi una copia dell'investitura originale ed una copia dell'investitura falsificata nel fondo dei Consultori coeve a quelle contenute nel registro del Consiglio dei X, è legittimo sospettare che il Consultore in Jure abbia indicato concretamente al segretario del Consiglio dei X come falsificare il contratto originale.

⁴⁷⁵ La versione redatta dal Segretario del Consiglio dei X omette completamente ogni riferimento al patto di recupera *ad infinitum* inserito nel corpo dell'investitura originale, ASV, *Consiglio dei X*, deliberazioni, segrete, registri, 6.

⁴⁷⁶ L'originale invece è restituito ai Vendramin, ASV, *Consiglio dei X*, deliberazioni, segrete, registri, 6; oggi esistono moltissime copie dell'originale investitura feudale del 1430, giacché venne riprodotto numerosissime volte in svariate *stampe ad litem*; a mero titolo d'esempio si può consultare il testo a stampa ed in lingua italiana del contratto del 1430 in ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 1-6; una versione in latino, sempre a stampa, è invece conservata in Biblioteca Nazionale Marciana, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 9-14; identica scrittura, seppur di diverso formato, accompagnata da una scrittura diretta all'Imperiale Regia Commissione, è conservata in ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 333; due versioni manoscritte dell'investitura feudale, di cui una in minuta gotica e l'altra redatta per mano di Giovanni Francesco Ottobono, si trovano conservati in ASV, Consultori in Jure, f. 98, cc. 27r e ss.; un'altra versione manoscritta è ovviamente conservata in ASV, *Consiglio dei X*, deliberazioni, segrete, registri, 6.

2. Il contratto feudale.

a. *Genesi del contratto feudale e sottoposizione alla Serenissima.*

Quando i veneziani entrarono in possesso del Friuli, occupandone le principali piazzeforti, fra le quali *Portus Latisanae*, quest'ultimo era da almeno un secolo utilizzato dai Conti di Gorizia per racimolare liquidità nei momenti di particolare ristrettezza economica⁴⁷⁷.

Poco dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica nel 1424, Enrico di Gorizia si trovava in una situazione finanziaria tale da dover trovare immediatamente un acquirente per Latisana, appena riscattata dai Forzaté, che ne detenevano il *dominio utile* proprio dai Conti di Gorizia.

Così, il 2 agosto 1430⁴⁷⁸, il Conte era costretto a chiedere al Senato della Repubblica licenza di infeudare il distretto di Latisana, riconoscendo in tal modo la sussistenza di un limite alla disponibilità giuridica del bene, rimovibile esclusivamente dal titolare del dominio eminente.

Il Senato si esprimeva a favore dell'istanza del goriziano il 16 agosto 1430⁴⁷⁹ ed il 24 agosto dello stesso anno il Conte concede Latisana *in feudo retto e legale* a due nobili veneziani, Ciola e Morosini, in cambio di 5 mila ducati.

⁴⁷⁷ “I goriziani utilizzavano il loro feudo friulano per darlo in pegno, spesso a nobili friulani, a garanzia di prestiti in denaro di cui avevano sempre bisogno”, FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia*, cit., pag. 27; ad esempio quando i Veneziani entrarono in Latisana nel 1412, il distretto era in quel momento nella disponibilità di Adalasio Forzaté, nobile padovano, che per esso aveva speso 4500 ducati, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit. pag. 18; questa abitudine di trarre liquidità da Latisana affonda le radici sicuramente già nella metà del XIV secolo se è vero che nel 1367 il Conte Mainardo aveva recuperato il castello e la terra di Latisana dopo averli dati in pegno alla famiglia Colloredo, FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, cit., pp. 217-218.

⁴⁷⁸ NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche ed industriali*, cit., pag. 79; in realtà il documento non lascia trasparire chi sia il destinatario dell'atto. E' solo ragionevole pensare che il *potere* di autorizzare gli atti di disposizione da parte del proprio vassallo competesse al medesimo organo dotato del potere di concedere l'investitura, ricevendo il giuramento: con parte del Senato 4 dicembre 1587 si stabilisce che l'alienazione dei feudi giurisdizionali debba avvenire sempre con l'autorizzazione espressa del Senato, mentre il traffico giuridico dei feudi censuali possa avvenire liberamente, purché *iure feudi* e salvo sempre il pagamento del laudemio, ovvero la tassa dovuta dal vassallo al signore al momento della nuova investitura.

⁴⁷⁹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pp. 3-4.

Una decina di anni più tardi, a causa delle difficoltà economiche in cui versava Ciola, acquirente anche della quota di Morosini, il feudo veniva sottoposto a procedura concorsuale sotto la supervisione della magistratura dei Sopraconsoli. Messo all'incanto nel 1440, il *Portus Latisane* venne quindi acquistato dalla famiglia Borromeo di Padova⁴⁸⁰.

Dopo l'acquisto del feudo, i Borromeo cedettero il distretto ad un'altra famiglia padovana: i Malombra⁴⁸¹, ma anche questi ultimi non tennero il feudo a lungo e lo alienano al futuro doge di Venezia Andrea Vendramin⁴⁸². Quest'ultimo lo aveva acquistato in nome e per conto del figlio Bartolomeo e quindi gli affidava l'amministrazione di quella terra anche per permettergli di allontanarsi con dignità da Venezia, giacché era stato *bandito in perpetuo* per aver ucciso con una freccia, probabilmente scoccata per sbaglio da una balestra, un funzionario della Repubblica⁴⁸³.

Fino all'estinzione della famiglia dei Conti di Gorizia, i Vendramin condussero una politica opportunistica, sospesa fra Repubblica e Goriziani a seconda degli interessi del momento. Da una parte infatti, in ossequio alla Serenissima, i Vendramin chiesero ed ottennero la conferma dell'acquisto del feudo nel 1460⁴⁸⁴, adempiendo al giuramento di fedeltà come vassalli della Dominante nelle mani del Luogotenente della Patria il 3 aprile del 1464⁴⁸⁵; dall'altra parte però non dimenticarono gli atti rispettosi nei confronti del

⁴⁸⁰ VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 59; vedi pure NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 21; ma anche FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, cit., pp. 217-218.

⁴⁸¹ Il feudo verrà acquistato dalla famiglia Malombra nel 1454, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 21; FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, cit., pp. 217-218.

⁴⁸² SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 211-217.

⁴⁸³ SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 216.

⁴⁸⁴ L'acquisto verrà confermato nel 1460 dal doge Pasquale Malipiero, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 21;

⁴⁸⁵ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, Circa la giurisdizione di Gorizia, d.n.n.; del giuramento prestato dai Vendramin al Luogotenente della Patria nel 1464 non rimane tuttavia alcuna traccia negli archivi del Luogotenente né menzione nell'indice dei documenti rinvenuto nel fondo della Direzione Dipartimentale, ASV, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, d.n.n., 18 maggio 1811.

Conte e neppure di chiederne, più volte, l'intervento per munire il distretto contro le incursioni ottomane⁴⁸⁶.

In realtà i rapporti con l'ultimo Conte di Gorizia, Leonardo, scivolarono progressivamente in tensioni sempre più aspre, entrando in un vicolo cieco dopo che quest'ultimo, in forza delle clausole contenute nel contratto feudale, cercò senza successo di rientrare in possesso del Porto di Latisana nel 1477, offrendo ai Vendramin gli 8 mila ducati ottenuti in dote per il suo matrimonio con Paola Gonzaga⁴⁸⁷.

Le tensioni con Leonardo avvicinarono gradualmente gli interessi della famiglia Vendramin a quelli della Dominante, ma soltanto con la successione di Massimiliano d'Asburgo nei domini dell'estinta famiglia dei Conti di Gorizia, tale processo di avvicinamento subirà un'accelerazione decisiva. L'Arciduca d'Austria ed Imperatore infatti, in virtù dei patti successori rinnovati proprio dall'ultimo Conte di Gorizia⁴⁸⁸, ereditò i feudi del parente defunto, con tutta l'intenzione di far valere in qualsiasi modo i propri diritti sul patrimonio del *de cuius*.

Il distretto di Latisana, insieme a tutti i domini goriziani nella Patria del Friuli, divenne così *res litigiosa*, contrapponendo la Repubblica all'Impero e spingendo Massimiliano e i suoi successori a tentare in varie occasioni d'ottenere il riconoscimento delle proprie

⁴⁸⁶ SERGIO ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700*, cit., pp. 2027-2028;

⁴⁸⁷ VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pag. 63; SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, cit., pp. 50-51; Giuseppe Domenico Della Bona sostiene che, quando nel 1497 Leonardo sottoscrive la permuta con Massimiliano, i Conti di Gorizia avessero recuperato la giurisdizione di Latisana dai Vendramin. GIUSEPPE DOMENICO DELLA BONA, *Strenna cronologica per l'antica storia del Friuli e principalmente per quella di Gorizia fino all'anno 1500*, Gorizia, 1856, pag. 138.

⁴⁸⁸ Cfr. supra nota 41.

pretese sul feudo di Latisana, con gli strumenti del diritto⁴⁸⁹, quando non proprio con la forza delle armi⁴⁹⁰.

La vicenda che spinse definitivamente i Vendramin fra le sicure braccia della Serenissima Repubblica si verificò nel 1520, quando gli Asburgo chiesero alla famiglia Veneziana di prestare giuramento a Gorizia per il feudo di Latisana⁴⁹¹. Pressati dall'ingombrante presenza della potente famiglia austriaca, i Vendramin erano stati quindi costretti a chiedere la protezione ed il sostegno della Serenissima, ricorrendo e supplicando i Capi del Consiglio dei X⁴⁹² i quali li accolsero e gli ordinarono di non rispondere agli imperiali.

A partire dalla prima metà del XVI secolo quindi Vendramin accettarono quindi di sottoporsi alla tutela della Dominante, ottenendo in cambio il privilegio di rapportarsi

⁴⁸⁹ Massimiliano d'Asburgo cerca di procedere alla recupera di Latisana nel 1511 e nel 1515. Successivamente, nel 1524, Carlo V tenta d'ottenere il giuramento di fedeltà dai Vendramin. Tali tentativi verranno reiterati nel 1582 e per l'ultima volta nel 1762, FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 16; ma anche NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 22; Sergio Zamperetti riporta i dati offerti da Filippo Donati, SERGIO ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700*, cit., pag. 2022 e pag. 2029; il testo dell'allegazione fatta dagli Asburgo per la recupera di Latisana nel 1762 è consultabile a stampa in ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 333, pp. 29-37.

⁴⁹⁰ NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 22; fra i molti *casi belli* della guerra della Lega di Cambrai senza dubbio un ruolo non secondario ricoprirono le questioni inerenti il patrimonio ereditario dei conti di Gorizia, VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, cit., pp. 62-68.

⁴⁹¹ "Et di tal volta è venuto qualche pensiero alli ministri imperiali di posseder qualche superiorità in quel luoco come fu l'anno 1520 che li commissari cesarei fecero intendere alli Vendramin possessori che dovesser andar a Goritia a prender investitura del Castel di Latisana li fu commesso dalli Eccellentissimi Capi dell'Eccelso Consiglio de X che non dovessero andarci al che non gli fu fatta altra replica dalli cesarei ma col haver asserito a tal negatione", ASV, *Consultori in Jure*, f. 61, cc. 278r-280v.

⁴⁹² "Ma ricorsi i Nobiluomini agli Eccellentissimi Capi di questo Eccelso Consiglio, non solo trovarono il sospirato appoggio del loro Principe naturale, ma soddisfatto l'Eccelso di questo divoto ricorso degli illustri suoi figli, promise assister sempre alla protezione e difesa di questa giurisdizione contro qualunque potentato, giusdicente rettore o magistrato avesse tentato di violarla. Questa giurisdizione adunque è sotto la immediata protezione di Vostra Serenità e molte e replicate ducali fanno fede che questo Eccelso Consiglio ha vegliato sempre contro le pretese di alcuni rettori magistrati e giusdicenti per la intatta conservazione della medesima dichiarando tra le altre cose esser volontà di questo Eccelso Consiglio che la giurisdizione sia conservata nè da alcuno sia violata ovvero interrotta in modo alcuno", ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3v.

direttamente con il Consiglio dei X, mentre l'ordinaria investitura dei Provveditori sopra feudi non arriverà prima della metà del XVII secolo⁴⁹³.

b. *Qualificazione giuridica e contenuti del contratto del 24 agosto 1430.*

Nel corso dei decenni gli storici si sono sbizzarriti nel qualificare il contratto del 24 agosto 1430 sottoscritto da Enrico Conte di Gorizia ed i Veneziani Ciola e Morosini: contratto pignorativo, vendita reale, ipoteca, costituzione di una giurisdizione allodiale, solo per citare le definizioni principali⁴⁹⁴.

Non c'è dubbio che lo scopo perseguito del Conte di Gorizia fosse procurarsi la maggior liquidità possibile, cercando altresì di mantenere il più stretto rapporto giuridico con il bene oggetto dell'atto di disposizione. Il Conte tuttavia è consapevole di non avere la piena disponibilità giuridica del distretto di Latisana, rispetto al quale ritiene evidentemente di aver prestato giuramento e ricevuto investitura in piazza San Marco il primo novembre del 1424.

⁴⁹³ NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 27; Nella supplica prodotta dall'Università di Latisana davanti all'autorità austriaca dopo la fine della Repubblica e prima del Napoleonico regno d'Italia, si ripercorrono i passaggi dal vassallaggio al Conte di Gorizia al vassallaggio a Venezia. Nello smaccato tentativo d'ingraziarsi gli imperiali e denigrare i Consorti, la comunità di Latisana sostiene addirittura che i Vendramin avessero usurpato il distretto all'estinzione della famiglia goriziana, pensando "con questo passaggio di aver consolidato al feudo la sovranità" ed addirittura "la credettero concentrata in se stessi". Gli estensori tuttavia non possono negare l'evidenza e quindi sono costretti a riconoscere che i feudatari incontravano comunque la censura dei loro atti "per secreta intelligenza del Consiglio de X", benché solo "per li casi criminali gravissimi, ma anche questi solo di rado". L'obiettivo della scrittura è gettare una cattiva luce sui Consorti dei feudatari di Latisana, descrivendoli come pessimi amministratori e come feudatari riottosi, arrivati addirittura ad usurpare la giurisdizione alla Repubblica di Venezia. Le argomentazioni adottate sono tuttavia estremamente contraddittorie, giacché da una parte affermano che i giudicanti si fossero di fatto resi autonomi, poiché "sopra quel paese non agiva più il Senato con le sue deliberazioni, non le potestà supreme giudiziarie civili e criminali", ma dall'altra affermano che "le cose tutte del feudo di Latisana furono dichiarate materia di Stato ed oltre al trasporto delle carte e dei titoli primitivi negli archivi segreti del Tribunale degli Inquisitori di Stato, ogni argomento di Latisana fu reso soggetti a quella terribile autorità", ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 333, pp. I-XX.

⁴⁹⁴ Per Nicolò Barozzi, nonostante la forma feudale, si trattò di vendita reale, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 20; per Filippo Donati si trattò invece di un contratto pignorativo, FILIPPO DONATI, *Quadro storico*, cit., pag. 15; per Francesco di Manzano il Conte di Gorizia si limita ad ipotecare per 20 anni Latisana, FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, cit., pp. 217-218; per Sergio Zamperetti si trattò della costituzione di una giurisdizione allodiale, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 211-217.

Per tale motivo egli il 2 agosto 1430 si sente in dovere di *chiedere umilmente* al Dominio Veneto di poter “*tradere, vendere, alienare, pignorare iurisdictionem portumque nostrum Latisanae vel feudum membrum Comitatus Goriciae cum suis juribus et pertinentiis*”⁴⁹⁵.

Da parte sua la Repubblica il 16 agosto 1430 non solo concede licenza di “*dare atque alienare vel nomine pignoris vel faeudi aut alio modo terram suam Portus Latisanae in Patria Nostra Fori Julii situatam cum suis juribus et pertinentiis*”⁴⁹⁶, ma ammette anche che “*cives nostri populares ipsam terram recipere et etiam tenere possint cum illis modis, pactis, conditionibus et conventionibus quot inter praefatum Magnificum Comitem et eos concluderentur*”⁴⁹⁷.

Con tale provvedimento d'autorizzazione quindi il Senato rimuove, contestualmente, due distinti ostacoli giuridici alla validità ed efficacia degli *atti di disposizione* relativi alla terra ed al Porto di Latisana. Il Senato infatti, da una parte, *autorizza* che il proprio vassallo possa disporre della *res beneficiale* nel modo e con le clausole da questi ritenute più adeguate, anche dandolo in feudo, ribadendo solamente che si tratta di *terram suam* (del Conte), ma collocata *in Patria nostra Fori Julii* (di Venezia)⁴⁹⁸, mentre, dall'altra, ammette che ad acquistare il bene feudale possa essere anche un *civis venetiarum*, in tal modo testimoniando la perdurante efficacia dei limiti (formali) al libero acquisto di *beni feudali* da parte dei cittadini veneziani. Le due autorizzazioni sono quindi chiara testimonianza che tutte le parti contraenti fossero più che consapevoli della qualificazione giuridica del bene oggetto del contratto che stava per venir stipulato.

Deve inoltre notarsi che mentre il Conte di Gorizia, nel richiedere l'autorizzazione a disporre del bene, utilizza una formula ambigua, lasciando aperta la possibilità che la

⁴⁹⁵ L'estratto della domanda formulata dal Conte al Senato, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto*, cit., pag. 79.

⁴⁹⁶ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 3; L'autorizzazione a vendere il bene come allodio non modifica la natura del bene e fin tanto che esso rimane nel patrimonio del vassallo e suoi eredi conserva la natura di feudo retto, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pag. 48.

⁴⁹⁷ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 4.

⁴⁹⁸ La superiorità veneziana (*salvo semper illustrissimus Ducali Dominio Venetiarum*) viene ribadita in due passaggi del contratto feudale, sia quando il Conte impone agli acquirenti di tenere aperto il distretto di Latisana al passaggio suo e dei suoi vassalli, sia quando chiede il *iuramentum fidelitatis*, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 10 e pag. 13.

giurisdizione ed il feudo del *Portus Latisanae* potessero costituire due beni giuridici distinti, oggetto di distinti atti di disposizione, al contrario il Senato usa una formula limpida, nella quale sembra affermare l'unitarietà del bene feudale con le sue pertinenze e diritti⁴⁹⁹.

Ciò premesso emerge come il Conte di Gorizia fosse stato autorizzato ad utilizzare tutte le forme, modi e condizioni utili a permettere il raggiungimento dell'accordo fra le parti contraenti, ammettendo anche di poter contrarre *nomine faeudi*, benché il Conte non lo avesse invece richiesto.

Ne consegue che, al momento della stesura del contratto il 24 agosto 1430⁵⁰⁰, le parti contraenti non risultano vincolate all'adozione delle forme feudali, giacché il Conte è messo nelle condizioni di disporre liberamente del bene feudale.

L'adozione del modello feudale è quindi una libera scelta delle parti contraenti, le quali si sentivano evidentemente maggiormente garantite dal *sinallagma* scaturente dal contratto feudale.

Deve precisarsi che il Conte, concedendo a terzi un dominio già diviso, costituisce non già un feudo, ma un suffeudo. Infatti egli concede il proprio *dominio utile* sul feudo, rimanendo però vincolato al rapporto di vassallaggio con il proprio *senior*, e diventando *signore subalterno* rispetto al suffeudatario da lui creato.

Le forme feudali sono pienamente rispettate fin dal preambolo dove il Conte afferma di investire Jacopo Morosini, e Jacopo Ciola *ob remuneratione plurium obsequiorum ac fidei et amoris erga nos et domum nostra*⁵⁰¹, benché sia estremamente ragionevole pensare che il Conte non solo non conoscesse i due veneziani prima della stipulazione, ma che l'intera trattativa sia stata portata avanti dal suo segretario Abramo.

⁴⁹⁹ Daniele Fabrizio rammenta che i beni feudali “possono liberamente essere alienati come gli altri allodiali e con loro alienazioni si intendono *ipso iure* alienata la loro giurisdizione onde se li venditori volessero alienar solamente li beni e rittener la giurisdizione non potrebbero ciò fare essendo questa qualità propria e spettante ai beni e non privilegio concesso alla persona”, BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903), DANIELE FABRIZIO, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 5r-17v; il testo era già stato citato nella Parte Prima, Capitolo II.

⁵⁰⁰ L'immissione nel possesso di Latisana avverrà il 28 agosto 1430 con il giuramento di Ciola e Morosini nelle mani del segretario del Conte. A seguito del giuramento ai due veneziani sono consegnate le *reversali* ovvero *l'instrumento formale della concessione feudale*, redatto davanti ad un notaio.

⁵⁰¹ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 9.

Le parti contraenti inseriscono comunque una serie di clausole derogatorie allo *ius commune feudorum* dando vita ad un c.d. *feudo improprio*, ovvero caratterizzato da più o meno importanti tratti distintivi rispetto agli elementi naturali del contratto feudale⁵⁰².

In particolare benché la concessione avvenga formalmente *in feudum rectum et legalem*⁵⁰³, è ammessa la successione di tutti gli eredi, *etiam extraneis tam maribus quam faeminis*⁵⁰⁴.

In oltre il Conte autorizza gli acquirenti *ad habendum, tenendum, possidendum, dandum, donandum, vendendum, alienandum, obligandum et omnem eorum voluntatem exercendum*⁵⁰⁵. Agli acquirenti e loro successori è riconosciuta quindi la massima autonomia nel disporre del bene feudale, giacché il Conte esclude persino che la mancata autorizzazione all'alienazione possa comportare la devoluzione del feudo. Le parti convenzionalmente si accordano nel prevedere esclusivamente i limiti del rispetto tanto della natura del bene feudale, quanto delle clausole contenute del contratto da parte del nuovo acquirente. Inoltre viene riprodotto esplicitamente il limite legale, perché previsto dal diritto feudale comune, alla possibilità di trasferire il bene acquistato *in personas prohibitas et Communitates seu alios potentiores per quos posset nobis et heredibus nostris praejudicium generari*⁵⁰⁶. In realtà, l'eventuale violazione di tali limiti alla libera disponibilità del bene feudale non avrebbe comportato la devoluzione del feudo, ma esclusivamente la nullità dell'atto di disposizione in contrasto con le espresse clausole del contratto feudale.

Circa *l'obbligo di prendere investitura*, il Conte esclude che gli acquirenti e loro successori a qualsiasi titolo siano obbligati a prestare il giuramento di fedeltà nelle

⁵⁰² Il feudo improprio è il feudo che non presenta tutte le qualità naturali del feudo: servizio militare, mascolinità del vassallo, stato laico del vassallo, beneficio costituito da beni immobili o da diritti su beni immobili, obbligo di rinnovazione dell'investitura al momento della successione, obbligo prestazione giuramento, successione limitata ai maschi, la proibizione all'alienazione, la devoluzione solo in caso di fellonia e di estinzione. Vedremo che molte di queste qualità naturali non appartengono al feudo di Latisana, PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 80 e ss.

⁵⁰³ Ovvero il feudo che prevede la successione dei soli discendenti del primo investito ed esclude coloro che sarebbero stati eredi solo secondo il diritto comune, PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 80 e ss.

⁵⁰⁴ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 10

⁵⁰⁵ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 10

⁵⁰⁶ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 10

ordinarie occasioni (tipicamente nelle ipotesi di successione) né che questi possano essere privati del feudo per essersi meramente dimenticati di prestare giuramento, *sed nihilominus possint compelli et requiri sub poena perjurii ad dictum fidelitatis iuramentum prestandum toties quoties fuerit opportunum, vel de jure debet*⁵⁰⁷.

Il Conte dichiara di aver ricevuto 5 mila ducati per l'investitura e di non vantare alcun diritto verso Morosini e Ciola. La stipulazione di un prezzo fa di Latisana un *feudo emptizio*, ma giova precisarsi che la previsione di un corrispettivo per l'investitura non incide in alcun modo sulla natura del feudo⁵⁰⁸.

Particolarmente interessante è l'inserimento di un patto di retrovendita dalla disciplina estremamente elaborata⁵⁰⁹. Decorso il termine di 20 anni dalla stipula del contratto il Conte avrebbe potuto riacquistare il feudo, esercitando l'opzione di riacquisto nel termine di 4 mesi dallo spirare del termine ventennale. Decorsi i 4 mesi il Conte sarebbe decaduto dal diritto di riacquisto, ma sarebbe decorso un nuovo termine di 5 anni, allo spirare del quale il Conte avrebbe avuto nuovamente 4 mesi per esercitare il diritto di riacquisto e così via *ad infinitum*.

Il contratto predetermina, non solo il prezzo di riacquisto, stabilito in 5 mila ducati (non a caso il prezzo dell'originale acquisto), ma anche il valore massimo delle delle miglorie per le quali gli acquirenti e loro successori avrebbero potuto rivalersi sul Conte, quantificandolo in 3 mila ducati⁵¹⁰.

⁵⁰⁷ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 13

⁵⁰⁸ “*Il feudo comprato similmente è improprio e diverso per natura dal vero e proprio feudo e per questo feudo acquistato per denari non si fa investitura né il vassallo è obbligato a pagare il caposoldo (laudemio) per la rinnovazione. In ogni caso se il dominus riceve del denaro questo non compromette la natura feudale se egli ha ricevuto al fine di infeudare e non di vendere e ciò ha fatto per amore e benevolenza. Se il bene è acquistato con i beni paterni o comuni il feudo è sempre dividuo*”, GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario*, cit., pp. 46-47.

⁵⁰⁹ Proprio la clausola di retrovendita è il motivo per il quale il Consiglio dei X autorizza ed ordina la falsificazione dell'investitura originale. Probabilmente il timore era che Massimiliano d'Asburgo, come già prima Leonardo, nel 1477, tentasse di esercitare la clausola per riacquistare il dominio su Latisana. In realtà sembra che il Consiglio dei X abbia agito con eccesso di zelo, giacché la clausola contrattuale, escludendo espressamente gli *extraneis*, poteva essere azionata soltanto da discendenti del Conte di Gorizia, non da tutti i successori, e quindi non da Massimiliano.

⁵¹⁰ La previsione del valore delle miglorie depone nel senso che non sia stato costituito un *feudo pignoratizio* giacché in questo ultimo caso il pegno sarebbe cessato in ogni tempo al momento della restituzione del credito, PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 87-88.

A questa somma tuttavia gli acquirenti e loro successori avrebbero potuto richiedere fosse aggiutno quanto prestato per i danni patiti a causa del mancato adempimento dell'obbligo contrattuale di *legitime defendere, auctorizare et expedire* la terra di Latisana⁵¹¹.

Tutto ciò premesso appare evidente come la transazione commerciale per Latisana abbia senza dubbio dato vita ad un rapporto giuridico di stampo feudale. Infatti i contraenti del rapporto giuridico trilatero fra Dominate, Conte e acquirenti veneziani si rapportano fra loro rispettando pienamente gli schemi previsti dalla feudistica.

Da una parte il Conte di Gorizia chiede l'autorizzazione al Senato per disporre del bene, e dall'altra il Senato, concede la più ampia licenza al Conte di alienare il bene, ma ritiene altresì necessario autorizzare i *cives* veneziani all'acquisto. Questi ultimi dal canto loro prestano *iuramentum fidelitatis* nelle mani del segretario del Conte. In oltre, come abbiamo visto, nella stesura del contratto del 24 agosto 1430 vengono rispettate pienamente tutte le tipiche formalità e si elencano tutte e solo le le clausole in deroga agli elementi naturali del contratto feudale.

Non bisogna tralasciare altresì che l'anonimo consulente veneziano⁵¹², nel affrontare la questione della riconducibilità di Latisana all'ordinamento veneziano, aveva esplicitamente affermato che, laddove i Vendramin avessero potuto dimostrare di aver acquistato Latisana come *allodio*, cosa che per altro in molti pensavano, ciò avrebbe certamente troncato sul nascere le pretese degli Asburgo. Come abbiamo visto il Consiglio dei X ed i Vendramin non si facevano troppi scrupoli a falsificare i documenti, laddove ve ne fosse la necessità e la possibilità. Quindi se avevano ritenuto opportuno *modificare*, ma non stravolgere il contratto d'acquisto relativo a Latisana, espungendo solo la clausola relativa al patto di retrovendita, evidentemente si riteneva che la forma feudale dell'acquisto non fosse facilmente eludibile.

I Veneziani ed i Vendramin quindi sostenevano la natura feudale di Latisana contro il proprio interesse e benché gli stessi Asburgo fra il 1511 ed il 1767 avanzassero su quel distretto pretese fondate esclusivamente su argomentazioni tratte dal diritto feudale o

⁵¹¹ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 13

⁵¹² ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, *circa la giurisdizion di Goritia*, d.n.n..

dall'interpretazione delle clausole di un contratto completamente informato a quella disciplina.

c. Latisana feudo giurisdizionale.

Particolarmente interessante è comprendere in concreto quale fosse l'oggetto dell'inf feudazione, ovvero il bene trasferito ai due veneziani in cambio della prestazione della *fidelitas* accompagnata dalla corresponsione dei 5 mila ducati. Il Conte dichiara di investire a Ciola e Morosini, *nostram turrim seu arcem, locum, et terram Portus Latisanae, cum omnibus garitu, iurisdictione, dominio campi, pratis, et teriis cultis et incultis, viis, pascuis, nemoribus, sylvis, venationibus, paludibus, piscationibus, aquis, aquarumve decurrentibus, livellis, advocatiis, placitis, mutis, datis, gabellis, juribus, actionibus, seu requisitionibus et relinquis quibuscumque nobis et eidem areae, Terrae et Turri vel pro eis quomodocumque et qualitercumque spectantibus et pertinentibus ad dictas Arcem et terram Latisanae*⁵¹³.

E' difficilmente sostenibile che al Conte di Gorizia fossero stati infeudati tutti i beni immobili siti nel distretto di Latisana; infatti la presunzione di feudalità di tutti i beni immobili siti all'interno di un distretto giurisdizionale, e relativa pertinenza al *subdominio diretto* al *vassus*, è un espediente veneziano, affermato solamente nella legge feudale del 1587. Anzi, anche ad un osservazione distratta risulta che nel distretto di Latisana, nonostante l'indubbia rilevanza della presenza goriziana, non mancassero presumibilmente allodi, ma anche e soprattutto infeudazioni per numerosi campi, come risulta tanto nel *Thesaurus Ecclesiae Aquilegensis* che dall'archivio dei Provveditori sopra feudi⁵¹⁴.

I Vendramin e loro successori provvederanno, nel corso di 3 secoli, ad ampliare il patrimonio fondiario della famiglia, acquistando campi, livelli e feudi circostanti e dando una svolta agricola ad un distretto originariamente caratterizzato da una prevalente

⁵¹³ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 10

⁵¹⁴ A meno titolo d'esempio la famiglia Frangipani il 22 febbraio del 1667 chiede la rinnovazione dell'investitura per 40 campi siti nel distretto di Latisana e posseduti in ragione di feudo "sin dai tempi del Patriarcato", ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 393, fascicolo 59, cc 46v-49r; Latisana è citata 4 volte nel *Thesaurus*, precisamente negli scrigni 4, 7, 10 e 16; per una copia del *Thesaurus*, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 1099; o anche, ASV, *Consultori in Jure*, f. 347 bis.

attività commerciale e portuale, ma al momento dell'acquisto di Ciola e Morosini il contenuto economicamente più rilevante dell'originaria investitura relativa al feudo del Porto di Latisana sono senza dubbio le *ragalie*, enumerate in modo puntuale ed analitico nel contratto.

Abbiamo già detto che *Portus Latisanae* era costruito al culmine della *via del ferro* e costituiva quindi una struttura portuale di rilevanza locale non in diretta concorrenza con quello di *Portus naonis*, ma soprattutto in stretta relazione con il Porto internazionale di Venezia. In quest'ottica appare chiaro che l'acquisto del bene garantisse rilevanti introiti grazie alla possibilità di esigere le *mude*, i dazi e le gabelle riconnesse all'attività portuale ed al controllo dei commerci.

Il Conte di Gorizia era legittimato⁵¹⁵ ad esigere tali importi grazie ad un duplice titolo: da una parte, come avvocato della Chiesa, si era visto affidare la responsabilità di garantire la sicurezza delle strade commerciali dalla Germania fino al confine con il Vescovado di Concordia, il cui confine era per l'appunto il Tagliamento, e quindi anche il diritto di esigere i relativi dazi; dall'altra, come *dominus loci*, aveva concordato ulteriori diritti impositivi sulla comunità locale e sulle attività commerciali del porto.

L'intesa raggiunta con la comunità locale circa la riscossione di alcune imposte, convenzionalmente elencate negli accordi del 1368⁵¹⁶, incide anche sull'estensione del potere di rendere giustizia da parte del Conte. Come titolare dell'*arcem seu turrim Latisanae* il *dominus loci* è per inveterata consuetudine investito della *districtio* sull'intero distretto, ma dopo gli accordi con la comunità locale il potere di rendere giustizia ed esercitare la forza legittima sul territorio, diviene un obbligo giuridico del *dominus*, un obbligo per il quale questi è retribuito proprio con la facoltà riconosciutagli di riscuotere le tasse. Bisogna precisarsi che il dovere di rendere giustizia e di garantire l'ordine pubblico nel distretto di Latisana, è certamente un onore, ma è anche un onere che diventerà progressivamente sempre più costoso, risultando solo parzialmente coperto dalle imposte previste dagli originari accordi⁵¹⁷.

⁵¹⁵ CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pp. 116-117.

⁵¹⁶ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 5-9.

⁵¹⁷ Ad esempio nel 1794 i Giusdicenti approvano una nuova tassa per far fronte alle spese di amministrazione, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 39.

Oltre alla possibilità di esigere imposte ed il potere-dovere di rendere giustizia, il contratto elenca tutte le altre *regalie* pertinenti al distretto di Latisana. Tali regalie hanno ovviamente un rilevante valore economico, giacché non solo possono essere subconcesse ed appaltate, ma in alcuni casi producono redditi periodici⁵¹⁸.

Da questa breve analisi si evidenzia come il feudo di Latisana sia iscrivibile pienamente nel novero dei *feudi giurisdizionali*, ovvero i feudi ai quali si ritiene normalmente riconnessa una delegazione di poteri sovrani ed in quest'ottica particolarmente rilevanti in una prospettiva d'edificazione statutale su base feudale.

In realtà, se si fa eccezione per il periodo dell'egemonia culturale sarpiana durante il governo dei *giovani*, una parentesi in cui emerge con forza il tema dell'affermazione della *sopranità* in senso bodiniano dello Stato rispetto agli altri centri di potere laici ed ecclesiastici, il tema dei feudi giurisdizionali sarà affrontato dalla *Dominante* con occhio particolarmente attento agli aspetti patrimoniali, ma con un certo malcelato disinteresse a procedere a distinzioni ricollegate alla, tutto sommato, irrilevante questione della delega dei *poteri sovrani*.

3. Concezione meramente patrimoniale del bene feudale e delle sue pertinenze.

a. Latisana messa all'incanto.

Fra il 1430 ed il 1440 Ciola acquista la parte del feudo di Latisana di proprietà di Morosini, divenendo unico *dominus loci*. In breve tempo tuttavia questi entra in stato di dissesto e le sue risorse finanziarie si essiccano al punto tale da essere dichiarato *fallito*.

La Repubblica, per far fronte alla crescente richiesta di giustizia ed amministrazione delle faccende commerciali, aveva istituito la magistratura dei *Sopraconsoli dei Mercanti*

⁵¹⁸ Infatti gli accordi del 1368 con la comunità locale elencano le regalie che la comunità richiede le siano riconosciute e per le quali il Conte non potrà chiedere alcun obolo né frapporre alcun ostacolo. Proprio rispetto a tali regalie si instaureranno lunghe ed interessanti controversie giuridiche, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 5-9.

fin dalla fine del XIV secolo, affiancandola alla più antica magistratura dei Consoli, ormai oberati di lavoro⁵¹⁹.

Fra le varie attività giuridiche demandate ai Sopraconsoli una delle più interessanti e rilevanti è senza dubbio la materia dei *falliti* e dei *fuggitivi*⁵²⁰. Tale materia riguardava tutte le attività connesse al sostegno dei debitori commerciali tramite la concessione di garanzie alle attività in stato di dissesto⁵²¹, nonché la tutela dei creditori a fronte di imprese già decotte.

La procedura fallimentare relativa al feudo di Latisana è estremamente risalente. Per l'antichità dei documenti o per la disorganizzazione degli archivi della magistratura dei Sopraconsoli non è rimasta traccia originale della procedura concorsuale relativa a Latisana nell'archivio dei Sopraconsoli dei Mercanti. Nella busta che raccoglie i processi ed i fallimenti della seconda metà del XV secolo sono infatti conservate solo poche pergamene affastellate alla rinfusa. Unica traccia del procedimento che ha riguardato Ciola ed i suoi beni è l'acquisto all'incanto del 1440 del feudo di Latisana, effettuato da Antonio Borromeo di Padova è quindi una copia, conservatasi perché riprodotto in una *stampa ad litem*⁵²², per un processo del XVIII secolo⁵²³.

L'atto di vendita all'incanto permette però di svolgere alcune considerazioni sulla collocazione del bene feudale nell'ordinamento veneziano. La vendita all'incanto, come

⁵¹⁹ Lo statuto e tutto il materiale relativo alla magistratura dei Sopraconsoli dei Mercanti ed alla disciplina delle procedure relative ai *falliti* sono conservate, in ASV, *Compilazioni delle leggi*, b. 213, cc. 3r-520v. Sul tema del fallimento nell'ordinamento veneziano manca ancora un'organica monografia che abbracci tutta la storia della Repubblica, benché la documentazione sia ricca ed il materiale accessibile. Per alcuni spunti di studio si veda, GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, Torino, 1938; IDEM, *Saggi di Storia del diritto commerciale*, Napoli, 1978; UMBERTO SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964; IDEM, *Mercanti e società di mercanti*, Torino, 1989;

⁵²⁰ Sulla condizione giuridica del *fugitivus a Venezia*, GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, cit., pp. 96-113.

⁵²¹ I Sopraconsoli potevano concedere le cosiddette *fide*, ovvero degli archi di tempo determinati entro i quali i creditori non potevano chiedere di aggredire i beni del debitore, ASV, *Compilazioni delle leggi*, b. 213, cc. 3r-4v. In particolare sulla concessione delle fide ai debitori, ASV, *Compilazioni delle leggi*, b. 213, cc. 258-281; sul tema delle fide e degli accordi GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, cit., pp. 113-123.

⁵²² Sul genere letterario delle *Stampe ad lites* in area veneto-friulana si veda, RAFFAELE GIANESINI, *Le stampe ad lites*, Firenze, 2003.

⁵²³ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pp. 8-13.

normalmente avviene nelle procedure fallimentare seguite dai Sopraconsoli, non è conseguenza di una richiesta di Ciola, ma dei *creditores Ser Jacobi Ziola*, i quali chiedono che egli sia dichiarato *fugitivus*. Infatti non è sufficiente che il soggetto passivo della procedura sia *onere debitorum pergravatus*, ma è necessario il riconoscimento dello *status* di *fugitivus* affinché i creditori possano richiedere l'intervento coattivo sul patrimonio del debitore da parte dei Sopraconsoli dei Mercanti⁵²⁴.

I giudici sono quindi costretti ad accertare primariamente che il *debitor de Venetiis se absentat* ovvero che Ciola sia effettivamente un *fugitivus*. Solo dopo espletato tale incombenza i giudici possono permettere l'insinuazione dei creditori nei beni del debitore per soddisfare il loro credito attraverso la *datio in solutum generale* del patrimonio del debitore⁵²⁵.

Il cavaliere Antonio Borromeo di Padova si presenta all'incanto dei beni di Ciola ed offre una cifra corrispondente al valore del feudo di Latisana, acquistando così dalla magistratura dei Sopraconsoli dei Mercanti *Turrim seu arce locum et terrae Portus Latisanae ser Jacobi Ziola*.

I Sopraconsoli attestano di aver ricevuto il prezzo integralmente ed altresì dichiarano di trasferire i beni di Ciola ad Antonio Borromeo liberi di tutte le gravezze che gli erano state imposte a causa dei debiti del loro vecchio proprietario⁵²⁶.

Il testo della vendita all'incanto originariamente non solo riproduceva anche il testo della compravendita feudale del 1430 in versione integrale, ma per estratto procedeva all'elencazione di tutte le pertinenze del bene, comprese ovviamente tutte le regalie ed in modo specifico i poteri impositivi e giurisdizionali. In chiusura della vendita si richiamava in modo espreso che Ciola teneva Latisana *in pheudo recto e legale a potenti dominus Henrico Palatino Carinthiae comitis Goritiae et Tiroli et cum omnibus sui juribus, actionibus, rationibus, pactis et conventionibus*⁵²⁷.

⁵²⁴ GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, cit., pp 95-96.

⁵²⁵ GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, cit., pp 95-96.

⁵²⁶ I Sopraconsoli dei Mercanti si obbligano a garantire il pacifico possesso da parte dell'acquirente all'incanto contro tutti i creditori del fuggitivo, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 12.

⁵²⁷ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 11.

L'analisi di tale vicenda permette quindi di formarsi un'idea generale circa l'approccio che aveva Venezia con i beni feudali. Infatti il diritto comune feudale tendenzialmente escluderebbe tali beni alla garanzia patrimoniale del debitore⁵²⁸. Tale limitazione fa leva da una parte sulla *fidelitas ratione personae* che dovrebbe informare la relazione fra *vassus* e senior e che limita la libera disposizione del bene, dall'altra sull'originaria destinazione del feudo a retribuzione di *auxilium et consilium* del *vassus*, attività che sarebbero compromesse se il *vassus* perdesse il feudo.

Le motivazioni a fondamento dei vincoli relativi alla pignorabilità dei beni feudali sembrano quindi esser le medesime che riguardano i limiti all'alienazione del feudo, ma ad esse si cumulano anche delle considerazioni derivanti dall'analisi della disciplina dei debiti ereditari nella successione feudale. E' un principio acclarato nella feudistica che il bene feudale risponda normalmente dei soli debiti feudali, ovvero dei debiti contratti in ragione del rapporto feudale, e non dei debiti allodiali, ovvero di tutti i debiti contratti fuori dal rapporto feudale. Rispetto a questi ultimi infatti il discendente feudale si può liberare semplicemente rinunciando alla qualità di erede universale. Infatti il discendente feudale non eredita il feudo dall'avo, ma lo acquista a titolo particolare ed originario dal *senior* feudale che per questo motivo deve procedere all'investitura a fronte del giuramento di fedeltà. In quest'ottica è evidente come, al momento della successione, i debiti dell'avo, salvo se connessi al rapporto feudale, non possono intaccare il patrimonio beneficiale che prima di essere nuovamente investito al discendente ritorna al senior perché lo reinvesta. Tale disciplina evidenzia una peculiare refrattarietà del bene feudale a rientrare nella garanzia generale del debitore. In tal senso risulta essere particolarmente marcata la tendenza a ritenere che di ogni gravezza sul feudo, dal pegno, all'ipoteca passando per il pignoramento sia in tanto valido in quanto autorizzato previamente dal senior feudale.

Dall'atto di vendita all'incanto emerge invece una realtà estremamente diversa. Infatti il bene feudale è gravato in vario modo dai creditori di Ciola e questi ultimi, non appena

⁵²⁸ PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco*, cit., pp. 147-152; Si cita qui il testo di Heinke per comodità, avendolo già citato precedentemente, ma si tratta di principi consolidati nella feudistica e ribaditi da ogni giurista; si veda ad esempio ANTONIO VALSECCHI, *Principi di diritto feudale*, Pavia, 1826, pp. 111 e ss.

Ciola si assenta da Venezia e diviene *fugitivus*, chiedono alla magistratura veneziana dei Sopraconsoli di metterlo all'incanto.

Se osserviamo il procedimento ci rendiamo conto che i creditori danno avvia alla procedura fallimentare, mentre i Sopraconsoli verificano esclusivamente che il debitore sia effettivamente *fugitivus*. I giudici sono consapevoli della natura del bene, delle sue importanti pertinenze giurisdizionali nonché della possibile sussistenza di un interesse del Conte di Gorizia circa l'assegnazione dello stesso all'incanto, ma non risulta alcuna riflessione rispetto a queste problematiche.

Non si può trascurare ovviamente come, nel contratto feudale, il Conte di Gorizia avesse lasciato, a Ciola, Morosini ed anche ai loro successori *tam in vita quam in morte*, una libertà di disporre del bene estremamente ampia (sebbene a voler essere precisi nel testo non si faccia nessuna menzione della libera facoltà di *impignorare* il bene feudale). In tal senso è forse sostenibile che la magistratura dei Sopraconsoli non abbia agito *contra iure feudi* trascurando di chiedere al Conte di Gorizia di esprimere il suo consenso alla vendita forzata del bene.

E' tuttavia rilevante notare come dalla vendita all'incanto, benché prova estremamente parziale della procedura concorsuale nel suo complesso, nonché dalle fonti esterne fra le quali le numerose cronache del periodo (che pure danno ampiamente conto del fallimento del Ciola e della vendita all'incanto dei suoi beni), non emerge in nessun modo che la magistratura veneziana si sia posta qualche problema circa la natura del bene che andava a mettere all'incanto, né che si fosse in alcun modo preoccupata delle molte importanti regalie che costituivano rilevantissima pertinenza del bene alienando.

Se pensiamo che una settantina di anni dopo il Consiglio dei X parteciperà alla produzione di un falso documentale, garantendone con la propria parola la conformità all'originale, pur di non mettere in discussione il controllo politico veneziano sul distretto, non è di poco conto notare che la selezione dell'effettivo titolare del feudo venga, di fatto, effettuata tramite il criterio del miglior offerente ad un'asta pubblica. Nessuno risulta essersi scomposto neppure quando ad acquistare il feudo è la famiglia Borromeo di

Padova⁵²⁹, una città che, seppur già nell'orbita veneziana, era uscita dal governo dei Carraresi da meno di vent'anni e con modalità tutt'altro che pacifiche⁵³⁰.

I Sopraconsoli invece si limitano a valutare la necessità di soddisfare il maggior numero di creditori e procedono a vendere coattivamente un *feudo giurisdizionale*, ritenendo rilevante il suo solo valore economico e quindi esclusivamente il suo mero aspetto patrimoniale. Anzi il fatto che avesse così importanti pertinenze giurisdizionali e tanto numerose regalie viene probabilmente considerata una vera fortuna, tanto dai magistrati che dai creditori, tale da permettere d'ottenere un più cospicuo introito⁵³¹.

Il disinteresse mostrato da Venezia per ogni considerazione non meramente patrimoniale rispetto al valore della giurisdizione collegata al feudo di Latisana è solo uno degli esempi dell'atteggiamento generalmente mostrato dalla Serenissima almeno fino alla seconda metà del XVI secolo⁵³². Un approccio che si riverberava anche sul tema dell'estensione dei poteri giurisdizionali dei singoli feudatari, specie nella Patria del Friuli. Ciò porterà in breve all'arrogazione di sempre crescenti facoltà giurisdizionali da parte di tutti i feudatari della Repubblica, attirando in particolare gli strali della comunità cittadina di Udine, da sempre contrapposta al mondo rurale e feudale, la quale farà continuamente pressione sul Luogotenente della Patria, e quindi su Venezia, per cercare di ristabilire la verità e l'ordine rispetto alle originali investiture⁵³³.

⁵²⁹ Anzi il fatto che ad acquistare il feudo all'asta sia stato un nobile padovano depone nel senso che anche nel 1430 il feudo fosse giunto in mano a due nobili veneziani abbastanza per caso

⁵³⁰ Sconfitti in guerra tutti gli eredi della famiglia dei Carraresi furono tradotti nelle prigioni di Venezia ed uccisi, probabilmente strangolati, in carcere, con l'unica consolazione di aver condiviso la medesima sorte che Roma aveva riservato ad un nemico come Vergingetorige.

⁵³¹ Si rammenta che Vettor Sandi, alla fine del XVIII secolo, nel consigliare la Repubblica di non rimuovere le facoltà giurisdizionale dai feudi, precisava che proprio la presenza di queste ultime permettevano allo Stato di ottenere prezzi più alti nella vendita dei feudi, ASV, *Compilazione delle leggi*, b. 208, cc. 833r-854v.

⁵³² A parziale conferma del sostanziale interesse per il mero valore economico delle prerogative giurisdizionali si rileva che il 16 maggio del 1491 la famiglia Antonina di Udine acquista il Castello di Laciletto, con giurisdizione civile e criminale ad un'asta pubblica indetta dai Provveditori sopra ragioni delle Camere. Il contratto d'acquisto sarà oggetto di una lunga controversia fra il 1587 ed il 1620, giacché la magistratura veneziana aveva alienato il castello con le sue pertinenze e regalie a titolo d'allodio, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 783, c. 240v

⁵³³ Tali dibattiti daranno il via ad una proficua letteratura giuridica sul tema delle facoltà giurisdizionali dei feudatari di cui il testo di Daniele Fabrizio è forse il miglior esempio, BNMV, *Manoscritti italiani*, classe II, 8 (4903), Daniele Fabrizio, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), cc. 5r-17v.

Il successo ottenuto dalla scrittura di Daniele Fabrizio, una scrittura giuridicamente molto modesta, ma citata più di un secolo dopo da Vettor Sandi⁵³⁴ e molto conosciuta nell'ambiente del patriziato, è la perfetta cartina di tornasole della quasi totale ignoranza di ogni questione feudale in capo alla classe dirigente lagunare, nonché del limitrofo tema del controllo delle regalie e soprattutto delle facoltà giurisdizionali. Non a caso la Dominante comincerà ad affrontare organicamente lo spinoso problema dei feudi e della giurisdizione quasi due secoli dopo la conquista del Friuli, con la legge del 1587, e lo farà pure con una certa svogliatezza, visti i mezzi irrisori messi a disposizione dei Provveditori sopra feudi.

La Serenissima non aveva, e forse non avrà mai, alcuna ambizione d'edificazione statuale in chiave feudale né il desiderio di stabilire un nesso di derivazione di tutte le giurisdizioni da una comune fonte, cercando, riaffermando e rendendo cogenti nessi vassallatici benefici che ammuffivano, magari da secoli, sulla carta delle reversali.

A prescindere da valutazioni astratte, sono proprio le evidenze d'archivio e l'analisi delle singole vicende a raccontarci di questo disinteresse della classe dirigente lagunare per il tema del controllo centrale delle giurisdizioni ed a confermarci che lo scopo più ambizioso che si prefiggeva il Senato con la promulgazione della legge del 1587 fosse

⁵³⁴ ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r

quello di costituire un catasto dei beni feudali a fini patrimoniali ovvero al fine di aumentare il gettito fiscale⁵³⁵.

A mero titolo d'esempio osserviamo che nel 1620, ovvero in piena epoca sarpiana e con il *placet* di Servilio Treo, il consultore feudista più strettamente legato a Paolo Sarpi, la famiglia Antonina della città di Udine ottiene *licentia di non prendere investitura per il castello di Laciletto*⁵³⁶, un modesto *castrum*, gravato solo del dovere di presentare un uomo a cavallo in caso di guerra, ma dotato di giurisdizione civile e criminale⁵³⁷.

I Provveditori sopra feudi, *havendo sentito l'illustrissimo Treo consultore in Jure*, accolgono l'istanza della famiglia Anotonina e ordinano che ciò sia annotato e registrato nei libri pubblici, *nol havendo obbligo di prendere l'investitura di essi beni acquistati come liberi*.

Tale licenza è la conseguenza della rigorosa interpretazione giuridica del contratto d'acquisto prodotto dalla famiglia Antonina, un contratto vergato dalla magistratura veneziana dei Provveditori sopra le ragioni delle camere che nel 1491 aveva venduto

⁵³⁵ Già prima della promulgazione della legge del 1587, il consiglio dei X aveva provveduto a stigmatizzare le usurpazioni relative a “li beni feudali della Signoria nostra, li quali siano li propri et patrimoniali beni delli Principi”. Con tali usurpazioni li feudatari perpetrano infinite fraudi “specialmente col godere occultamente per uno spazio di tempo quelli senza pagare censo né altra ricognitione alcuna”, ASV, *Provveditori sopra Camere*, B. A-I-8, *Repertorium feudatarium 1562*; basta guardare ai repertori feudali del Polesine, affidati per tutta la vita dell'ordinamento veneziano alla cura dei Provveditori sopra camere, per rendersi conto che il problema dei beni feudali fosse principalmente quello di ottenere i pagamenti del censo e di non perdere la titolarità del bene per prescrizione. Infatti non v'è alcuna giuridica distinzione fra le diverse situazioni giuridiche reali ed i beni feudali, enfiteutici, livellari, terratici, ad affitto e censo, sono tutti raccolti in un unico indistinto calderone, ASV, *Provveditori sopra Camere*, B. O-I-2, *Proclami e deliberazioni circa livelli e feudi*; ancora nel 1635 il vicario del Luogotenente del Friuli Antonio Barisoni stigmatizzava la situazione in cui versava il Friuli a causa dell'arroganza dei feudatari friulani, refrattari a sottostare alle leggi della Repubblica ed in particolare a quella del 1587. Il Luogotenente Giorgio Contarini, nel presentare la scrittura del suo sottoposto Barisoni al Doge, precisava certamente che “fra i negozi più gravi ed importanti (...) importantissimo quello dei beni feudali, come patrimonio particolare della Repubblica”, tuttavia la preoccupazione del Luogotenente per quanto riguarda gli abusi dei feudatari non riguarda l'abuso delle facoltà giurisdizionali, ma piuttosto la mancata corresponsione delle tasse. Contarini infatti conclude precisando quali abusi lo preoccupano particolarmente ovvero il mancato rispetto delle leggi che “obbligano alle nove investiture ed al pagamento del Laudemio”, ANTONIO BARISONI, *Scrittura concernente i Feudi del Friuli*, cit., d.n.n.

⁵³⁶ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 783, cc 240r-241v.

⁵³⁷ Non è chiaro quanto estesa, ma probabilmente non di mero e misto imperio, altrimenti tale dicitura sarebbe stata presente nella domanda presentata ai Provveditori sopra feudi.

all'incanto, senza porsi alcun problema, un *castrum* con annessa giurisdizione a pieno titolo d'allodio.

In sostanza i Provveditori per un verso accertano che Laciletto è una giurisdizione *allodiale*, sottratta agli obblighi d'investitura ed alla disciplina feudale del 1587⁵³⁸, per un altro verso confermano il dovere di fornire un uomo a cavallo in tempo di guerra, scollegando quindi tale dovere da qualsiasi nesso vassallatico-beneficiale.

Se quindi nel XV secolo le magistrature veneziane vendevano diritti giurisdizionali senza alcuna preoccupazione per le modalità e dei titoli di vendita, la vicenda della *licenza* di Laciletto dimostra, o comunque mette in forte dubbio che con la legge del 1587 si pensasse di far un poco d'ordine dopo 150 anni d'incuria. E' abbastanza chiaro che la *parte* del Senato fosse destinata a prendere chiara conoscenza del patrimonio feudale della Repubblica, ma non per riacquistare il controllo delle giurisdizioni o della consistenza delle sue milizie feudali, quanto piuttosto per essere sicuri d'incamerare tutto il *laudemio*⁵³⁹ e sperare in devoluzioni cui far seguire nuove investiture, ovviamente onerose.

Da un diverso punto di vista bisogna osservare che la Repubblica era davvero poco interessata al problema di chi esercitasse facoltà giurisdizionali o di quanto queste ultime fossero estese. Ciò è evidenziato dal risultato delle indagini effettuate dai consulenti giuridici della Repubblica rispetto all'esercizio di tali poteri da parte del Vescovo di

⁵³⁸ Per completezza giova precisarsi che la controversia circa l'investitura di Laciletto era iniziata nel 1587, poiché già in quella data i proprietari del castello avevano cercato d'ottenere dalla magistratura veneziana il riconoscimento della natura allodiale del bene; solo con l'approvazione della parte 11 marzo 1625 si approvò una norma che imponeva di prendere investitura a tutti i titolari di giurisdizione a prescindere dalla natura allodiale e dal titolo d'acquisto, *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, cit., pp. 46-47.

⁵³⁹ “Contratto di Laudemio dicesi quello che il padrone diretto approva all'enfiteuta l'alienazione del fondo enfiteutico. E' *laudemio* ancora la parte del prezzo della cosa venduta che per tal contratto si paga allo stesso padrone diretto o quando succede l'erede necessario, o quando diversi enfiteuti si dividono fra loro i fondi ed è maggiore o minore a seconda delle diverse consuetudini de paesi (dal latino barbarico *laudemium* che si trova nelle leggi longobardiche (...)) val quindi la parte del prezzo che spetta al signore”, ANTONIO BARISONI, *Scrittura concernente i Feudi del Friuli : (Estratta dal Cod. M 3. Classe 7. della R. Biblioteca Marciana) / Pubblicata per le nozze Serravallo de Concina da G.B. Zampironi*, Venezia, 1884, d.n.n.

Concordia⁵⁴⁰. Al termine di un approfondito studio sull'estensione della potestà giurisdizionale del prelado, gli avvocati fiscali dichiarano che, da privilegi e donazioni alla diocesi, emerge, da una parte, che certamente a quest'ultimo non compete l'ultima istanza e, dall'altra che a rigore non gli spetta neppure la seconda⁵⁴¹.

Ciò nonostante gli avvocati fiscali rilevano anche che il Vescovo esercita i suoi poteri giurisdizionali di terza istanza senza violenza e minaccia agli appellanti che scelgono la sua curia, piuttosto che rivolgersi a Venezia. I consulenti Veneziani ritengono quindi che il Vescovo potesse continuare ad esercitare le tali funzioni, benché chiaramente senza alcun titolo.

Al Senato basta quest'ultimo rilievo dei suoi consulenti: purché non si metta in dubbio la superiorità della Repubblica ed il popolo accetti di buon grado l'autorità giurisdizionale, il titolo giuridico ed il fondamento dell'esercizio del potere di rendere giustizia hanno davvero poco interesse.

b. Divisioni e successioni.

Il feudo di Latisana sarà nuovamente messo all'asta nel 1723, ma questa vendita all'incanto non è conseguenza di un altro fallimento dei feudatari, ma soltanto della devoluzione alla Serenissima del patrimonio feudale della famiglia Contarini, avvenuta dopo la morte di Alessandro Contarini ultimo erede di Isabella Vendramin⁵⁴².

I Contarini tuttavia non erano gli unici titolari del feudo di Latisan, giacché detenevano soltanto un terzo del complesso dei diritti e dei beni contenuti nel distretto. L'estinzione della famiglia e la conseguente devoluzione del suo patrimonio metterà così i Mocenigo nella condizione di accaparrarsi una quota più ampia del distretto rispetto a quella già

⁵⁴⁰ Il Vescovo di Concordia aveva tentato, come minor successo di quello di Ceneda, di dimostrare alla Repubblica che deteneva il distretto concordiese senza vincolo di vassallaggio ed a titolo d'allodio. Al momento di chiedere l'investitura, nel 1587, chiede quindi che i Provveditori sopra feudi accertino che la diocesi di Concordia è "separatissima dalla Patria del Friuli et da li Patriarchi di Aquileia et sempre da vescovi è stata posseduta liberamente". La domanda non viene accolta e nel 1591 viene ripresentata con un tenore molto diverso, tanto che il Vescovo la conclude dichiarando che presta giuramento alla Serenissima "non essendo inferiore ad alcuno dei miei predecessori di viva fede et prontezza nel riconoscerla", ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 779, cc. 209r-211v.

⁵⁴¹ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 347, fascicolo 1, cc 13r-14r.

⁵⁴² ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807*, busta 34, notifica 1084.

detenuta, in consorzio con una decina di altre famiglie veneziane e friulane, fra le quali figuravano ovviamente anche i Contarini⁵⁴³.

L'origine del frazionamento del feudo di Latisana risale fino alla metà del XVI secolo, quando i Vendramin, pur volendo mantenere una struttura giuridica comune ed unitaria, cominciarono un progressivo processo di divisione in quote, tanto dei beni fondiari, quanto delle varie regalie.

Non desta alcuno sgomento il frazionamento in quote del feudo di Latisana, giacché il diritto feudale prevedeva già, ordinariamente, che il *feudo longobardo*⁵⁴⁴ fosse destinato al godimento collettivo di tutti i discendenti dell'originario investito e quindi ad una scomposizione progressiva a causa del normale incremento dei rami successori. Anzi si può tranquillamente sostenere che la scomposizione del bene feudale fosse, almeno originariamente ed almeno in Italia, la norma, mentre indivisibilità e maggiorascato siano stati il frutto di un'evoluzione o più facilmente di un'ibridazione col modello franco⁵⁴⁵.

La stessa famiglia goriziana, già titolare del *castrum Latisanae*, aveva sempre ammesso la successione di tutti i discendenti nel titolo di famiglia⁵⁴⁶, imponendo agli eredi di concordare le modalità di gestione ed amministrazione comune del bene feudale.

Nel diritto feudale tuttavia l'individuazione delle modalità di gestione e di scomposizione dei diritti successori sulla cosa comune incontrava il limite invalicabile dell'impossibilità giuridica di procedere a divisioni in parti distinte dell'unico bene

⁵⁴³ ASV, Commissione alla revisione delle notifiche feudali 1807, busta 34, notifica 1084.

⁵⁴⁴ Circa il feudalesimo *iure langobardorum* si rinvia alle considerazioni già svolte nella Parte Prima Capitolo II; per comodità rammentiamo che la disciplina *iure langobardorum* prevedeva una struttura *dividua*, senza ragioni di esclusione per età, primogenitura ed in molti casi neppure per sesso.

⁵⁴⁵ Tale ricostruzione si spiega chiaramente attraverso la lettura del provvedimento con cui Federico I ha vietato la divisione dei benefici maggiori, ovvero comitati, marche e ducati. Infatti l'intervento imperiale era chiaramente destinato a porre una cesura fra benefici maggiori e minori, vietando che i primi seguissero gli stessi schemi successori dei secondi. Ovviamente però *a contrario* i benefici minori, ovvero la stragrande maggioranza, continueranno ad essere divisi. Il testo della costituzione di Federico I si trova facilmente a stampa in PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, cit., pp. 71-83; I primi casi di successione del solo primogenito si hanno, non a caso, a partire dal XII secolo (dopo l'approvazione della costituzione di Federico I) per i casati di Monferrato e Saluzzo. Prima invece, nel Regno d'Italia, si applicava alla successione feudale la disciplina successoria comune "per le quali ogni maschio concorreva nella successione paterna a parità di quote", FRANCO NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940, pag. 38.

⁵⁴⁶ Questo dato può essere considerato un argomento a favore del fatto che al distretto goriziano non competesse il titolo comitale, e che quindi i signori di Gorizia fossero meri *domini loci*.

feudale comune⁵⁴⁷. Il frazionamento infatti poteva avere solo una rilevanza giuridica interna mentre verso l'esterno⁵⁴⁸, o meglio verso il *senior* feudale, il feudo doveva conservare la sua unitarietà⁵⁴⁹.

La necessità giuridica di mantenere l'unitarietà del bene feudale, a fronte dell'altrettanto cogente necessità di riconoscere diritti successori a tutti i discendenti dell'originario investito, determinava quindi la formazione di società fra i confeudatari, tutti discendenti del primo investito, allo scopo di organizzare l'amministrazione del feudo e garantire il sostentamento dell'intero casato.

Già a partire dall'alto medioevo si registra un'ampia diffusione di queste società fra confeudatari, i c.d. *consorzi feudali*⁵⁵⁰. Tale modello organizzativo, estremamente diffuso in Friuli in relazione ai patrimoni feudali, sia prima che dopo la conquista veneziana, presentava ampi margini di sovrapposizione con un altro istituto giuridico, molto conosciuto a Venezia, ovvero quello della *fraterna compagnia*⁵⁵¹, sviluppatosi per la prosecuzione delle aziende commerciali.

⁵⁴⁷ Si registra la divisione della famiglia goriziana in due rami distinti (Gorizia e Gorizia-Tirolo), con conseguente divisione del patrimonio beneficiale della famiglia. In realtà tale evento conferma l'assunto iniziale giacché la divisione in due rami si è resa possibile esclusivamente perché il titolo sul Tirolo era giuridicamente distinto e separato dal titolo sul goriziano. I due titoli si erano ricollegati in un'unica persona, ma al momento della successione i figli preferiscono separarli nuovamente, THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo*, cit.

⁵⁴⁸ Ciò ovviamente non impediva, salvo sempre il consenso del *senior*, di alienare la quota del feudo. Ovviamente l'acquirente sarebbe entrato a far parte del consorzio in luogo dell'alienante e per la quota a quest'ultimo spettante e sarebbe altresì subentrato nei suoi obblighi verso il signore feudale.

⁵⁴⁹ Il criterio più diffuso per l'amministrazione dei beni feudali comuni era il governo *a turno*, in altre ipotesi, se il patrimonio era sufficientemente esteso, ci si ripartivano diverse aree d'influenza; THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo*, cit., passim; in ogni caso però il bene feudale rispondeva al *senior* come un *unicum* e gli obblighi giuridici si consideravano rispettati purché rispettati da uno dei consorti feudali. Tale opportunità permise ai consorzi feudali del Friuli di rispettare formalmente tanto il vassallaggio verso Venezia quanto verso gli Asburgo in occasione della guerra di Gradisca alla metà del XVII secolo, ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., passim.

⁵⁵⁰ Sui consorzi feudali manca un'organica trattazione. Per uno sguardo relativo ai consorzi nobiliari nel contesto dell'amministrazione comunale si veda FRANCO NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, cit., passim.

⁵⁵¹ Come abbiamo già visto nella Parte Prima Capitolo 2, secondo Pier Silverio Leicht è plausibile che anche l'istituto della fraterna compagnia risalga alla tradizione giuridica longobarda;

Forse anche per tale somiglianza, nella relazione inviata al Senato nel 15 marzo 1773 Vettor Sandi rilevava come la stragrande maggioranza dei feudi della Serenissima fossero “*all'uso dei Longobardi cioè divisi tra più discendenti del primo investito ed anche tra consorti di un meduno feudo a differenza dei feudi all'uso de franchi cioè di individui, che ottenere non si possono né possedere che da una sola persona con regola ed ordine di primogenitura*⁵⁵²”.

Lo scopo perseguito da *fraterna e consorzio feudale* infatti è molto simile, consistendo nel conservare l'unitarietà del patrimonio della famiglia al momento della successione, in modo da permetterne l'incremento e favorire conseguentemente l'ascesa sociale del nucleo familiare. Ciononostante, se nel caso della *fraterna* tale scopo è perseguito nell'esclusivo nell'interesse stesso della famiglia stessa, nel caso del *consorzio feudale* il mantenimento dell'unitarietà del patrimonio è invece destinato a perseguire principalmente l'interesse del *senior* feudale, il quale, in virtù dei vincoli di vassallaggio, fruisce del servizio della famiglia⁵⁵³.

Si evidenzia quindi un evidente tratto distintivo fra i due modelli societari con riguardo alla volontarietà dell'atto costitutivo della *societas*⁵⁵⁴. Infatti se la *fraterna* compagnia è frutto di un atto volontario degli eredi volto a mantenere unito il patrimonio familiare per proseguire le attività commerciali comuni, il *consorzio feudale* si costituisce coattivamente fra tutti i discendenti dell'originario investito che vogliono godere della propria quota del bene feudale, poiché quest'ultimo è destinato a perseguire l'interesse

⁵⁵² ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r

⁵⁵³ Sul tema delle successioni in ambito feudale con particolare riguardo all'età moderna, RENATA AGO, *La feudalità in età moderna*, cit., pp. 27-38; in particolare sulla capacità successoria della donna, CRISTINA DANUSSO, *La Donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell'Italia centro-settentrionale fra tre e quattrocento*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 65 (1992); sui problemi legati alla successione ed alla conservazione del patrimonio per le ricche famiglie della nobiltà veneziana, JAMES DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza: i Donà dal 500 al 900*, Roma, 1980, pp. 111-132.

⁵⁵⁴ “Un tipo particolare di *fraterna* ci offre il diritto feudale, ma essa non è volontaria; bensì dipende dall'unità legale del feudo, perché i fratelli devono costituire un *consorzio* per l'esercizio dei diritti feudali che spettano (...) ai discendenti del primo investito”, PIER SILVERIO LEICHT, *voce fraterna*, in «Enciclopedia Italiana», XIV, (1932).

del *senior* feudale⁵⁵⁵. Inoltre, se nel caso della fraterna sussiste la possibilità giuridica di dividere il patrimonio comune, nel caso del consorzio feudale la divisione in quote distinte del bene feudale sarebbe, almeno in astratto, giuridicamente impossibile⁵⁵⁶.

Alla morte di Bartolomeo Vendramin, il feudo di Latisana passa nelle mani di Zaccaria, l'unico figlio sopravvissutogli. Quest'ultimo lo regge e lo amministra insieme ai figli⁵⁵⁷ ed al momento dell'apertura della successione, nel 1528, i suoi discendenti ritengono opportuno procedere ad una formale suddivisione del patrimonio paterno, in parti concordate da assegnare a ciascuno dei discendenti attraverso un'estrazione effettuata davanti ad un notaio⁵⁵⁸.

Il riparto dei beni immobili è effettuato con cura ed altrettanto ben delineati sono i confini fra le varie porzioni di territorio. La divisione è discussa con tanta precisione da permettere ai tre fratelli di prevedere addirittura compensazioni in denaro⁵⁵⁹ calibrate sulla qualità e quantità dei beni e dei terreni contenuti nelle singole quote.

⁵⁵⁵ “Nelle consorzierie si entra per diritto di nascita o per matrimonio e pure per matrimonio se ne può uscire passando a far parte di altre società in qualità di arrogato: ecco la distinzione fra *consortes de domo* o per ceppo e per carta”, FRANCO NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, cit., pag. 38.

⁵⁵⁶ Non mancano i casi in cui consorzierie feudali si sciolgono dando vita a nuove schiatte feudali, FRANCO NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, cit. pp. 40-42; bisogna tuttavia notarsi che tali divisioni avvengono in consorzierie afferenti ad aree urbane sviluppate e quindi in consorzi dotati di enormi risorse finanziarie ed estremamente influenzati dalle consuetudini giuridiche delle società commerciali cittadine. Si aggiunge che bisognerebbe verificare, caso per caso, tutte le ipotesi in cui la divisione del consorzio determinasse la divisione di *castra* e titoli originariamente distinti, magari acquisiti nel corso delle generazioni, come nel caso della divisione della casata dei Conti di Gorizia con i Gorizia Tiriolo.

⁵⁵⁷ Il carteggio inviato al Consiglio dei X porta le firme di tutti i figli di Zaccaria, nonché di Zaccaria stesso, ASV, *Capi del Consiglio dei de Dieci*, lettere di Rettori e di altre cariche dell'anno 1511-1784, b. 188.

⁵⁵⁸ La divisione del possesso di Latisana del 5 giugno 1528 è conservata in esemplari in lingua italiana in due diverse *stampe ad litem* conservate nell'archivio degli Inquisitori di Stato ovvero in, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 28-31 ed in ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pp. 62-66; un altro esemplare si legge in BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 18-19; un breve estratto si trova nello *Statuto della giurisdizione della Tisana*, Venezia, 1740, pp. 5-6; la divisione effettuata dai fratelli Vendramin e gli accordi da questi raggiunti per la gestione del feudo di Latisana possono considerarsi l'atto costitutivo del Consorzio di Latisana. La lettura coordinata di questi tre estratti permette di acquisire una ragionevole, seppur incompleta, rappresentazione del testo nel suo complesso.

⁵⁵⁹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 29-30.

Trattandosi di un feudo dotato di rilevanti prerogative giurisdizionali i tre fratelli provvedono a stabilire anche le modalità con cui ripartire fra loro gli oneri di governo del feudo⁵⁶⁰.

In ordine alle problematiche relative alla sicurezza ed all'amministrazione della giustizia, i fratelli stabiliscono di ripartire in parti uguali i costi di fortificazione del distretto e decidono di affidare da una parte l'amministrazione ordinaria del feudo ad un Capitano⁵⁶¹ e dall'altra l'esercizio della giustizia al medesimo capitano ed a due giudici scelti dalla comunità locale⁵⁶². Nell'atto di divisione i Vendramin predeterminano non solo le modalità di selezione del Capitano (a maggioranza dei fratelli), ma anche gli emolumenti destinati a retribuirlo nonché il luogo ove dovrà rendersi giustizia in prima istanza⁵⁶³, riservandosi il giudizio d'appello⁵⁶⁴.

⁵⁶⁰Vettor Sandi rammenta che di norma nei feudi longobardi “le feudali giurisdizioni esercitate vengono alternativamente un anno per ciascun discendente o consorte”, ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r

⁵⁶¹“E volemo ancora che li sia eletto cadauna volta occorrerà cancellier, cavalier ufficiali per tutti tre lor Clarissimi Fratelli, over per la maggior parte di essi li quali non possono esercitare loro uffici se non averanno ordine scritto di mano di tutti tre loro”, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., pag. 6.

⁵⁶²I giudici sono “eletti dal corpo della Terra, ovvero da qualche altro luoco delle ville a quella sottoposte, secondo la forma continuamente osservata”, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., pag. 6; ma anche ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 63; il riferimento alle forme continuamente osservate è chiaramente alla convenzione del 1368 che per l'appunto ammetteva che il Conte esercitasse la giustizia per mezzo di un delegato affiancato da due giudici locali.

⁵⁶³Tutte le controversie dovevano esser definite “avanti il giudizio del capitano suo et giudici del loco del Porto de Latisana, né per niente voleno se rendi rason né in ville né in case né in niun altro loco se non nel predetto”, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 63.

⁵⁶⁴Il giudizio d'appello doveva svolgersi “per tutti e tre essi clarissimi fratelli, ovvero per la maggior parte di loro, ovvero per uno di quelli che avesse speciale commissione o mandato d'altri”, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 19; non risulta dai documenti rinvenuti che in origine i giusdicenti si fossero arrogati la terza istanza giurisdizionale. Ciò nonostante Antonio Conzato riporta che “il Consiglio dei X aveva riconfermato le prerogative castellane limitandosi a revocare i giudizi di terza istanza vantati dai Savorgnan per il contado di Belgrado e per Castelnuovo e dai Vendramin per la signoria di Latisana”, ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, cit., pag. 299; il provvedimento cui fa riferimento Antonio Conzato è probabilmente il decreto 15 marzo 1581 con cui il Consiglio dei X, sollecitato dalla città di Udine, chiede al Luogotenente di verificare le investiture e togliere le terze istanze, ANDREINA STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in «Archivio veneto», 142 (1976), pag. 76; in ogni caso a partire almeno dalla prima metà del seicento i giusdicenti di Latisana cominceranno a decidere le cause in terza istanza, sicuramente *in civilibus*, e comunque solo in ipotesi di contrasto fra pronunce di prima istanza ed appellazione, *Statuto della giurisdizione della Tisana*, cit., pp. 26-25 e pag. 36; sul tema, G.CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, cit., p. 23-50

L'accordo prevede che, salve le ipotesi specificamente individuate, il complesso delle regalie debba essere tenuto in comune, ripartendone quindi proventi per quota.

Quando successivamente, nel 1563, Zaccaria Vendramin, uno dei tre fratelli⁵⁶⁵ figli del defunto Zaccaria i quali avevano proceduto alla prima divisione, redige il suo testamento, istituisce la figlia Elena erede universale del suo patrimonio, ma grava l'eredità di un vincolo d'indisponibilità e fedecommesso rispetto alla

“porzion della nostra giurisdizion di Latisana, della qual e delli mie dazi tutti voglio che in vita sua solamente sii la patrona et usufrutturia (...) e dopo la sua morte voglio che ditta giurisdizione e dazj immediatamente pervenga in miei nipoti di Ca Vendramin (...) discendenti mascoli, né mai vada fora dalla linea mascolina (...) la qual linea mancando (...) in tal caso voglio che pervenga in discendenti mascoli e poi femine di mia figlia Chiara Moro (...) e voglio per conservazion della mia Giurisdizione che li ditti dazj sian sempre uniti con essa giurisdizione, che mai possino esser smembrati ne transferiti (...) fuori dalla terra di Tisana, cioè Porto de Latisana a me toccato et manco si possa vender, alienar ditti dazj e giurisdizion⁵⁶⁶”.

Dalla lettura delle ultime volontà di Zaccaria può sembrare emergere in quest'ultimo una certa consapevolezza della natura feudale della quota dei beni di cui egli era entrato in possesso a seguito della divisione coi fratelli Andrea e Nicolò. Zaccaria infatti, senza figli maschi cui lasciare il patrimonio, ritiene opportuno affidarlo alla figlia nubile, gratificandola anche dell'usufrutto di tutti i suoi diritti feudali, impedendole però qualsiasi atto di disposizione e gravandola di fedecommesso. Zaccaria dispone addirittura la riduzione della libertà di disporre dei propri eredi rispetto ai beni feudali in confronto alle amplissime facoltà già concesse dal Conte di Gorizia all'originario acquirente. Egli infatti limita i diritti successori, da una parte, indicando una preferenza per la successione nella *linea mascolina* e, dall'altra, imponendo, il divieto di ogni alienazione delle regalie *fuori dalla terra di Tisana*.

⁵⁶⁵E' più che ragionevole ritenere che sia lo stesso Zaccaria figlio di Zaccaria dell'atto di divisione, giacché ancora attestato in vita come contraente di un contratto di livello nel 1552.

⁵⁶⁶ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pp. 67-68.

Indipendentemente dalla consapevolezza di Zaccaria rispetto alla particolare natura giuridica della propria quota di beni e diritti su Latisana, le Magistrature veneziane dimostrano una sensibilità interpretativa molto diversa.

Poco più d'una decina d'anni dopo la morte del testatore, sorge una controversia fra gli eredi maschi dei suoi fratelli e sua figlia Chiara, sposata Moro⁵⁶⁷. La lite fra Vendramin e Moro, inutile dirlo, riguarda le regalie del feudo di Latisana e nello specifico “*la giurisdizion circa il cacciar, osellar, e pescar nelli lochi di Latisana*”⁵⁶⁸. Seppur non sia stato possibile rinvenire il fascicolo completo relativo all'intero processo, dalla lettura del Ducale col quale il collegio dei X Savi ordinari, investiti della controversia direttamente dal Senato il 15 marzo 1576, decidono la controversia emergono dati d'interessanti rispetto alla concezione giuridica del bene feudale presso le magistrature veneziane.

Il conflitto fra le due famiglia prende piede, molto probabilmente, a causa delle disposizioni testamentarie del 1574, vergate da Elena apparentemente in contrasto con il fedecommissario paterno che aveva riservato diritti giurisdizionali alla linea maschile dei Vendramin⁵⁶⁹.

I X Savi, come spesso accade, ritengono di risolvere la controversia in modo equitativo⁵⁷⁰ e quindi se da una parte riconoscono “*che la giurisdizione circa il cacciar, l'osellar e pescar nelli lochi di Latisana si aspetti alli Magnifici Vendramini come naturali patroni della Giurisdizione*”⁵⁷¹, dall'altra ammettono che i Mori “*possino nelli lochi propri*” sia cacciare che osellare, ma che non possano concedere ad altri questo diritto e neppure pescare nel Tagliamento senza autorizzazione dei Vendramin⁵⁷². Quanto

⁵⁶⁷ Il Senato affida la controversia ai X savi al corpo del senato il 15 marzo 1576, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pp. 73-76.

⁵⁶⁸ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pag. 76.

⁵⁶⁹ Anche in questo caso sia davanti ad un testamento per estratto quindi ogni valutazione, seppur estremamente ragionevole, deve essere posta in modo dubitativo, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 58-60.

⁵⁷⁰ “Per conservare l'amore e l'affezione fra essi vendramini e li Magnifici Mori e per ovviare ad ogni scandalo”, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pag. 76.

⁵⁷¹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pag. 76.

⁵⁷² Infatti l'utilizzo dell'acqua e quindi anche della pescagione era stato una regalia esplicitamente lasciata in comune dai tre fratelli al momento dell'accordo di divisione del 1528, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pag. 63; si aggiunge che i diritti di pesca, contrariamente agli altri due, erano collegati ad un dazio ed avevano quindi un chiaro valore economico.

ai beni immobili lasciati a Chiara Moro dalla sorella Elena (o magari attribuitigli in dote dal padre Zaccaria), i Savi ordinano che “*restino liberi ad essi Magnifici Mori*⁵⁷³”.

La motivazione giuridica addotta nel Ducale dai X Savi è esemplificativa dell'approccio veneziano o comunque della conoscenza delle tematiche feudale da parte delle magistrature delle Serenissima. Infatti il diritto dei *Vendramini* ad essere riconosciuti soli padroni della giurisdizione non viene ricondotto alla natura regale o beneficiale del bene controverso, ma esclusivamente all'accordo divisionale fra i fratelli Vendramin del 1526. Dall'altra parte invece i giudici delegati dal Senato riconoscono anche la legittimità della posizione giuridica dei Mori, ma la titolarità dei beni controversi in capo ad essi non può essere messa in discussione poiché essa discende “*dalla divisione della sua fraterna*⁵⁷⁴”.

In sostanza i X Savi al corpo del Senato ritengono, da una parte, che il mantenimento dell'unitarietà della giurisdizione di Latisana in capo ai Vendramin sia la conseguenza giuridica degli accordi del 1526, dall'altra, che i diritti dei Mori derivino dalla libera disposizione della quota della *fraterna* da parte di Zaccaria e dei suoi eredi.

Secondo tale soluzione però è evidente come nella sensibilità giuridica della magistratura adita non solo i beni feudali non avrebbe un regime giuridico peculiare, ma risulterebbe pienamente assimilato a qualsiasi altro bene patrimoniale, ma lo stesso accordo di divisione del 1526 sarebbe una mera fraterna, istituto giuridico che, per quanto simile, abbiamo scorto avere radicali differenze.

Nel corso del XVII secolo anche i Vendramin rinunciano alla velleità di mantenere il patrimonio beneficiale in capo alla sola linea maschile della famiglia. Cominciano quindi ad approfittare dell'indifferenza delle magistrature veneziane rispetto al regime giuridico dei beni feudali ed in particolare alle problematiche relative al traffico giuridico delle regalie.

Il 21 maggio del 1644 vengono sottoscritti gli *sponsalia* fra famiglia Vendramin e Contarini per il matrimonio d'Isabella Vendramin con Giacomo Contarini. Un'ampia

⁵⁷³ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 76.

⁵⁷⁴ Interessante notare come fra i beni riconosciuti ai Moro rientrasse anche il castello di Latisana, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giusdicenti di Latisana*, pag. 76.

sezione degli accordi riguarda la dote, comprensiva di tutti i beni e le regalie su Latisana, elencate in modo analitico con annotazione del valore economico delle singole voci⁵⁷⁵.

Tutto è ridotto al suo prezzo in lire e ducati e la quota di giurisdizione del ramo Vendramin, da cui discende Isabetta, è liberamente assegnata in dote e quantificata in 8 carati.

Non è chiaro in quale momento, ma sicuramente prima della metà del XVII secolo⁵⁷⁶, la giurisdizione sul feudo verrà divisa infatti in 24 quote ideali, dette appunto carati, e ripartite fra i consorti feudali, anche in frazioni di carato⁵⁷⁷.

Non sono chiare le modalità con cui si arriva a questa divisione in quote ideali né, per vero, il significato da assegnare a tale termine. Per fare un poco di chiarezza sul punto è necessario guardare alle parole di Alvise Mocenigo quando nel 1806, nel dichiarare alla Commissione per la revisione delle notifiche feudali di possedere una giurisdizione feudale a Latisana, afferma anche di detenerne 4 carati sui 24 complessivi come

⁵⁷⁵ I dazi derivanti dalla concessione delle regalie e dalle tasse sul commercio sono frammischiati agli affitti di immobili ed osterie in un unico indistinto crogiolo, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giudicenti di Latisana*, pp. 70-72,

⁵⁷⁶ Una prima citazione del termine si trova nel testamento di Zaccaria Vendramin (figlio di Nicolò, uno dei tre contraenti della divisione del 1526) del 1609. Il testo prevedeva la divisione dei suoi 8 carati di giurisdizione in tre parti fra le due figlie femmine ed il figlio maschio. Interessante notare come il figlio maschio, rimasto senza eredi, lasci in eredità la propria quota di patrimonio giurisdizionale ai discendenti delle sorelle le quali avevano sposato rispettivamente un Bernardo ed un Mocenigo, ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, allegato n, d.n.n.; si nota anche come la tendenza a tenere unito il patrimonio familiare non riguardi solo il complesso del bene, ma anche le singole linee di discendenza, le quali vanno a formare sostanzialmente un consorzio nel consorzio, procedendo talvolta addirittura ad investitura collettiva con indicazione dello stipite comune, ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, allegato g, d.n.n.

⁵⁷⁷ Il vocabolario di Ferro, normalmente molto utile rispetto al vocabolario giuridico della Serenissima, non aiuta a sciogliere i problemi definatori rispetto a tale vocabolo, giacché vi fa riferimento esclusivamente come ad una tassa, accezione nella quale il termine è per altro utilizzato anche nel Codice feudale della Repubblica di Venezia. Nel Codice tuttavia, quando si tratta di confiscazioni, il termine è usato però anche in diversa accezione, sembrando indicare una quota dei beni che, in virtù delle confische, dovranno essere infeudati MARCO FERRO, voce *carato*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. I, Venezia, 1845, pp. 338-341; *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Bologna, 1970, pag. 135 e pp. 239-240; nessun aiuto neppure alla voce carati del fondo Compilazione delle leggi, anche se qui il carato è descritto principalmente come unità di misura utile alle divisioni di ogni genere, ASV, *Compilazione delle leggi*, b. 111, cc.760r-802v.

discendente di Bianca Vendramin ed altri 4, avendoli la sua famiglia comprati all'incanto dopo l'estinzione della famiglia Contarini⁵⁷⁸.

Dovendo evidentemente esplicitare alla Commissione le modalità di riparto dei redditi fondiari e giurisdizionali all'interno del Consorzio, il nobile veneziano spiega che i diritti feudali del distretto di Latisana erano affittati dai singoli consorti direttamente al Consorzio, il quale poi li appaltava o li raccoglieva direttamente, suddividendo quindi il ricavato fra i consorti in base al numero dei carati individualmente posseduti⁵⁷⁹.

Le regalie di Latisana divengono progressivamente un bene nella libera disponibilità dei consorti feudatari, un bene che può essere oggetto di disposizione testamentaria, di dote e di acquisto ad asta pubblica. Un bene che è scorporato in quote ideali, *azioni potremmo dire*, rappresentative tanto delle quote degli utili, quanto della quota delle spese dell'azienda comune. Latisana è quindi gestita né più né meno di come un nobile veneziano avrebbe gestito una qualsiasi attività commerciale e probabilmente, se fosse stato conveniente, invece che scorporare la giurisdizione in quote ideali, i feudatari avrebbero certamente provato a scorporare *tout court* il bene feudale.

c. Il problema dell'investitura.

Dopo l'estinzione della famiglia goriziana, non può ritenersi che i Vendramin avessero in qualche modo provato ad occultare il loro beneficio di Latisana. In realtà costoro non si trovavano neppure nelle condizioni di provare a nascondere visto che i problemi con gli Asburgo li avevano addirittura costretti ad annodare un filo diretto con il Consiglio dei X per sperare di conservare il bene feudale⁵⁸⁰.

I Vendramin anzi avevano partecipato con convinzione alla lotta contro gli imperiali di Massimiliano d'Asburgo e la Lega di Cambrai. Si erano addirittura coperti di una certa gloria nella difesa di Latisana e nei tentativi di prendere la città di Marano, sostenendo di tasca propria i costi di un più che nutrito numero d'armati⁵⁸¹.

⁵⁷⁸ ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, d.n.n.

⁵⁷⁹ ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, allegato f, d.n.n.

⁵⁸⁰ Come abbiamo già visto, almeno dalla metà del 1500, la massima magistratura politica della Serenissima possedeva persino una copia del contratto feudale del 1430.

⁵⁸¹ SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pp. 280-281.

Ciononostante, quando viene approvata la legge del 1587, nessuno dei feudatari di Latisana si affretta a chiedere l'investitura dai Provveditori sopra feudi⁵⁸².

Dando uno sguardo al fondo delle denunce feudali risulta che più volte i Vendramin e loro eredi siano stati denunciati perché difettivi d'investitura secondo le regole contenute nella parte del Senato del 1587 e sue successive integrazioni e modifiche⁵⁸³, ma le magistrature veneziane ritennero sempre di non dover procedere contro i Consorti di Latisana.

La prima domanda investitura, formulata nelle forme previste dalla legge del 1587 e sue successive integrazioni e modifiche, viene presentata ai Provveditori sopra feudi da Moceniga Mocenigo, in qualità di vedova Francesco Lando e tutrice del figlio, ottenendo il desiderato provvedimento il 9 maggio 1658⁵⁸⁴.

Il 2 maggio dello stesso anno Paolo Colpi⁵⁸⁵, procuratore di Moceniga Mocenigo, aveva appena ottenuto che i Provveditori sopra feudi ritirassero i loro stessi ordini che impedivano alla sua assistita di prendere investitura, ordini emanati su richiesta degli stessi nobiluomini giurisdicenti di Latisana⁵⁸⁶.

Il fatto che gli altri consorti si fossero opposti all'investitura non può essere banale conseguenza della paura di essere costretti a propria volta presentare i propri titoli

⁵⁸² Pur in difetto di regolare investitura davanti ai Provveditori sopra feudi, nel 1589 il Consiglio dei X procedette a processare e relegare a Lesina per 20 Zaccaria Vendramin (nipote di Andrea Vendramin, uno dei uno dei tre contraenti della divisione del 1526) per aver tiranneggiato i suoi sudditi di Latisana, SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, cit., pag. 357.

⁵⁸³ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, *Denunzie secrete che non ebbero effetto*. Esiste l'annotazione di 3 denunce nei confronti dei Consorti di Latisana per non aver ricevuto investitura e per esercizi indebiti delle facoltà giurisdizionali: una del 1632, una nel 1646 ed una nel 1668. A prescindere dall'ultima denuncia, intervenuta in un momento successivo alla prima formale investitura dei Consorti da parte dei Provveditori sopra feudi, le altre due presentano nota a margine che afferma che "i consorti di Latisana sono investiti". La busta avrebbe dovuto contenere almeno un paio di centinaia di carte relative alle denunce, nonché alle controdeduzioni dei Giurisdicenti di Latisana, ma la documentazione relativa a queste tre denunce è stata strappata dal volume che le rilegava.

⁵⁸⁴ Chiede investitura per i beni posseduti presso Latisana, ma non indica di essere titolare di carati di giurisdizione, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, 9 maggio 1658.

⁵⁸⁵ Paolo Colpi è uno dei procuratori più volte nominati nelle istanze presentate davanti alle più disparate magistrature veneziane per circa un trentennio.

⁵⁸⁶ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, *terminazioni*, cc. 104r-104v

d'investitura alla magistratura veneziana⁵⁸⁷. Infatti i giudicenti di Latisana si presentarono proprio davanti ai Provveditori sopra feudi per ottenere l'emanazione di provvedimenti idonei ad inibire la richiesta d'investitura di Moceniga Lando.

La pretesa dei Consorti di precludere alla vedova Lando l'investitura era probabilmente fondata su un dato giuridico di tutto rilievo, ovvero che il suo defunto marito non discendeva dal lato mascolino dei Vendramin, ma derivava le proprie ragioni da Chiara Moro⁵⁸⁸, la quale, per volontà del padre Zaccaria, non era mai stata dotata di prerogative giurisdizionali. Nella prospettiva dei giudicenti di Latisana, i Lando quindi *non erano consorti*, non avevano alcuna legittimazione a pretendere d'esercitare le regalie previste dal contratto feudale del 1430 e neppure titolo per chiedere investitura⁵⁸⁹.

Da questa prospettiva è quindi ragionevole sostenere che la famiglia Lando cercasse proprio nell'investitura da parte Serenissima una legittimazione esterna alle numerose pretese che essa voleva esercitare nei confronti dei beni comunali, senza però disporre di alcun riconoscimento rispetto alle regalie previste dal contratto feudale del 1430. Anzi probabilmente i Lando volevano poter contrapporre in qualche modo la magistratura veneziana all'ostilità dei Consorti i quali, prima dell'investitura, avevano emanato addirittura dei decreti volti rendere nuovamente poscolivi dei terreni che i Lando avevano appena messo a frutto⁵⁹⁰.

Come vedremo nel prossimo capitolo, Moceniga Mocenigo Lando aveva quindi tutto l'interesse ad ottenere investitura dai Provveditori sopra feudi, poiché tramite il riconoscimento del titolo feudale da parte della Serenissima poteva tentare di sostenere alcune pretese le quali sarebbero rimaste sempre frustrate per l'ostilità dei giudicenti e degli stessi abitanti del distretto di Latisana.

⁵⁸⁷ Cosa che effettivamente avverrà, giacché nella investitura della Mocenigo Lando si legge che ella dovrà presentare nota degli altri Consorti perché essi provvedano a prendere investitura, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, 9 maggio 1658.

⁵⁸⁸ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 62-64.

⁵⁸⁹ In abbozzo di scrittura si conferma che la famiglia Lando era pervenuta nel possesso dei beni feudali di Latisana senza però alcun diritto giurisdizionale né alcuna regalia, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 12, 26 febbraio 1665.

⁵⁹⁰ Il Decreto del 10 febbraio del 1658 con cui i Giudicenti di Latisana avevano ordinato di *mettere in pristino* le terre pascolive che Agostino Lando aveva fatto arare è emesso su richiesta delle comunità di Latisana, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Per li nn.hh. giurisdicenti di Latisana*, pag. 79.

In conseguenza di tale investitura, anche gli altri consorti presentano la medesima domanda ai Provveditori sopra feudi. Per primo la presenta Giacomo Contarini⁵⁹¹, per la moglie Elisabetta Vendramin, e poi Piero Querini⁵⁹², mentre i rimanenti consorti notificano tutti cumulativamente l'8 settembre 1681 per 12 carati di giurisdizione⁵⁹³. Il fatto che il totale dei carati di queste investiture copra il totale dei 24 carati in cui era suddivisa la giurisdizione depone fortemente nel senso che la vedova Lando non disponesse di alcuna facoltà giurisdizionale, ma fosse titolare esclusivamente di beni feudali privi del riconoscimento di qualsiasi regalia.

Dalle sferzanti parole di Giacomo Contarini quando rammentava, nel chiedere investitura per la moglie, che vi adempieva “*sebbene non tenuto in virtù dei patti suddetti, come non lo sono stati li miei ascendenti*”⁵⁹⁴, emerge un dato ulteriore di contrapposizione giuridica fra la vedova Lando e gli altri consorti ed un ulteriore motivo di opposizione di questi ultimi alla richiesta d'investitura.

Contarini infatti non rilevava esclusivamente il fatto che nessuno dei suoi avi (*rectius* degli avi della moglie) avesse mai chiesto investitura, ma affermava proprio che essi non vi avevano mai adempiuto perché *non tenuti*.

Non è un'affermazione diretta a rilevare la natura allodiale del distretto, ma tesa esclusivamente a ribadire le clausole del contratto feudale d'acquisto del 1430 il quale, come abbiamo visto, prevedeva espressamente che i feudatari di Latisana non dovessero chiedere investitura, ma esclusivamente prestare giuramento di fedeltà, in ogni momento, laddove richiesti⁵⁹⁵.

In quest'ottica la domande d'investitura presentate ai Provveditori sopra feudi a partire dalla metà del XVII secolo non dovevano considerarsi giuridicamente dovute, ma facoltative, ed è molto difficile sostenere che altre disposizioni, pur contenute nelle parti del Senato, potessero derogare ad una clausola espressa contenuta in un contratto feudale.

⁵⁹¹ Giacomo Contarini richiede di essere investito, in nome e per conto della moglie Isabetta Vendramin, per otto carati di giurisdizione, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, 22 agosto 1658.

⁵⁹² ASV, Pietro Querini dichiara di essere titolare di 4 carati di giurisdizione, essendo figlio ed erede di Antonio Querini che li aveva ottenuti per legato da Lucietta Vendramin, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, 16 maggio 1661.

⁵⁹³ ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali* 1807, busta 34, notifica 1084, allegato g, d.n.n.

⁵⁹⁴ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 747, 22 agosto 1658.

⁵⁹⁵ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pag. 13

Lo stesso Contarini era stato probabilmente indotto a presentare la domanda d'investitura principalmente perché la quota dei beni nella disponibilità della sua consorte confinavano con i beni che erano stati di Chiara Vendramin e della famiglia Moro e probabilmente riteneva fosse più cautelativo evitare contrasti con le magistrature veneziane le quali, come vedremo nel prossimo capitolo, non rinunciavano ad intromettersi nelle vicende giuridiche quotidiane del feudo di Latisana.

CAPITOLO II

IL VASSALLAGGIO

1. La definizione dell'ambito territoriale.

a. *Le controversie confinarie con gli Asburgo.*

Al termine delle ostilità fra Serenissima ed imperiali, nel 1521, le due parti contendenti si incontravano a Worms per mettere le basi per un duraturo trattato di pace⁵⁹⁶. I veneziani avevano deciso di stemperare fortemente le proprie pretese territoriali sull'area friulana per evitare recrudescenze del conflitto, ma gli ambasciatori della Serenissima sapevano di potersi giovare in fase di trattative della complicata condizione politica in cui versa il pur potentissimo Carlo V. Il giovane nuovo Imperatore era infatti alle prese con la controversia luterana, problema gravissimo, che sarà cavalcata da buona parte della feudalità germanica con enorme spargimento di sangue e dispendio di risorse per l'Impero.

Uno dei fulcri delle trattative portate avanti a Worms era senza dubbio individuare una soluzione condivisa al problema della ripartizione dei distretti friulani, da definire in distinte nonché chiare aree d'influenza. Il tema era principalmente quello legato all'eredità goriziana al quale tuttavia, nel corso della guerra, si era aggiunto anche quello dell'occupazione di Pordenone da parte delle truppe lagunari, un distretto che, da secoli, svolgeva le funzioni di porto asburgico.

Il capitolo quarto degli accordi di pace tra Impero e Venezia era quindi redatto "*pro compositione differentias villas Patriae Fori Julii et alios locos*" nonché "*pro tollendis causis dissidii et perturbationibus*". Le parti optavano per la soluzione d'elencare in un capitolo tutti i luoghi rispetto ai quali l'Imperatore riteneva di non poter in alcun modo abdicare alla propria alta potestà⁵⁹⁷. Al termine dell'elenco si disponeva tuttavia che "*cetera loca et villa in Foro Juli expresse non adiudicata Caesari sint et remaneant domini Venetiarum*"⁵⁹⁸.

⁵⁹⁶ Sulla pace di Worms e sulle successive, CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, Gorizia, 1773, pp. 60-70

⁵⁹⁷ I luoghi sono Gradisca, Marano, Ampezzo, Farra, Villanova, Partistagno e tutte le ville ad essi soggette, ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, cit., pp. 43-44.

⁵⁹⁸ ASV, Consultori in Jure, f. 30, *Copie di parti lettere dispacci del Treo sopra cose antiche*, cc. 6r e ss.

Fra le terre citate nell'elenco cesareo vi erano anche le terre Pordenone, Belgrado e Castelnuovo, occupate dai Veneziani, per le quali però venivano disciplinati dei regimi transitori, salva sempre la restituzione all'Impero⁵⁹⁹, mentre nessuna espressa menzione veniva fatta di Latisana.

Il principio giuridico emergente dagli accordi di *vormazia*, è quindi il riconoscimento della sovranità veneziana su tutti i luoghi del Friuli non espressamente elencati nel trattato di pace⁶⁰⁰, limitando la sovranità imperiale ai soli luoghi specificamente individuati⁶⁰¹.

Malgrado le stipulazioni di Worms, i veneziani e gli imperiali si mostrarono molto riottosi a dare adempimento agli obblighi convenzionalmente sottoscritti ed il trattato di pace fu quindi revisionato ed ampliato in varie tappe attraverso le città di Venezia, Bologna, Gradisca ed infine Trento⁶⁰².

A parte la palese ritrosia veneziana, molto restia a pagare le penali di guerra, nonché l'evidente reciproca diffidenza a restituirsi vicendevolmente i territori occupati⁶⁰³, una questione estremamente complessa era effettivamente quella della individuazione degli specifici confini fra i vari distretti dell'una e dell'altra parte.

Per tentare di dare una definizione alle reciproche pretese Serenissima ed Asburgo si ritrovarono nuovamente a Bologna nel 1529 decidendo di rimettere una parte delle questione ad un giudizio arbitrale, tenutosi a Trento a partire dal 1532⁶⁰⁴.

⁵⁹⁹ Sappiamo che nessuna delle tre piazzeforti verrà restituita agli Asburgo.

⁶⁰⁰ Il testo del trattato utilizzato in questa sede, pur ampiamente parziale, presenta interessanti note a margine effettuate dal consulente giuridico, probabilmente Servilio Treo, il quale evidentemente ne aveva fatto richiesta per risolvere qualche controversia legata agli accordi del 1521. In queste note si individuano i punti salienti del trattato fra i quali senza dubbio spiccava il riconoscimento in via residuale della Sovranità veneziana, ASV, Consultori in Jure, f. 30, *Copie di parti lettere dispacci del Treo sopra cose antiche*.

⁶⁰¹ Infatti, come abbiamo visto nel precedente capitolo, gli Asburgo, non avendo espressamente menzionato Latisana, tenteranno di affermare la sua pertinenza al Contado di Gorizia.

⁶⁰² ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, cit., pag. 45.

⁶⁰³ Il Consultore Gasparo Lonigo rammenta che "si venne alla pace di generale di Bologna 1529 così (...) per le cose tra Principi, ma quel tra privati furon poi composte, mediante commissari cesarei et veneti, l'anno 1535 con sententia solenne fatta in Trento", ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v; si veda anche CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, cit. pag. 62.

⁶⁰⁴ La sentenza compromissoria sarà pronunciata a giugno 1535, CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, cit. pp. 67-69.

La sentenza compromissoria⁶⁰⁵ che ne sortì, ampiamente disattesa come tutti i trattati che l'avevano preceduta⁶⁰⁶, era dunque specificamente destinata a definire i precisi confini fra i vari distretti delle parti contendenti⁶⁰⁷.

Rispetto a tale problema la situazione del feudo di Latisana, confinante con la villa di Precenicco ed una Marano ancora austriaca, appariva particolarmente controversa⁶⁰⁸. I Vendramin avevano quindi tutto l'interesse a far valere le proprie ragioni e per tale motivo chiesero alla Serenissima l'autorizzazione a partecipare al procedimento arbitrale tridentino il quale si chiuse

“con sententia solenne fatta in Trento et in particolare nel negotio della Tisana fu decretato con queste parole: illustrissimos dominos Andream et fratres vendraminos conservandos esse in possessione Pinetae et Lugugnanae usque ad portum Latisanae inhibendo regiam maiestatem d. Capitani Marani ne eos in possessione ipsius territoris molestet aut turbet⁶⁰⁹”

⁶⁰⁵ Gli atti completi dell'arbitrato tridentino sono conservati negli archivi della famiglia Thun a Litomerice in Repubblica Ceca.

⁶⁰⁶ ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, cit., pag. 45.

⁶⁰⁷ Per altro il naufragio della soluzione arbitrale proposta a Trento fu conseguenza, non tanto della definizione dei singoli confini, quanto piuttosto del problema essenziale relativo alla restituzione di Belgrado e Castelnuovo agli Asburgo. Giovanni Dolfin, rappresentante veneziano all'arbitrato tridentino, aveva chiesto al Senato Veneziano di poter ratificare l'accordo raggiunto a Trento. Il Senato aveva autorizzato Dolfin a ratificare l'accordo “desiderando l'illustrissima Signoria poner in tutto fine alle controversie agitanti nel convento di Trento si come ha sempre procurato con ogni studio et sollecitudine”. Gli ordinava tuttavia di riferire ai rappresentanti cesarei che Venezia intendeva riscattare Belgrado e Castelnuovo a qualsiasi cifra proposta dall'Imperatore. Dolfin procedeva quindi a redigere la *responsio* su mandato della Repubblica agli agentes del Re di Romani “et laudando li detti arbitramenti in tutte le sue parti, nondimeno si riservava in la sua approbatione di poter redimere li castelli di Belgrado e Castelnuovo”. Inoltre il Dolfin rammentava che da parte cesarea "l'approbatione doveva essere pura e semplice", rimanendo solo aperto "con quale quantità si debba fare detta redentione", ASV, Consultori in Jure, f. 30, *Copie di parti lettere dispacci del Treo sopra cose antiche*, cc. 6r e ss.

⁶⁰⁸ CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, cit., pag. 69; NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche ed industriali*, cit., pp. 23-24.

⁶⁰⁹ ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc. 278r-280v; per il testo del capitolo 82 della sentenza, dedicato alla situazione dei Vendramin, vedi, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 32-36 ; ma vedi anche, NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche ed industriali*, cit., pag. 82.

In tal modo si definivano i problemi di vicinato con la confinante città asburgica di Marano⁶¹⁰, mentre la questione relativa al rapporto con la commenda di Precenicco rimanevano ampiamente impregiudicati⁶¹¹.

"circa alli detti confini sono nate in diversi tempi molte contese di parole e di fatti tra li sudditi della Tisana e di Precenicco che per aggiustamento delli quali saria neecessario l'autorità suprema Imperiale et della Serenissima Repubblica elegger commissari che servatis servandis potessero designar li confini acciò ogni una delle parti si possa contener nelli propri confini⁶¹²".

Probabilmente per dare una soluzione al problema dei confini fra i due territori i Giudicanti di Latisana si dovevano esser risolti a raggiungere un accordo con i vicini austriaci nel 1551, senza attendere l'intervento della Serenissima, *"con il tirare una linea retta a partire dalla chiesa di San Salvatore fino al mare⁶¹³".*

Tale soluzione, sotto molti aspetti estremamente efficace in un territorio caratterizzato da frequenti alluvioni e repentini cambi morfologici, aveva tuttavia il difetto di aver compromesso l'integrità del feudo ed in particolare della parte arrivata in eredità a Moceniga Mocenigo, vedova Lando.

⁶¹⁰ Verrà riconquista dai veneziani, attraverso un sotterfugio, solo nel 1542, CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, cit. pp. 70 e ss.

⁶¹¹ Gaparo Lonigo scriveva che i confini si erano mutati fra i due territori (probabilmente a causa delle piene del Tagliamento) e quindi non erano chiari creando molta confusione tra Tisana e commenda di Persenico. Inoltre il consultore feudista ricorda che a parte il tema dei confini rimaneva anche "la seconda contesa tra li sudditi della Tisana et Persenico, circa la promiscuità dei luoghi e che ambo le parti possino pascolare, segare, et far quello li pare per servitio di loro animali ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v; infatti tale promiscuità era stata stigmatizzata davanti a Provveditori sopra beni comunali, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 498, 1666, 1 aprile;

⁶¹² ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v.

⁶¹³ ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v.

Quest'ultima, un secolo dopo l'accordo contestato⁶¹⁴, si era rivolta all'autorità della Serenissima, probabilmente al Senato, per far ristabilire gli originari confini e rimetterla nel possesso integrale dei suoi beni e dei suoi diritti⁶¹⁵.

Per dare una risposta al quesito giuridico introdotto dalla supplica della vedova Lando il Consultore in Jure, probabilmente Gasparo Lonigo, è costretto a ripercorre i vari eventi occorsi più di un secolo prima.

Egli rammentava come i Vendramin avessero chiesto alla Serenissima d'essere autorizzati⁶¹⁶ a partecipare al procedimento arbitrale tridentino per far valere le proprie ragioni. Difficilmente Venezia avrebbe potuto negare ai nobili veneziani di partecipare al giudizio di Trento, giacché, come ricordava Gasparo Lonigo, se la pace di Bologna era destinata a risolvere le controversie fra Principi, l'arbitrato di Trento aveva proprio l'obbiettivo di risolvere quelle fra i privati⁶¹⁷. Quindi, giacché lo scopo principale dell'arbitrato era definire questioni confinarie minute, la supplica dei Vendramin venne accolta, probabilmente nell'ottica di valorizzare al meglio la loro migliore cognizione dello stato dei luoghi⁶¹⁸.

Il Consultore precisava immediatamente che, da tale autorizzazione alla famiglia veneziana e dalla pronuncia della sentenza compromissoria, non erano però derivate modifiche giuridiche né allo status dei Vendramin, che continuavano ad essere sudditi

⁶¹⁴Non disponiamo della data precisa, ma la controversia deve seguire o precedere l'investitura del 1658.

⁶¹⁵Lonigo ricorda infatti che dalla pronuncia di Trento era stato decretato "che li signori Vendramini patroni della Tisana siino conservati in possesso della Pineta da Lignano sino al porto di Latisana la linea di questi confini viene ad abbracciare gran quantità di terreni a favor del Lando, quella che è tirada dalli imperiali restringe molto li detti confini a pregiuditio, non solo de possessori della Tisana, ma anco del feudo con pregiudizio notabilissimo della Serenissima Repubblica patrona d'esso", ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v.

⁶¹⁶Marin Sanudo nei suoi diari ricorda la richiesta d'essere autorizzati a partecipare al procedimento arbitrale avanzata dai Vendramin, SERGIO ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700: il caso di Latisana*, pp. 2031; le problematiche più controverse erano senza dubbio quelle relative al rapporto con Marano e con la vicina commenda di Persenico, MARIN SANUDO, *Diari*, 58, (1533), pp. 249, 280, 446, 491.

⁶¹⁷ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v

⁶¹⁸Il problema della conoscenza dei luoghi non era di poco momento se una parte del procedimento arbitrale tridentino viene portata avanti in Friuli per poter verificare da vicino lo stato dei luoghi e decidere meglio le questioni relativa alla definizione dei confini. La sede friulana dell'arbitrato di Trento è collocata nella città di Gradisca, CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, cit. pag. 68; la sede di Gradisca è citata nel preambolo della sentenza arbitrale, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pag. 32.

veneziani, né alla qualificazione giuridica del feudo di Latisana il quale di certo non si era mutato in un allodio, rimanendo quindi sottoposto al dominio diretto della Serenissima⁶¹⁹.

Di conseguenza ogni successiva convenzione sottoscritta dai Vendramin, laddove lesiva dell'integrità del bene feudale affidato alla custodia del vassallo doveva ritenersi assolutamente illegittima e quindi era da *cassar, tagliar, annular* ad opera del Senato. Infatti i giurisdicenti non avevano l'autorità di procedere a compromessi sopra beni della Repubblica, detenendone non la proprietà piena, ma esclusivamente il dominio utile⁶²⁰.

Il fatto che l'accordo controverso fosse stato raggiunto con i rappresentanti della commenda straniera di Precenicco non è il punto focale dell'argomentazione, ma semmai una aggravante. Il nucleo della questione è che tale accordo aveva leso un proprio feudatario, Moceniga Lando, nell'integrità del suo beneficio, compromettendo quindi indirettamente anche il patrimonio feudale della Serenissima.

Dall'analisi di tali vicende emerge come, nella prima metà '500, i Vendramin, per metter un freno ai dissidi confinari, fossero stati costretti a supplicare alla Serenissima di poter partecipare al procedimento arbitrale, riconoscendo implicitamente che la propria condizione giuridica non permetteva loro di presenziare all'arbitrato in difetto di autorizzazione; in sostanzanza i Vendramin dimostravano d'avere la necessità di mediatizzare i propri interessi familiari sfruttando la tutela veneziana.

⁶¹⁹ “Questa sentenza fatta da Commissari sopradetti non fa mutar natura alli beni della Tisana, cioè che da feudali divenghino allodiali, nemmeno che il dominio diretto, che era della Serenissima Repubblica, passi in essi Vendramin né in altri anziché il comando del non essere turbati detti possessori né maltratti nei loro possessi abbraccia anco la Serenissima Repubblica per il suo diretto dominio, che non può esserli posto in contesa alcuna”, ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v.

⁶²⁰ “Come nei tempi passati non è stato lecito ad alcuno feudatario il far compromessi sopra li beni giurisdizionali feudali, così parimenti sii proibito nell'avvenir il far detti compromessi o arbitramenti, et la ragione è che detta promiscuità ferisce, non sol l'utile dominio, che è appresso il feudatario, ma anco la proprietà, che è del solo signore del feudo, alla conservazione della quale è tenuto l'istesso feudatario et altrimenti facendosi saria una specie di fellonia, degna di privatione del feudo e tanto più quando che è fatta con persone estere a quali si viene a comunicar quel l'utile dominio che deve servire solo per detti feudatari et altri sudditi e non per alteri, perciò stimiamo che sia termine di giustizia il cassar, tagliar, annular, con l'autorità suprema dell'Eccellentissimo Senato come fatta contro le leggi et a pregiudizio del feudo et del Signore di esso et in tal modo si libererà detto feudo che è nobilissimo et di gran rendite da questa promiscuità e comunione e resterà intestato a detti feudatari et illeso alla Serenissima Repubblica”, ASV, Consultori in Jure, f. 61, cc, 278r-280v.

Per il consultore quindi, benché la famiglia Vendramin avesse presenziato ad una procedura arbitrale fra potenze principesche e nonostante il fatto che le problematiche afferenti al loro feudo fossero state oggetto di uno specifico capitolo della sentenza compromissoria, ciò tuttavia non poteva in alcun modo mutare la condizione di vassallaggio dei Vendramin nei confronti della Serenissima per il beneficio di Latisana.

Quindi il successivo accordo, raggiunto dai giudicenti con la commenda di Precenicco, non poteva avere alcun valore giuridico perché frutto di un atto di disposizione lesivo del dominio diretto veneziano sul feudo.

Se per regolare le controversie con Marano i Vendramin avevano avuto necessità dell'intervento di Venezia, per quanto riguarda la vicenda di Precenicco essi avevano invece, a torto, ritenuto di poter fare da soli.

Finché vi fu concordia fra i Vendramin circa l'accordo raggiunto con la Commenda di Precenicco, Venezia non aveva alcuna possibilità di conoscere la vicenda stigmatizzata dal Consultore. Una volta emersa la situazione controversa, Venezia non si poteva però esimere dal rilevare la lesione degli interessi della vedova Lando a causa delle decisioni del Consorzio dei giudicenti, soprattutto perché questi ultimi, nel danneggiare Moceniga Mocenigo, avevano di fatto danneggiato anche l'integrità del beneficio feudale affidato alla loro custodia.

Pur non sapendo se la convenzione fra giudicenti e Precenicco sia stata in concreto *tagliata* dalle autorità veneziane, dalla coeva investitura di Moceniga Mocenigo emerge chiara la volontà della Serenissima di tutelare il proprio patrimonio. Infatti nell'investitura di quest'ultima ella è esplicitamente incaricata dai Provveditori sopra feudi del compito di *“doversi applicar con ogni spirito con li debiti mezzi della Giustizia alla ricupera di quelli beni feudali che fossero usurpati et malo modo distratti dal feudo a pregiudizio delle pubbliche ragioni”⁶²¹*.

Ancora una volta il problema avvertito dalla Serenissima non è tanto l'esercizio di facoltà giurisdizionali, ma esclusivamente che da tale esercizio fosse derivata una lesione

⁶²¹ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pag. 80.

del valore economico di un bene che il Senato ha solo dato in custodia ai Consorti e che essi devono quindi conservare.

b. I conflitti per la laguna di Marano.

Fra le molte regalie trasferite dai Conti di Gorizia agli acquirenti del feudo di Latisana quella relativa al *pescatico* era quella che presentava i profili di maggior criticità, dimostrandosi effettivamente la fonte più prolifica di gravose controversie fra distretto latisanense e vicino distretto di Marano.

I problemi relativi all'esercizio di tale regalia non sorgevano infatti in relazione alle acque del Tagliamento, quanto piuttosto con riguardo alla laguna di Marano ed alla definizione dell'ambito territoriale delle varie comunità con uno sbocco sulla laguna.

Già a metà del XV secolo i Maranesi, temporaneamente sotto l'egida veneziana, si erano scontrati con la comunità di Grado per ripartire i diritti di pesca sulle acque interne.

La controversia fra queste due comunità si era definitivamente risolta, dopo vari arresti, con una sentenza delle *Rason Vecchie*, emanata il 14 ottobre 1452. Questa magistratura veneziana era stata investita della soluzione della lite direttamente dal Consiglio dei X ed era quindi delegate dei poteri di quest'ultimo⁶²².

Il pomo della discordia fra le due comunità era “*per occasione di acque, paludi, canali et pescaggioni*”⁶²³. I Maranesi asserivano che “*dette acque sempre averle avute et tenute dal Tagliamento fino al Natisone, etiam nel tempo dei Patriarchi (...) et sempre aver avuto in esse acque et paludi uso de pescar et osellar*”⁶²⁴.

Dopo aver cercato di spingere le parti ad una conciliazione avevano ritenuto di dover decidere la causa “*acciò che fra esse parti vivano in buona pace et amore, carità e benevolenza*”. Con approccio salomonico, il giudice delle *Rason Vecchie*, revocato ogni provvedimento precedente, aveva infatti disposto che gli uomini di Grado e quelli di Marano avrebbero dovuto godere della laguna di Marano “*come buoni amici e come*

⁶²² ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, fascicolo 193, cc. 122r-127v.

⁶²³ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 15-27.

⁶²⁴ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 15-27.

*fratelli indivisi e senza differenza alcuna nel pescar e nell'osellar e servirsi delle acque*⁶²⁵”.

Le Rason Vecchie evano quindi deciso d'investire entrambe le comunità del *dominio utile* di tutte le acque fra il Tagliamento e il Natisone e delle regalie ad esse pertinenti “*remanendo al diretto dominio di esse acque, paludi et pescagioni et de cadaune altre acque, paludi et pescagioni nelle quali dette comunità et homeni abbino ovvero hanno avuto uso del pescare dal Nostro Illustrissimo Dominio di Venezia*⁶²⁶”. Esplicitamente il Magistrato veneziano affermava che la laguna di Marano costituiva un bene proprio della Serenissima. Come corrispettivo dell'investitura delle acque e dei diritti ad esse pertinenti, le Rason Vecchie stabilirono poi che entrambe le comunità “*debbino pagar e dar ogni anno alla festa di Natale del Signore in perpetuo Ducati uno d'oro per la perpetua recognizione et feudo di tutte le acque predette da esse ricevute*⁶²⁷”.

La sentenza predetta tuttavia risolveva i rapporti di vicinato ed uso delle acque esclusivamente con le comunità della laguna orientale, lasciando impregiudicati i rapporti con quelle della laguna occidentale ed in particolare quelle sottoposte alla giurisdizione di Latisana.

I rapporti fra le due comunità non dovevano essere mai stati idilliaci e le controversie sull'utilizzo dei beni dovevano essere state frequenti e numerose se nel 1535 i Vendramin avevano desiderato partecipare all'arbitrato di Trento proprio per ottenere una pronuncia che regolasse i rapporti con i vicini di Marano, di nuovo soggetti all'autorità austriaca⁶²⁸.

Per circa due secoli Marano, rientrata nel Serenissimo dominio grazie ad un colpo di mano nel 1542, aveva potuto godere in modo sostanzialmente incontrastato delle regalie già concessele in virtù della sentenza delle Rason Vecchie, ma a partire dalla seconda

⁶²⁵ La comunità di Marano aveva tuttavia poteva *uccellare* in via esclusiva per un limitato periodo di tempo ed un'area determinata, mentre un'altra rimaneva esclusiva di Grado, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 15-27.

⁶²⁶ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 15-27.

⁶²⁷ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 15-27.

⁶²⁸ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 32-34.

metà del XVII secolo gli scontri con gli abitanti del distretto di Latisana per l'uso delle acque dovettero farsi più frequenti e duri⁶²⁹.

La controversia con i Latisanensi era giuridicamente fondata sul contrasto fra l'investitura marenese e quella che per primi i Lando erano riusciti ad ottenere dai Magistrati sopra feudi; un'investitura che, nella sua genericità, pareva estendere i diritti di pesca dei feudatari di Latisana fino alle acque della laguna di Marano ed in particolare alla c.d. valle dei pantani⁶³⁰, un'area che, a detta dei Maranesi, “*era un tempo il ramo più significativa delle rendite della povera Comunità*”⁶³¹.

I contrasti fra i due distretti, principiarono⁶³² a causa dalla famiglia Lando, titolare dell'area meridionale del distretto, la quale desiderava ricavare delle valli da pesca chiuse nella valle dei Pantani, pregiudicando gli interessi dei pescatori di Marano⁶³³. In breve tempo anche la comunità di Sottopovolo, che in quell'area godeva di varie utilità promiscuamente con la vicina commenda austriaca, entrò in rotta di collisione con gli interessi maranesi, ma le due comunità si conciliarono stragiudizialmente sottoscrivendo una convenzione⁶³⁴, salvo ovviamente scontrarsi egualmente e di frequente.

A stretto giro l'intera giurisdizione di Latisana, ovvero gli stessi giudicanti, si mobilitarono contro i Maranesi, risolvendosi addirittura ad impugnare la sentenza delle Rason Vecchie del 1452 per togliere ai Maranesi ogni titolo giuridico all'utilizzo delle acque della valle dei Pantani.

⁶²⁹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 104-106 e 113-115.

⁶³⁰ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp. 104-106 e 113-115.

⁶³¹ ASV, Inquisitori di Stato, b. 1044, fascicolo 193.

⁶³² In realtà Lando erano eredi della quota di Zaccaria Vendramin risultante dalla divisione del 1528. Già nel 1537 Zaccaria, nel denunciare ai X Savi alle Decime di Rialto “tutte l'indrade che ho in questa Città, come etiam de fuora” affermava di essere titolare di una *possession detta la Pineda* posta ai confini con Marano dalla quale non si riusciva a trarre grande reddito “per esser stata brusata due fiata da Maranesi”, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pag. 38.

⁶³³ La causa fu terminata dalla Quarantia penale il 9 giugno 1687, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp.199-202.

⁶³⁴ ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Per il povero comun di Sottopovolo conro la Comunità di Marano*, pp.17-20.; l'accordo fu rinnovato e modificato nel 1765 dopo che fu messo fine all'uso promiscuo dei beni comunali da parte di Sottopovolo e Percenico, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1045, *Stampa della fedelissima Comunità di Marano e Popolo contro li nn.hh. Giurisdicenti di Latisana*, pp.144-148.

La controversia giurisdizionale ebbe inizio nel 1778, ma si concluse con una conciliazione⁶³⁵ che liberò le magistrature veneziane dal prendere posizione su una situazione giuridica tanto controversa.

2. Il giuspatronato di San Giovanni Battista di Latisana.

Il potere spirituale sul distretto di Latisana era stato ceduto dal Patriarca di Aquileia a quello di Grado in una convenzione stipulata fra i due Prelati nel luglio del 1180, in un quadro di definizione dei rispettivi ambiti d'influenza spirituale⁶³⁶.

Una volta estintisi il Patriarcato di Grado e il vescovado di Castello, per provvedimento di papa Nicolo V del 1452, sulle ceneri di quelle due diocesi venne eretto il Patriarcato di Venezia, il quale acquisì quindi la giurisdizione spirituale sul distretto di Latisana, succedendo nel patriarcato gradese⁶³⁷.

Nel distretto di Latisana sorgeva la chiesa di San Giovanni Battista⁶³⁸, rispetto alla quale nessuno aveva mai messo in discussione che i Conti di Gorizia⁶³⁹ potessero vantare

⁶³⁵ Il fascicolo contenente le scritture manoscritte della causa fra le due comunità reca in copertina l'intimazione di pagamento alla cassa pubblica per aver raggiunto un accordo dopo aver adito le magistrature veneziane, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, fascicolo 193.

⁶³⁶ CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, cit., pag. 113; in realtà nel 1472 il Patriarca di Venezia Maffio Gerardi risulta aver raggiunto un accordo col Patriarca di Aquileia per la permuta di alcuni benefici siti Conegliano con altri presso Latisana per “terminare le discordie per l'Istria”. Ciò lascia quindi intendere che vi fossero ancora margini di contrasto fra le due confinanti diocesi, ALESSANDRO ORSONI, *Cronologia storica dei vescovi olivolensi, detti dappoi castellani e successivi patriarchi di Venezia*, Venezia, 1828, pag. 296.

⁶³⁷ “Quella Chiesa (San Giovanni Battista n.d.r.) era nella diocesi del Patriarca di Grado qual fu estinto da pp. Nicolò V l'anno 1451 insieme col vescovato di Castello et da questi due unitamente eretto il patriarcato qui in Venezia”, ASV, *Consultori in Jure*, b. 114, cc. 46rv; ma anche ASV, *Consultori in Jure*, f. 63, cc 63r.

⁶³⁸ VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, Udine, 2010, *passim*.

⁶³⁹ ASV, *Consultori in Jure*, f. 63, cc 63r.

il *giuspatronato*⁶⁴⁰, ovvero il diritto di *presentare* all'ordinario il chierico titolare dell'ufficio spirituale sulla pieve, per poi investirlo dei benefici relativi⁶⁴¹.

⁶⁴⁰Pare opportuno offrire una rapidissima illustrazione intorno al tema del *giuspatronato* facendo uso delle definizioni tratte da un giurista consulente della Repubblica quale il frate servita Paolo Cancian. "Il patronato nei secoli medii con dottrine tratte dalle costumanze feudali che allora erano molto in vigore implica la persuasione di ciò che noi chiamiamo dominio diretto, e patronus significa quello che noi in italiano chiamiamo padrone, detto anche seniore, che noi correttamente diciamo signore. Questi significati si riscontrano nei capitolari nelle leggi longobardiche, negli interpreti di ius feudale et in molte altre carte di questi tempi. Questa signoria, patronato, dominio diretto sopra le chiese in più modi acquistavasi dai sovrani. Il principal titolo per tale acquisizione era la fondazione (...) in limosina franca intendendosi essere come un feudo soggetto a servizi verso il suo fondatore colla presunzione del diritto dominio dice il Muratori (...) il fondatore si riservava il *giuspatronato* e lo trasmetteva ai suoi eredi. Fondatore chiamassi non solo chi ha costruita (...) ma ancora chi dava un molto considerevole aumento o ristauero". Il giurista afferma che il *giuspatronato* si acquista anche per accessione *quod edificatur solo cedit* per le chiese e i monasteri fondati in regio fisco. Il servita rammenta che chiese e monasteri sono spesso dotati di molte regalie, gabelle, zecca, dazi, castelli, città comittati, marche e ducati per tale motivo essendo dotati e forniti di nobile giurisdizione tutti i beni di vescovi ed abati bisogna ritenersi fossero eretti alla dignità di feudi. "Altro titolo per acquistare il detto patronato procedeva dal diritto di mundiburdio o difesa". Tale constatazione creava molti problemi circa la spettanza del *giuspatronato* agli avvocati della chiesa, questione molto calda a Venezia in relazione alla nomina del Patriarca di Aquileia. Per evitare l'argomento il consultore afferma che "Io disputar non voglio se un tal diritto seco al patronato anche riguardo agli avvocati che non contavansi nel numero dei sovrani quantunque chiaro si rilevi che essi onorati venivano col significante titolo di fondatori e posti si trovino a par condizione de patroni anche nelle decretali ove rillevasi che questo uso prima ancora prima ancora di questi tempi era in vigore". Il consultore afferma quindi che il *giuspatronato* si acquista per questi titoli, non solo quando direttamente acquisito, ma anche quando per diritto di guerra, ereditario o fiscale si succeda negli attuali possessori. "Prima di passare agli effetti del detto *giuspatronato* considerer mi conviene che regolandosi questa dottrina sulla dottrina de feudi come derivata dagli stessi presunti titoli i suoi effetti erano in tutto uguali agli effetti de feudi medesimi. Ora la primigenia vera semplice dottrina feudale che in quei tempi correva molto diversa da quella di oggidì. Al presente la Chiesa cui è annesso il feudo si considera la principal vassalla ed il vescovo o rettore fa le veci dell'amministratore *pro vassallo*, e perché la Chiesa non muore mai, il feudo non può mai dirsi vacante. Ma un tempi non si era così. Il feudo intendevasi sempre in mano ad un uomo vivo è capace della dovuta fedeltà (...) davasi riguardo agli ecclesiastici ed al prelato *pro tempore* più tosto che alla Chiesa (...) il prelato stesso era il vero ligio fedele e tenente dal signore diretto dal quale la tenuta vacando *propter defectum hominis* ella ritornava al signore diretto sinché il successore ne ricevesse la nuova investitura". Il chierico giurista rammentava anche che, in sede vacante, i principi percepivano i frutti della prelatura e che erano titolari del diritto di collazione come riconosciuto anche da alcune decretali. Di conseguenza re ed imperatori si ritenevano titolari del diritto di elezione senza anche ottenere l'elezione canonica "ed in ciò non si filosofava senza proposito: se a qualcuno spettava eleggere il prelato doveva spettare al signore diretto delle rendite di quello piuttosto che a qualunque altro essendo questo provvedimento nei benefici minori concesso ad ogni patrono di qualità privata competer doveva anche ai principi riguardo ai benefici regali", come ad esempio il Doge conferiva come patrono e signore della ducale basilica di San Marco di pien diritto la prelatura con ogni indipendenza dall'ordinario ovvero il Patriarca di Venezia. "Per quello riguarda poi i vescovi ed abbazie il principe patrono credevasi in diritto conferir il beneficio colla investitura, atto che per verità al signor diretto compete, e specialmente colla

investitura detta dai *feudisti abusiva* (ovvero solo con la *missio in possessionem* successiva all'investitura n.d.r.), che solendosi giusta il costume dei tempi assegnar per tradizione di un simbolo l'anello ed il pastorale che avevano le stesse insegne del vescovato ciò fu una delle ragioni dei lunghi dissidi tra i papi e gli imperatori finché si abbandonò l'uso dei simboli sopra detti costituendo per simbolo della collazione lo scettro. L'uso della investitura fu accostumato anche in questa Serenissima città”, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 860. d.n.n., 1769 novembre, *Scrittura del padre maestro fra Paolo Canciani de Servii intorno il giuspatronato de principi giusta l'antico costume*; in un'altra scrittura fra Paolo Canciani si sofferma su altri titoli d'acquisto del diritto di patronato "I titoli che può un sovrano di simile diritto ponno ridursi a 5 categorie: cioè fondazione o ddotazione, indulto, inveterata consuetudine regalia e sovranità" (...) "Il terzo titolo di nominare a benefici è la lunga consuetudine ; non vi ha dubbio che essendo i laici capaci di questo diritto nulla osta che essi possano per prescrizione acquistarlo nello stesso modo appunto con cui si acquistano gli altri diritti; il che viene deciso anche dal diritto comune (...) trattandosi di acquistare questo *ius contra ecclesiam liberam* richiedesi un quasi possesso che sia immemorabile essendo questa una delle prescrizioni da giuristi chiamata *contra ius* (...). Questo possesso della cui origine non esiste memoria ha forza di giusto titolo secondo le legali dottrine mentre fa nascere una gagliardissima presunzione che sia stato legittimamente acquistato e per servirmi adattamento della espressione medesima dei digesti dell'antichità fa le veci di legge onde non è tenuto il possessore ad allegare ulteriori ragioni per conservare il possesso medesimo. Veramente il concilio di Trento ha posto qualche restrizione riguardo i patronato acquisiti specialmente per il titolo ora allegato e nominatamente per quelle persone comunità università dalle quali un tale diritto può molte volte presumersi usurpato. Ma oltre che lo stesso concilio esime nominatamente da queste restrizioni i principi sovrani, la verità è che le restrizioni medesime non si ammettono ne da principi me pure in pregiudizio dei corpi e persone loro suddite specialmente nei giuspatronati laici ma queste vengono lasciati in possesso colle stesse prove con cui sogliono confermarsi gli altri diritti di tal natura". Il servita rammenta che tutti i titoli d'acquisto del giuspatronato, tranne la *sovranità*, "non sono per verità a mio credere inalienabili mentre senza nessun essenziale pregiudizio della sovranità ponno si nell'utile che nel diretto abdicarsi, ma essendo però questi diritti in mano di un sovrano come sopra ho considerato quantunque versino in materia ecclesiastica si contano però tra i diritti e beni regali della corona e siccome alcuni principi non ammettono restrizioni ne pure le prescritte dal tridentino riguardo alla manutenzione delli giuspatronati laici perché queste restrizioni tendono in pregiudizio de loro sudditi così con ragione molto più forte hanno diritto a conservarsi quando sono spettanti ed anno vigore di diritto regio e però come tali vengono mantenuti coll'uso della giurisdizione sovrana ne soggiaciono a leggi umane meramente positive ne si perdono per quelle prescrizioni che sono introdotte puramente dalla legge scritta, ma solo per trattati, transazioni, cessioni, derelitto e per altre cause che vigore abbiano in forza di quel sacro diritto di natura che lega anche i monarchi". Frate Paolo Canciani rammenta anche che "è da notarsi che qualunque patrono, anche di condizione privata, ha *ius* che, né in vacanza di sede, né in qualunque altro tempo, i diritti del beneficio non abbiano ad essere in minimo conto pregiudicati né le sue rendite ne pure in piccolissima parte (...) distratte (...) senza il previo suo assenso e la ragione è manifesta perché così si diminuirebbe per indiretto la rendita e la stima del beneficio ad esso patronato soggetto". Il chierico giurista conclude constatando che "potrebbe farsi una ricerca se questo diritto antico di patronato [nei secoli medi] che riguardo ai sovrani è detto anche diritto di regalia sia inalienabile della corona o se possa perdersi per un lungo non uso. Alcuni, veramente in Francia, hanno sostenuto essere tale regalia diritto meramente regio ed appartenente alla corona. Per parlare colla dovuta candidezza questo a mio debole giudizio mi par essere una di quelle regalie che possono alienarsi collo stessissimo diritto con cui un feudo può passare in libero allodio. Essendo per altro una tale giurisdizione in mano sovrana e per conseguenza non soggetta a restrizioni di regole e leggi scritte questa non può mai dirsi alienata che dalle prove di averla lasciata per derelitta o pure di averla perduta in quel modo che sarebbe di qualunque altra

In quanto titolari di tale *regalia* i Conti di Gorizia l'avevano legittimamente trasferita, attraverso *l'investitura onnimoda* del distretto di Latisana, ai Consorti, quali successori degli originari investiti Ciola e Morosini⁶⁴².

Inoltre l'originaria chiesa di San Giovanni Battista era stata fatta demolire, per ordine di Andrea Vendramin, per essere ricostruita integralmente con lavori che si protrassero dal 1504 al 1533, data della riconsacrazione⁶⁴³. A seguito di tale ricostruzione, nel 1537, la famiglia Vendramin richiese ed ottenne da Papa Paolo III⁶⁴⁴ un *breve* che li confermava nel loro giuspatronato, probabilmente rilevando che, a seguito di tale radicale restauro i Vendramin, potessero considerarsi veri fondatori della chiesa e non meri successori nel titolo del Conti di Gorizia, del quale probabilmente non sussisteva prova alcuna.

giurisdizione appartenente ad un monarca, quantunque non radicalmente inalienabile dalla sovranità. Per quanto riguarda il diritto competente ai principi in caso di vacanza delle chiese sopra i beni feudali di esse (...) questi dovrebbero trar seco al monarca gli stessi diritti che quelli dell'antico patronato giacchè l'antico patronato da altro non deriva che dal presunto nesso feudale”, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 860. d.n.n., 1769 novembre, *Scrittura del padre maestro fra Paolo Canciani de Servii intorno li giuspatronato*; in modo conforme a frate Canciani si veda MARCO FERRO, voce *giuspatronato*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. II, Venezia, 1845, pp. 31-37.

⁶⁴¹Marco Ferro ricorda che dal giuspatronato derivavano anche diritti onorifici ed il diritto di farsi assistere in caso di povertà, MARCO FERRO, voce *giuspatronato*, cit., pag. 31.

⁶⁴²“Quelli Conti avevano il ius patronato di tutte le chiese del loro contado come hanno tutti li principi della Germania e perciò questi (i consorti di Latisana n.d.r.) successi in luogo de Conti professavano haver l'istesso ius patronato sicchè la contesa si restringe a questo punto”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 114, cc. 46rv

⁶⁴³VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, cit., pp. 254-255.

⁶⁴⁴VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, cit., pag. 19.

A partire dagli inizi del primo decennio del XVII secolo fin quasi alla fine della Repubblica di Venezia si verificheranno tuttavia numerose controversie circa la spettanza e l'esercizio del giuspatronato sulla pieve di San Giovanni Battista di Latisana⁶⁴⁵, contrapponendo alternativamente il patriarcato di Venezia ai consorti, nonché i consorti fra di loro, in uno schema caratterizzato da croniche recrudescenze.

Alla morte del pievano di San Giovanni Battista Francesco Vespa, avvenuta nel 1610, i Consorti, come di consueto, avevano provveduto ad indicare al Patriarca il nominativo più gradito al Consorzio⁶⁴⁶. Contrariamente a quanto accaduto in tutte le precedenti occasioni, il nuovo Patriarca si mostrava estremamente refrattario ad accogliere supinamente l'indicazione dei Consorti e pretendeva di partecipare attivamente alla nomina, negando il giuspatronato dei Giusdicenti ed anzi premendo per la collazione del medesimo.

I Consorti, costretti a rapportarsi con un Patriarca ostile, incapaci d'averne ragione ed esposti al rischio di rimanere intaccati nei propri diritti, si rivolgevano quindi alla Serenissima per ottenere una pronuncia sulla fattispecie in esame, che statuisse sulla spettanza del giuspatronato sulla pieve di San Giovanni Battista di Latisana.

⁶⁴⁵Per vero qualche tensione deve essersi verificata fin dagli inizi se Marin Sanudo ricorda che nel 1521 il Patriarca era entrato in conflitto per il Juspatronato di un beneficio presso Latisana, MARIN SANUDO, *Diari*, 30 (1521); difficilmente si trattava però di San Giovanni Battista giacché la Chiesa era in ricostruzione a partire dal 1504, VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, cit., pag. 254.

⁶⁴⁶Da quando era venuto a costituirsi il Consorzio, i Compatroni "prendeivano atto delle domande dei concorrenti al beneficio plebanale e prodevano alla selezione mediante una votazione nella quale ciascun compatrono poteva assegnare un numero di voti pari ai suoi carati (...) per essere eletto un candidato doveva ricevere non meno di due terzi dei voti complessivi, ammontanti a 24 carati, ossia almeno 16 carati", VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, pp. 231-232.

La Serenissima si pronunciò a favore dei giudicenti, permettendogli di provvedere ad investire il nuovo pievano⁶⁴⁷, ma alla morte di quest'ultimo la lite si ripresentò identica⁶⁴⁸, suscitando anche una certa irritazione nei Consorti di Latisana⁶⁴⁹.

La nuova controversia, principiata a cavaliere tra il Patriarcato di Giovanni Tiepolo e quello di Federico Corner⁶⁵⁰, presentava le medesime questioni giuridiche della precedente, ovvero stabilire se al Patriarcato di Venezia “*si aspetta o l'investizione, se il juspatronato suddetto sia di ragione prestato e operante a quei Signori, o la collazione se nol sussistesse il juspatronato*”⁶⁵¹.

Il Doge prima di pronunciarsi nuovamente sulla questione asseriva di voler aspettare “*fino che creato Patriarca ci fosse il vero e proprio difensore di esso patriarcato*”⁶⁵², ma

⁶⁴⁷ In un memoriale presentato dai giudicenti di Latisana vengono ripercorse le tappe della controversia circa il juspatronato della Pieve di San Giovanni Battista e si rammenta che “vacando essa pieve dall'anno 1610 fu da noi presentato (il nuovo pievano n.d.r.) et sebene le ragioni nostre erano così chiare che non ricevevano difficoltà si compiacque però Sua Signoria Illustrissima di esaminarle di nuovo con ogni esquisita diligenza et con formatione di un voluminoso processo et havendo tocato con mano le dette nostre validissime ragioni fece sentenza a favor nostro dalla quale resta hora terminato affatto ogni dubbio et ogni difficoltà che pretese nascere in questo proposito et in esecuzione della detta sentenza seguì anco l'istituzione e l'investitura nella persona di esso”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 71r-72v. Purtroppo del “voluminoso processo” e della relativa pronuncia non v'è più traccia alcuna. Si aggiunge che la nuova investitura del pievano Francesco Vespa avvenne lo stesso anno 1610 della morte del precedente. E' quindi plausibile che il Patriarca Vendramin non si sia opposto con troppa energia alle ragioni dei consorti, visto che la successiva controversia, sul medesimo argomento, si principiò nel 1630 per concludersi non prima del 1653.

⁶⁴⁸ Dopo la morte del pievano, i Consorti riferiscono di aver “fatto nuova presentatione avanti Monsignor Illustrissimo Patriarca Tiepolo della persona del nuovo pievano acciò gli dia investitura in esecuzione delle cose giudicate et eseguite et anco del pacifico possesso che habbiamo di presentare, ma non seguì il fine per l'impedimento dell'istesso Monsignor Tiepolo per il che fossimo astretti a comparere avanti Monsignor Vicario per sede vacante, il quale veduta la sentenza di esso Monsignor (...) l'esecuzione di quella, l'investitura del (...) predecessore, et il Pacifico nostro possesso di presentare, ci ha finalmente (...) editi sicchè altro non resta che la sola investitura nella persona di esso (...) da Noi presentato, ma la investitura ci viene differita da esso Monsignor Vicario sotto pretesto di essere trattenuta da eminentissima mano”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 71r-72v.

⁶⁴⁹ I giudicenti chiedono alla Serenissima che si pronunci con la massima chiarezza “acciochè in ogni vacanza non habbiamo sempre a repetere l'istessi discorsi”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 71r-72v.

⁶⁵⁰ Il consultore in Jure Fulgenzio Micanzio rammenta che la controversia si era principiata nella “sede vacante del Patriarcato di Venezia”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 41, cc 361r; dal canto loro i Giudicenti di Latisana, nel rivolgersi al Doge, riferiscono che il Patriarca Tiepolo versava in uno stato d'impedimento al momento della presentazione del nuovo pievano, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 71r-72v.

⁶⁵¹ Anzi il Consulore incalza affinché si prenda posizione sulla controversia, ASV, *Consultori in Jure*, f. 41, cc 361r.

⁶⁵² ASV, *Consultori in Jure*, f. 41, cc 361r.

una volta superata la vacanza delle cattedra patriarcale con la nomina di Federico Corner, il Doge preferì accogliere la richiesta dei contendenti d'essere autorizzati a devolvere la lite davanti al Sacro Collegio dei Dottori Legisti di Padova per ottenere una pronuncia compromissoria.

Pur trattandosi di controversia relativa ad un *giuspatronato laico*, ovvero una incontestabile regalia della Repubblica⁶⁵³, il Doge preferì demandare la questione all'autorevolezza del collegio patavino, forse sperando che i dottori legisti fossero in grado di mettere un sigillo definitivo sul conflitto.

Non bisogna tuttavia escludere che il Doge ritenesse di non poter garantire sufficiente terzietà alle parti in causa, giacché la Serenissima aveva il *dominio diretto* sul beneficio ecclesiastico sia come giuspatrona del Patriarcato di Venezia, sia come signora del feudo di Latisana⁶⁵⁴.

⁶⁵³ Dopo la devoluzione a dottori padovani, il consultore Fulgenzio Micanzio, chiamato ad esprimersi su una questione collaterale, era stato lapidario nell'affermare che la controversia principale spettava esclusivamente alla Serenissima: “la causa è (...) della Serenità Vostra perché essendo li iuspatronati laici cosa secolare (...) tali cause nel Serenissimo dominio sono sempre state trattate dalla potestà secolare”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 51 cc. 283; nella minuta della scrittura, evidentemente non inviata al Doge, il consultore era stato molto più duro con la massima carica dell'ordinamento veneziano, prima di optare per una soluzione più leggera, arrivando addirittura ad affermare che “questa contesa, essendo di un iuspatronato laico, doveva essere trattata e giudicata dalla Serenità Vostra che a Lei tale materia appartiene e non all'ecclesiastico, e pure fu rimessa al Collegio di Padova per compromesso fra le parti; se ciò fosse d'ordine e consenso di Vostra Serenità io non ne ho notitia; è ben certo che senza il suo beneplacito non poteva essere rimessa”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 78 rv ; Fulgenzio Micanzio doveva essere particolarmente innervosito di essere stato tenuto allo scuro dalla decisione di demandare la causa ai dottori legisti padovani giacché nel 1633 aveva consigliato al Doge di trattenere la causa in decisione, ASV, *Consultori in Jure*, f. 41, cc 361;

⁶⁵⁴ Infatti una volta emessa la sentenza arbitrale sia il Patriarca che i Consorti chiedono al Doge di procedere a confermare la pronuncia. Infatti il compromesso era stato emesso *salvo il beneplacito della Serenissima Repubblica*. Questo perché “essendo il compromesso una specie d'alienazione e non potendo il Rettore della Chiesa patronale alienar pregiudicando in modo alcuno al patrono come neanche il vassallo al patron del feudo”, l'approvazione della Repubblica era necessaria, tanto più che le parti avevano stipulato un compromesso convenendo che fosse inappellabile, ASV, *Consultori in Jure*, f. 114, cc. 46R-v.

A prescindere dalle motivazioni del Doge, a partire dall'anno 1633 la causa fu devoluta al Collegio dei dottori legisti di Padova, in attesa di una pronuncia che arrivò soltanto nell'anno 1653⁶⁵⁵.

Nel frattempo però la pieve di Latisana rimaneva senza parroco e quindi gli abitanti senza assistenza spirituale. Per ovviare a tale carenza, il Patriarca aveva proceduto a nominare un *economista* che svolgesse le funzioni spirituali per la comunità. A causa della lunghissima gestazione della causa davanti all'arbitro patavino, il ruolo d'economista, di norma utile a sopperire a brevi vacanze, aveva assunto i certi tratti di stabilità, suscitando grave preoccupazione nel Consorzio dei giurisdicenti, il quale temeva che una passiva accettazione dell'economista patriarcale potesse essere avvertita come un'abdicazione rispetto alla situazione giuridica soggettiva già dedotta davanti al Collegio dei dottori padovani.

I Consorti ordinarono quindi al Capitano di non lasciare che il nuovo economista, Giovan Battista Verona, entrasse nel possesso dei benefici della pieve di San Giovanni Battista di Latisana⁶⁵⁶ e contestualmente inviarono una nuova supplica al Doge per supplicarlo d'intervenire nella vicenda⁶⁵⁷.

⁶⁵⁵Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/3. Il sommario ivi contenuto colloca la pronuncia nella causa fra Consorti e Patriarca al 28 giugno 1653. Purtroppo non disponiamo del testo della pronuncia anche se del lentissimo incedere della causa si trova traccia negli archivi del Sacro Collegio, Archivio Storico dell'Università di Padova, *Atti e parti del Sacro Collegio dei Dottori Legisti*, Registri, 152, cc 130-140.

⁶⁵⁶“Or questo economista per non esser mai stata terminata la lite nè creato Piovano ha governato quella chiesa et godute anco le entrate sino all'anno presente che essendo passato all'altra vita e pendendo ancora in decisione la lite Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Patriarca ha costituito novo economista il reverendo Giovan Battista Verona di Venzone”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 82 rv.

⁶⁵⁷I consorti ritengo di patire un pregiudizio dalla presenza *dell'economista* presso Latisana, giacché egli, pur non investito, usa e gode dei beni della pieve; il timore è proprio che il radicarsi di tale situazione possa pregiudicare “il possesso nostro di presentare alla Pieve suddetta”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 71r-72v.

Ciò apriva un nuovo fronte nella controversia fra consorti e Patriarca ed imponeva a quest'ultimo di ribattere alle nuove affermazioni dei primi, rimanendo da stabilire a chi spettasse nominare il sostituto del pievano nei casi di vacanza⁶⁵⁸.

Onde prendere posizione su tale nuova lite il Doge era stato, come al solito, costretto a chiedere lumi sulla vicenda a fra Fulgenzio Micanzio, *consultore in Jure*, già segretario di Paolo Sarpi e suo successore, il quale rispondeva in modo limpido e lapidario:

“Sono circa 16 anni che verte difficoltà tra li signori di Latisana con il foro patriarcale di Venezia pretendendo quelli che la chiesa parrocchiale di Giovan Battista di quel luoco sia iuspatronato loro, et all'incontro li ministri patriarcali che sia de libera collazione degli Illustrissimi Patriarchi. Mentre pende questa contesa accio quella chiesa non restasse senza il debito servizio li Patriarchi in virtù del Concilio di Trento e delle leggi canoniche hanno costituiti economi a fare le fontioni et anco a godere le temporalità. Gli economi che di ordinario si costituiscono nella morte de piovani, e non sono beneficiati, e durano parecchi giorni, non sogliono prendere possesso, benché alcuni anco l'hanno preso, quando è stato verosimile che la provisione andasse in lungo. Ma nel caso presente l'economia si converte si può dire in titolo, onde se non prendesse l'economista il possesso riuscirebbe in fraude alla legge che goderebbe et amministrerebbe le temporalità senza il beneplacito del Principe⁶⁵⁹”.

Il consultore non solo riconosceva la legittimazione esclusiva del Patriarca a nominare il vicario del pievano, ovvero l'economista, ma altresì, vista la più che quindicennale situazione transitoria della pieve di Latisana, doveva ammettersi la necessità d'investire l'economista delle temporalità della pieve di San Giovanni Battista *con il beneplacito del Principe*.

⁶⁵⁸Le argomentazioni del Patriarca in realtà sono semplici e lineari giacché rilevava che la causa principale circa la spettanza del giuspatronato fosse ancora (1648) pendente davanti al Collegio patavino e come quindi fosse necessario, nelle more, provvedere alla nomina di un vicario del pievano, l'economista appunto, che curasse le anime della parrocchia di Latisana. Restava da stabilire a chi spettasse “in caso di vacanza nominare l'economista sive vicario et questo indubitalmente aspetta a Monsignor Patriarca onde havendo fatto la deputazione di esso economista a questo di ragione si deve concedere il possesso de beni”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc 73 rv.

⁶⁵⁹ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 75 r

Circa il primo punto il Consultore rilevava infatti come fossero la prassi universale, le leggi ecclesiastiche e lo stesso Concilio di Trento a riconoscere che "*debeat Episcopus statim habita notitia vacationis Ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium, cum congrua, eius arbitrio fructum portionis assignatione constituere qui onera ipsius Ecclesiae sustineat, donec ei de Rectore provideatur*⁶⁶⁰", mentre l'affermazione dei Consorti di godere, per antica consuetudine, del privilegio di nominare anche l'economo, risultava completamente sprovvista di prova⁶⁶¹ e quindi non poteva operare *contra ius commune*⁶⁶².

Sotto il secondo profilo invece Fulgenzio Micanzio rammentava come fosse sempre necessaria l'investitura *per beneficio e concessione* del Principe per "*maneggiare delle temporalia*⁶⁶³". In quest'ottica quindi risultava perfettamente corretto che Giovan Battista Verona, l'economo contestato dal Capitano di Latisana su ordine dei Consorti, avesse ricevuto ducali del Senato per entrare in possesso dei benefici e delle rendite connesse all'economato, giacché contrariamente all'ordinario tale carica stava durando ormai da molto tempo⁶⁶⁴.

⁶⁶⁰ La citazione del consultore ivi riportata è tratta da Conc. Trid. Sess. XXIV, decr. *De reformatione*, cap. 24.

⁶⁶¹ Il Capitano della Latisana si era opposto alla *missio in possessionem* di Giovan Battista Verona, l'economo nominato dal Patriarca, asserendo che "alli signori iusdicenti per il iuspatronato si aspetta non soltanto l'elezione e presentatione del piovano ma ancora per antica consuetudine di ponere l'economo", ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 82 rv.

⁶⁶² "Per la prattica universalissima appartiene alli Ordinari il costituire i vicari o economi che la differenza è verbale e per avventura non si osserva esempio in contrario e se quei Signori Iusdicenti non hanno qualche singolarità con il *ius commune* non si può sostenere tale opposizione fatta dal Capitano", ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 82 rv.

⁶⁶³ ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 82 rv.

⁶⁶⁴ "Quanto al secondo se a questi vicari o economi convengono ducali di possesso diciamo riverentissimamente che alcune volte li sono state concesse, ma di ordinario non le richiedono e la ragione è perché durano per breve tempo anco per pochi giorni solamente nell'*interim* che si costituiscono il rettore; ma stando nella ragione e nelle leggi della Serenissima Repubblica che nessuno può ingerirsi nel maneggiare delle temporalia senza beneficio e concessione del Principe dovrebbero tutti questi vicari et economi havere le ducali di possesso se bene si usa connivenza per la sudetta causa della brevità del tempo, ma nel caso presente che per la pendenza della lite non si sa quando debba terminare et il possesso dell'economo et ha durato 16 anni dovendo maneggiar le entrate e la temporalità è necessario che habbia il possesso nel quale deve essere posto se non viene provata quella singolarità che i Signori habbino antica consuetudine di porre l'economo di che non vi ancora portato alla Serenità Vostra documento alcuno ma la sola osservazione", ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 82 rv.

Da quanto esposto si evince che, non soltanto Venezia si considerasse il giudice naturale delle controversie riguardanti il giuspatronato laico, ma anche che i Consorti di Latisana si trovassero nella assoluta necessità di chiedere l'intervento della Serenissima per vedere tutelate le proprie regalie dalle pretese del Patriarca o comunque ritenessero di non poterne disporre autonomamente e senza l'autorizzazione del Principe.

Inoltre abbiamo rilevato come, ordinariamente, fossero necessarie le ducali del Senato per la *missio in possessionem* di tali benefici anche all'interno dei feudi ed anche laddove al vassallo spettasse il diritto di presentazione del pievano. Ovviamente in questo caso, come in ogni altro, era sempre viva la possibilità per il vassallo di *provare* l'esistenza di un privilegio od una consuetudine inveterata idonea a sottrarlo dagli obblighi previsti dallo *ius commune*.

Non abbiamo il testo delle pronunce né per quanto riguarda il giuspatronato di Latisana⁶⁶⁵ né per quanto attiene al privilegio di nominare l'economo. Per quanto riguarda la seconda questione abbiamo però modo di verificare che, in concreto, il prelado Giovan Battista Verona abbia retto la pieve di Latisana per ben tre anni⁶⁶⁶, dovendosi quindi arguire che le ragioni del Patriarca fossero state accolte. Per quanto riguarda invece la questione relativa al giuspatronato della pieve, pur non potendosi leggere il testo della pronuncia del Collegio dei dottori legisti legisti di Padova, dalle successive controversie appare chiaro che la lite circa tale regalia doveva essere stata risolta a favore dei Giusdicenti.

Infatti nel 1690 i Consorti di Latisana entrarono nuovamente in lite per il giuspatronato, ma questa volta la lite coinvolgeva solo i componenti del Consorzio, divisi sull'individuazione del nuovo pievano. Morto il vecchio pievano Gregoris e raccolte le nuove candidature, al termine delle votazioni risultava che ben due concorrenti al beneficio di San Giovanni Battista di Latisana avessero raccolto i due terzi delle

⁶⁶⁵ Disponiamo invece delle *Allegationes iuris* prodotto probabilmente dai Consorti a sostegno delle proprie ragioni su giuspatronato di Latisana. La difesa si struttura su un triplice livello: in primo luogo si sostiene la successione nei diritti dei Conti di Gorizia, poi la presenza di numerose pronunce giudiziarie e compromissorie, anche ad opera della Serenissima e dei Papi. Infine in chiusura si rammenta che in ogni caso si sarebbe già verificata la prescrizione immemorabile, benché in tale ipotesi sarebbe stata sufficiente la prescrizione di 40 anni, ASV, *Consultori in Jure*, f. 50, cc. 84r-86v

⁶⁶⁶ VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, cit., pag. 26.

preferenze dei Consorti necessarie per essere indicati per la carica ed investiti del beneficio⁶⁶⁷: Monsignor Fabris con 16 carati e Monsignor Vianello con 22⁶⁶⁸.

Il conflitto fra Consorti sorse al momento della presentazione del nominativo al Patriarca per l'investitura canonica, giacché da una parte Mocenigo e Querini, Signori in anno, avevano presentato Monsignor Vianello, mentre Priuli, che non aveva votato per Vianello, aveva autonomamente presentato Fabris.

L'assurdità della vicenda veniva stigmatizzata dallo stesso Consultore il quale rilevava come:

“non ci riesce di conoscere che qualità di contesa sii questa mentre uno delli concorrenti ha havuti ventidue caratti e l'altro sedeci come ne meno sappiamo ricavare in quale maniera uno delli compatroni in confronto delli due Signori in anno habbi fatto tal presentazione⁶⁶⁹”

Nonostante il disappunto per una controversia tanto priva di senso, la preoccupazione del consultore è comunque rivolta a ribadire che

“trattandosi di ius patronato laico e di nominatione e presentatione contestata, non solo da li iusdicenti, ma da uno degli stessi esclusi, il giudizio spetta all'Eccellentissimo Pien Collegio, solo giudice di queste materie, mentre all'ecclesiastico non tocca la cognizione della validità o invalidità delle presentazioni, ma quella sola dell'idoneità del presentato e la sua investizione⁶⁷⁰”

Il Consultore rammentava quindi l'estrema rilevanza di tale regalia, concernente l'investitura del possesso temporale dei benefici ecclesiastici, nonché l'importanza di esercitare le funzioni di giudice naturale in tali controversie per evitare ogni espansione del giudice ecclesiastico.

⁶⁶⁷VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, cit., pp. 231-232.

⁶⁶⁸Ogni Consorte poteva attribuire il suo voto, il cui valore dipendeva dal numero dei carati di giurisdizione di ciascun votante, anche a tutti i candidati, ma veniva eletto solo quello che raggiungeva almeno i due terzi delle preferenze sui 24 carati complessivi. Tale sistema spingeva semplicemente a non votare per chi non si voleva, piuttosto che ad indicare chi si preferiva.

⁶⁶⁹ASV, *Consultori in Jure*, f. 141, cc. 233r-234r

⁶⁷⁰ASV, *Consultori in Jure*, f. 141, cc. 233r-234r

Sul tramonto della vita della Repubblica, si ordinò persino una revisione dei benefici ecclesiastici, con parte 24 gennaio 1764, in chiave d'accentramento a tutto favore della Serenissima, ma l'atteggiamento dei Consultori del tardo XVIII secolo non era più quello combattivo e teso a conservare le prerogative della Serenissima, già sperimentato dai Consorti di Latisana nel corso del secolo precedente⁶⁷¹.

Resi partecipi dei contenuti delle nuove disposizioni normative, i Giudicenti di Latisana *implorarono* la Serenissima per ottenere di essere “*preservati nel loro diritto di dar il possesso temporale di tutti i benefici ecclesiastici esistenti in quella giurisdizione*”⁶⁷².

Richiesto di rilasciare il proprio parere sulla supplica dei Consorti, il Consultore incaricato rilevava le particolarità del feudo di Latisana, il suo intimo legame con la Repubblica, nonché l'analogia di tale distretto con quelli di Belgrado e Castelnuovo investiti ai Savorgnan, per i quali la Repubblica aveva già ammesso un trattamento privilegiato e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria⁶⁷³. Inoltre il Consultore rammentava come i Consorti godessero di tale regalia, non solo in virtù dell'acquisto dai Conti di Latisana, ma altresì da tempo immemorabile ed in quest'ottica apparivano meritevoli di rimanervi conservati⁶⁷⁴.

Certo il Consultore non poteva non ricordare che “*il possesso temporale è un atto di regalia inseparabile dal Principato, venendo questo messo da sudditi in recognizione del supremo dominio del Principe*”⁶⁷⁵, ciononostante egli precisava anche che “*giusta i giureconsulti ponno esercitarsi anco dai giurisdicenti per diritto di feudo (...) in qualità*

⁶⁷¹ ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

⁶⁷² ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

⁶⁷³ “Questa giurisdizione adunque è sotto la immediata protezione di Vostra Serenità e molte e replicate ducali fanno fede che questo Eccelso Consiglio ha vegliato sempre contro le pretese di alcuni rettori magistrati e giudicenti per la intatta conservazione della medesima, dichiarando, tra le altre cose, "esser volontà di questo eccelso consiglio che la giurisdizione sia conservata nè da alcuno sia violata ovvero interrotta in modo alcuno", ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

⁶⁷⁴ “Ora la pregevole qualità della giurisdizione che dal suo acquisto e principio fu onnimoda e con ogni diritto, la lunga continua immemorabil possessione di conferire i possessi dei benefici che secondo la comune de Giurisconsulti sola è bastante a dare un legittimo titolo certamente a parer nostro motivi giustissimi perché la Serenità Vostra si degni di voler che anche questo atto di giurisdizione sia conservato nella sua integrità comandando che i nn. hh. Giudicenti non restino turbati in questo loro diritto e continuano pacificamente a conferirli”, ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

⁶⁷⁵ ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

*di ministri del Principe*⁶⁷⁶”. Secondo il consultore quindi la supplica doveva essere accolta ed il giuspatronato di Latisana conservato ai Consorti quali delegati della Serenissima.

3. I beni comunali⁶⁷⁷.

a. L’alienazione del Paludo del Sindacal.

La Serenissima considerava *beni comunali* tutti i terreni caduti in dominio della Repubblica alla conquista della Terraferma, o perché rimasti senza proprietario in seguito alle devastazioni belliche, o perché appartenenti ad entità straniere ormai debellate⁶⁷⁸.

Inizialmente lo sfruttamento di tali beni venne attuato tramite l’affidamento in concessione alle comunità rurali ed alle ville dentro i cui confini si trovavano tali beni. L’affidamento avvenne senza investitura né catastricazione, alla sola condizione che tali beni rimanessero in godimento condiviso delle comunità nonché restassero destinati a “*prato, pascolo e bosco, per legne ad uso proprio e per uso pubblico di roveri, proibendo qualunque contratto e coltivazione*⁶⁷⁹”.

Purtroppo però le comunità locali non apparivano in grado di garantire neppure tali condizioni, trascurando la custodia dei beni comunali, cambiandone destinazione d’uso e persino permettendo a comunità vicine ed a privati di prenderne il possesso in pregiudizio della stessa Repubblica⁶⁸⁰.

⁶⁷⁶ ASV, *Consultori in Jure*, f. 231, cc. 2r-3r.

⁶⁷⁷ In generale sul tema dei beni comunali nella Serenissima, STEFANO BARBACETTO, *La più gelosa delle pubbliche regalie: i beni comunali della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia, 2008; ma anche ROBERTO BRAGAGGIA, *Confini litigiosi: i governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Verona, 2012.

⁶⁷⁸ VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all’anno di n.s. 1700*, Parte III, vol. II, Venezia, 1765, pp. 554-5.

⁶⁷⁹ “Que possedimenti che sono sotto il nome di beni comunali appartennero fino dalla loro origine allo regio diritto della Repubblica divenuti essendo in di lei potere o per ragione di conquista o per la morte di loro naturali possessori (...) e furono provvisionalmente consegnati a villici in comune godimento (...) acciocché con gli uniti sforzi di questi pastori si potesse accrescere la propagazione della specie bovina”, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 25r-26v; ma anche, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 154 r-155v.

⁶⁸⁰ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 25r-26v.

A partire dalla fine del XVI secolo la Repubblica si fece quindi carico di un tentativo di riprendere il controllo di tali beni tramite l'istituzione di un'apposita magistratura, i Provveditori sopra beni comunali⁶⁸¹, incaricata di condurre la *ricupera* dei beni usurpati⁶⁸² tramite un'accurata *catasticazione*, nonché per mezzo di procedimenti di formale investitura alle singole comunità⁶⁸³.

In esecuzione delle disposizioni del Senato, ed in particolare della parte 22 gennaio 1602, i nuovi Provveditori sopra beni comunali cominciavano a disciplinare la materia, disponendo che tali beni non si potessero “*affittare, livellare, permutare o vendere*”, ma dovessero rimanere sempre legati alle comunità cittadine e rurali cui erano stati investiti, mantenendo esclusivamente fini di pascolo o comunque d'uso pubblico⁶⁸⁴. Oltre ai divieti relativi agli atti di disposizione riguardanti beni comunali venivano altresì posti vincoli severi ad ogni stravolgimento della destinazione d'uso dei beni investiti alle comunità, in particolare tramite l'apposizione di un divieto di conversione dei terreni destinati a *pascolatico* in terreni destinati ad *aratico*⁶⁸⁵.

Il quadro che emerge dalla lettura di questi documenti è che, fino alla metà del '600, la Repubblica favorisse per i beni comunali la conservazione delle destinazioni a *pratile* e *boschivo*, soprattutto per sviluppare l'allevamento e garantire il legname necessario per la flotta. Dalla metà del '600 però, sia per la guerra di Candia sia per il fallimentari risultati sia , si cominciò a pensare di procedere all'alienazione delle terre comunali in aste

⁶⁸¹ Il 6 ottobre 1574 furono eletti per la prima volta i Provveditori sopra beni comunali, magistratura composta da tre membri, designati con il compito di porre un argine contro le usurpazioni. A partire dal 1582 a tale magistratura furono riconosciuti anche compiti processuali, con appellazione ai X poi XX Savi al Corpo del Senato. L'istituzione fu fatta ad opera del Senato e fu confermata dal Maggior Consiglio ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 154 r-155v; ma anche VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno di n.s. 1700*, cit., pp. 554-562.

⁶⁸² Il problema della ricupera era particolarmente gravoso giacché, almeno fino al 1602, era pacificamente ammessa la prescrizione trentennale anche per tali beni, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc.416 rv; in oltre, per evitare di disperdere le energie in troppi rinvii, si dispose di trascurare gli usurpatori di meno di 100 campi e di prestare particolare attenzione al problema del riparto dei beni comunali siti nei paludi, tenendo conto di quelli invasi tutto l'anno dalle acque, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 2r-11v.

⁶⁸³ Tra il 1602 ed il 1625 furono cominciati i primi catastatici e le prime mappe per il recupero dei beni usurpati, imponendo alle comunità investimenti decennali rinnovabili, prima in area friulana e trevisana poi in tutte le altre aree, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 154 r-155v.

⁶⁸⁴ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 449, libro primo terminazioni, 8 novembre 1603.

⁶⁸⁵ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 449, libro primo terminazioni, 17 settembre 1604.

pubbliche per far cassa e sperare che dall'affidamento dei beni pubblici ai privati si sviluppasse maggiormente quelle le attività e la ricchezza dello Stato.

La Repubblica di Venezia inviò quindi i suoi agrimensori nei vari distretti della Terraferma veneta e friulana per apporre i cippi a quelle terre, spesso gestite da tempo immemorabile dalle comunità locali per i più disparati usi comuni.

Una volta terminate le misurazioni il complesso dei beni fu suddiviso in sette settimi distinti, da alienarsi separatamente a distanza di tempo, probabilmente per mantenere alto il valore dei beni e non inflazionare il mercato. Il 6 gennaio del 1646 cominciava quindi la grande asta pubblica dei beni comunali, per far fronte alle esigenze della guerra di Candia⁶⁸⁶, anche se le vendite poi continuarono fino al 1727.

Fra le varie aree poste all'asta era annoverato il c.d. *paludo del Sindacal*, un'area paludosa posta al confine fra il distretto di Latisana e quello di Concordia⁶⁸⁷.

Quando i Provveditori sopra beni comunali ordinarono di mettere in vendita la settima parte del paludo del Sindacal, i Consorti Giusdicenti di Latisana, rappresentati da Valentinis ed avendo Marin dell'Angelo come procuratore, presentarono una scrittura per il *taglio* del provvedimento di vendita disposto dalla magistratura lagunare. Da una parte i Consorti asserivano che tali terre paludose fossero di *ragione feudale* ed appartenenti alla loro giurisdizione, mentre l'avvocato fiscale si opponeva al *taglio* del provvedimento di vendita "essendo detto paludo bene comunale della Serenissima signoria e per conseguenza in libera disposizione della medesima"⁶⁸⁸.

Il giorno della discussione della causa, 11 febbraio 1648, ma benché Valentinis venisse fatto chiamare da un fante, inviato presso la sua casa, nessuno si presentò in udienza per i

⁶⁸⁶Il 26 gennaio 1646 il Senato disporrà la prima vendita dei beni comunali 1646 "nelli urgenti bisogni per le occorrenze gravissime presenti (...) per preservare dalle barbarie del comune nemico", ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 1, cc. 12rv.

⁶⁸⁷Partiva dalla località Belvedere di Cordovado fino a Lugugnana di Portogruaro, quindi fino ai lembi estremi delle lagune marine. Questa vasta zona, da tempo immemore, era stata usufruita dalle comunità adiacenti ad essa come: Cordovado a Morsano, da Teglio a San Giorgio al Tagliamento da San Michele al Tagliamento a Vado, Giussago ed infine Lugugnana, EUGENIO MARIN, *Genti del Tagliamento*, cit., pp. 146-147.

⁶⁸⁸ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 448, Libro de terminazioni secondo sino 1650, cc. 15v, 11 febbraio 1648.

Consorti obbligando i Provveditori ad accogliere l'opposizione dell'avvocato fiscale e confermare la vendita della settima parte del *paludo* del *Sindacal*⁶⁸⁹.

La sentenza dei provveditori sulla richiesta di taglio venne tuttavia sospesa perché interposto appello al Collegio dei X poi XX Savi del Corpo del Senato da parte dei Consorti Giusdicenti⁶⁹⁰. E' plausibile che i Consorti non avessero alcun argomento nuovo né utile a far cassare la decisione emessa in prime cure dai Provveditori sopra beni comunali e volessero semplicemente prender tempo, abusando della più che favorevole disciplina stabilita per gli appelli davanti al Collegio dei X poi XX Savi al corpo del Senato⁶⁹¹.

Infatti anche in grado d'impugnazione i *Consorti* perdono il termine per presentare le loro ragioni e sono costretti, il 12 settembre 1650, a supplicare il Doge la grazia di essere

⁶⁸⁹ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 448, Libro de terminationi secondo sino 1650, cc. 15v, 11 febbraio 1648.

⁶⁹⁰ "D. Tomaso Valentinis per nome e per parte delli NN. HH q. Zuanne Barbarego Procurator de San marco et li NN. HH. Andrea vendramin fu del Nicolò, Nicolò Mocenigo, Alvise Priuli, Zuanne da Molin Giacomo Contarini, Lorenzo Bernardo et altri consorti della Giurisdizion della Tisana si aggrava e si appella dalla terminazione sive sententia delli Illustrissimi Provveditori sopra beni comunali de di 11 stante in absentia seguita a favor delli Avvocati Fiscali della suddetta Magistratura et contra li sopradetti NN.HH. Del tenor come in quella contenuto le cose in essa annesse et connesse seguenti et dipendenti et indebitamente fatta rationibus", ASV, *Collegio de X poi XX Savi del corpo del Sanato*, Reg. 15, 19 febbraio 1648.

⁶⁹¹ Anni dopo gli stessi Provveditori sopra beni comunali chiederanno infatti al Senato d'intervenire perché gran parte dei ricorrenti interponeva appello per giovare, quanto meno, dell'ampio lasso di tempo durante il quale il provvedimento impugnato rimaneva privo d'efficacia. Le parti del Senato 9 gennaio 1602 et 27 marzo 1608 infatti imponevano che, passato un anno dall'interposto appello senza che la causa fosse discussa, le sentenze divenissero definitive. Tuttavia le stesse leggi ammettevano anche che tale termine fosse prorogabile di sei mesi, poi otto ed infine di un anno, prima che i Savi fossero obbligati ad esprimersi sulla controversia. Inoltre era sempre possibile chiedere proroghe ulteriori tramite supplica al Doge, di fatto paralizzando di riflesso le operazioni della magistratura sopra beni comunali, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 11, suppliche e scritture, d.n.n, luglio 1659; i Provveditori stigmatizzavano il comportamento dei Consorti rammentando che il 10 e 11 febbraio del 1648 i Consorti avrebbero potuto replicare alle argomentazioni degli avvocati fiscali, ma "non ebbero animo di comparire e seguì la sentenza a favore delle pubbliche ragioni". Ciò nonostante i Consorti interposero appello al Collegio de X poi XX Savi al Corpo del Senato, ma "non si curano di spedire la causa per un anno e mezzo, benché fosse loro compito di appellanti, salvo poi fare istanza per supplicare maggior proroga (...) trovando però l'opposizione degli avvocati fiscali". Dal canto loro i Consorti rammentavano di essere nelle loro legittime facoltà giacché "per parte del Ecc. Senato 27 marzo 1608 è deliberato che le appellazioni delle sentenze del Ecc. Mag. Sopra B. C. habbino tempo un anno da far espedir tutte le loro cause al collegio delli XX Savi del Ecc. Senato, il quale passato, restar debbano dette sentenze (...) salvo facoltà di supplicar maggior proroga di tempo giusta la parte 2 dicembre 1609 che comanda che passati mesi sei esse sentenze siano eseguite", ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

sentiti ugualmente dai XX Savi, sostenendo di essere rimasti *inauditi* in prima istanza perché al termine fissato per le repliche non avevano ancora le scritture da presentare⁶⁹².

Non disponendo di nessuna delle pronunce né delle memorie prodotte nel corso dei processi dai Consorti e dagli avvocati fiscali⁶⁹³, la supplica del 12 settembre 1650 è essenziale per conoscere le ragioni giuridiche addotte dai Consorti di Latisana attraverso la relazione dei Provveditori sopra beni comunali inviata al Doge.

I provveditori informavano il Doge che fra i beni del Serenissimo Dominio vi era "*un corpo di 5600 campi posti nel Friuli sotto Concordia nominati comunemente il paludo del Sindacal perché veniva goduto da 16 comuni che formavano il Sindacal del paludo*"⁶⁹⁴ e che tale area confinava con 3 ville della giurisdizione di Latisana. I Provveditori riferivano anche che i giurisdicenti "*valendosi del vantaggio di tale confine havevano in tutti i tempi aspirato di impadronirsi et levarli a sua Serenità*"⁶⁹⁵.

In ottemperanza alle parti del Senato i Provveditori, a partire dall'anno 1606, avevano infatti provveduto a far fare i disegni dei possedimenti, nonché ad accatastarli, prima di investirli con apposito provvedimento alle ville del Sindacal, ma i Consorti di Latisana tentarono fin da subito di far valere loro pretesi diritti contro gli abitanti delle ville del Sindacal, prima aizzando gli uomini delle loro ville, poi presentandosi a viso aperto salvo poi riconoscere il loro torto e la validità l'investitura ottenuta dalle ville del Sindacal⁶⁹⁶.

⁶⁹² ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁶⁹³ Del materiale processuale disponiamo esclusivamente di due scritture, per altro depositate presso i Provveditori sopra beni comunali dopo che la sentenza era stata pronunciata ed i Consorti avevano già interposto appello. Il 24 luglio 1647, Valentinis, per nome dei Consorti, affermava che la porzione del paludo del Sindacal posta all'asta appartenesse ai Consorti e quindi auspicava che la porzione corrispondesse fosse estratta da quelle messe al pubblico incanto; il 28 luglio 1647 leggiamo invece la risposta dell'avvocato fiscale, dal quale vengono ribadite, in poche righe, le pubbliche ragioni sottese alla vendita del Paludo. L'avvocato afferma semplicemente che le vendite procederanno in conformità alle leggi "non ostante l'indebita opposizione fatta dagli illustrissimi Consorti", giacché "con i loro pretesti non furono impedito le dovute esecuzioni alle parti dell'Eccellentissimo Senato", ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 427, scritture in causa 1604-54., d.n.n.

⁶⁹⁴ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁶⁹⁵ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁶⁹⁶ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

A partire dal 1646, in occasione della vendita della settima parte del paludo da parte dei Provveditori sopra beni comunali, i Consorti impugnarono la nota di vendita e comparvero sostenendo che il Paludo del Sindacal dovesse esser "*depenato come bene a loro spetante sostenendo due cose: l'una che il detto Paludo fosse sottoposto alla loro giurisdizione, l'altra che essendo nella loro giurisdizione non possa essere venduta come bene comunale di Vostra Signoria*"⁶⁹⁷. Inoltre i giurisdicenti di Latisana "*pretendendo di haver la giurisdizione anco de regali in virtù de suoi titoli con quali dicono haver acquista dal conte di Gorizia quel feudo (...) che dal medesimo conte di Gorizia e da chi lo rappresenta il medesimo feudo dipenda et possi esser recuperato*"⁶⁹⁸.

A prescindere dal larvato richiamo al patto di retrovendita, citato dai Consorti all'evidente fine di minacciare i magistrati sopra beni comunali, le argomentazioni dei feudatari della Repubblica toccavano un duplice piano: da una parte essi affermavano che il *Sindacal* non potesse essere venduto all'asta come bene comune perché, rientrando nella giurisdizione di Latisana avrebbe avuto natura di bene feudale, di dominio dei Consorti e quindi non nella disponibilità della Serenissima che ne deteneva solo il dominio diretto, dall'altra sostenevano che anche le *regalie* (cacciare, uccellare, pescare, raccogliere la legna...) sulla palude del Sindacal fossero feudali, e quindi di esclusiva pertinenza del Consorzio.

Dal canto loro gli avvocati fiscali invece avevano fortemente contestato le allegazioni dei feudatari e sostennero "*haver essi della Tisana torto, non essendo vero il primo, perché il Paludo è sotto la giurisdizione di Concordia et non de la Tisana e molto manco essendo vero il secondo, non havendo i Consorti della Tisana ragione sopra i regali, i quali come negli altri feudi et giurisdizioni come anco in quella della Tisana aspettano a Vostra Signoria dal cui alto dominio il predetto feudo della Tisana è sempre dependuto e depende*"⁶⁹⁹. Contro la fondatezza delle pretese dei giurisdicenti militava anche il fatto che alcuni Consorti fossero comparsi "*presso il magistrato presentando polizze secrete per*

⁶⁹⁷ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁶⁹⁸ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁶⁹⁹ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

*comprare la portione del detto Sindacal non venduta, confermando così l'interno riconoscimento delle pubbliche ragioni*⁷⁰⁰”.

Pur risultando che la supplica sia stata accolta dal Doge e la causa rimessa ai Savi dell'una e dell'altra mano in data 12 settembre 1650, tuttavia è molto improbabile che la sentenza di prime cure dei Provveditori sopra beni Comunali sia stata riformata in grado d'appello, giacché risulta che le vendite relative al paludo del Sindacal siano continuate, tanto che i Consorti che avevano presentato le *polizze segrete*, primi fra tutti i Mocenigo, ritennero preferibile acquistare i beni all'asta piuttosto che proseguire la contesa processuale⁷⁰¹.

Il pur grave smacco patito dai Consorti di Latisana nella lite relativa ai beni comunali del *Paludo del Sindacal*, incapaci di far valere le proprie ragioni davanti alle magistrature della Serenissima ed obbligati a partecipare all'asta pubblica, non è però che il preludio di una ben più importante e pericolosa controversia.

b. I beni comunali del distretto di Latisana.

Come abbiamo già visto, nel 1658 Moceniga Mocenigo, vedova Lando, supplicò l'investitura feudale dai *Provveditori sopra feudi* per i beni posseduti dal defunto marito nel distretto di Latisana e l'ottenne nonostante la ferma opposizione dei Consorti giusdicenti, giunti persino a chiedere provvedimenti formali che interdicensero alla vedova tale atto giuridico.

⁷⁰⁰ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 12 e 28 settembre 1650.

⁷⁰¹ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 6, Risposte delli provveditori 1648-61, cc 12v-14v, 28 settembre 1650; il paludo del Sindacal è posto in vendita già dalla prima asta di beni comunali ed i Mocenigo cominceranno ad acquistare i beni a partire dalla quarta asta, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 357, polizza d'incanto dalla quinta all'ultima settima, d.n.n.; anche gli altri Consorti dovettero partecipare attivamente alle aste pubbliche giacché risulta che il 24 luglio 1655, in occasione della terminazione che disponeva la vendita all'incanto dell'ultimo settimo del paludo del Sindacal verso la Tisana, Zuanne Barbarigo, per nome suo e degli altri Consorti, fosse interessato all'acquisto dei beni estratti, pur rilevando che molta parte di essi fossero allagati; ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 454, d.n.n.; il 20 settembre 1661 Piero Mocenigo ed altri Consorti domandarono ai Provveditori sopra beni comunali l'autorizzazione a fare un fosso nel paludo del Sindacal per drenare via l'acqua e recuperare i terreni rendendoli coltivabili. Gli è concesso l'autorizzazione, ma gli si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti senza aggravio per le casse pubbliche; ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 495, sentenze e terminazioni, d.n.n.;

I Lando erano feudatari di un terzo dei beni contenuti nella giurisdizione di Latisana, essendo succeduti tramite Elena Vendramin nella quota di Zaccaria Vendramin, esclusi i diritti giurisdizionali. Probabilmente prefiggendosi lo scopo di migliorare la redditività dei propri beni fondiari, questa famiglia, a partire dalla prima metà del '600, cominciò a scontrarsi con il comune di Sottopovolo e con le ville del distretto. La ragione della contesa era evidentemente legata alla volontà dei Lando di trasformare le terre destinate a pascolivo, nonché alla raccolta di ramaglie e foraggi, in terre arative, così da metterle a coltura invece che lasciarle ininterrottamente a maggese.

In questo progetto tuttavia essi si scontravano, non solo con le comunità locali, ma anche con il Consorzio dei giudicenti, il quale, a sua volta appoggiava le resistenze degli abitanti contro le trasformazioni agricole messe in campo dalla famiglia Lando⁷⁰².

Desiderosa di trovare un modo per aggirare le difese levate nel contro la strategia imprenditoriale dei Lando, Moceniga Mocenigo si risolse quindi a sfruttare l'opportunità offerta dalla disciplina sulle investiture feudali. Ella probabilmente auspicava, una volta investita dal magistrato veneziano, di poter opporre a chi la contrastava un incontrovertibile titolo giuridico, idoneo a legittimare il proprio operato.

Non è certamente un caso che la vedova avesse lasciato presentare una richiesta d'investitura totalmente generica, senza individuare in concreto i beni posseduti, ma esclusivamente i confini dell'originaria divisione fra i fratelli Vendramin del 1528. Infatti lo scopo perseguito era evidentemente ottenere un provvedimento che non sottilizzasse troppo circa i titoli giuridici relativi ai beni contenuti nella quota ad essa spettante. Il Comune di Sottopovolo, consapevole dei rischi connessi alla nuova strategia dei Lando si era però immediatamente presentato ai Provveditori per eccepire le proprie difese⁷⁰³.

Probabilmente avvedutisi, su segnalazione degli abitanti di Sottopovolo, della strategia portata avanti dai Lando, i Provveditori sopra feudi non solo chiesero maggior precisione

⁷⁰² Ad esempio il Consorzio dei Giudicenti, con il Decreto del 10 febbraio del 1658 avevano ordinato di *mettere in pristino* le terre pascolive che Agostino Lando aveva fatto arare, ASV, Inquisitori di Stato, b. 1045, *Per li nn.hh. giudicenti di Latisana*, pag. 79.

⁷⁰³ A fronte della richiesta di Paolo Colpi, per nome della sua assistita Moceniga Lando, di ricevere un'investitura generica, il comune di Sottopovolo chiese ai Provveditori sopra feudi di domandare al Colpi di dichiarare se si intendesse spossessare il Comune dei beni pascolivi., ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, terminazioni, cc. 104r-114v.

circa i beni rispetto ai quali veniva richiesta l'investitura, ma comunque rilasciarono un'investitura subordinata al rispetto, non solo delle ragioni della Serenissima, come di consueto, ma anche degli eventuali terzi⁷⁰⁴.

Non pago delle cautele adottate dai Provveditori sopra feudi, il comune di Sottopovolo, rappresentato dall'avvocato Giacomo Antonini, aveva promosso un'azione⁷⁰⁵ contro Moceniga Lando per obbligarla a rispettare i beni comunali, soprattutto i beni pascolivi, davanti alla magistratura degli Esecutori e Conservatori delle leggi⁷⁰⁶.

I Lando erano tuttavia riusciti a far spostare la causa davanti alla cognizione dei Provveditori sopra feudi, probabilmente con l'auspicio che la magistratura che li aveva appena investiti ne difendesse con maggior cura le ragioni.

Affidandosi come sempre alla voce di Paolo Colpi, Moceniga Mocenigo da una parte contestava preventivamente tutte le deposizioni dagli uomini di Sottopovolo rammentando che una buona parte delle testimonianze presentate davanti agli Esecutori e Conservatori della legge fossero state fatte depennare perché considerate tendenziose⁷⁰⁷, dall'altra riproponeva il memoriale già presentato davanti alla magistratura per prima adita. Ella chiedeva semplicemente che le venisse riconosciuta la sua qualità di feudataria, la natura feudale dei beni contesi nonché, ovviamente la propria titolarità su di essi⁷⁰⁸. In realtà la vedova non negava completamente i diritti del Comune ed anzi ribadiva che, nonostante chiedesse di venir riconosciuta titolare dei beni feudali siti nel distretto di Latisana, ammetteva comunque che dovesse essere *“sempre preservata a detto Comune quella licenza che li fu graziosamente concessa dal conte di Gorizia l'anno 1368 di pascolar sopra li Pascoli in tutto e per tutto”*⁷⁰⁹.

⁷⁰⁴ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, terminazioni, cc. 104r-114v.

⁷⁰⁵ Non si può risalire alla data in cui fu esperita l'azione dal Comune di Sottopovolo giacché negli archivi degli Esecutori e Conservatori delle leggi non rimane alcuna traccia della controversia. Dalla memoria presentata dalla vedova Lando possiamo però sapere con certezza che ella si fosse costituita davanti agli Esecutori il 28 maggio 1659 per rilevare l'incompetenza di quel giudice, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 19 gennaio 1661.

⁷⁰⁶ Sulle funzioni e le attività di questa magistratura, VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno di n.s. 1700*, cit., pp. 546-548.

⁷⁰⁷ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 19 gennaio 1661.

⁷⁰⁸ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 19 gennaio 1661.

⁷⁰⁹ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 19 gennaio 1661.

Dai XXI capitoli presentati dalla Nobildonna ai Provveditori emergeva il quadro complessivo della controversia fra delle due parti. Secondo la vedova Lando originariamente il *Paludo* c.d. del *Pertegada* era coperto dalle acque e non produceva che strami e cannelle “*per far letto alli animali*”, ma dopo la bonifica dell’area solo una piccola parte rimaneva ancora dedicata a tale scopo. Benché l’area a ciò destinata si fosse notevolmente ridotta, risultava che gli affittuari e lavoratori della Nobildonna trovassero comunque nel paludo abbondantissimo pascolo ed erano in grado di raccogliere “*il fieno in tanta coppia che ge ne avanza*”.

Non essendovi quindi penuria di foraggi e strami, Moceniga Lando aveva ordinato di mettere a coltura una parte delle terre bonificate nel Paludo, ma ricordava anche che, per far fronte alle esigenze delle comunità, il marito Francesco Lando aveva comunque piantato un bosco e l’aveva messo a disposizione delle comunità di Ronchis, Latisanotta e Sottopovolo, lasciandolo in godimento agli abitanti di quei luoghi purché fruendone ne rispettassero la qualità feudale⁷¹⁰. A riprova delle affermazioni della propria assistita, Paolo Colpi chiedeva fossero nominati dei periti per studiare lo stato dei luoghi e per permettere di verificare la corrispondenza dei disegni prodotti dagli abitanti di Sottopovolo con i risultati delle indagini peritali⁷¹¹.

Dal canto loro e per voce del loro procuratore Giacomo Antonini gli uomini di Sottopovolo ribadivano di aver chiamato “*la Nobildonna Moceniga Lando e suo figlio Agostino (...) davanti al magistrato de Conservatori delle leggi per far abolire quegli errori che in forme spurie, dannate dalle leggi, et clandestinamente pendente lite erano stati fatti con manifesta delusione della verità e della giustizia*”⁷¹². In particolare il Comune contestava l’abnorme pretesa dei Lando di appropriarsi dei beni del comune ed imporre alle comunità lavori e gravezze su di essi, benché tale famiglia fosse pienamente

⁷¹⁰ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 19 gennaio 1661.

⁷¹¹ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, terminazioni, cc 156v, 4 febbraio 1661; l’anno successivo Moceniga Mocenigo Lando chiese, il 3 aprile 1662, anche una perizia circa i propri beni siti nel distretto di Latisana. Non è chiaro quale fosse il contenuto di tale richiesta di perizia, ASV, *Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti*, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, d.n.n., 18 maggio 1811.

⁷¹² ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 10 febbraio 1661.

consapevole della qualità *non feudale* dei beni contesi⁷¹³, ed al fine di paralizzare qualsiasi nuova pretesa il Comune chiedeva anche che fosse accertato che i beni contesi gli appartenevano⁷¹⁴.

La causa fu terminata dai Provveditori sopra feudi in data 31 luglio 1662⁷¹⁵, con il rigetto delle domande di entrambe le parti, ma riconoscendo che i beni contesi non erano feudali, ma comunali e facendo salvi tutti i diritti della Serenissima.

Contro tale pronuncia Paolo Colpi interpose immediatamente appello davanti al Collegio dei X poi XX Savi del Corpo del Senato⁷¹⁶, ma il danno più grave non era stato il rigetto della propria domanda da parte dei Provveditori sopra feudi quanto piuttosto aver attirato l'attenzione delle magistrature veneziane.

A stretto giro il Doge ed il Senato vollero infatti essere informati delle vicende della famiglia Lando, per far chiarezza circa gli eventi occorsi nel feudo di Latisana⁷¹⁷ innescando un meccanismo di verifica e controllo dagli effetti dirompenti.

⁷¹³ Infatti Agostino Lando aveva avvicinato il podestà di Sottopovolo per proporgli una permuta dei beni comunali con altri, e che l'affare non era andato in porto solo perché i beni desiderati dai Lando erano goduti per indiviso anche dagli abitanti dalla commenda austriaca di Persenico, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 10 febbraio 1661; il rifiuto opposto dagli abitanti di Sottopovolo

⁷¹⁴ I capitoli prodotti dal Comune di Sottopovolo si leggono per riassunto nella pronuncia dei Provveditori sopra feudi, ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, terminazioni, cc 161v, 31 luglio 1662.

⁷¹⁵ Il dispositivo della sentenza si legge in ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 876, terminazioni, cc 161v, 31 luglio 1662; per un minimo di argomentazione giuridica bisogna invece guardare alla relazione inviata dai Provveditori sopra feudi al Senato dove si legge che “la causa fu trattata in più giornate con l'assistenza de fiscali per le ragioni pubbliche e restò giudicato a favor del Comune come per sentenza de di 31 luglio 1662 con la quale restarono preservati al detto Comune (essi beni n.d.r.) de quali come comunali ne hano havuto un antichissimo possesso che ha per fondamento pubblico documenti e l'espressione in giudizio di essa Nobil Donna come per sue scritture presentate”, ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

⁷¹⁶ ASV, *Collegio de X poi XX Savi del corpo del Sanato*, Reg. 15, 3 agosto 1662.

⁷¹⁷ Il 10 novembre 1662 i Provveditori sopra feudi inviarono una relazione sui beni di Moceniga Mocenigo Lando, ASV, *Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti*, atti, pezzo 450, fascicolo VII, 2/4, d.n.n., 18 maggio 1811.

Infatti i Provveditori sopra feudi, nel riferire al Doge ed al Senato, dopo aver esposto l'andamento del processo ed illustrato la sentenza emessa a favore del Comune di Sottopovo constatarono quanto

questo affare, che è relevantissimo per molte conseguenze trattandosi di un pubblico grande patrimonio fin hora al pubblico occultato, non essendo da comuni state impetrate le necessarie investiture de Illustrissimi Savi a comunali e ben degno de riflessi de Sapientissimi della Serenità Vostra a li beni comunali che certamente sono di pubblica non di privata ragione, non sono solamente nelle prade di essa Nobil Donna Lando che ne ha il terzo, ma nelle due terze parti in somma de campi relevantissima e di grandissimo numero e forse ve ne sono anche d'alluvione⁷¹⁸.

Anche i Provveditori sopra beni comunali, informati della sentenza dei Provveditori sopra feudi 31 luglio 1663, avevano ricevuto la richiesta di presentare le proprie deduzioni circa la questione dei beni comunali di Latisana. Una materia che non doveva essergli del tutto ignota visto che gli stessi Provveditori sopra feudi, nella sentenza, avevano ricordato la contesa occorsa con Giudicenti di Latisana circa il *Paludo del Sindacal*.

Dopo aver letto la sentenza ed aver proceduto a sommarie informazioni anche costoro avevano constatato la grande importanza di aver

scoperto occultato grande patrimonio pubblico di beni comunali senza che i comuni ne habbino impetrata l'investitura et che essi beni comunali non siano solamente nella parte di essa Nobil Donna Lando che ne ha il terzo, ma nelli altre due terze parti ancora in somma di campi relevantissima et di grandissimo numero aggiungendo che forse ve ne sono anche di alluvioni, motivando pure che di molti Consorti nel feudo alla Tisana tre soli et in questi ultimi tempi habbino riguardata dal magistrato loro l'investitura⁷¹⁹

⁷¹⁸ ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

⁷¹⁹ ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

I Provveditori sopra beni comunali precisavano tuttavia come non esistesse alcun obbligo di accatastare i beni comunali né di notificarli alla Serenissima⁷²⁰, ma che spettava alla magistratura veneziana verificare consistenza e qualità dei beni, in contraddittorio con le comunità locali e con *li particolari*⁷²¹. I Provveditori rilevavano altresì come, se fosse stato affettivamente accertata l'esistenza di beni comunali nel territorio del distretto di Latisana, anche questi ultimi avrebbero dovuto essere oggetto di vendita all'asta pubblica, come già era stato disposto per la controversia del *Sindacal* del 1648⁷²².

Sulla base delle relazioni pervenute dalle due magistrature il Senato dispose con decreto che, viste le “*molte usurpazioni di beni di ragion pubblica con dubbio anche che ve ne siano di alluvione*”⁷²³, i Provveditori sopra beni comunali dovessero attivarsi nel modo più solerte per verificare l'effettivo stato dei luoghi della Tisana in contraddittorio con *li particolari*⁷²⁴ ed altrettanto dovesse fare il Magistrato alle acque per quanto

⁷²⁰ “Habbiamo fatto osservare nel magistrato nostro se vi siano li registri de beni comunali de la tisana et non li sono ritrovati descritti. Questo però, quando siano beni comunali, non offende le ragioni pubbliche come è noto per le leggi, per le ragioni e per li giudizi in simili casi seguiti”, ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717, 27 giugno 1663.

⁷²¹ “Quando nel magistrato nostro sono capitate notizie di beni comunali occultati e non cattastati in esso li che è succeduto in molti territori e giurisdizioni si è praticato di mandar subito a riconoscer li beni medesimi e farne le relationi della quantità e qualità loro notificando poi a comuni et che ne prendessero interesse di poter addurre le sue ragioni se intendessero non esser detti beni di ragione comunale amministrandosi sopra ciò dal nostro magistrato giustizia con appellazione al Consiglio di 20 Savi dell'Eccellentissimo Senato”

⁷²² “Viene ben registrato il giudizio seguito l'anno 1648 11 febbraio tra li Signori Giusdicenti della Tisana del quale volendosi vendere la porzione settima et sesta parte in conformità de pubblici decreti si opposero essi Giusdicenti sostenendo che quel Paludo fosse nei loro confini et perciò non soggiacesse alla vendita et difendendo gli Avvocati Fiscali le ragioni pubbliche con sentenze che fosse dentro il Vescovado di Concordia et quando ancora fosse ricompreso nei confini della Tisana in ogni modo soggiacesse all'obbligo della vendita come bene comunale nella qual causa seguì giudizio a favor pubblica e si sono praticate le vendite et li comuni della Tisana hanno ricevute li investiture promiscuamente con altri comuni della giurisdizione di Concordia”, ASV, Senato, deliberazioni, terra, filza 717.

⁷²³ Senato, *deliberazioni*, terra, reg. 166, cc 244 rv, 8 giugno 1663.

⁷²⁴ “Resti commesso al Magistrato di beni comunali per quello che riguarda la qualità e natura di beni della Tisana di far intimare a particolari interessati che prestino le scritture concernenti questo negotio e delle quali si servivano nelle controversie che vertivano al magistrato de feudi e ben esaminate le medesime e prese informazioni più esatte dalli Fiscali della Signoria nostra che furono assistenti all'hora che si trattò nel Magistrato medesimo la causa tra parti debbano riferivi scrittura giurata ciò che le sarà riuscito di ricavar affinché possa servir di lume alle pubbliche più confortanti deliberazioni”, Senato, *deliberazioni*, terra, reg. 166, cc 244 rv.

concerneva i beni *di alluvione*⁷²⁵. Inoltre il Senato decretava che i Consorti difettivi d'investitura dovessero presentarsi a prestare giuramento davanti ai Provveditori sopra feudi entro due mesi dall'intimazione del decreto senatorio⁷²⁶.

Probabilmente ancora ignara delle indagini e delle verifiche deliberate dal Senato sui beni contenuti nel distretto di Latisana, il 2 ottobre 1664 la vedova Lando presentava *dimanda di novo dedotto* ai Provveditori sopra feudi, per essere “*restata illuminata di carte tali che lasciando esitazione alcuna nella certa dimostrazione che tutti li beni pasculi, boschi, luochi culti et inculti et ogni altra ragione in esse specificata siano tutte feudali et a me per la mia portione come feudataria spettanti*”⁷²⁷.

Non è possibile sapere quali fossero i documenti decisivi che Moceniga Mocenigo avesse trovato solo nel 1664 e di cui invece non era a disposizione né nel giudizio di prima istanza e neppure quando, dopo aver interposto appello ai X poi XX Savi, non era stata in grado di *spedire* l'impugnazione a sentenza⁷²⁸.

Per certo sappiamo che anche la *dimanda di novo dedotto* incorse in un vizio procedurale, per essere stata notificata a Giacomo Antonini, il procuratore degli abitanti di Sottopovolo nel giudizio di prime cure⁷²⁹, il quale tuttavia aveva rilevato come “*l'intimazione a lui fatta sia affetta da nullità non essendo egli interveniente del comun et*

⁷²⁵ “Per alluvione poi doverà il magistrato alle Acque spedir sopra il luogo uno di quei esecutori per rilevar il vero ed osservato con puntualità in che consistano”, Senato, *deliberazioni*, terra, reg. 166, cc 244 rv.

⁷²⁶ “Per quello che concerne investitura dei Consorti della Tisana doveranno li Provveditori sopra feudi far intimar alla casa da ogni uno che non havesse presa investitura che dentro il termine di mesi due doppo l'intimazione debbano haverla presa altrimenti decadino dal beneficio ed incorrino nelle pene delle leggi statuite”, Senato, *deliberazioni*, terra, reg. 166, cc 244 rv.

⁷²⁷ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 2 ottobre 1664.

⁷²⁸ Non si trova alcuna traccia nell'archivio dei X poi XX della causa: non risultano esser state presentate memorie, prodotti documenti e nemmeno si rinviene alcuna decisione rispetto alla controversia dedotta.

⁷²⁹ Moceniga Mocenigo Lando ricorda lo svolgimento del processo di prime cure. “Mi portai in giudizio avanti le Eccellenze Vostre io Moceniga suddetta e giustamente pretesi di dover esser conservata nella continuazione del godimento delli beni feudali de latisana contenuti nella parte toccata ad essi miei autori nelle divisioni seguite con li altri consorti l'anno 1528 5 giugno et con essi beni anco di tutte le ragioni et facultà che sono state di detti miei autori sopra di detta loro parte goduti e praticati, essendomi anco dichiarata di non voler impedir al comun di Sottopovolo quella licenza che gli fu giustamente concessa dal conte di Gorizia l'anno 1368 di pascolar sopra li Pascoli. A questa mia dimanda si opposero cogli uomini di Sottopovolo anco gli Illustrissimi Fiscali della Repubblica pretendendo sostener esser beni comunali” ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 2 ottobre 1664.

*homeni di Sottopovolo (...) non ha più quelli veduti né intende più difenderli né ingerirsi in cosa alcuna in loro difesa*⁷³⁰”.

Quandanche i Provveditori si fossero espressi sulle nuove deduzioni presentate dalla vedova Lando, con tutta evidenza il risultato non doveva essere stato molto diverso dal primo giudizio visti gli accadimenti successivi.

Infatti a febbraio del 1665 i Provveditori sopra beni comunali avevano terminato le operazioni di verifica e controllo dei beni comunali siti nel distretto di Latisana e si apprestavano a relazionare il Senato⁷³¹.

I Provveditori, dopo aver presentato le coordinate giuridiche della controversia fra la vedova Lando ed il comune di Sottopovolo, ricordando come quest'ultima “*pretendendo di esercitare atti di dominio sopra i beni prattivi de quelli comuni in antico possesso di pascolo*⁷³²” fosse incorsa nell'opposizione del comunità locale la quale negava che il titolo feudale allegato dalla Nobildonna “*comportasse facoltà di ridurre a coltura et disporre (...) della portione*⁷³³ a lei spettante, benché fin al tempo odierno goduti a

⁷³⁰ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 828, d.n.n., 2 ottobre 1664.

⁷³¹ “Della sentenza de Provveditori sopra feudi fu data notizia al Senato che con parte 8 giugno 1663 commissionò informazioni al Magistrato sopra feudi, al Magistrato alle Acque ed al Magistrato sopra beni comunali”, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665; si tratta di una minuta per il documento effettivamente presentato dai Provveditori al Senato si veda ASV, Senato, *deliberazioni*, terra, filze 761.

⁷³² ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷³³ Dopo aver ricordato il contratto feudale del 1430 il Provveditore rammenta le vicende patrimoniali del feudo precisando che “questo luogo per vendita passò in alcuni Boromei e da questi in fratelli Malombra da quali dell'anno 1457 lo acquisto il Nobil Homo Bartolomeo Vendramin con tutte le ragioni e nella forma medesima che fu prima venduto dal conte di Gorizia a Morosini e Ciola. Seguirono poi con iscrizione 5 giugno 1528 le divisioni del predetto luogo della Tisana fra tre fratelli li Nobil Homeni Andrea, Nicolò e Zaccaria figli del quondam Zaccaria Vendramin, assignandosi a ciascuno la parte sua come dal predetto scritto si vede. La partizione di beni et ragioni del predetto feudo, detratta la giurisdizione, è pervenuta nella casa delli illustre Francesco Lando, essendo poi l'altre due parti de beni e ragioni per la discendenza de maschi Vendramin capitate in diversi nobili Consorti et secondo le contingente portione de loro caratti le possiedono. Prima d'ogni altro possessore de questo luoco della Tisana la Nobil Donna Moceniga si è fatta investire nel Magistrato Eccellentissimo de feudi al 9 maggio 1658 con fondamento delle leggi dell'Eccellentissimo Senato che stabiliscono esser ogni giurisdizione posseduta con qualsiasi titolo insieme con li beni a questa congiunti sempre feudale con obbligo a possessori di prenderne investitura di tutti li beni e ragioni in lei pervenute et che per le divisioni suddette furono dall'Illustrissimo Zaccaria Vendramin suo autore per la portione in lei pervenuta ha descritto i confini esposti nelle predette antiche divisioni nelle quali si chiamano li territori della villa di Ronchis della Tisanota del Castel della Tisana con il Gorgo”, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

*pascolo dalli comun*⁷³⁴”.

Il Senato aveva chiesto ai Provveditori sopra beni comunali di impegnarsi in un'accurata indagine rispetto la qualificazione delle situazioni giuridiche reali nel distretto di Latisana e, se del caso, nella quantificazione dei beni sottratti al pubblico dominio.

Una volta redatta la relazione i Provveditori non potevano non rilevare come i beni pascolivi del distretto “*fossero stati da possessori della Tisana in vari tempi a poco a poco levati a comuni et all'uso del pascolo et disposti a uso et dominio privato molti anco ridotti a coltura*⁷³⁵”. Il redattore della relazione non ha dubbi circa il fatto che, nel corso degli anni, i beni pascolivi di Latisana fossero stati *usurpati* dai feudatari del distretto alle comunità locali e quindi al dominio della Serenissima; tutto ciò nonostante fossero beni comunali “*che poi siano per diritto di tale natura lo prevede la ragione, l'uso et i giudizi seguenti*⁷³⁶”.

Il redattore infatti riteneva che contrastasse con la *ragione* non considerare beni comunali quei terreni, essendo per chiunque evidente ch'essi fossero stati adibiti “*per tempo antico e immemorabile*” al pascolo delle bestie ad alla raccolta del foraggio e quindi dovevano essere considerati *comunali* nonché patrimonio della Serenissima Repubblica⁷³⁷. L'autore della relazione continuava precisando che, anche laddove le investiture feudali avessero contenuto clausole espresse *cum pasculis et silvis*, assolutamente incompatibili con la presenza di beni comunali, la prassi della Repubblica si era orientata nel senso di non considerare tali clausole un titolo sufficiente ad impedire ai Provveditori sopra beni comunali d'investire i beni ai comuni e neppure di procedere con le aste pubbliche⁷³⁸. In oltre, rispetto al conflitto ermeneutico fra uso comunale e

⁷³⁴ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷³⁵ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷³⁶ Il redattore scrive che tali beni pascolivi “sono regali della Signoria Vostra Principe Supremo il quale regale si chiama bene comunale, cioè a dire beni dell'alto dominio del Principe e goduti ad uso comunale di pascolo da comuni, tutti li beni di tale sorte posseduti da qual si sia de detti giusdicenti possessori della Tisana tanto al presente pascolivi quanto già pascolivi, ma poi sotto l'autorità de giusdicenti, restino de pubblico patrimonio et beni comunali”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷³⁷ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷³⁸ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 26 febbraio 1665.

clausole feudali, i Consorti erano già risultati soccombenti in ben due giudizi celebrati tanto dai Provveditori sopra beni comunali⁷³⁹ quanto dai Provveditori sopra feudi⁷⁴⁰, giudizi che avevano già, in concreto, stabilito la prevalenza delle argomentazioni a favore della qualificazione come beni comunali rispetto alla confliggente qualificazione di beni feudali⁷⁴¹.

Infine il relatore, nel concludere le sue argomentazioni, non poteva fare a meno di notare che più d'uno dei Consorti avesse acquistato beni comunali messi all'asta dalla Repubblica, in tal modo riconoscendo la legittimità dell'operato della magistratura veneziana e la fondatezza della qualificazione dei beni come comunali⁷⁴².

Benché la relazione dei Provveditori non lasciasse molto margini di dubbio, il Senato ordinava ulteriori indagini perché *“prima di deliberarsi sopra ciò i convenienti decreti sono necessari alla pubblica cognitione lumi fondati del stato presente delle cose per ottenerlo però nella forma migliore”*⁷⁴³.

In realtà il Senato non metteva più in dubbio che nel distretto di Latisana vi fossero estensioni anche rilevanti di beni di comunali di spettanza della Serenissima, ma a questo punto ne voleva avere una cognizione piena e specifica per disporre provvedimenti più opportuni in concreto, tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi.

“Con l'opportunità che il diletteissimo nobiluomo nostro Angelo Morosini Provveditore deve fra poco tempo conferirsi all'esercizio della carica come provveditore in Friuli, sia la di lui virtù incaricata a portarsi sopra il luoco della Tisana con i lumi che al presente e con la pratica del magistrato possede e con quelli che sopra il luoco stesso andrà ricevendo di ricavare fondate notizie della qualità de beni comunali della giurisdizione di Latisana del fondamento del loro possesso se sopra i medesimi siano state fatte da particolari usurpationi. A questo (...) doverà da Giusdicanti et possessori nel medesimo luogo farsi consegnar le note de beni stessi per pubblica cognitione. Doverà

⁷³⁹ Controversia Giusdicanti di Latisana contro Provveditori sopra beni comunali per la vendita della sesta e settima parte del'area del Paludo del Sindacal.

⁷⁴⁰ Controversia Moceniga Mocenigo vedova Lando contro Sottopovolo per i beni pascolivi del Paludo Pertegada

⁷⁴¹ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritte, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷⁴² ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritte, d.n.n., 26 febbraio 1665.

⁷⁴³ ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 3, d.n.n., 6 marzo 1666

pure sopradetto Provveditore riconoscere la qualità e quantità de beni nella suddetta giurisdizione formati dall'alluvion de fiumi con le distinzioni più fondate e particolari"

Angelo Morosini⁷⁴⁴, nuovo Provveditore appena incaricato per il Friuli, sarebbe stato ovviamente coadiuvato da tutti i funzionari, in particolare gli agrimensori⁷⁴⁵, della Magistratura sopra beni comunali, ma ad essi il Senato voleva affiancare anche i Consultori in Jure⁷⁴⁶ per timore che, in un eccesso di zelo da parte del Provveditore, si trascurassero, nei singoli casi, le giuste ragioni allegate dai Giusdicenti⁷⁴⁷.

Dallo schema riassuntivo, apprestato al termine delle operazioni di misurazione e qualificazione dei beni del distretto, emerge che i funzionari dei Provveditori sopra beni comunali avessero constatato come, della rilevante mole di beni comuni siti nel feudo di Latisana, potessero considerarsi ancora tali soltanto quelli collocati nell'area meridionale del distretto, nell'area del Paludo ai confini con la laguna di Marano e la commenda di Precenicco. Infatti tutti gli altri beni, benché forse originaria apprensione dovesse essere stata il frutto d'una usurpazione, potevano giovare della prescrizione trentennale, tanto a favore delle comunità locali, quanto a favore dei giusdicenti⁷⁴⁸.

Esclusi quindi i beni per i quali, a causa della prescrizione, non era più possibile procedere in alcun modo, terminate le operazioni di accatastamento dei beni comunali,

⁷⁴⁴ Nominato a marzo, verrà sostituito, non più tardi del settembre dello stesso anno, da Vettor Contarini probabilmente perché deceduto, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 3, d.n.n., 29 settembre 1666.

⁷⁴⁵ I pubblici periti sviluppano le loro indagini nel distretto di Latisana fra Aprile e Luglio del 1666, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 82, d.n.n., 10 e 16 luglio 1666; ma anche ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 319, processi Tisana, d.n.n., 30 giugno 1666; ed anche ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 498, interrogazioni, d.n.n., 1 aprile 1666.

⁷⁴⁶ "Li Consultori in Jure vedino e considerino quanto stimeranno necessario alla natura del feudo alli acquisiti fatti di esso alli atti seguiti sopra di esso et quanto può valer a delucidar le private e pubbliche ragioni et informino con le solite se sopra essi beni della tisana si possino rilevar fondamenti per convertirli in beni comunali come pretende il magistrato suddetto et parimenti sia commesso l'istesso al consultor de feudi acciò con maggior sicurezza si possi deliberar", ASV, *Senato*, deliberazioni, terra, reg. 172, 6 marzo 1666.

⁷⁴⁷ "Come dalla scrittura hora Letta de Provveditori sopra beni comunali si ricava il loro zelo tender a dilatare le pubbliche ragioni sopra li beni de la tisana. Così prima di effettuarlo conviene alla maturità e giustizia di questo consiglio fondar bene il principio e le ragioni stesse accio senza esitazione alcuna si possa risolvere quanto sopra proposto", ASV, *Senato*, deliberazioni, terra, reg. 172, 6 marzo 1666.

⁷⁴⁸ Sussisteva in oltre il grave problema relativo ai beni goduti in comune dalle comunità del distretto di Latisana e da quelle della commenda di Percenicco, ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 319, processi Tisana, d.n.n., 30 giugno 1666

venne disposta la vendita dei primi lotti con decreto del Senato 7 luglio 1666. Contro tale provvedimento furono immediatamente presentate richieste di *taglio* da parte tanto dei comuni di Ronchis, Sottopovolo e Latisanotta⁷⁴⁹ quanto di Moceniga Mocenigo Lando⁷⁵⁰.

Nelle istanze presentate, sia dalla Moceniga Mocenigo Lando, sia dalle comunità locali, si faceva nuovamente leva sulle stesse argomentazioni che avevano portato all'emanazione della sentenza del 31 luglio 1662 dai Provveditori sopra feudi. Infatti se la vedova insisteva nell'affermare che i beni sottoposti a vendita dai Provveditori sopra beni comunali, consistenti *“in pezzi nove di terra sotto Latisana et pezzi numero cinque sotto Ronchis e Latisanotta”*⁷⁵¹, fossero feudali in quanto *“dalli miei autori sono stati, con licenza dell'Eccellentissimo Senato, acquistati con titolo particolare di feudo et come tali sempre sono anco da essi stati et vengono da me posseduti”*⁷⁵², dal canto proprio i comuni avevano invece chiesto il taglio dei *“proclami e polizze d'incanto col pretesto che li beni siano propri di essi comuni”*⁷⁵³.

Se l'esito dell'istanza dei comuni resta ignota, sappiamo per certo che quella presentata dalla vedova Lando, come sempre rappresentata da Paolo Colpi, non fu neppure oggetto di discussione nel merito. Infatti i Provveditori sopra beni comunali rilevarono immediatamente che la domanda di Moceniga Lando costituisse null'altro che un'indiretta impugnazione della sentenza dei Provveditori sopra beni feudali 31 luglio 1662, rispetto alla quale i Provveditori non intendevano ingerirsi e contro la quale la vedova Lando aveva già esperito ogni tipo d'impugnazione ammessa dall'ordinamento veneziano⁷⁵⁴. Anche la pronuncia declinatoria dei Provveditori sopra beni comunali fu aggravata dalla vedova Lando, questa volta davanti alla Quarantia civil nuova, ma in questo come in tutti gli altri casi la causa non venne mai spedita.

⁷⁴⁹ “Per esecuzione del decreto predetto sono stati fatti li proclami per la vendita di detti beni et Siamo in stato di levar le polizze et prestarsi all'incanto, ma perché persone de comuni de Sottopovolo, Tisana e Ronchis di quel territorio ci è stata fatta istanza di accettar dimanda di taglio del cattastatico proclami e polizze d'incanto col pretesto che li beni siamo propri di essi comuni habbiamo prima di accettarla risolto portarne notizia a Vostra Serenità”, ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 23 settembre 1666.

⁷⁵⁰ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 429, scritture in causa, d.n.n., 7 agosto 1666.

⁷⁵¹ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 429, scritture in causa, d.n.n., 7 agosto 1666.

⁷⁵² ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 429, scritture in causa, d.n.n., 7 agosto 1666.

⁷⁵³ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 12, suppliche e scritture, d.n.n., 23 settembre 1666.

⁷⁵⁴ ASV, Provveditori sopra beni comunali, b. 429, scritture in causa, d.n.n., 7 agosto 1666.

La controversia fra Comune di Sottopovolo e famiglia Lando si riaccese meno di un ventennio dopo, quando Francesco Lando, figlio di Agostino e nipote di Mocenigo Mocenigo, tentò d'impedire agli abitanti di far foraggio nelle terre del Paludo. Questa volta il Comune ebbe buon gioco, limitandosi a richiamare le cose giudicate e la controversia si risolse con il rigetto completo delle pretese di Francesco Lando, anche in grado d'appello davanti ai X poi XX Savi del corpo del Senato⁷⁵⁵.

c. I beni pascolivi contesi fra le comunità del distretto.

Le controversie circa l'uso ed il possesso dei beni pascolivi del distretto non contrapponevano soltanto i feudatari e la Serenissima, ma le stesse comunità del distretto. Nel 1796, proprio nell'ultimo anno di vita della Serenissima Repubblica, sorse infatti una controversia fra il comune di Sottopovolo e l'Università magnifica di Latisana circa il pascolo comunale ovvero circa i limiti del rispettivo dominio utile sul pascolo del paludo che avrebbe dovuto avere un uso promiscuo⁷⁵⁶.

Spettando al consorzio dei Giudicanti dirimere le controversie nel distretto, tanto in civile quanto in penale, il Capitano Governatore fu incaricato di porre fine alla lite fra le due comunità del feudo. Tale era tuttavia il livore che separava i due contendenti che in breve tempo la controversia travalicò i limiti del pacifico confronto giuridico, assumendo le vesti di un conflitto vero e proprio idoneo a mettere a repentaglio la sicurezza nel territorio.

Il Capitano, al fine di ristabilire l'ordine, intendeva procedere *in criminalibus* contro gli irrequieti podestà, ovvero i rappresentanti del comune di Sottopovolo, i quali rifiutavano di adempiere alle sue terminazioni. Scossi da tale prospettiva gli abitanti di

⁷⁵⁵ ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 831, d.n.n., 15 gennaio 1683; ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 832, d.n.n., 22 giugno 1686 e 10 luglio 1686 e 19 agosto 1686; ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 861, terminazioni, d.n.n., 18 luglio 1685 e 4 agosto 1685; ASV, *Provveditori sopra feudi*, b. 878, terminazioni, d.n.n., 18 luglio 1685 e 27 settembre 1686; ma anche ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pp. 27-36.

⁷⁵⁶ In particolare l'Università di Latisana, fiancheggiata dal giudice Mocenigo, desiderava costruire un canale di scolo nei campi destinati al pascolo, BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 46-47; per le argomentazioni di ambo le comunità ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pp. 69-81.

Sottopovolo rivolsero una petizione *extragiudiziale*⁷⁵⁷ ai Giusdicenti nella quale si richiedeva la ricusazione del Capitano ed il ristabilimento dei diritti di pascolo come esplicitamente sanciti dall'accordo del 1368.

I Consorti preferirono affidarsi al proprio Capitano il quale intanto aveva presentato ai Nobiluomini giusdicenti una relazione sullo stato della controversia e con le proprie indicazioni e suggerimenti.

Il Capitano riferiva tuttavia che, mentre stava cercando di portare avanti le proprie indagini, i podestà di Sottopovolo Giacomo e Girolamo Taglialegna, probabilmente delusi dall'atteggiamento dei giusdicenti,

*“benché non autorizzati da autonoma parte hanno non so bene a quale Magistratura prodotto degli atti tendenti a contrastare la mia espressione da questo ufficio, così credo che per una così delicata riserva più non convenga che qui si proseguisca il processo. Lo rassegno perciò nel suo originale a Vostre Eccellenze la cui sapienza conoscerà se sia tale l'importanza delle sue introduzioni da meritare la cognizione di altre autorità, all'ombra delle quali con sicurezza de deponenti potrebbero essere più distesamente verificate*⁷⁵⁸”.

A questo punto i Giusdicenti, incapaci d'affrontare da soli una situazione tanto tesa e confusa, non seppero far altro che rivolgersi alla Suprema autorità della Repubblica di Venezia.

Infatti il Capitano governatore risultava totalmente delegittimato e quindi inidoneo a portare avanti le indagini nonché a ricomporre la controversia fra le due comunità a causa delle accuse formulate dai due fratelli Taglialegna, i quali avevano messo in dubbio la sua terzietà, specie nella repressione criminale⁷⁵⁹.

⁷⁵⁷ BNM, *Documenti relativi al feudo di Latisana*, pp. 48-49.

⁷⁵⁸ ASV, *Inquisitori di Stato*, B. 1047, fascicolo 206, cc. 13rv; il comune di Sottopovolo si era infatti rivolto alla Quarantia civil nuova, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, *Per il signor Domenico qu. Gio. Battista Fabris contro il Comune di Sottopovolo*, pp. 110-116.

⁷⁵⁹ Il Capitano si difende con sdegno rimarcando la propria onorabilità ed i propri risultati nella repressione criminale, come apprezzati dalle curie di Palmanova ed Udine, auspicando una giusta punizione “per i due maligni tormentatori della comune tranquillità”. Il fascicolo contiene anche diverse pagine attestanti la stima riposta nel Capitano governatore da parte rappresentanti di tutte le comunità della giurisdizione di Latisana, ASV, *Inquisitori di Stato*, B. 1047, fascicolo 206, cc. cc 24-30

Gli Inquisitori di stato, rilevata l'importanza della controversia non potevano che attivarsi per ristabilire la quiete ed incaricavano quindi il Luogotenente della Patria d'individuare un proprio funzionario perché conducesse un'accurata istruttoria con il rito dei X, ovvero *per inquisitionem*, sui fatti occorsi nella giurisdizione di Latisana.

Il 4 ottobre 1796 il Luogotenente della patria del Friuli scriveva che, che in adempimento degli ordini ricevuti dal Supremo Tribunale degli Inquisitori di Stato aveva ordinato che Luigi Barbieri si recasse a Latisana "*per la comandata formazione di processo coll'autorità e rito dell'Eccellentissimo Consiglio dei X*".

Nel corso delle sue attività d'indagine nel distretto di Latisana Barbieri procedè alla stesura di un diario in cui annotava quotidianamente le attività svolte come ufficiale delegato dell'inquisizione generale e che, alla fine delle operazioni, doveva fungere da relazione⁷⁶⁰

A prescindere dai contenuti minuti della della controversia, è interessante notare come l'inquisizione generale venga aperta con l'interrogatorio di Leonardo Querini "*uno delli giusdicenti*" nel suo palazzo di Latisana.

Il consorte Leonardo Querini, benché non tralasciasse di precisare all'ufficiale governativo che le prerogative del Consorzio erano tali che "*per li privilegi specialissimi della nostra giurisdizione non si dà esecuzione a verun suffragio della Dominante se non sia accompagnato da credenziale dei giusdicenti*", non si asteneva tuttavia dal rispondere alle domande postegli dal delegato degli Inquisitori di Stato giunto sul luogo proprio per l'incapacità dei consorti di far fronte a quella crisi.

Anche se Querini ricordava come "*essi giusdicenti abbiano già nel passato ricusato di dar esecuzione ad ordini sprovvisti di tale credenziale*", in realtà è conosciuta non solo

⁷⁶⁰ La relazione istruttoria del Barbieri si compone di 283 fogli rv fittamente scritti ed interrotti saltuariamente da documenti provenienti da testimoni e persone di rilievo abitanti nel luogo delle indagini. Tale relazione si chiude con 6 documenti ritenuti di rilievo per la causa e con il relativo elenco documenti. Le parti corrispondenti a deposizioni di testimoni sono da questi ultimi firmate a margine di ogni singolo foglio, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, fascicolo 206,

di non potersi agevolmente sottrarre al funzionario, ma della necessità di offrire la la massima collaborazione alle magistrature della dominante⁷⁶¹.

Nonostante il processo non sia mai andato a sentenza per la fine della Serenissima, è inevitabile notare come l'estensione effettiva del potere giurisdizionale dei giurisdicenti, tanto in civile quanto in criminale, fosse estremamente condizionata dall'importanza e difficoltà delle controversie, dovendo questi rivolgersi alla Serenissima nei casi in cui la situazione andava fuori controllo⁷⁶².

È interessante constatare per altro che la comunità locale, pur riottosa e litigiosa, non fosse pregiudizialmente contraria all'esercizio delle potestà giurisdizionali da parte dei giurisdicenti. Anzi, fra le rimostranze sollavate dal comune di Sottopovo, campeggiava anche il mancato rispetto *dell'istrumento del 1368* laddove demandava ai giurisdicenti l'appello circa le decisioni del capitano tanto in civile che in criminale, mentre era ormai molto tempo che *le appellazioni* erano decise da un giureconsulto di Udine⁷⁶³.

⁷⁶¹ L'interrogatorio del Querini procede per due giorni; successivamente viene sentito Beltrame, cancelliere della giurisdizione. Viene quindi interrogato il sindaco della giurisdizione Giovan Battista Marcati e vari altri abitanti del distretto, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1047, fascicolo 206, cc.

⁷⁶² Le ipotesi in cui gli Inquisitori di Stato si erano attivati, autonomamente o su richiesta dei Consorti, per garantire l'ordine pubblico e la legalità nel distretto di Latisana nel corso del XVIII secolo sono numerose: per la repressione del contrabbando, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 99, fascicoli 508 e 518 e ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1070, fascicolo 283; per il controllo dei sediziosi e dei capi popolo, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 296, d.n.n., Latisana 1774-1795 e ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1175, fascicolo 1241; per la sorveglianza dei forestieri ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 783, d.n.n., 31 ottobre 1795; per la repressione delle insurrezioni, ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1099, fascicolo 561 e ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 1156, fascicolo 1105.

⁷⁶³ ASV, *Inquisitori di Stato*, B. 1047, fascicolo 206, cc. 149 r-150r

CONCLUSIONI.

Conclusioni.

Il feudo di Latisana è il miglior punto di partenza per comprendere in quale modo i modelli feudali abbiano attecchito nella Repubblica di Venezia, plasmandosi in aderenza alle specificità dell'ordinamento lagunare.

Infatti non solo le relazioni giuridiche fra tale feudo e gli organismi centrali abbracciano l'intera vita dell'ordinamento veneziano, dalla conquista della Terraferma fino alla caduta della Serenissima, ma i titolari del feudo erano ottimati veneziani, appartenenti alle più antiche ed importanti famiglie del Maggior Consiglio. Di conseguenza, in questo specifico caso, all'insorgere di eventuali controversie, tanto il *Senior* che il *vassus* traevano le proprie argomentazioni attingendo dal medesimo bagaglio giuridico, al quale le nozioni attinenti ai rapporti feudali erano originariamente estranee.

Quando la Serenissima entrò in possesso di vaste aree dell'entroterra veneto, i Visconti avevano già intrapreso un fallimentare tentativo d'edificazione statutale su basi feudali a partire dal titolo ducale. Dal canto suo Venezia, diversamente dai vicini lombardi, pur non rinunciando ad acquisire ogni possibile legittimazione esterna alle proprie conquiste in Terraferma, anche attraverso varie blandizie agli imperatori per ottenere le più ampie *investiture*, non aveva inteso strutturare il proprio modello di controllo territoriale a partire dagli istituti tratti dal diritto feudale.

Il modello lagunare si fondava invece sulle *dedizioni*, ovvero su accordi bilaterali in cui la Serenissima si impegnava a non stravolgere gli equilibri giuridici d'una determinata comunità in cambio di un'effettiva sottomissione. Tale modello pattizio, estremamente efficace nei rapporti con le antiche strutture comunali venete, venne altresì imposto alla feudalità, in particolare all'atto della conquista della Patria del Friuli. Venezia infatti si impegnò a conservare i feudatari nei diritti avuti, ma pretese in cambio che essi riconoscessero il ruolo dominante della Serenissima.

Si può quindi quindi affermare che per la Serenissima non corresse molta differenza fra riconfermare i contenuti di uno statuto comunale e quelli d'una investitura feudale, purché il risultato fosse quello d'assicurarsi una forma di legittimazione.

In tal senso la conservazione della struttura feudale dell'antico governo patriarcale era

la naturale conseguenza dell'impegno di non modificare gli equilibri giuridici della Patria del Friuli, piuttosto che il risultato di un cosciente programma di governo territoriale attraverso meccanismi di tipo feudale.

In sostanza, l'osservanza delle forme feudali da parte di Venezia sembra il frutto della contingenza, apparendo molto più funzionale a soddisfare il desiderio di continuità dei vassalli, piuttosto che ad un coerente e consapevole progetto d'organizzazione territoriale della Repubblica.

Bisogna infatti rammentare che Venezia era entrata in contatto con i feudi soltanto perché, nel processo d'investimento dei patrimoni commerciali in attività agricole a partire dal secolo XIII, molte famiglie veneziane avevano cominciato ad acquistare proprietà terriere, non di rado costituite da beni feudali. Tali acquisti avevano insinuato il timore che la visione politica internazionale dei titolari di beni fondiari potesse essere inquinata dal timore di veder danneggiati o confiscati i propri patrimoni. Quindi tutte le situazioni giuridiche reali insistenti su appezzamenti agricoli erano state oggetto d'una tendenzialmente uniforme disciplina sul conflitto d'interesse, una disciplina che solo accidentalmente teneva conto delle peculiarità giuridiche delle diverse forme di dominio sulla cosa.

In quest'ottica si può quindi sostenere che, nella percezione veneziana, tutte le diverse situazioni giuridiche reali potessero essere collocate su un medesimo piano, giacché tutte astrattamente idonee a generare un rischio d'inquinamento delle decisioni delle magistrature veneziane. Acquistata la Terraferma e ricondotte molte proprietà terriere all'interno dei confini della Serenissima, la classe dirigente veneziana depose ogni preoccupazione rispetto a questo tema, lasciando liberi i maggiorenti veneziani d'investire le proprie risorse finanziarie nei modi ritenuti più opportuni.

In breve, di tutti i numerosi divieti, rimase in vigore solo quello d'acquistare, salva autorizzazione, beni feudali, in tal modo sottolineando, non solo il disinteresse veneziano all'utilizzo dello strumento feudale in chiave d'edificazione statuale, ma il perdurante timore che gli ottimati veneziani potessero investire i propri capitali, non tanto in beni feudali, quanto e soprattutto oltre confine.

Ciò premesso appare abbastanza chiaro come l'istituto feudale nel contesto

ordinamentale veneziano non fosse funzionalizzato a scopi d'organizzazione territoriale, ma fosse equiparato ad ogni altra situazione giuridica reale.

Quando Enrico di Gorizia chiese di poter alienare il distretto di Latisana, il Senato dovette autorizzare non solo il Conte alla cessione, ma anche i due nobili veneziani all'acquisto. L'autorizzazione rilasciata dal Senato veneziano risultò più ampia di quella richiesta dal Conte, permettendogli di alienare il bene in qualsiasi modo ritenesse opportuno, anche tramite infeudazione. L'ampiezza dell'autorizzazione è riprova di un tendenziale disinteresse della Serenissima rispetto alle forme contrattuali in concreto adottate per procedere a tale cessione immobiliare, pur nella consapevolezza che al distretto inerissero molte ed importanti regalie, anche di carattere giurisdizionale.

Benché nessuno negasse la natura feudale del distretto, natura che fu causa di tre secoli di contrasti con gli Asburgo, sia le magistrature sia i titolari del feudo trattarono tale bene con le medesime accortezze che avrebbero riservato a qualsiasi altro, riconoscendone certamente il valore patrimoniale, ma negandogli qualsiasi rilievo a livello organizzativo-territoriale.

Il distretto infatti fu agevolmente ceduto a Ciola e Morosini, venduto all'incanto dai Sopraconsoli al miglior offerente, per poi essere ceduto un'altra volta ai Malombra prima di entrare nel patrimonio della famiglia Vendramin. Dal canto loro i Vendramin non disdegnarono di frazionare fra loro il bene e le sue pertinenze, assoggettando le quote risultanti ai più disparati atti di disposizione *inter vivos et mortis causa*. Tale frazionamento fu persino avallato delle magistrature veneziane le quali, chiamate ad esprimersi sulla divisione e sulle ultime volontà di Zaccaria Vendramin, ritennero che, sia la divisione che le ultime volontà, fossero pienamente legittime, in quanto non scorsero alcun limite ad inserire il bene feudale e le sue pertinenze nella *fraterna* dei Vendramin, ammettendo persino che nel distretto si fosse costituita una divaricazione fra i beni feudali materiali e le regalie.

Non riservando al feudo una particolare posizione in chiave d'edificazione statuale, anche il ruolo delle regalie giurisdizionali nell'ordinamento veneziano assunse una prospettiva diversa rispetto ad altri ordinamenti.

Per oltre un secolo e mezzo dopo la conquista della Terraferma, la Repubblica esercitò

il proprio ruolo di *Senior feudale* con una disinvoltura che rischiava di sfociare nel disinteresse. Quando la Serenissima decise di promulgare la propria legge feudale del 1587, il tema essenziale non era tuttavia quello di ricondurre le giurisdizioni feudali sotto l'egida della Serenissima, ma piuttosto d'avere contezza del proprio patrimonio feudale e porre fine alle *usurpazioni* che, per altro, erano spesso conseguenza dell'applicazione della stessa normativa veneziana la quale, in una prima fase, aveva ammesso in via generale la possibilità d'eccepire la prescrizione trentennale contro chiunque.

Infatti le caratteristiche giuridiche feudali di maggior interesse per la città lagunare erano senza dubbio il pagamento del laudemio e la possibilità di devoluzione all'estinzione delle linee beneficiarie o per fellonia, poiché attraverso il laudemio la Serenissima poteva garantirsi incassi ordinari, mentre tramite le devoluzioni incassi straordinari attraverso nuove aste.

Le questioni attinenti alle pertinenze regali dei feudi, per altro elementi naturali e non necessari del contratto feudale, avevano certo il loro rilievo perché incidevano sul valore del feudo, ed erano quindi tali da distinguere i procedimenti di notifica feudale in base alla sussistenza o meno della giurisdizione nell'originaria investitura, ma non potevano ritenersi centrali. Diversamente Daniele Fabrizio non avrebbe potuto sollevare alcun rilievo sull'operato dei Provveditori sopra feudi ed i loro consulenti giuridici, rei invece di non essersi in alcun modo premurati di verificare l'ampiezza delle giurisdizioni notificate, prima di rilasciare le investiture.

Può tranquillamente ritenersi che nell'ordinamento veneziano la giurisdizione non occupasse un posto di particolare riguardo fra le regalie. Anzi l'istituzione dei Provveditori sopra beni comunali, magistratura coeva a quella dei Provveditori sopra feudi, sottolinea come per la Serenissima avesse altrettanto, se non maggiore, rilievo tutelare l'approvvigionamento di legname e carne attraverso la tutela dei beni pascolivi e boschivi, quanto l'affannarsi a verificare l'ampiezza di tutte le patenti giurisdizionali.

L'analisi delle vicende giuridiche fra i Consorti di Latisana e la Serenissima circa i beni comunali sono la migliore prova del fatto che a Venezia non mancasse la forza di affermare i propri sovraordinati interessi, anche contro le pretese d'importanti feudatari, laddove ne ricorresse la necessità. I Provveditori sopra beni comunali infatti, in stretto

contatto col Senato, non dimostrarono alcun timore a rigettare le pretese dei Consorti sul Paludo del Sindacal, né quelle di Moceniga Lando sui beni comunali del distretto di Latisana e neppure ad inviare i propri funzionari e verificare se in quella terra fossero stati *occultati* altri beni comunali.

Sottrarre o comprimere le regalie giurisdizionali dei feudatari non aveva invece molto senso, specie quando il loro esercizio era efficace ed apprezzato dalla popolazione locale.

Inoltre, come ricordava Vettor Sandi allo spirare della Repubblica,

“sa ognuno che li Sovrani Principi possono, se vogliono, colla pienezza della lor potestà, sopprimere le feudali giurisdizioni anche in sussistenza delli investiti (...) questa Sovrana Repubblica adottata non ha giammai quella si fatta legge cioè sciolto essere il Principe del sacro legame delle leggi. Legge in vero la quale fu causa di molte calamità (...) religiosamente professa ben ella quell'altra umanissima, cioè di essere obbligata all'osservanza delle sue venerande leggi, sottomettendo loro ed alle sacre regole della giustizia il glorioso Suo Principato”⁷⁶⁴

Ovviamente quando l'autonomia del feudatario sfociava in inaccettabili ammutinamenti, la Serenissima non poteva esimersi dal ristabilire gli equilibri ed affermare la propria *sopranità*, ma per quanto riguarda il feudo di Latisana abbiamo ampiamente osservato quanto la vasta autonomia lasciata ai Consorti dovesse necessariamente far i conti con l'impossibilità di rendersi effettivamente indipendenti.

Le vicende confinarie e quelle relative al giuspatronato della pieve di San Giovanni Battista dimostrano abbastanza chiaramente come i feudatari avessero necessità dell'arbitramento delle magistrature veneziane e non potessero sottrarsi al loro giudizio.

Persino alla fine del '700, quando i Consorti approvarono lo Statuto di Latisana e Leonardo Querini ricordava con baldanza al funzionario inviato dal Luogotenente della Patria gli importanti privilegi della propria giurisdizione, i Consorti non solo avevano l'assoluta necessità dell'intervento della Serenissima per gestire l'ordine pubblico nel distretto, ma non potevano impedire ai podestà di Sottopovo di rivolgersi alle magistrature veneziane.

⁷⁶⁴ ASV, Compilazione delle leggi, Serie I, Busta 208, cc. 833r-854r.

In conclusione, dall'approfondita analisi delle vicende giuridiche del feudo di Latisana, si può ragionevolmente concludere che l'ordinamento veneziano non guardasse ai beni feudali in una prospettiva d'edificazione statutale.

L'estensione delle regalie dei singoli feudatari, anche quelle giurisdizionali, dipendeva esclusivamente dai contenuti delle originarie investiture; investiture che la Repubblica si era impegnata a rispettare al momento della conquista delle varie aree della Terraferma e che, salvo nella breve parentesi sarpiana, non mostrò di aver alcun interesse a comprimere, preferendo *osservare i patti*.

Il disinteresse per il feudo come strumento d'amministrazione lasciò ampia autonomia ai feudatari dotati di regalie giurisdizionali, ma a partire dalla fine del XVI secolo, a causa della crisi economica ed ai costi delle guerre col Turco, la Repubblica mostrò di non aver dimenticato d'essere titolare del *dominio diretto*, tanto sui beni feudali che su quelli comunali. In tale fase la Serenissima *catasticò* e successivamente si riappropriò di una rilevante parte dei propri beni comunali, anche siti all'interno di giurisdizioni feudali, per procedere a vaste aste pubbliche.

Allo stesso modo delle regalie sui beni boschivi e pascolivi, la Repubblica avrebbe potuto riappropriarsi anche delle regalie giurisdizionali, ma un tale pensiero balenò al Senato solo quando ormai si approssimava la fine. Proprio in tale occasione Vettor Sandi ricordò che in realtà, i beni feudali, specie se giurisdizionali, erano un ottimo affare per la Repubblica e che la cassa pubblica avrebbe ampiamente risentito da un'eventuale abolizione.

BIBLIOGRAFIA

STORIOGRAFIA.

MARIO ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna, 1999.

MARIO ASCHERI, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003.

GUIDO ASTUTI, voce *Feudo*, in «Enciclopedia del diritto», XVII (1968).

RENATA AGO, *La feudalità in età moderna*, Bari, 1994.

GIUSEPPE ALBERTONI E LUIGI PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, 2003.

MARIA GIOVANNA ARCAMONE, *Germanico fehu-Patrimonio e germanico Laihwna-Prestito: contributo allo studio della terminologia feudale*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000.

KARL OTMAR VON ARETIN, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico», 4 (1978), pp. 51-94.

MAURO BACCI, *I Ministeriali del Patriarcato di Aquileia*, Venezia, 2004.

STEFANO BARBACETTO, *La più gelosa delle pubbliche regalie: i beni comunali della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia, 2008.

GINO BARBIERI – EGIDIO ROSSINI, *Terre feudi e contratti agrari nella bassa pianura veronese nel secolo XV*, in «Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari», Verona, 1982.

ANTONELLA BARZAZI, *Consultori in iure e feudalità nella prima metà del Seicento: l'opera di Gasparo Lonigo*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)», vol. 2, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1985.

ANTONELLA BARZAZI, *I consulti di Fulgenzio Micanzio: inventario e registi*, Pisa, 1986.

ANTONIO BATTISTELLA, *I prodromi della spartizione del patriarcato di Aquileia negli ultimi anni del secolo XVI*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 9 (1913).

MANLIO BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal Medioevo all'inizio dell'età moderna*, Roma-Catania, 1991.

PIER CARLO BEGOTTI, *Statuti del Friuli occidentale (secoli XIII-XVII) un repertorio*, in «Quaderni del Corpus Statutario delle Venezie», a cura di Gherardo Ortalli, Roma, 2006.

ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili a Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, in «Ateneo Veneto», XX (1897).

FURIO BIANCO, *Nobili, castellani, comunità, sottani*, Udine, 1983.

FURIO BIANCO, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento : la comunità di villaggio tra conservazione e rivolta (Valcellina e Valcolvera)*, Sommacampagna, 2005.

MARC BLOCH, *La società feudale*, Torino, 1997.

GIUSEPPE BONTURINI, *Avvedimenti della Repubblica per la soppressione del potere temporale dei patriarchi di Aquileia*, in «Atti dell'Ateneo Veneto», 1868.

FRANCESCA BOSCAROL, *I ministeriali dei conti di Gorizia nel secolo XIII*, in «Studi goriziani», LXXXVI (1997).

ROBERT BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo: ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna, 1971.

OTTO BRUNNER, *Terra e potere*, Milano, 1983.

PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Spoleto, 1999.

PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *Rapporti di vassallaggio e assegnazione in beneficio nel regno italico anteriormente alla costituzione di Corrado II*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000.

PIERO BRANCOLI BUSDRAGHI, *La discussione sulla lezione Brancoli Busdraghi*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000.

WILHELM BRAUNEDER, *Le strutture territoriali nell'area austriaca e tedesco meridionale*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994.

GIORDANO BRUNETTIN, *Una fedeltà insidiosa: la parabola delle ambizioni goriziane sul Patriarcato di Aquileia*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004.

MARIO BULGARELLI, *Il feudo di Zelarino 1331-1858: materiali dell'archivio foscari – San Simeon confluito nell'archivio Gradenigo – Rio Marin*, Venezia, 2010.

IVONE CACCIAVILLANI, *Venezia e la terraferma: un rapporto problematico e controverso*, Padova, 2009.

FRANCESCO CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954.

CARLO CALISSE, *voce Feudo*, in *Digesto Italiano*, XI (1891).

PAOLO CAMMAROSANO, *L'organizzazione dei poteri territoriali nell'arco alpino*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994.

PAOLO CAMMAROSANO, *La politica italiana di Ottone III*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004.

MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, Bologna, 1994.

LAURA CASELLA, *Tiberio Deciani e Antonio Belloni figure della cultura giuridica udinese del Cinquecento*, in «Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno», a cura di Marco Cavina, Udine, 2004.

GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Le rappresaglie e il fallimento a Venezia nei secoli XIII-XVI*, Torino, 1938.

GIOVANNI ITALO CASSANDRO, *Saggi di Storia del diritto commerciale*, Napoli, 1978.

GELLIO CASSI, *Sul dominio dei conti di Gorizia in Latisana : un documento tedesco*, 1908, Udine.

GELLIO CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 6 (1910).

GELLIO CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale in Latisana (1528-1806)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 7 (1911).

ANDREA CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000.

FEDERICA CENGARLE, *Immagini di potere e prassi di governo: la politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Milano, 2006.

FEDERICA CENGARLE, *Vassalli et subditi: una proposta d'indagine a partire dal caso lombardo (XV-XVI secolo)*, in «Rechts geschichte», 13 (2008).

ROBERTO CESSI, *Un millennio di storia veneziana*, Venezia, 1964.

ROBERTO CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze, 1981.

ROBERTO CESSI, *Venezia nel duecento : tra oriente ed occidente*, Venezia, 1985.

GIORGIO CHITTOLINI, *Inf feudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni Storici», 19 (1972).

GIORGIO CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV-XVI)*, Torino, 1979.

GIORGIO CHITTOLINI, *L'organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994.

GIORGIO CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI)*, Milano, 1996.

GIORGIO CHITTOLINI, *Giurisdizioni signorili nelle campagne lombarde in età visconteo-sforzesca: alcune questioni possibili*, in «Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme d'esercizio (Atti del Convegno di studi Milano, 11-12 aprile 2003)», a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini, Firenze, 2005.

ANTONIO CONZATO, *Faccendieri di confine. Note sul terziario avanzato pronobiliare parastatale tra Friuli austriaco e veneziano*, in «Studi Veneziani», 46 (2003).

ANTONIO CONZATO, *Dai castelli alle corti. Castelli friulani tra gli Asburgo e Venezia 1545-1620*, Verona, 2005.

ENNIO CORTESE, voce *Demanio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, (1964).

ENNIO CORTESE, *Comptes rendus*, in «Ennio Cortese. Scritti», II, a cura di Italo Birocchi e Ugo Petronio, Spoleto, 1999.

ENNIO CORTESE, *Le grandi linee della Storia Giuridica Medievale*, Roma, 2000.

ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale: l'Alto Medioevo*, Roma, 1995.

ENNIO CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale: il Basso Medioevo*, Roma, 1995.

PAOLO COSTA, *Jurisdictio*, Milano, 2002.

GAETANO COZZI, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, in «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello Stato veneziano», 4, (1962).

GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) »,vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981.

GAETANO COZZI-MICHAEL KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'Età moderna*, Torino, 1986.

GAETANO COZZI, *La società veneta e il suo diritto : saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, 2000.

GIORGIO CRACCO, *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze, 1967;

GIOVANNI CURIS, voce *Feudalità*, in «Nuovo Digesto Italiano», XVI, (1938).

GIOVANNI CURIS, voce *Feudo*, in «Nuovo Digesto Italiano», XVI, (1938).

FABIO CUSIN, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, 1937.

FABIO CUSIN, *Le aspirazioni austriache sulla contea di Gorizia e una pratica ignota del Consiglio dei X*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXXIII (1937).

GIULIANA D'AMELIO, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in «Studi per Francesco Calasso», Roma, 1978.

GIULIANA D'AMELIO, *Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in «Quaderni Storici», 26 (1974).

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, Roma, 1937.

ANDREA DA MOSTO, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Torino, 1983.

JAMES DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza: i Donà dal 500 al 900*, Roma, 1980.

CRISTINA DANUSSO, *La Donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell'Italia centro-settentrionale fra tre e quattrocento*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 65 (1992).

CRISTINA DANUSSO, *Federico II e i libri feudorum*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. I, Milano, 1996.

CRISTINA DANUSSO, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in «Studi di Storia del Diritto», vol. III, Milano, 2001.

PASQUALE DEL GIUDICE, voce *Feudo*, in «Digesto Italiano», XI (1891).

PASQUALE DEL GIUDICE, *la feudalità italiana nel Dugento*, in «Nuovi Studi di Storia e Diritto», Milano, 1913.

RODOLFO DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, 1994.

PIERO DEL NEGRO, *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in «Storia della cultura veneta», Vicenza, 1984.

GIORGIO DENNIS, *Problemi storici concernenti i rapporti tra Venezia, i suoi domini diretti e le signorie feudali nelle isole greche*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, a cura di Agostino Pertusi, Vol. I, Firenze, 1973.

GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII e XV: lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, 1993.

MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei Libri feudorum (tra pratica di giudici e scienza di dottori)*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000.

MARIA ROSA DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, 2006.

FILIPPO DONATI, *Quadro storico delle vicende politiche, commerciali e morali di Latisana e dell'attuale suo fisico stato* (1807), Mariano del Friuli, 1982.

SERGIO FERLAN, *La contea di Gorizia problemi giuridici ed amministrativi*, in «Studi goriziani», XXXV (1964).

GIORGIO FERRARI, *I codici di privilegi contra comitem Goricie nell'archivio dei Consulitori della Repubblica Veneta*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956.

GINA FASOLI, *Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in Terraferma*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 25 (1952).

GINA FASOLI, *Signoria feudale ed autonomie locali*, in «Studi ezzeliniani», Roma, 1963.

GINA FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, in «Scritti di storia medievale», a cura di Bocchi-Carile-Pini, Bologna, 1974.

ROBERT FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa*, Bologna, 1987.

DOIMO FRANGIPANE, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, in «Venezia e la feudalità (giornata di studio Treviso 2 giugno 1990)», a cura dell'Associazione nobiliare regionale veneta del Corpo della nobiltà italiana, Udine, 1993.

GIUSEPPE GALASSO, *La parabola del feudalesimo*, in «Rivista Storica Italiana», CXX, III (2008).

VINICIO GALASSO, *Latisana dalle Origini al Duemila*, Udine, 1999.

VINICIO GALASSO, *Storia ed arte del Septifanium di Latisana*, Udine, 2010.

FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino, 1989.

FRANCOIS LOUIS GANSHOF, *L'origine des rapports féodo-vassaliques*, in «I problemi della civiltà carolingia (Atti della I Settimana di Studio Spoleto 26 marzo 1 aprile 1953)», Spoleto, 1954.

STEFANO GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma, 1978.

Raffaele Gianesini, *Le stampe ad lites della Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine*, Firenze, 2003.

ANNA GOBESSI ED ERMANNORLANDO, *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, in «Corpus Statutario delle Venezie», a cura di Gherardo Ortalli, (14), Roma, 1998.

PAOLO GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968.

PAOLO GROSSI, *Ideologia e tecnica di una definizione giuridica*, in «Quaderni fiorentini», XIX (1990).

PAOLO GROSSI, *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992.

PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2011.

GIUSEPPE GULLINO, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*, in «Quaderni Storici», 43 (1980).

GIUSEPPE GULLINO, *Un problema aperto: Venezia ed il tardo feudalesimo*, in «Studi Veneziani», 7 (1983).

REINHARD HARTEL, *Il commercio veneziano con il Friuli ed il retroterra austriaco attorno al 1200*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 154 (1995-1996).

REINHARD HARTEL, *I patti con il patriarcato di Aquileia (880-1255)*, Roma, 2005.

JEAN-CLAUDE HOCQUET, *Il sale e l'espansione veneziana nel trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in «Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (Secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci (Treviso 25-27 settembre 1986)», a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Roma, 1988.

MICHAEL KNAPTON, *Le Istituzioni centrali per l'amministrazione ed il controllo della Terraferma*, in «Venezia e le Istituzioni di Terraferma», Bergamo, 1988.

MICHAEL KNAPTON, *Venezia e la Terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, in «Ateneo Veneto», CXCVII, terza serie 9/I, (2010).

VITTORIO LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella terraferma*, in «Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane», Roma, 1960.

VITTORIO LAZZARINI, *Possessi e feudi veneziani nel ferrarese*, in «Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane», Roma, 1960.

MICHELE LEICHT, *Giudizi feudali nella marca del Friuli: Epoca patriarcale*, in «Atti dell'Ateneo Veneto», 1882.

MICHELE LEICHT, *Giudizi feudali nella marca del Friuli: Epoca veneziana*, in «Atti dell'Ateneo Veneto», 1883.

- PIER SILVERIO LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medioevo*, Verona, 1907.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Sommario della storia del goriziano*, in «Guida delle vallate dell'Isonzo e del Vipacco», Udine, 1928.
- PIER SILVERIO LEICHT, *voce fraterna*, in «Enciclopedia Italiana», XIV, (1932).
- PIER SILVERIO LEICHT, *Gasindi e Vassalli*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *I confini della Venezia nella Storia del Diritto italiano*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Le stazioni doganali del Regno d'Italia in Friuli*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *La formazione storica del diritto pubblico medievale*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia Franca e Normanna*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *I diplomi regie ed imperiali a favore delle città nei secoli X e XI ed il sorgere dell'Universitas Civium*, in «Scritti vari di Storia del Diritto italiano», I, Milano, 1943.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Il Feudo in Italia nell'Età carolingia*, in «I problemi della civiltà carolingia (Atti della I Settimana di Studio Spoleto 26 marzo 1 aprile 1953)», Spoleto, 1954.
- PIER SILVERIO LEICHT, *I Conti di Gorizia e la formazione del Comune Goriziano*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del Diritto italiano: il Diritto pubblico*, Milano, 1966.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Breve Storia del Friuli*, Udine, 1976;
- CEFERINO CARO LOPEZ, *Gli Auditori nuovi e il Dominio di Terraferma*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) »,vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981.
- GIOVANNI LUZZATTO, *Tramonto e sopravvivenza del feudalesimo nei comuni italiani del Medioevo*, in «Studi Medievali», (1962).
- CESARE MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, 1937.
- GIUSEPPE MANFRIDI, *Istituzioni feudali nella Storia del Diritto italiano*, Bari, 1935.
- EUGENIO MARIN, *Genti del Tagliamento*, Teglio Veneto, 2006

PAOLO MARZ, *Le milizie del Comune di Trieste dal 1300 al 1550*, Udine, 2002.

THERESE MAYER E HEINZ DOPSCH, *Dalla Baviera al Friuli: l'origine dei conti di Gorizia e le prime vicende della dinastia in Tirolo, Carinzia e Friuli*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004.

ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, in «Storia della cultura veneta», vol. 3, Vicenza, 1980.

HEINRICH MITTEIS, *Le Strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Brescia, 1962.

TITO MIOTTI, *Le giurisdizioni del Friuli orientale e la contea di Gorizia*, Udine 1977.

MARIO MONTORZI, *Diritto feudale nel basso Medioevo: materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della Glossa ordinaria ai Libri feudorum*, Torino, 1991.

CARLO GUIDO MOR, *L'Età feudale*, Milano, 1953.

CARLO GUIDO MOR, *Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti di terraferma*, in «Umanesimo europeo ed umanesimo veneziano», a cura di Vittore Branca, Venezia, 1963.

CARLO GUIDO MOR, voce *Leggi feudali*, in «Novissimo Digesto Italiano», IX, (1968).

CARLO GUIDO MOR, *I feudi di abitanza in Friuli*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», LIV (1974).

CARLO GUIDO MOR, *Castelli patriarcali a difesa contro i conti di Gorizia*, in «Studi goriziani», XLII (1975).

CARLO GUIDO MOR, *Il feudo in Friuli: tematica di una ricerca*, in «Castelli del Friuli», a cura di Tito Miotti, vol. II, Udine, 1976.

CARLO GUIDO MOR, *Araldica friulana e prima diffusione del feudo*, in «Castelli del Friuli», a cura di Tito Miotti, vol. VII, Udine, 1981.

CARLO GUIDO MOR, *Portus Latisanae*, Udine, 1978.

CARLO GUIDO MOR, *Le derivazioni del ceto feudale del Friuli*, in «I ceti dirigenti del Veneto durante il Medioevo», Venezia, 1981.

RAOUL MOSCO, *Un'opinione antisarpiana sulla questione di Aquileia in un anonimo manoscritto del 1614*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 149 (1990-1991).

AURELIO MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, 2007.

FRANCO NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940.

NICOLA NICOLINI, *Un feudo veneziano nel Regno di Sicilia*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVI, IV (1964).

ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il medioevo*, Padova, 2005.

LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia del diritto e delle fonti nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970.

PIO PASCHINI, *I ministeriali del medioevo*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», X (1914).

PIO PASCHINI, *Le vie commerciali alpine del Friuli nel medioevo*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XX (1924).

PIO PASCHINI, *Feudi aquileiesi concessi da Eugenio IV*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», XXXI (1935).

CORRADO PECORELLA, *voce feudo*, in «Novissimo Digesto Italiano», VII, (1957).

LEANDRO PEDRINI, *Gorizia dalle origini al secolo XV*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956.

GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti signorili*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003.

UGO PETRONIO, *Giurisdizioni feudali ed ideologia giuridica nel Ducato di Milano*, in

LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (XV-XVIII)*, in «Venezia e le Istituzioni di Terraferma», Bergamo, 1988.

CORRADO PIN, *Uno sconosciuto trattato di fra Paolo Sarpi*, in «Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche», 86 (1975).

CORRADO PIN, *Paolo Sarpi consultore in iure della Serenissima ed i giuristi dell'Università di Padova*, in «Studi Veneziani», 56 (2008).

CLAUDIO POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVIII*, in «Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII) »,vol. 1, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, 1981.

CLAUDIO POVOLO, *Nella spirale della violenza: cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella terraferma veneta (1550-1610)*, in «Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime (atti del Convegno, Venezia, 3-5 novembre 1985) », a cura di Gherardo Ortalli, Roma, 1986.

CLAUDIO POVOLO, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in «Origini dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna», a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, 1995.

CLAUDIO POVOLO, *Forum intorno allo stato degli studi sulla Terraferma veneta (secoli XV-XVIII): appunti e spunti per la discussione*, in «Terra d'Este», 17, (1999).

MARCO POZZA, *Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in terraferma*, in «Studi Veneziani», 7 (1983).

DIEGO QUAGLIONI, *Giurisdizione e territorio in una Quaestio di Bartolo da Sassoferrato*, in «La signoria rurale in Italia nel medioevo (Atti del II Convegno di Studi Pisa, 6-7 novembre 1998)», a cura di Cinzio Violante e Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Pisa, 2006.

DIEGO QUAGLIONI, *Un bilancio storiografico*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Donarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003.

SUSAN REYNOLDS, *Feudi e Vassalli: una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Milano, 2004.

JOSEF RIEDMANN, *Vescovi e Avvocati*, in «I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo», a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, 1979.

GERHARD ROSCH, *La nobiltà veneziana nel duecento: tra Venezia e la Marca*, in «Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (Secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci (Treviso 25-27 settembre 1986)», a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Roma, 1988.

GABRIELLA ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. II, Spoleto, 2000.

ROBERTO SABBADINI, *L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII.XVIII)*, Udine, 1995.

NICOLA SANTAMARIA, *I feudi il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli, 1881.

UMBERTO SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964.

UMBERTO SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, Torino, 1989.

MONICA SELVA, *L'ultimo dei consultori in iure: Piero Franceschi (1786.1797)*, in «Il diritto della Regione», 2 (2009)

FEDERICO SENECA, *Aspetti della questione aquileiese nel pensiero di Paolo Sarpi*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 66 (1986).

SOFIA SENECA, *Venezia e Massimiliano in lotta per Gorizia*, in «Studi goriziani», XXVIII (1960).

GIUSEPPE SERGI, *Villaggi e curtes come basi economiche territoriali per lo sviluppo del banno*, in «Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali», a cura di Giuseppe Sergi, Torino, 1993.

KARL SCHALK, *Rapporti commerciali fra Venezia e Vienna*, in «Nuovo Archivio Veneto», 23 (1912).

HEINRICH SCHMIDINGER, *Il Patriarcato di Aquileia*, in «I poteri temporali dei Vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo», a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmidinger, Bologna, 1979.

ELSA SGUBIN, *L'Avvocazia dei conti di Gorizia nel patriarcato di Aquileia*, in «Studi goriziani», XXXIII (1963).

AMLETO SPICCIANI, *Concessioni livellarie, impegni militari non vassallatici e castelli: un feudalesimo informale*, in «Il Feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000.

ANDREINA STEFANUTTI, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in «Archivio veneto», 142 (1976).

ANDREINA STEFANUTTI, *I segni della cultura italiana ed europea in un problema territoriale: il conflitto tra i feudi e la città di Udine*, in «Saggi di storia friulana», a cura di Laura Casella e Michael Knapton, Udine, 2006.

GIOVANNI TABACCO, *La politica italiana di Federico il bello re dei Romani*, in «Archivio Storico Italiano», 75 (1950).

GIOVANNI TABACCO, *Allodio e feudo considerati a livello politico nel Regno d'Italia*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000.

GIOVANNI TABACCO, *Feudo e signoria nell'Italia dei comuni. L'evoluzione del tema storiografico*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000.

GIOVANNI TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000.

GIOVANNI TABACCO, *Gli orientamenti feudali dell'impero in Italia*, in «Dai re ai signori: forme di trasmissione del potere nel Medioevo», Torino, 2000.

AMELIO TAGLIAFERRI, *L'Amministrazione veneziana in terraferma : deroghe e limitazioni al potere giudiziario dei Rettori*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 56 (1976).

AMELIO TAGLIAFERRI, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, in «Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)», a cura di Amelio Tagliaferri, Milano, 1981.

SERGIO TAVANO, *Massimiliano e Leonardo di Gorizia: il Friuli e il Litorale in nuovi documenti*, in «Studi goriziani», LXXXVI (1997).

GIOVANNI TOCCI, *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna, 1988.

PIETRO VACCARI, *Leggi e Consuetudini feudali*, Milano, 1947.

PIETRO VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento del contado nell'Italia medioevale*, Milano, 1963.

IGINO VALDEMARIN, *Il diritto di patronato dei Conti di Gorizia*, in «Gorizia nel Medioevo», Gorizia, 1956.

GIAN MARIA VARANINI, *La terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze della recente storiografia*, in «Ateneo Veneto», CXCIV, terza serie 9/I, (2010).

ANGELO VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, 1993.

GIULIA VENTURA, *Sulla costituzione storica dello Stato friulano nel diploma imperiale di riconoscimento della sovranità veneta (1469)*, in «Ce fastu», LXVII (1991).

GIULIA VENTURA, *Proclami per le giurisdizioni signorili sovorgnane di Belgrado, Castelnuovo e Osoppo (sec. XVI-XVIII)*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», LXIX (1989).

GINO VENUTI, *La lenta agonia della Contea di Gorizia*, in «Studi goriziani», XIX (1956).

ALFREDO VIGGIANO, *Considerazioni su gli Auditori novi-sindaci e l'Amministrazione della giustizia civile: conflitti sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, in «Studi Veneziani», 21 (1991).

ALFREDO VIGGIANO, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso, 1993.

CINZIO VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in «Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII (Atti della XXXVII settimana di studio 12-16 settembre 1994)», a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante, Bologna, 1996.

CINZIO VIOLANTE, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in «La Signoria rurale nel medioevo italiano», vol. I, a cura di Amleto Spicciani e Cinzio Violante, Pisa, 1997.

MARIJA WAKOUNING, *Una duplice dipendenza. I conti di Gorizia, Venezia e il Sacro Romano Impero (1350-1500)*, in «Da Ottone III a Massimiliano I: Gorizia e i conti di Gorizia nel Medioevo», a cura di Silvano Cavazza, Mariano del Friuli, 2004.

CHRIS WICKHAM, *Le forme del feudalesimo*, in «Il feudalesimo nell'Alto medioevo (Atti della XLVII Settimana di Studio Spoleto 8-12 aprile 1999)», vol. I, Spoleto, 2000.

DIETMAR WILLOWEIT, *La formazione dello Stato nel basso medioevo: un'analisi comparata*, in «L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio Trento, 7-12 settembre 1992)», a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, 1994.

MICHELE ZACCHIGNA, *L'inclinazione signorile delle aristocrazie friulane nello sviluppo della normativa locale*, in «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del VII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative Ferrara 5-7 ottobre 2000)», a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini, Maria Venticelli, Bologna, 2003.

SERGIO ZAMPERETTI, *Autorità statale, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700: il caso di Latisana*, in «Crimine, giustizia e società veneta in età moderna», a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano 1989.

SERGIO ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso, 1991.

SERGIO ZAMPERETTI, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel Dominio veneziano di Terraferma in età moderna*, in «Venezia e la feudalità (giornata di studio Treviso, 2 giugno 1990)», Udine, 1993.

SERGIO ZAMPERETTI, *La figura del feudatario nella Repubblica di Venezia di fine Settecento*, in «Acta Histriae», 15 (2007).

SERGIO ZAMPERETTI, *Tra letteratura e storia. Goldoni, Venezia e la questione feudale*, in «Historiae: scritti per Gherardo Ortalli», a cura di Claudio Azzara, Ermanno Orlando, Marco Pozza e Alessandro Rizzi, Venezia, 2013.

GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, 2005.

Relazioni dei rettori veneti in terraferma. I. La Patria del Friuli, Milano, 1973.

La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVIII) (Atti della XLIV settimana di studio Trento, 17-21 settembre 2001), a cura di Christof Dipper e Mario Rosa, Bologna, 2005.

FONTI EDITE.

ANTONIO BARISONI, *Scrittura concernente i Feudi del Friuli : (Estratta dal Cod. M 3. Classe 7. della R. Biblioteca Marciana) / Pubblicata per le nozze Serravallo de Concina da G.B. Zampironi*, Venezia, 1884.

NICOLÒ BAROZZI, *Latisana e il suo distretto: notizie storiche, statistiche ed industriali*, Venezia, 1858.

GIOVANNI BONIFACIO, *Commentario sopra la legge dell'eccellentissimo Senato fatta l'anno 1586 à 15 di dicembre, nella quale conforme alle determinazioni della Serenissima Repubblica e secondo le leggi universali de' Feudi sommariamente si tratta di tutta la materia feudale*, Venezia, 1696.

GIUSEPPE DOMENICO DELLA BONA, *Strenna cronologica per l'antica storia del Friuli e principalmente per quella di Gorizia fino all'anno 1500*, Gorizia, 1856.

FRANCESCO DI MANZANO, *Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a questa regione*, vol. IV, Udine, 1862.

GIROLAMO DI PORCIA, *Descrizione della Patria del Friuli fatta nel secolo XVI*, Udine 1897.

MARCO FERRO, *voce carato*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. I, Venezia, 1845.

MARCO FERRO, *voce feudo*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. I, Venezia, 1845.

MARCO FERRO, *voce giuspatronato*, in «Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro», vol. II, Venezia, 1845.

FRANCESCO FORAMITI, *Manuale di giurisprudenza feudale che contiene una idea generale dei feudi, della loro origine e dei principi sui quali essi si fondano; il sistema feudale secondo i libri dei feudi colle leggi relative; le leggi feudali dell'ex veneta Repubblica disposte per ordine cronologico e di materia; le variazioni che ultimamente subirono i feudi*, Venezia, 1841.

PROCOPIO HEINKE, *Manuale di gius feudale comune ed austriaco: un estratto del codice feudale veneto, ed una raccolta dei decreti italici ed austriaci in materia di feudi*, Venezia, 1843.

CARLO MORELLI, *Del saggio storico della Contea di Gorizia*, Gorizia, 1773.

ALESSANDRO ORSONI, *Cronologia storica dei vescovi olivolensi, detti dappoi castellani e successivi patriarchi di Venezia*, Venezia, 1828.

BIBLIOGRAFIA

VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno di n.s. 1700*, Parte III, vol. II, Venezia, 1765.

ALBINO DE TEUFFENBACH, *Sunto storico della contea principesca di Gorizia e Gradisca fino alla sua unione con la casa d'Asburgo nell'anno 1500*, Innsbruck, 1853.

ANTONIO VALSECCHI, *Principi di diritto feudale*, Pavia, 1826.

Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Milano, 1807.

Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia, Bologna, 1970.

Statuto della giurisdizione della Tisana, Venezia, 1740.

FONTI ARCHIVISTICHE E MANOSCRITTE.

DANIELE FABRIZIO, *Informazione intorno la qualità de' feudi nel Friuli*, (1630), BNMV, Manoscritti italiani, classe II, 8 (4903).

Archivio di Stato di Udine, *Giurisdizione feudale di Latisana*.

Archivio di Stato di Venezia, *Capi del Consiglio dei de Dieci*.

ASV, *Collegio de X poi XX Savi del corpo del Sanato*.

ASV, *Commissione alla revisione delle notifiche feudali*.

ASV, *Compilazione delle leggi*.

ASV, *Consultori in Jure*.

ASV, *Consiglio dei X*.

ASV, *Direzione dipartimentale del Demanio e Diritti Uniti*.

ASV, *Inquisitori di Stato*.

ASV, *Provveditori sopra feudi*.

ASV, *Provveditori sopra beni comunali*.

ASV, *Quarantia civil vecchia*.

ASV, *Quarantia civil nuova*.

ASV, *Senato*, deliberazioni, terra, registri.

ASV, *Senato*, deliberazioni, terra, filze.

ASV, *Sopraconsoli dei Mercanti*.

Archivio Storico dell'Università di Padova, *Atti e parti del Sacro Collegio dei Dottori Legisti*.